



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 263/12

di iniziativa del Consigliere R. MAMMOLITI recante:

"Istituzione di un Reddito di Dignità regionale"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	23/1/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/1/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 263/XII pag. 4
"Istituzione di un Reddito di Dignità regionale"

Normativa citata

Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 pag. 12
"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"

Legge 3 luglio 2023, n. 85 pag. 96
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro."

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (art. 25) pag. 123
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183."

DECRETO 5 novembre 2021 pag. 125
"Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)."

Documentazione citata

Programma Regionale Calabria FERS + FSE - 2021-2027 pag. 130
"Approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8027 del 3 novembre 2022"

Raccomandazione Consiglio europeo del 30 gennaio 2023 (2023-C 41-01) pag. 461
"Relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva"

Normativa regionale

Legge regionale 7 febbraio 2024, n. 6 pag. 473
"Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare"

Normativa comparata

Deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 04 settembre 2023 - Veneto pag. 478
"Prosecuzione misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) e Sostegno all'abitare (So.A.). Determinazioni in merito all'annualità 2023/2024."

Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 - Puglia pag. 481
"Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva"

Regolamento regionale 23 giugno 2016, n. 8 - Puglia pag. 492
"Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2004"

come modificato dalla l.r. n. 44/2014."

Regolamento regionale 19 febbraio 2018, n. 2 - Puglia pag. 505
"Regolamento regionale di modifica del Reg. R. n. 8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016"

Documentazione correlata

Proposta di legge n. 60 del 1 agosto 2023 - Lazio pag. 511
"REDDITO DI DIGNITA' E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA"

Determinazione Dirigente Sez. Inclusione Sociale Attiva 1 dicembre 2023, n.1258 - Puglia pag. 527
"PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - Obiettivo specifico: ESO4.8 - Azione 8.9 "Percorsi integrati per l'inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione". Del. G.R. n. 1614 del 2023 – Approvazione Avviso pubblico regionale per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità 2023. Prenotazione di spesa."



Consiglio regionale della Calabria

**Al Presidente Consiglio regionale
On. Filippo Mancuso**

Proposta di legge recante: “Istituzione di un Reddito di Dignità regionale” di iniziativa del consigliere Raffaele Mammoliti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta di legge, mutuata da proposte simili presentate in altre regioni e nel caso specifico nella Regione Lazio, si istituisce in Calabria un Reddito di Dignità regionale. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che si caratterizza per l'universalità, per il riferimento alle risorse economiche familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica e sociale dei beneficiari.

La ragione principale che ha portato alla presentazione di questa proposta risiede nel fatto che la Legge di Bilancio 2023 prima e la conversione in legge del Decreto Lavoro dopo hanno sancito l'abrogazione del Reddito di Cittadinanza, introducendo il criterio della così detta “occupabilità” dei componenti del nucleo familiare e superando il principio dell'universalità, propria di una misura di welfare, presente in tutti i Paesi dell'Unione europea.

Secondo i dati evidenziati nella relazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio appare chiaro l'effetto delle nuove misure: 500mila famiglie che percepivano un sostegno al reddito (pari al 40% del totale) sono state private di misure di contrasto alla povertà per ragioni legate al loro stato di famiglia o alla loro età anziché alla loro reale condizione di bisogno.

Secondo lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, inoltre, dei quasi 1,2 milioni di nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, circa 400mila (pari a un terzo del totale) sono esclusi dall'Assegno di inclusione perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati. A essi si aggiungono altri 97mila nuclei per effetto dei nuovi vincoli di natura economica. Per un totale di circa 823mila persone che hanno perso ogni sostegno al reddito.

La difficile situazione descritta, assume aspetti drammatici se si guarda al mezzogiorno d'Italia ed alla Calabria in particolare. Secondo importanti organizzazioni sindacali, infatti, in Calabria sono stati più di 14 mila i percettori del reddito di cittadinanza in Calabria che hanno avuto sospeso nel 2023 il sostegno economico e, tenendo conto della composizione dei nuclei familiari, i beneficiari che si sono visti venire meno la misura sono stati oltre 45 mila.

A quanto sopra si aggiunga come il criterio di assegnazione dell'Assegno di inclusione, basato solo sulla così detta occupabilità, porrà migliaia di calabresi nelle condizioni di dover accettare anche un lavoro part-time, di breve durata e molto lontano da casa accelerando così la desertificazione demografica in atto.

Appare chiara, dunque, la necessità di un intervento legislativo regionale che riduca al minimo questa emergenza.

In questo quadro il Reddito di Dignità ha le seguenti principali caratteristiche:

si propone di essere universalistico: in una prima fase di implementazione è assegnabile a tutte le famiglie con risorse economiche inferiori alla soglia reddituale e patrimoniale (ISEE < 9360 euro);

è uno strumento di inclusione attiva: accanto al trasferimento monetario si prevede un programma di inserimento sociale e lavorativo e l'accesso ad opportunità formative;

è condizionato ad un patto di inclusione sociale sottoscritto tra il soggetto beneficiario e il servizio sociale di riferimento;

è stabile nel tempo (si prevede uno stanziamento di risorse per tre anni), ma è disciplinato in modo che a livello individuale si eviti la "trappola della povertà": sono in particolare previsti meccanismi per disincentivare comportamenti opportunistici e elusivi (clausole di sospensione e revoca).

L'intervento sarà attuato mediante una procedura aperta o "a sportello" e il trasferimento economico è quantificato in un importo di 500 euro mensili.

La realizzazione del Reddito di dignità avrà una regia regionale e sarà attuato dai Servizi sociali dei Comuni e dai Centri per l'impiego.

Le caratteristiche dell'intervento e la dimensioni delle risorse che saranno attivate consentono di stimare un impatto significativo in termini di contrasto alla povertà. Il Reddito di Dignità, già dal primo anno di applicazione, potrà raggiungere oltre 10.000 nuclei con l'utilizzo delle risorse del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e dal PR Calabria 2021/2027.

L'articolato della proposta di disegno di legge si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della Legge.

L'articolo 2 specifica la composizione del Reddito di Dignità, che comprende una indennità economica nella forma di integrazione al reddito e un patto individuale di inclusione sociale attiva, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, ovvero al lavoro di cura in favore del proprio nucleo familiare.

L'articolo 3 definisce i requisiti dei beneficiari, di età tra i 18 e i 59 anni compiuti, residenti in uno dei Comuni della Calabria, con un ISEE inferiore a euro 9.360, senza condanne per gravi reati, disponibili a sottoscrivere e rispettare il patto individuale di inclusione sociale attiva e, soprattutto, non già beneficiati da altre forme di sostegno al reddito previste dalla normativa statale con le medesime finalità della presente legge.

L'articolo 4 disciplina le modalità di accesso al Reddito di Dignità, specificando la necessità di una valutazione multidimensionale del richiedente e del suo nucleo familiare da parte dei Servizi sociali che ricevono la domanda e con il coinvolgimento del Centro per l'impiego di riferimento in caso di necessità di inserimento lavorativo.

L'articolo 5 definisce l'ammontare della misura di sostegno economico, pari a 500 euro al mese e la sua durata, pari a 12 mesi eventualmente rinnovabili.

L'articolo 6 disciplina il Patto individuale di inclusione sociale attiva, prevedendo che esso debba essere sottoscritto entro il primo bimestre di riconoscimento della misura di sostegno economico, il che chiarisce che il Reddito di Dignità è una misura di sostegno al reddito condizionata.

L'Articolo 7 definisce le cause di sospensione e revoca della misura.

L'articolo 8 disciplina il regolamento di attuazione e integrazione, che la Giunta regionale dovrà approvare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 9 attiene alla copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'art. 9 della proposta di legge stanzia per la copertura finanziaria del nuovo Fondo per il Reddito di dignità 60 milioni di euro per ciascuna annualità tra il 2024 e il 2026, attraverso i quali sarà possibile riconoscere la misura a 10.000 nuclei familiari, mitigando l'effetto dell'abolizione del Reddito di Cittadinanza, di cui sono rimasti privi.

All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse del Programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021 e con le risorse del Programma Regionale Calabria 2021-2027, Priorità 4 – Inclusione.

Si specifica anche che alla copertura degli oneri della legge potranno concorrere altre risorse che potranno garantire la copertura finanziaria della misura per altri 10.000 nuclei familiari

Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale “Istituzione di un Reddito di Dignità regionale”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	<i>(Obiettivi)</i>	C	P	0,00 euro
2	<i>(Definizione)</i>	//	//	0,00 euro
3	<i>(Beneficiari)</i>	//	//	0,00 euro
4	<i>(Accesso al Reddito di dignità)</i>	//	//	0,00 euro
5	<i>(Ammontare e durata)</i>	//	//	0,00 euro
6	<i>(Patto individuale di inclusione sociale attiva)</i>	//	//	0,00 euro
7	<i>(Sospensione e revoca del beneficio)</i>	//	//	0,00 euro
8	<i>(Regolamento di attuazione e integrazione)</i>	//	//	0,00 euro
9	<i>(norma finanziaria)</i>	//	//	60.000.000,00 euro
10	<i>(Entrata in vigore)</i>	//	//	0,00 euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

- L'importo di 60.000.000,00 di euro viene quantificato stimando in 10.000 i nuclei familiari che accederanno al Reddito di Dignità, calcolando che ciascuno dei 10.000 nuclei percepirà 500 euro mensili per dodici mensilità.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
PR CALABRIA 21/27 PRIORITA' 4	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
PROGRAMMA GOL	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
Totale	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	180.000.000,00

ARTICOLATO

Art. 1

(Obiettivi)

1. La Regione, in attuazione in attuazione di quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione italiana e dalla raccomandazione del Consiglio UE (2023/C 41/01) del 30 gennaio 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, promuove, con lo scopo di ampliare la platea dei potenziali beneficiari dell'assegno di inclusione (istituito con decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85) l'istituzione di un reddito di dignità al fine di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale.

Art. 2

(Definizione)

1. È istituito il Reddito di dignità, misura di contrasto alla povertà e di integrazione del reddito, accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali del comune di appartenenza, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio.
2. Il Reddito di dignità è istituito con l'obiettivo di assicurare una vita dignitosa e favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di povertà.
3. Il Reddito di dignità è riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato ai beneficiari di cui al successivo articolo 3 ed è costituito da:
 - una indennità economica nella forma di integrazione al reddito;
 - un patto individuale di inclusione sociale attiva, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, o all'impiego in lavori di utilità sociale a favore del Comune di residenza o al lavoro di cura in qualità di *prestatore volontario di cura (c.d. carengiver)* in favore del proprio nucleo familiare.
4. Il patto individuale di inclusione sociale attiva è un accordo in forma scritta tra il servizio sociale del comune di residenza e il soggetto richiedente per conto del proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento

socio- lavorativo, gli impegni e gli obblighi reciproci, i risultati attesi dal percorso di inclusione attiva.

5. la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione dei servizi sociali e politiche attive del lavoro nel rispetto dei criteri e delle procedure fissate per il riconoscimento delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, assicura il coordinamento delle azioni di cui al precedente comma 3, che concorrono alla attuazione della politica nazionale e regionale di inclusione attiva.
6. I comuni si impegnano ad attivare appositi protocolli di intesa con le forze dell'ordine per l'attuazione di attività di verifica rispetto alla selezione dei beneficiari e alle dichiarazioni rese dagli stessi in sede di presentazione delle istanze, nonché di controllo rispetto al permanere nel tempo dei medesimi requisiti di accesso.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Il Reddito di dignità è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in un comune della Regione;
- b) età tra i 18 e i 59 anni compiuti;
- c) valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
- d) disponibilità a sottoscrivere un patto individuale di inclusione sociale attiva e a impegnarsi con apposita dichiarazione a svolgere tutte le attività e le prestazioni inserite nel programma;
- e) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 8, comma 3, del d.l n. 48/2023, convertito con modificazioni in l. n. 85/2023;
- f) per ciascun componente del nucleo familiare, la mancata percezione di benefici economici previsti dalla normativa statale con le medesime finalità della presente legge per un valore superiore alla soglia dell'ISEE di cui alla lettera c).

art. 4

(Accesso al Reddito di dignità)

1. La domanda di accesso al Reddito di dignità è presentata dal richiedente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 al servizio sociale del comune di residenza.
2. Il servizio sociale prende in carico il nucleo familiare ed effettua una valutazione dello stesso, che prende in considerazione le condizioni personali e sociali, la situazione economica, la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità, l'istruzione, la formazione, la condizione abitativa.
3. In base alla valutazione di cui al comma 2, il servizio sociale ammette il richiedente al

Reddito di dignità, promuovendo la sottoscrizione del patto di inclusione sociale attiva di cui al successivo articolo 6, mediante stipula del relativo accordo entro il primo bimestre dall'ammissione alla misura.

Art. 5

(Ammontare e durata)

1. L'ammontare del Reddito di dignità è pari a 500 euro mensili per nucleo familiare.
2. L'erogazione del Reddito di dignità è concessa per un periodo massimo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Art. 6

(Patto individuale di inclusione sociale attiva)

1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 2 e il servizio sociale del comune di residenza stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione sociale attiva, che riguarda sia il beneficiario, sia il nucleo familiare, con diritti e obblighi a carico del solo beneficiario, sottoscritto dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale e, in caso di necessario inserimento lavorativo anche attraverso il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), dal responsabile del centro per l'impiego o da suo delegato.
2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva viene predisposto dal servizio sociale del comune di residenza e contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità, connessi all'intero nucleo familiare, nonché obiettivi di attivazione, ivi compreso l'impiego in lavori di utilità sociale a favore del Comune di residenza o l'eventuale lavoro di cura per chi sia stato riconosciuto quale *caregiver* familiare ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della l.r. 11/2016.
3. Il patto individuale di inclusione sociale attiva prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario, per un minimo di 62 ore mensili di impegno personale, nonché il rispetto dell'obbligo di frequenza scolastico dei figli minori, e riporta le cause di revoca dalla misura.
4. Il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente.

Art. 7

(Sospensione e revoca del beneficio)

1. L'erogazione dell'indennità economica di cui all'articolo 2, è sospesa, salvo il recupero temporale del periodo sospeso in coda al periodo di fruizione del periodo stesso, al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) assunzione a tempo determinato per periodi inferiori a sei mesi; in tale fattispecie l'erogazione del Reddito di dignità viene sospesa per il corrispondente periodo del contratto a tempo determinato e riprende al termine dello stesso;
 - b) assenza ingiustificata dal luogo del tirocinio superiore a tre giorni.
2. Al beneficiario è revocata la misura di sostegno economico di cui all'articolo 2, al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) mancata sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6, comma 1, entro il primo bimestre dell'ammissione alla misura;
 - c) grave e accertata violazione del patto individuale di inclusione sociale attiva per cause

riferite al beneficiario;

- d) mancata comunicazione al servizio sociale del comune dove è stata presentata la domanda di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
 - e) mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
 - f) assunzione superiore a sei mesi, ovvero inferiore a sei mesi ma con ISEE corrente superiore alla soglia massima per l'accesso al beneficio economico, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori cause di sospensione e revoca, anche in relazione alle risultanze del periodico monitoraggio della misura.

Art. 8

(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta, il regolamento di attuazione e integrazione con il quale definisce:

- a) le modalità di presentazione, anche per via telematica, della domanda di accesso al Reddito di dignità tramite procedura di tipo aperto “a sportello”;
- b) le dichiarazioni da allegare alla domanda di cui alla lettera a) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- c) le modalità di erogazione del Reddito di dignità;
- d) la disciplina delle condizioni di sospensione e revoca;
- e) le modalità per garantire il coordinamento tra le misure della presente legge e la misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85
- f) le modalità per promuovere il pieno accesso al Reddito di dignità anche attraverso campagne informative.

Art. 9

(norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, quantificati in euro 60.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024/2026 si provvede in ragione di metà con le risorse del Programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021 e per la metà restante con le risorse del Programma Regionale Calabria 2021-2027, Priorità 4 – Inclusione.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 10

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Reggio Calabria, 29.12.2023

f.to Raffaele Mammoliti
Consigliere regionale

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023 , n. 48

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (23G00057)

Vigente al : 10-1-2025

Capo I

Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le

procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e i giovani, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Assegno di inclusione

- 1.** È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
- 2.** L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Art. 2

Beneficiari

- 1.** L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a

garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.

Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena

disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

((3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione))

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:

a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;

b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Art. 3

Beneficio economico

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente

registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel **((contratto di locazione))**, come dichiarato **((ai fini dell'ISEE))**, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio **((economico))** è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.

Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni

dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto **((che non si sia ottemperato a tale obbligo))** e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali **((il diritto alla prestazione decade))**.

6. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e **((per il suo mantenimento))**, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura **((da parte dell'INPS))**.

11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 4

Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso **((dei requisiti e delle condizioni previsti))** dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o **((...))** messe a disposizione dai comuni **((, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)))**, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti **((dall'articolo 7))**. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. **((La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse)).**

((1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"))

2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. **((Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4)),** vengono avviati ai centri per l'impiego **((ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,))** per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo

6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni **((dall'avvio dei componenti))** al centro per l'impiego **((ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7)).** Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego **((ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,))** per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del **((nucleo familiare sono definiti))** con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione».

In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio.

In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità **((nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici))**.

10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Art. 5

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte **((su offerte di lavoro, corsi))** di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal **((patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione))**. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, **((l'INPS e l'ANPAL))**, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e **((sono individuati))** misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «**((d-ter) la piattaforma))** digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».

((4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero 2-bis) è inserito il seguente:

"2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione"))

5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un **((percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa))**. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è **((svolta da un'equipe))** multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di

servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del **((Piano nazionale di ripresa e resilienza))**.

4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.

5. I componenti **((del nucleo familiare))** con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni **((o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere))** possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

- a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
- b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
- d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come **((definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al))** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

((d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere))

((

5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a

progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281))

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, ((disciplinati dal codice di cui al decreto)) legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a

livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata **((, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro))**, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

7. Le regioni **((...))** possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, **((siano effettuate))** presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.

8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

((

9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione))

11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».

12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

Art. 7

Controlli

- 1.** I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
- 2.** Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio **((e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare))**, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo dell'INL **((, compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,))** e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
- 3.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
- 4.** Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di

contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano

decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

4. Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto **((dai commi 3 e 3-bis))**, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. (2)

6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

- a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
- c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali

è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 5, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche

trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui

all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto del procedimento cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 ha disposto (con l'art. 12, comma, lettera c)) che "le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»".

Art. 9

Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
- b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
- c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto **((o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico))**.

((1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico))

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata

del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

Art. 10

Incentivi

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto **((per ciascun lavoratore))**, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto **((per ciascun lavoratore))** anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto **((per ciascun lavoratore))**, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel **((sistema informativo di cui all'articolo 5))**.

4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, **((agli enti del Terzo settore))** che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'**((articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo))** 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti

di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio aggiuntivo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.

7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13 **((...))** della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 11

Coordinamento, monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile **((del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione))** e predispone, annualmente,

sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è **((responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione))** e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

3. Ai compiti di cui al presente articolo **((...))** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario **((dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi))** S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, **((esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione))**.

5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

((5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto))

Art. 12

Supporto per la formazione e il lavoro

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle **((misure del Supporto))** per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle **((misure del Supporto))** rientrano anche i progetti utili alla collettività **((definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto))**.

((2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione))

3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto **((a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento**

dell'obbligo di istruzione,)) a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. **((Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3)).**

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), **((numero 1))**. **((Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE)).** Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 **((, o la relativa esenzione)).**

5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. **((La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-ter)).**

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di **((lavoro e servizi))** di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati,

accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

((7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS))

8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. **((La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7)).**

10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni **((di cui all'articolo 3, commi 3,))** 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro **((e per i componenti))** dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei

percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento **((dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi))** S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni **((...))** che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto **((dell'Anpal Servizi))** S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, **((della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpi)))** e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

((13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento))

14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(((Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

))

((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento))

Art. 13

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

- 1.** I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.
- 2.** All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal **((1° gennaio))** 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica

attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».

5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. **((Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023))**».

6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente: «314. In

caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023».

((6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione"))

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **((previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,))** sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. **((Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).**

8. ((Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:)) ((a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per

l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033));

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei **((relativi incentivi di cui all'articolo 10))** è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 **((del presente articolo))**, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando **((entro il giorno 10 di ciascun mese))** la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

((14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per

l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232))

15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di
sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di
aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente **((decreto legislativo»))** sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all' **((articolo 28))»;**

((a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"))

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: **«((e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento))»;**

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «**((,))** e dell'articolo 73, comma 4-bis»;

((h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,"))

Art. 15

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. **((Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1))**.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono

individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, **((del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto))** legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2 **((...))** le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16

Attività di vigilanza nella Regione siciliana

((...))

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana **((...))**.

Art. 17

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti **((delle scuole o degli istituti))** di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni

occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il **((Ministero del lavoro e delle politiche sociali))**, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, **((del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto))** del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1 **((...))** della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e **((avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente))**, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per

effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento **((, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti))**. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e **((all'eventuale))** partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per **((l'orientamento))**»;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»

Art. 18

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di

assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno

2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'(**anno accademico 2024/2025**)).

Art. 18-bis

**(((Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro).
))**

((

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023))

Capo III

Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

Art. 19

Fondo nuove competenze

- 1.** Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle **((risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro))**, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare **((Sistemi di politiche attive per l'occupazione))** (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.
- 2.** Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Art. 20

Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Art. 21Fondo di rotazione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente :«Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione».

Art. 22

Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale

- 1.** Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».
- 2.** Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
- 3.** Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 **((, si provvede mediante))** corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 23

Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

- 1.** All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».

2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023))), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

Art. 23-bis

(((Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi).))

((

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali))

Art. 24

Disciplina del contratto di lavoro a termine

1. All'articolo 19 **((...))** del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1.1. è abrogato;

((b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo"))

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, **((da istituti pubblici))** di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

((

1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"))

Art. 25

((Modifiche)) all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

«**((1-quater. Fino))** al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.».

((1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2))

Art. 25-bis

((Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria).))

((

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in

aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri))

Art. 26

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), **((o) e r)**), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina **((le materie»;;))**

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».

2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale».

Art. 27

Incentivi all'occupazione giovanile

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal **((1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali))** ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e

comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, **((di cui al comma 5-bis))** per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica **((...))** all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo.

Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

((

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307))

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e **((da 161 a 167))**, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo **((di 4.466 milioni di euro))** per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

Art. 28

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il **((1° agosto 2020))** e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 28-bis

(((Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022).))

((

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito))

Art. 29

(((Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali).))

((

1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici";

b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri"))

Art. 30

Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio

decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande.

Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo **((, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,))** si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 31

Completamento dell'**((attività liquidatoria dell'Alitalia))**

1. L'esecuzione del programma **((di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106))**, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'**((articolo 42 del decreto legislativo))** 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 **((dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021))**, fatti salvi gli effetti del **((comma 6 del medesimo articolo 11-quater))**, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Art. 32

Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU **((ai fini dell'ISEE, affidate ai centri))** di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU **((ai fini dell'ISEE))**, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, **((come incrementate dal comma 1))** del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle **((risorse del Fondo))** di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 33

Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare **((, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66))**, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 **((per l'anno 2024.))**

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 **((...))** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34

Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da destinarsi:

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti **((...))** possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) **((, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,))** per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al

netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

«503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il **((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))**;

((503-bis. Il credito)) d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che

abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del **((costo sostenuto";))**

b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli».

Art. 35

Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle **((risorse del Fondo))** di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 36

Disposizioni in materia di lavoro marittimo

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, **((si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,))** del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

((1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244))

Art. 36-bis

(((Disposizioni per il settore del trasporto a fune).))

((

1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

))

Art. 36-ter

(Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center)

1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità secondo le **((modalità di cui))** all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.

Art. 37

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;

((a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio"))

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato»;

((b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio"))

Art. 38

Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli **((Atenei statali partecipanti>>))**

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati.».

2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione

fiscale

Art. 39**Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti**

- 1.** Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- 2.** Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

Art. 39-bis

((Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere).))

((

- 1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle**

prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))

Art. 40

Misure fiscali per il welfare aziendale

- 1.** Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
- 2.** Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
- 3.** Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
- 4.** Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in **((332,2 milioni))** di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Art. 41**((Rifinanziamento del Fondo))** per la riduzione della pressione fiscale

- 1.** La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Art. 42

Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori **((e proroga di termine in materia di lavoro agile))**

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di **((Conferenza Stato-città))** ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

- a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;
- b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

((3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023))

Art. 43

Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471».

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter **((del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo))** 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

- a) contenere i costi di gestione;
- b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;
- c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 44

Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

((2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

"b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento";

b) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento"))

3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in **((3.905,5 milioni di euro))** per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a **((3.937,5 milioni di euro))** per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno **((2024, mediante))** corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

c) quanto a **((290 milioni))** di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 2, della **((legge 29 dicembre 2022, n. 197))**, le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, **((e del decreto-legge 11 gennaio 2023))**, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nordio, Ministro della giustizia

Crosetto, Ministro della difesa

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Bernini, Ministro dell'università e della ricerca

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Garnero Santanchè, Ministro del turismo

Schillaci, Ministro della salute

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Locatelli, Ministro per le disabilità

Visto, il Guardasigilli: Nordio

**((Allegato 1
(articolo 44, comma 5)))**

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale	2023	2024	2025
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	209.400	143.000	116.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	520.220	456.468	435.554

- CASSA -

Descrizione risultato differenziale	2023	2024	2025
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla	264.400	185.000	152.814

presente legge			
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	575.231	498.468	471.554

(*)al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento **((a carico dello Stato".))**

LEGGE 3 luglio 2023 , n. 85

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (23G00095)

Vigente al : 10-1-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

- 1.** Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione

al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «sessant'anni di età» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» è inserita la seguente: «europea»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12» e, al quarto periodo, la parola: «sommati» è sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono sommati»;

al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini

IMU» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)»;

al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole: «Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;

alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

- a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
- d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo»;

al comma 6:

alla lettera b), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «assenza dal territorio italiano un periodo» sono sostituite dalle

seguenti: «assenza dal territorio italiano per un periodo».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in locazione» sono sostituite dalle seguenti:

«contratto di locazione» e le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 2, dopo le parole: «Il beneficio» è inserita la seguente: «economico»;

al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale obbligo non è ottemperato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si sia ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»;

al comma 8, le parole: «al suo mantenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il suo mantenimento»;

al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti e delle condizioni previsti», le parole: «tramite quelle» sono soppresse, dopo le parole: «messe a disposizione dai comuni» sono inserite le seguenti: «, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)» e le parole: «dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»; dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di

assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"»;

al comma 5:

al secondo periodo, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 6, comma 4» e dopo le parole: «centri per l'impiego» sono inserite le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;

al terzo periodo, le parole: «da quando i componenti vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei componenti» e dopo le parole: «centro per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;

al quarto periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» sono inserite le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;

al comma 7, le parole: «nucleo familiare, sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti»;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «sulle offerte di lavoro, corsi» sono sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi» e le parole: «progetto personalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione»;

al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: «d-ter): Piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «d-ter) la piattaforma»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto

legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero 2-bis) è inserito il seguente:

"2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione"».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»;

al comma 2, le parole: «svolta attraverso una equipe» sono sostituite dalle seguenti: «svolta da un'equipe»;

al comma 3, le parole: «Piano nazionale per la ripresa e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «del nucleo familiare» e dopo le parole: «di età pari o superiore a sessanta anni» sono inserite le seguenti: «o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere»;

alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al»;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività

di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al decreto» e, al terzo periodo, dopo le parole: «nella progettazione personalizzata» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro»;

al comma 7, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse e le parole: «sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «siano effettuate»;

i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «, di seguito INL» sono sostituite dalla seguente: «(INL)» e le parole:

«limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «legislazione sociale,» sono inserite le seguenti:

«nell'ambito delle rispettive competenze,» e, al secondo periodo, la parola: «INPS» è sostituita dalla seguente: «INL».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 6, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione»;

al comma 7, le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi», le parole: «"Fondo per il sostegno » sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno» e le parole: «n. 197.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»;

al comma 10, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 11, le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 13, dopo le parole: «e il lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»;

al comma 14, le parole: «oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi»;

al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto» sono inserite le seguenti: «del procedimento».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

al comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

al comma 3, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 5, le parole: «e agli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole: «articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo»;

al comma 9, dopo le parole: «dall'articolo 13» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione» sono sostituite dalle seguenti: «del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione»;

al comma 2, le parole: «responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione»;

al comma 3, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

al comma 4, le parole: «si intende riferita all'Assegno di inclusione» sono sostituite dalle seguenti:

«esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione»; dopo il comma 5 è

aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «misure di Supporto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misure del Supporto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione»;

al comma 3, dopo le parole: «è tenuto» sono inserite le seguenti: «a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE»;

al secondo periodo, le parole: «o il relativo proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «, o la

relativa esenzione»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-ter»;

al comma 6, le parole: «lavoro, servizi » sono sostituite dalle seguenti: « lavoro e servizi »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS»;

al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7»;

al comma 10, le parole: «di cui all'articolo 3, commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, commi 3,»;

al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «e per i componenti» e le parole: «di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

al comma 12, le parole: «e le province Autonome» sono soppresse e le parole: «di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anpal Servizi»;

al comma 13, le parole: «della NASPI» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)»;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi

del proprio ordinamento».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento ».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 5, capoverso 313, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione"»;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 8:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033»;

al comma 9, alinea, le parole: «relativi incentivi di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti:

«relativi incentivi di cui all'articolo 10»;

al comma 11, dopo le parole: «stabilito dal comma 13» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 12, le parole: «entro il 10 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese»;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione

- dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;
- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo» e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"»;

alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:

«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»;

alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,"».

All'articolo 15:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «commi 1 e 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

alla rubrica, le parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o degli istituti» e le parole: «Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti:

«Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto»;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al capoverso 784-bis, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente»;

al capoverso 784-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti»;

al comma 5, lettera a), le parole: «l'eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «all'eventuale» e le parole: «l'orientamento""» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento"».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «comma 1, n. 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto» e le parole: «le seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle seguenti categorie»;

alla lettera f), le parole: «(IFTS) e dei» sono sostituite dalle seguenti: «(IFTS), dei» e le parole: «istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione»;

al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,».

Nel capo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro). - 1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rinvenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro» e le parole: «Sistemi per le politiche attive e l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo mediante» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi). - 1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi

dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 19» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo"»;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «istituti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da istituti pubblici»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";
- b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino» sono sostituite dalle seguenti: « 1-quater. Fino»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

alla rubrica, la parola: «Modifica» è sostituita dalla seguente: «Modifiche».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria). - 1.

Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «o), p) e r)» sono sostituite dalle seguenti: «o) e r)» e le parole: «le materie."» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;

al comma 3, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5-bis»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura telematica» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

al comma 6, le parole: «da 162 a 167» sono sostituite dalle seguenti: «da 161 a 167» e le parole: «di

euro 4.466 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali» sono sostituite dalle seguenti: «attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma», le parole: «articolo 4 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al decreto» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente:

«decreto-legge».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022). - 1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali). - 1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici";

b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;
- b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri"».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo», dopo le parole: «di cui al comma 9» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e le parole: «comma 6 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 del medesimo articolo 11-quater»;

alla rubrica, le parole: «attività liquidatoria Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «attività liquidatoria dell'Alitalia».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE, affidate ai centri»;

al comma 2, le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE » e le parole: «come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma 1»;

al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024.» sono sostituite dalle

seguenti: «per l'anno 2024.»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «periodi precedenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,»;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis. Il credito» sono sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole: «costo sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: «può derogarsi» fino a: «comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:

«Art. 36-bis (Disposizioni per il settore del trasporto a fune). - 1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

Art. 36-ter (Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center). - 1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele gradualità (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione».

All'articolo 37:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio"»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio"».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera a), le parole: «Atenei statali partecipanti."» sono sostituite dalle seguenti: «Atenei statali partecipanti";».

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere). - 1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: «142,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «332,2 milioni».

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo».

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza Stato, città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga di termine in materia di lavoro agile».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo».

All'articolo 44:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

"b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento";

b) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento"»;

al comma 4:

all'alinea, le parole: «3.715,5 milioni di euro» e «3.747,5 milioni di euro » sono sostituite

rispettivamente dalle seguenti: «3.905,5 milioni di euro » e «3.937,5 milioni di euro»;

alla lettera b), le parole: «2024 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2024, mediante»;

alla lettera c), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 290 milioni»;

al comma 6, le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

al comma 7, le parole: «del decreto-legge 11/01/2023» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: «Allegato 1 (articolo 44, comma 5)» e le parole: «a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".».

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 , n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

Vigente al : 23-1-2024

Capo II**PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO****Art. 25****Offerta di lavoro congrua**

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, **((ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in**

locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro));
((d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi)).

2. I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.

3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(6)

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 24-bis, comma 2) che "In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua".

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2021

Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). (21A07646)

(GU n.306 del 27-12-2021)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Ritenuto necessario procedere all'attuazione delle misure a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'ANPAL, di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», per quanto concerne in particolare l'adozione del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL);

Considerato che all'adozione del Piano nuove competenze, di cui al medesimo intervento del PNRR si procederà con successivo decreto;

Visto l'art. 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);

Ritenuto di individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in parola con il presente decreto, considerato che le finalità previste sono pienamente riconducibili a quelle che si adottano con il Programma GOL;

Acquisita in data 21 ottobre 2021 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Programma GOL

1. È adottato il Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. L'adozione del Programma GOL, ai sensi del comma 1, costituisce parte del traguardo (milestone) di cui alla missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», del PNRR.

3. Sulla base delle indicazioni del Programma di cui al comma 1, favorendo la consultazione delle parti sociali, le regioni e le province autonome adottano un Piano regionale per l'attuazione di GOL. Il Piano è adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte dell'ANPAL, a cui è inviato per l'esame entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione del presente decreto. L'ANPAL si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della bozza di Piano.

Art. 2

Risorse

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Programma GOL, in sede di prima applicazione, e' assegnata alle regioni e alle province autonome una quota del 20 per cento del totale delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 880 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui e' assegnato il peso di seguito indicato:

a) quota regionale dei beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), flusso annuale, annualita' 2019 (fonte INPS); peso assegnato: 0,40;

b) quota regionale dei beneficiari del reddito di cittadinanza indirizzati ai centri per l'impiego ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 4 del 2019, al netto di esclusi ed esonerati dagli obblighi, stock di beneficiari correnti al 30 giugno 2021 (fonte ANPAL); peso assegnato: 0,10;

c) quota regionale persone in cerca di occupazione, media 2020 (fonte ISTAT); peso assegnato: 0,35;

d) quota regionale occupati, media 2020 (fonte ISTAT); peso assegnato: 0,05;

e) quota regionale lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, media annualita' 2017-19 (dati comunicati dall'INPS); peso assegnato: 0,10.

3. Le somme di cui al comma 1, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali individuate ai sensi del comma 2, sono indicate nella Tabella 1 dell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Gli indicatori di cui al comma 2 sono utilizzati solo in sede di prima applicazione. Per i successivi riparti, cui si procedera' annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome, si individuano i criteri di ripartizione delle risorse sulla base del numero dei beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente le misure e i servizi in loro favore attivati.

5. Le risorse di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B sono erogate alle regioni e alle province autonome per il 75% all'atto dell'approvazione del Piano regionale di cui all'art. 1, comma 3. All'erogazione delle risorse residue si provvede una volta rendicontato l'utilizzo nelle modalita' previste di almeno il 50% del totale indicato nella medesima Tabella 1.

Art. 3

Obiettivi

1. In misura proporzionale alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono fissati gli obiettivi che le regioni e le province autonome si impegnano a raggiungere entro il 31 dicembre 2022, riportati nella Tabella 2 dell'Allegato B.

2. Fermi restando gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome assicurano comunque il puntuale e pieno raggiungimento del traguardo (milestone) M5C1-2, di cui all'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, citata in premessa, concernente l'entrata in vigore entro il termine del 31 dicembre 2022 di tutti i Piani di cui all'art. 1, comma 3, e il raggiungimento in ciascuna regione e provincia autonoma dell'obiettivo indicato nella Tabella 2, sezione (C), dell'Allegato B.

3. Nel rispetto degli obiettivi e del traguardo di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome assicurano, tra l'altro, in

coerenza con quanto previsto nel Programma GOL alla sezione 5 «I beneficiari», che gli interventi in favore dei percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per cui sia prevista la condizionalità, siano attivati entro quattro mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione economica. Le regioni e le province autonome assicurano altresì che sia data priorità agli interventi, inclusi quelli che prevedono formazione, in favore delle persone più vulnerabili identificate quali donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani con meno di trenta anni di età, lavoratori con almeno cinquantacinque anni, in maniera da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo secondario M5C1-3 secondo il quale le citate categorie rappresentino almeno il 75% del totale di 3 milioni di beneficiari del Programma entro il termine del 2025.

4. L'ANPAL vigila sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi da parte delle regioni e delle province autonome, che si impegnano alla puntuale rilevazione dei dati finanziari, fisici e procedurali secondo le indicazioni che verranno fornite, in particolare per l'invio al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Anche nelle fasi iniziali del Programma, è comunque garantita la trasmissione dei dati e dei documenti - in particolare, quelli riferiti al conseguimento di milestone e target - mediante invii concordati e coordinati.

5. Qualora emergano, in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento del Programma GOL, criticità nel raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e del traguardo di cui al comma 2, l'ANPAL identifica tempestivamente, sulla base delle evidenze emerse, le regioni e le province autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione e, d'intesa con le medesime e con il supporto di ANPAL Servizi S.p.a., attiva interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Art. 4

Comitato direttivo

1. Al fine di dare tempestiva ed efficace attuazione al Programma, con decreto del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato direttivo di GOL, organismo coordinato dal direttore dell'ANPAL in cui sono rappresentate tutte le regioni e le province autonome, oltre all'ANPAL medesima e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale della consulenza scientifica di INAPP e del supporto di ANPAL Servizi S.p.a..

2. Il Comitato direttivo, con compiti propositivi e istruttori rispetto all'attuazione del programma, ha specifica funzione di cabina di regia per l'attuazione e il monitoraggio, valutando gli interventi e le attività realizzate in termini di efficacia ed efficienza, anche in rapporto ai target e milestone fissati.

3. Il Comitato direttivo si esprime altresì su ogni variazione delle misure e degli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi e dei costi ammissibili, fatto salvo quanto previsto e specificato nei Piani regionali.

Art. 5

Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale

1. Nelle more dell'adozione del Piano regionale di cui all'art. 1, comma 3, sono assegnate alle regioni le risorse di cui al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale. Le risorse, iscritte sul capitolo n. 2050 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 5 «Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione» - Missione 26 «Politiche per il lavoro» - Programma 6 «Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione» - Azione 3 «Sostegno e promozione

dell'occupazione e del reddito», sono finalizzate alla realizzazione di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali e' programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonche' ai percettori della NASpI. A tal fine le regioni sperimentano progetti formativi secondo le indicazioni di cui ai percorsi 2, 3 e 5 contenuti nella Sezione 6 del programma GOL, di cui all'Allegato A.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui e' assegnato il peso di seguito indicato:

a) quota regionale dei beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), flusso annuale, annualita' 2019 (fonte INPS); peso assegnato: 0,80;

b) quota regionale lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, media annualita' 2017-19 (dati comunicati dall'INPS); peso assegnato: 0,20.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipano al riparto delle risorse di cui al comma 1.

Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2021

Ufficio di controllo atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2928

Allegato A

Il Programma
Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori
GOL

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Tabella 1. Criteri di riparto e somme attribuite alle Regioni e Province Autonome - prima assegnazione delle risorse di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del PNRR, pari al 20% del totale.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2. Obiettivi assegnati alle Regioni e Province Autonome - contributo regionale al raggiungimento del target di cui all'intervento M5C1-1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del PNRR, pari al 20% del totale.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 3. Criteri di riparto e somme attribuite alle Regioni e Province Autonome afferenti al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale - Anno 2021*

Parte di provvedimento in formato grafico



Programma Regionale CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027

Approvato dalla Commissione europea con
Decisione C(2022) 8027 del 3 novembre 2022

Programma SFC2021 finanziato a titolo del FESR (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita), del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA - articolo 21, paragrafo 3

CCI	2021IT16FFPR003
Titolo in inglese	RP Calabria ERDF ESF+ 2021-2027
Titolo nella(e) lingua(e) nazionale(i)	IT - PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027
Versione	1.2
Primo anno	2021
Ultimo anno	2027
Ammissibile a decorrere da	1-gen-2021
Ammissibile fino a	31-dic-2029
Numero della decisione della Commissione	C(2022)8027
Data della decisione della Commissione	3-nov-2022
Regioni NUTS oggetto del programma	ITF6 - Calabria ITF61 - Cosenza ITF62 - Crotone ITF63 - Catanzaro ITF64 - Vibo Valentia ITF65 - Reggio di Calabria
Fondo/i interessato/i	FESR FSE+
Programma	☐ soltanto nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita per le regioni ultraperiferiche

Indice

1. Strategia del programma: principali sfide e risposte strategiche	19
Tabella 1.....	27
2. Priorità.....	61
2.1. Priorità diverse dall'assistenza tecnica	61
2.1.1. Priorità: 1. Una Calabria più competitiva e intelligente	61
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR).....	61
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	61
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	61
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	63
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	64
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	64
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	64
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR	65
2.1.1.1.2. Indicatori	65
Tabella 2: indicatori di output.....	65
Tabella 3: indicatori di risultato	66
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	66
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	66
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	68
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	68
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	68
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	68
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR).....	69
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	69
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	69
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	71
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	71
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	71
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	72
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR	72
2.1.1.1.2. Indicatori	72
Tabella 2: indicatori di output.....	72
Tabella 3: indicatori di risultato	73
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	73
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	73
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	74
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	74
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	74
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	74

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR).....	76
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	76
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	76
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	77
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	77
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	78
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	78
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	78
2.1.1.1.2. Indicatori	79
Tabella 2: indicatori di output.....	79
Tabella 3: indicatori di risultato	79
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	79
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	79
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	80
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	80
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	80
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	81
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)	82
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	82
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	82
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	83
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	83
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	83
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	83
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	84
2.1.1.1.2. Indicatori	84
Tabella 2: indicatori di output.....	84
Tabella 3: indicatori di risultato	85
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	85
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	85
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	85
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	85
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	86
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	86
2.1.1. Priorità: 2. Una Calabria resiliente e sostenibile.....	87
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)	87
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	87
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	87
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	89

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	89
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	89
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	89
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	90
2.1.1.1.2. Indicatori	90
Tabella 2: indicatori di output.....	90
Tabella 3: indicatori di risultato.....	91
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	91
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	91
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	92
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	92
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	92
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	92
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)	93
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	93
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	93
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	94
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	95
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	95
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	95
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	95
2.1.1.1.2. Indicatori	96
Tabella 2: indicatori di output.....	96
Tabella 3: indicatori di risultato.....	96
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	96
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	97
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	97
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	97
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	97
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	98
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.3. Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E (FESR)	99
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	99
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	99
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	100
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	100
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	100
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	101

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	101
2.1.1.1.2. Indicatori.....	101
Tabella 2: indicatori di output.....	101
Tabella 3: indicatori di risultato.....	102
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	102
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	102
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	103
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	103
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	103
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	103
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.4. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (FESR).....	104
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	104
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	104
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	105
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	106
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	106
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	106
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	107
2.1.1.1.2. Indicatori.....	107
Tabella 2: indicatori di output.....	107
Tabella 3: indicatori di risultato.....	108
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	108
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	108
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	109
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	109
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	109
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	109
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.5. Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	110
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	110
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	110
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	112
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	112
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	112
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	112
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	113
2.1.1.1.2. Indicatori.....	113
Tabella 2: indicatori di output.....	113
Tabella 3: indicatori di risultato.....	113
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	114

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	114
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	114
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	115
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	115
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	115
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.6. Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR).....	116
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	116
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	116
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	118
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	119
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	119
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	119
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	120
2.1.1.1.2. Indicatori	120
Tabella 2: indicatori di output.....	120
Tabella 3: indicatori di risultato.....	121
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	121
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	121
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	121
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	122
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	122
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	122
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.7. Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento (FESR)	123
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	123
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	123
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	124
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+.....	124
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	125
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	125
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	125
2.1.1.1.2. Indicatori	126
Tabella 2: indicatori di output.....	126
Tabella 3: indicatori di risultato.....	126
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	126
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	127
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	127
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	127
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	127
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	127

2.1.1. Priorità: 2bis. Una Calabria resiliente attraverso una mobilità urbana sostenibile (Obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione).....	129
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio (FESR).....	129
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	129
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	129
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	131
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	131
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	131
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	131
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	132
2.1.1.1.2. Indicatori	132
Tabella 2: indicatori di output.....	132
Tabella 3: indicatori di risultato.....	133
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	133
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	133
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	134
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	134
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	134
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	134
2.1.1. Priorità: 3. Una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità locale e regionale.....	135
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO3.2. Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera (FESR)	135
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	135
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	135
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	137
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	137
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	137
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	137
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	138
2.1.1.1.2. Indicatori	138
Tabella 2: indicatori di output.....	138
Tabella 3: indicatori di risultato.....	138
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	139
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	139
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	139
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	140
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	140
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	140
2.1.1. Priorità: 4OCC. Una Calabria con più opportunità (FSE+).....	141

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; (FSE+)	141
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	141
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	141
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	142
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	142
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	143
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	143
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	143
2.1.1.1.2. Indicatori	144
Tabella 2: indicatori di output.....	144
Tabella 3: indicatori di risultato.....	144
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	144
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	144
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	145
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	145
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	145
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	145
2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.2. Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro (FSE+).....	147
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	147
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	147
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	149
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	149
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR.....	150
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	150
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	150
2.1.1.1.2. Indicatori	150
Tabella 2: indicatori di output.....	150
Tabella 3: indicatori di risultato.....	151
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	151
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	151
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	151
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	152
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	152
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	152
2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita	

professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)	153
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	153
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	153
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	154
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	155
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	155
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	155
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	156
2.1.1.1.2. Indicatori	156
Tabella 2: indicatori di output.....	156
Tabella 3: indicatori di risultato	156
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	156
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	157
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	157
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	157
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	157
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	158
2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+).....	159
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	159
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	159
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	160
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	160
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	161
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	161
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	161
2.1.1.1.2. Indicatori	161
Tabella 2: indicatori di output.....	161
Tabella 3: indicatori di risultato	162
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	162
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	162
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	162
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	162
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	163
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	163
2.1.1. Priorità: 4ISTR. Una Calabria con più istruzione (FSE+)	164
2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.5. Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati (FSE+)	164

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	164
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	164
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	166
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	167
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	167
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	167
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	167
2.1.1.1.2. Indicatori	168
Tabella 2: indicatori di output.....	168
Tabella 3: indicatori di risultato.....	168
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	168
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	168
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	169
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	169
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	169
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	169
2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+)	171
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	171
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	171
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	172
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	172
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	173
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	173
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	173
2.1.1.1.2. Indicatori	173
Tabella 2: indicatori di output.....	173
Tabella 3: indicatori di risultato.....	174
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	174
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	174
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	174
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	174
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	175
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	175
2.1.1. Priorità: 4INCL. Una Calabria più inclusiva (FSE+).....	176
2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+)	176
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	176

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	176
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	178
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	178
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	178
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR	179
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR	179
2.1.1.1.2. Indicatori	179
Tabella 2: indicatori di output	179
Tabella 3: indicatori di risultato	179
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento	180
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento	180
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	180
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	180
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	181
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	181
2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)	182
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi	182
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	182
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	185
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	185
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	185
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR	185
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR	186
2.1.1.1.2. Indicatori	186
Tabella 2: indicatori di output	186
Tabella 3: indicatori di risultato	186
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento	186
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento	187
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	187
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	187
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	187
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	188
2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.12. Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (FSE+)	189
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi	189
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	189
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	190

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	190
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	191
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	191
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	191
2.1.1.1.2. Indicatori	191
Tabella 2: indicatori di output.....	191
Tabella 3: indicatori di risultato.....	192
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	192
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	192
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	192
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	192
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	193
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	193
2.1.1. Priorità: 4GIOV. Una Calabria più inclusiva per i giovani (Occupazione giovanile)	194
2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; (FSE+)	194
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	194
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	194
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	195
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	196
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR.....	196
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	196
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	196
2.1.1.1.2. Indicatori	197
Tabella 2: indicatori di output.....	197
Tabella 3: indicatori di risultato.....	197
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	197
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	197
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	198
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	198
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	198
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	198
2.1.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+)	200
2.1.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	200
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	200

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	200
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	201
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	201
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR	201
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR	201
2.1.1.1.2. Indicatori	201
Tabella 2: indicatori di output	201
Tabella 3: indicatori di risultato	202
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento	202
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento	202
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	202
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	203
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	203
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	203
2.1.1. Priorità: 4FESR. Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (FESR)	204
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO4.1. Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale (FESR)	204
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi	204
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	204
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	205
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	205
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	205
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR	205
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR	206
2.1.1.1.2. Indicatori	206
Tabella 2: indicatori di output	206
Tabella 3: indicatori di risultato	206
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento	206
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento	206
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	207
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	207
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	207
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF	207
2.1.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO4.2. Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza (FESR)	208
2.1.1.1.1.1. Interventi dei fondi	208
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	208
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	209

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	209
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	209
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	210
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	210
2.1.1.1.2. Indicatori	210
Tabella 2: indicatori di output.....	210
Tabella 3: indicatori di risultato.....	210
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	211
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	211
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	211
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	211
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	212
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	212
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO4.3. Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali (FESR)	213
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	213
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	213
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	214
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	214
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	215
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	215
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	215
2.1.1.1.2. Indicatori	215
Tabella 2: indicatori di output.....	215
Tabella 3: indicatori di risultato.....	216
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	216
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	216
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	216
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	217
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+	217
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	217
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO4.5. Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio (FESR)	218
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	218
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	218
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	220
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+	220
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR	220

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	220
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	220
2.1.1.1.2. Indicatori.....	221
Tabella 2: indicatori di output.....	221
Tabella 3: indicatori di risultato.....	221
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	221
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	221
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento.....	222
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	222
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	222
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	222
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO4.6. Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR).....	223
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	223
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+.....	223
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:.....	224
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+.....	225
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR.....	225
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	225
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	226
2.1.1.1.2. Indicatori.....	226
Tabella 2: indicatori di output.....	226
Tabella 3: indicatori di risultato.....	226
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	226
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	227
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento.....	227
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	227
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	227
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	227
2.1.1. Priorità: 5. Una Calabria più vicina ai Cittadini.....	229
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO5.1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR).....	229
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	229
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+.....	229
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:.....	231
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+.....	231
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR.....	232
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	232
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	233
2.1.1.1.2. Indicatori.....	233

Tabella 2: indicatori di output.....	233
Tabella 3: indicatori di risultato.....	234
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	234
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	234
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	235
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	235
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	236
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	236
2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO5.2. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane (FESR).....	237
2.1.1.1.1. Interventi dei fondi.....	237
Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+	237
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	239
Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+.....	239
Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR.....	240
Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR.....	240
L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR.....	241
2.1.1.1.2. Indicatori.....	241
Tabella 2: indicatori di output.....	241
Tabella 3: indicatori di risultato.....	241
2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	242
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	242
Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento	242
Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale.....	243
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	243
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	243
2.2. Priorità Assistenza tecnica	244
2.2.1. Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 6. Assistenza tecnica (FESR).....	244
2.2.1.1. Interventi dai fondi.....	244
Tipo di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto i), del CPR.....	244
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	246
2.2.1.2. Indicatori.....	247
Tabella 2: Indicatori di output.....	247
2.2.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	247
Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	247
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	248
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	248
2.2.1. Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 7. Assistenza tecnica (FSE+)	249
2.2.1.1. Interventi dai fondi.....	249
Tipo di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto i), del CPR.....	249
I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:	252
2.2.1.2. Indicatori.....	252
Tabella 2: Indicatori di output.....	252
2.2.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento.....	252

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento.....	252
Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+.....	253
Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF.....	253
3. Piano di finanziamento	254
3.1. Trasferimenti e contributi (1).....	254
Tabella 15A: contributi a InvestEU* (ripartizione per anno)	254
Tabella 15B: contributi a InvestEU* (sintesi)	254
Giustificazione che tenga conto del modo in cui tali importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nel programma in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento InvestEU	255
Tabella 16A: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta (ripartizione per anno)	255
Tabella 16B: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta* (sintesi)	255
trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta - Giustificazione	255
Tabella 17A: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione oppure a un altro Fondo o ad altri Fondi* (ripartizione per anno)	255
Tabella 17B: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione oppure a un altro Fondo o ad altri Fondi (sintesi)	256
Trasferimenti tra fondi in gestione concorrente, anche tra i fondi della politica di coesione - Giustificazione	256
3.2. JTF: dotazione nel programma e trasferimenti (1)	256
3.3. Trasferimenti tra categorie di regione risultanti dal riesame intermedio	256
Tabella 19A: trasferimenti tra categorie di regione, risultanti dal riesame intermedio, nell'ambito del programma (ripartizione per anno)	256
Tabella 19B: trasferimenti tra categorie di regione, risultanti dal riesame intermedio, ad altri programmi (ripartizione per anno).....	256
3.4. Ritrasferimento (1).....	257
Tabella 20A: ritrasferimenti (ripartizione per anno).....	257
Tabella 20B: ritrasferimenti* (sintesi)	257
3.5. Dotazioni finanziarie per anno	258
Tabella 10: Dotazioni finanziarie per anno.....	258
3.6. Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale	259
Tabella 11: Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale	259
4. Condizioni abilitanti.....	260
5. Autorità di programma.....	314
Tabella 13: autorità di programma.....	314
La ripartizione degli importi rimborsati per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del CPR qualora vengano individuati più organismi per ricevere i pagamenti della Commissione	314
6. Partenariato	315
7. Comunicazione e visibilità.....	319
8. Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi	321
Tabella 14: utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi	321
Appendice 1: Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi	322
A. Sintesi degli elementi principali.....	322
B. Dettagli per tipo di operazione	323
C. Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari.....	323
1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.)	323
2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, del CPR, sono rilevanti per il tipo di operazione.	323

3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, forniti, prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione. 323

4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili. 323

5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati. 323

Appendice 2: Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi 325

 A. Sintesi degli elementi principali..... 325

 B. Dettagli per tipo di operazione 326

Appendice 3: Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica, corredato di calendario 327

DOCUMENTI..... 329

1. Strategia del programma: principali sfide e risposte strategiche

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a viii), e punto x), e articolo 22, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 (CPR)

Il nuovo ciclo 2021-2027 deve tener conto del **quadro socioeconomico calabrese**, notoriamente caratterizzato da numerosi fallimenti di mercato e debolezze strutturali che frenano lo sviluppo. Oltre a quelli specifici relativi a ciascun settore il recente rapporto della Banca d'Italia sull'economia della Calabria (giugno '22) evidenzia un contesto regionale, caratterizzato da: forte fragilità del tessuto imprenditoriale; scarso orientamento verso iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto digitale e innovativo; forte incremento dei prezzi di vendita di beni e servizi con ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie meno abbienti (più diffuse in Calabria rispetto al resto del Paese), determinate dalle oscillazioni nei mercati di energia e materie prime solo in parte assorbiti dalle strategie messe in atto dalle imprese regionali; eccessiva dilatazione dei tempi di realizzazione degli investimenti su infrastrutture e servizi pubblici; domanda di figure professionali a più bassa qualifica rispetto alla media italiana; più bassa qualità dei servizi erogati in particolare nel campo dell'istruzione e della sanità; condizioni economico-finanziarie degli enti locali particolarmente fragili.

Far ripartire lo sviluppo significa promuovere un percorso di trasformazione economica e perseguire un modello di **sostenibilità competitiva investendo in maniera selettiva sulle persone, sulle imprese e sulle risorse naturali e infrastrutturali**, in linea con i modelli del **Green Deal Europeo, Agenda 2030, la Strategia Digitale Europa, il Pilastro Europeo per i Diritti Sociali** e con le sfide identificate nel quadro delle **Raccomandazioni Specifiche all'Italia** (allegato D del Country Report 2019 e 2020), nel rispetto dell'**Accordo di Partenariato** e in sinergia e complementarità con i **Programmi Nazionali** e il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**. La Strategia del Programma Regionale (PR) è stata delineata nell'ottica di valutare le potenzialità della Calabria e intervenire sui limiti rispetto ai futuri scenari competitivi. Il **Documento di Indirizzo Strategico Regionale (DISR)** rappresenta la cornice programmatica unitaria di riferimento della Politica di Coesione 2021-2027 in Calabria. A completamento della strategia del PR, interviene anche l'integrazione con la **Strategia europea per la regione Adriatico Ionica (EUSAIR)** e gli altri programmi di cooperazione a cui la Regione partecipa.

Per una maggiore efficienza attuativa degli investimenti è strategico rafforzare le strutture tecniche e amministrative coinvolte nel processo di programmazione, gestione e attuazione degli interventi. Nel PR 21-27 vengono estesi gli interventi di capacity building (ACB), in modo coordinato e sinergico, ai soggetti coinvolti nella gestione delle politiche pubbliche (OI, enti locali, destinatari, PMI, parti sociali e società civile). Questa radicale riorganizzazione della struttura del PR, che non vedrà più un unico Asse gestito centralmente ma, una nuova impostazione a mosaico, dettagliato nell'ambito del Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA). Il PR prevede per gli OP 1 (OS 1.1), 2 e 5 e di Assistenza Tecnica risorse che accompagnano l'attuazione sul territorio assicurando il rafforzamento, la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti gli attori. Gli interventi di ACB consistono in specifiche attività di formazione, snellimento delle procedure e dei processi, sviluppo delle competenze e degli stakeholder coinvolti nell'attuazione, mentre con le Azioni attivabili sul PN CAPCOE si prevedono interventi di inserimento di nuovo personale, per rafforzare l'ecosistema amministrativo e istituzionale regionale.

Così come previsto nell'AdP (capitolo 2.2), la complementarità e la sinergia tra fondi (FESR/FSE+/FEASR/FEAMPA/ FSC/FAMI e fondi ministeriali) nonché l'azione di raccordo tra programmi nazionali (tutti i PN e in particolare PN METRO+, PN Salute, PN Scuola e Competenze, PN /PNRR) e regionali (inclusi quelli in capo alla regione finanziati da fondi nazionali quali il PSC e il PSR) è assicurata attraverso sedi stabili nazionali e locali di confronto tecnico e coordinamento attuativo (cfr. Comitato AP) cui partecipa l'AdG e nel cui ambito si affronterà, per i temi rilevanti, anche il raccordo con il PNRR (di cui l'AdG del PR è referente).

L'AdG garantirà una specifica azione di monitoraggio per il coordinamento tra Programmi e Fondi, predisponendo apposite informative su demarcazione e complementarità e adottando le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di doppio finanziamento (es. sul PNRR) e delle disposizioni ex art. 9 del Reg. 241/2021 e ex art. 63(9) RDC.

Scenari, Sfide e Priorità

OP1- Nonostante gli investimenti realizzati in questi anni, i processi di ricerca, sviluppo e innovazione appaiono ancora deboli, con alcuni segnali di miglioramento: nel 2021, il RIS ha collocato la Calabria, come un Innovatore Emergente (+), al 174mo posto su 240 regioni europee prese in considerazione e penultima rispetto alle regioni italiane; nel 2021 il RIS è cresciuto in termini di posizione rispetto alle regioni europee passando tuttavia da Innovatore Moderato (-) a Innovatore Emergente (+). Tra le valutazioni che hanno influito negativamente troviamo: la bassa percentuale di spesa in R&S nel settore privato e pubblico, il ridotto tasso di occupazione nei settori ad alta conoscenza di innovazione, il basso valore di apprendimento permanente, il basso livello di competenze digitali, il basso numero di specialisti ICT assunti, il basso numero di domande di marchio e brevetti depositate.

Nel 2019 la spesa totale in R&S sul PIL era pari allo 0,57% (fonte Istat), cioè una percentuale più bassa di quella del Mezzogiorno e dell'Italia (rispettivamente 0,96 e 1,47%). Inoltre, in Calabria è limitata la presenza delle attività a maggior contenuto tecnologico, circa l'1% del totale degli occupati nel 2020 (2,4% nel Mezzogiorno e il 4,6% in Italia). Infine, sebbene il numero di addetti dedicati alle attività di R&S sia in crescita negli ultimi anni (2% nel 2019 a fronte dell'1,4% nel 2015), tale dato continua a restare sotto le medie del Mezzogiorno e del paese, rispettivamente 3% e 6% nel 2019. Lo stesso vale per l'intensità di impiego di ricercatori nelle imprese, che in Calabria è pari allo 0,2% nel 2019, a fronte dello 0,4% del Mezzogiorno e dello 0,6% della media nazionale.

Nonostante l'evidente ritardo strutturale rispetto al resto del paese, emergono alcuni punti di luce, tra cui: buone performance dei settori che sono legati alla S3 (cresciuti, fra il 2014 ed il 2018, in termini di addetti, con l'eccezione delle costruzioni, in difficoltà in tutto il Paese); vivacità sul fronte delle nuove imprese (PMI innovative, +54% rispetto al 31/12/2019) con tuttavia un basso tasso di sopravvivenza; dinamicità nell'attività collaborativa di R&S; investimenti nella green economy.

Sul **digitale** si registra un ritardo rispetto alle altre regioni: nel DESI 2020 è posizionata ultima tra quelle italiane. Considerando le profonde trasformazioni in atto, che derivano in parte da fattori esterni e trend di carattere globale, nella programmazione 21-27 R&S e Digitalizzazione costituiscono i settori strategici di investimento. In questa ottica, l'aggiornamento della S3 ha identificato le Aree e le traiettorie prioritarie su cui concentrare gli investimenti di R&S e innovazione e ha definito una governance in grado di coinvolgere i vari attori dell'innovazione (imprese, organismi di ricerca e P.A.) per cogliere di continuo nuove opportunità. Sul versante della competitività, secondo il Regional Competitiveness Index (RCI), che misura 11 dimensioni della competitività con riferimento a 74 indicatori principali fattori rilevanti per la produttività e lo sviluppo a lungo termine, nel 2019 la Calabria occupa la posizione 244/268, il peggior posizionamento tra le regioni italiane.

Pertanto, le **sfide** sono le seguenti: ridurre il gap con le altre regioni nella R&S; accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenze; migliorare la competitività delle imprese e sostenere la loro internazionalizzazione, sostenendo investimenti in grado di far spostare le imprese su fasce di mercato a maggior valore aggiunto; ridurre drasticamente il digital divide delle imprese calabresi e incrementare la quota di imprese attive nel commercio elettronico supportando gli investimenti per l'acquisizione di tecnologie digitali migliorare la capacità di governo e di organizzazione dei servizi pubblici sul territorio attraverso le tecnologie digitali, intervenendo sull'adeguamento delle infrastrutture e sulla cyber sicurezza, semplificando i servizi rivolti a cittadini e imprese attraverso l'adozione di tecnologie abilitanti, valorizzando i dati pubblici in chiave Open Government e nuovi prodotti/servizi, e rafforzando la capacità amministrativa della rete della PA regionale acquisendo nuove competenze specialistiche; rendere il capitale umano delle imprese adeguato alle nuove sfide.

Per quanto all'obiettivo di raggiungere entro il 2025 la copertura di banda ultralarga per tutte le famiglie e gli obiettivi definiti nella "Strategia Italiana per la Banda Ultralarga", lo stesso sarà conseguito attraverso il PNRR - M1C2 Investimento 3 Reti ultraveloci (banda ultra -larga e 5G).

OP2 - In tema di **energia**, persistono gravi ritardi sul tema dell'efficientamento degli edifici pubblici e delle imprese. Si evidenzia come il trend di crescita dei consumi sia particolarmente evidente negli edifici pubblici, accompagnato da un trend crescente dei consumi elettrici nella PA per unità di lavoro. Pur avendo aumentato considerevolmente negli ultimi anni il proprio ruolo nel comporre il mix di produzione elettrica, arrivando al 28.1% nel 2019 (5.370,70 GWh prodotti da fonte rinnovabile su un totale prodotto

pari a 19.061,20 GWh), si evidenziano margini di miglioramento. La scelta di mobilitare risorse pubbliche per continuare a sostenere misure di efficienza energetica diviene cruciale per la trasformazione green della regione.

In coerenza con gli SDGs Agenda 2030 e con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) ed in linea con la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, le **sfide** riguardano l'incremento della quota di copertura dei consumi attraverso fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas effetto serra, finalizzati a contribuire al raggiungimento della neutralità carbonica prima del 2050 ed il passaggio alle energie pulite e rinnovabili al 100% entro il 2035.

Per quanto concerne la **gestione dei rischi del territorio** e dell'**erogazione dei servizi**, permangono criticità connesse all'assetto ed alla vulnerabilità dei suoli, così come al sistema delle infrastrutture e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici, che limitano lo sviluppo economico della regione. A ciò si contrappone un alto potenziale di risorse ambientali e culturali su cui fare leva in un quadro di sostenibilità, equilibrio virtuoso di integrazione delle diverse dimensioni dello sviluppo economico, ambientale e sociale, nel rispetto del territorio e delle sue eterogenee identità.

La Calabria si colloca tra quelle maggiormente esposte al **rischio idrogeologico** così come gli indicatori dell'ultimo rapporto ISPRA (2018) evidenziano. Anche i dati relativi al **rischio erosione costiera** (PAI 2016) restituiscono situazioni di rischio *per tutti i comuni costieri*. A tali criticità si aggiungono anche *vulnerabilità sismica* e esposizione al rischio *incendio boschivo*, per come emerge dai dati elaborati nell'ambito del progetto europeo *Copernico* che pongono la Calabria tra le regioni italiane più colpite da incendi. La **sfida** è l'adozione di un approccio strategico integrato nella gestione dei rischi e delle catastrofi, con misure volte ad incrementare la resilienza del territorio e la capacità di risposta. Si intende proseguire su percorsi già intrapresi nell'ambito del PO e dei Programmi Nazionali 14-20, rafforzando l'azione di contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera, la resilienza e la sicurezza del territorio, riducendo la vulnerabilità e l'esposizione della popolazione alle situazioni di rischio, con un *"approccio integrato"* e *"nature based"*. Gli interventi concorrono agli SDGs 11 e 13, alla SNSvS ed agli obiettivi della pianificazione di settore. Imprescindibile un'azione di rafforzamento del sistema regionale di Protezione Civile per aumentare la capacità di risposta all'emergenza, rispetto a tutte le tipologie di rischio, garantire adeguate misure di protezione della popolazione accompagnate da azioni di sensibilizzazione e di educazione alle *buone prassi*.

I dati sulla **gestione delle risorse idriche** evidenziano ancora criticità nell'erogazione dei servizi al cittadino con livelli significativi di perdite di rete, gravi deficit sui sistemi depurativi. Numerosi agglomerati calabresi, infatti, sono deferiti nell'ambito di procedure di infrazione, per la mancata corretta attuazione della Direttiva 91/271/CE. Sebbene sia stata costituita l'*Autorità Idrica regionale*, permangono ancora ritardi nella messa a regime del *sistema di governance*, e della gestione unitaria del S.I.I.

La **sfida** è incidere prioritariamente sulla riduzione delle perdite di rete e sulla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di **trattamento dei reflui urbani** e il superamento delle procedure di infrazione.

L'integrazione della politica del *riuso* delle acque e l'adozione di *criteri di efficienza energetica*, sarà un'ulteriore sfida per centrare obiettivi di tutela, oltre il mero risparmio idrico. Gli interventi concorrono alla sfida della gestione sostenibile e "smart" delle risorse idriche, in coerenza con iSDGs 6 e 14, e con la SNSvS, in una logica di complementarità e sinergia con la programmazione del PNRR, REACT-EU, e del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione..

I dati sulla **gestione dei rifiuti** mostrano un trend di riduzione della produzione totale di rifiuti e di quelli smaltiti in discarica. La RD, sebbene lontana dal target normativo del 65%, si attesta al 47,9%, rispetto al 18,6% registrato a inizio Programmazione 14-20, grazie anche al sostegno agli interventi finalizzati al miglioramento della RD. La sfida consiste nel realizzare una politica più incisiva verso i traguardi della transizione ecologica e dell'economia circolare, mediante una gestione dei rifiuti più efficiente e basata sulla gerarchia comunitaria. Si punta alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, incidendo anche sui livelli di conoscenza ambientale e sulla consapevolezza dei modelli comportamentali e di consumo dei cittadini; in continuità con le esperienze mutate, condurre azioni di miglioramento dei sistemi di RD della qualità della raccolta per tutte le frazioni di rifiuto urbano per come definito dalla Direttiva 2008/98/CE, modificata dalle Direttive c.d. *pacchetto economia circolare*. Gli obiettivi sono: ridurre la frazione di

rifiuto biodegradabile conferito in discarica, minimizzare la produzione di rifiuti secondari, generati dal trattamento dei rifiuti urbani, individuare soluzioni alternative alla discarica, privilegiando, in base alla gerarchia comunitaria, la produzione di energia in impianti di tipo R1.

Si punta a sviluppare un'azione integrata con le misure di sostegno alla R&I (OP1) per stimolare le imprese a ripensare il modello produttivo in un'ottica di catena del valore globale, a partire dall'eco-design. L'aspetto del potenziamento della specializzazione degli uffici preposti alla gestione degli interventi, ai vari livelli, è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, spesso limitati dalla cronica carenza di personale e di know-how riscontrata negli enti attuatori. Gli interventi concorrono ai SDGs 8, 11 e 12, alla SNSvS ed agli obiettivi dell'economia circolare e della pianificazione di settore Nazionale e Regionale.

La Calabria è la 6° regione d'Italia per estensione di **aree protette**, un vero e proprio tesoro su cui investire per rafforzare le strategie di conservazione, tutela e valorizzazione, per uno sviluppo basato sul rispetto della natura. Il capitale naturale rappresentato dal sistema regionale delle aree protette (parchi nazionali, regionali, riserve naturali e siti della Rete Natura 2000) è alla base dei servizi ecosistemici che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali e della resilienza del territorio.

La **sfida** è favorire la conservazione e il ripristino degli habitat e degli ecosistemi, così come la **salvaguardia della biodiversità e la tutela della natura**. La loro valorizzazione sarà la leva per agire sul processo di conoscenza e consapevolezza dei cittadini, in sinergia con i progetti realizzabili nell'ambito del programma LIFE, e sulla base degli indirizzi indicati nel **Prioritized Action Framework (PAF)**, e nella pianificazione di settore. Anche nell'OP5, al di fuori delle aree protette, saranno sostenuti gli interventi di ripristino ecosistemico, per coniugare il miglioramento della qualità dell'ambiente, del verde pubblico e degli spazi pubblici, con le misure di contenimento della perdita di biodiversità e dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici. Gli interventi concorrono agli SDGs 14 e 15, alla SNSvS ed alla Strategia per la biodiversità. Il Programma, in linea con quanto previsto dall'AdP, contribuisce a integrare l'azione a favore della biodiversità nelle politiche dell'Unione.

Sul tema della **mobilità urbana**, la **sfida** per la Calabria concerne l'accessibilità ai centri urbani in modo sostenibile ed efficiente. Analizzando la domanda di mobilità, emerge il forte utilizzo del mezzo privato, in sostituzione del trasporto pubblico, con un impatto emissivo elevato, soprattutto nelle aree urbane e suburbane a più alta densità abitativa. Per rispondere a tale sfida, si punterà al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, alla transizione energetica ed alla riduzione degli impatti sulla qualità dell'aria nelle città, rafforzando le piattaforme intermodali e le reti di trasporto "green", nell'ottica di sostenere in modo più efficace le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che interessano le aree urbane. Gli interventi serviranno per migliorare la qualità delle infrastrutture e dei servizi integrati di TPL di linea, e saranno effettuati in coerenza con i PUMS, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti ex lege, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti.

OP3 - L'evidente gap infrastrutturale che ancor oggi si ripercuote sulla competitività del sistema territoriale regionale comporta la necessità di perseguire, in continuità con quanto già proposto nel 14-20 nella realizzazione di interventi mirati a rafforzare in modo inclusivo ed eco-sostenibile le dotazioni infrastrutturali di connettività trasportistica per persone e merci. Un primo esempio di tale divario è rappresentato in particolare dall'analisi dei tracciati della rete ferroviaria, la cui estensione complessiva è pari a Km 852. Di questa, le linee a doppio binario misurano solo Km 279 e quelle a binario semplice sono pari a Km 573. Le linee non elettrificate ancor oggi coperte necessariamente con vetture a trazione diesel, sono pari a Km 363 (43% sul totale della rete).

Nel confronto con il contesto nazionale, la percentuale di rete elettrificata della regione è pari al 57,1%, a fronte di una media del dato nazionale pari ad oltre il 63%. Per ciò che concerne il tema delle connessioni stradali, sebbene i valori di estensione della rete siano confortanti riguardo al bacino di popolazione servita, va detto che dall'analisi dei tracciati emergono criticità riguardanti la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni, in molti casi caratterizzate da vetustà delle sedi stradali e comunque saturazione dei flussi di traffico (il trasporto delle merci su gomma è l'80% di quello complessivo).

Nell'attuazione delle misure per i trasporti, nel 14-20, sono emerse difficoltà procedurali. L'intervallo di tempo intercorso tra l'approvazione delle progettazioni e l'avvio dei lavori è stato nella gran parte dei casi

così lungo da comportare il mutare delle condizioni dello stato dei luoghi rendendo necessario il ricorso all'introduzione di varianti e modifiche progettuali che hanno provocato un ulteriore slittamento della tempistica prevista per la conclusione delle attività al punto da rendere incompatibili gli interventi con il periodo di eleggibilità del programma.

Tra le **sfide**, concentrarsi non solo sulla riforma degli assetti organizzativi e funzionali degli uffici e dei settori interessati (vedi SUA) ma anche sulla necessità di velocizzare gli interventi già programmati coerenti con il PRT in modo da scongiurare ritardi e lentezze procedurali. Al fine colmare il ritardo infrastrutturale rappresentato, le ulteriori **sfide** definite a livello regionale in tema di OP3, si focalizzano sulla necessità di intervenire, sullo sviluppo della mobilità regionale e locale sostenibile e resiliente di accesso ai nodi logistici, portuali e urbani, con particolare riferimento a quelle aree della regione in cui la scarsa qualità delle reti e dei servizi di trasporto rimane un ostacolo alla distribuzione delle disparità economiche e della qualità della vita

OP4 – La pandemia ha duramente colpito il territorio sul fronte economico, determinando un **calo dei livelli occupazionali (già tra i più bassi in Italia) e la riduzione dei livelli retributivi** e aggravando la tenuta del già fragile sistema sociale; effetti solo in parte contenuti dal blocco dei licenziamenti e dall'intervento degli ammortizzatori sociali. In questo quadro, complesso e interessato da forti criticità, l'**Occupazione** costituisce quindi la grande **sfida** da associare necessariamente ad un forte intervento in tema di **Competenze**.

In quest'ottica, si intende sostenere l'**occupazione dei giovani** creando opportunità e spazi in settori ritenuti strategici per lo sviluppo regionale, sia attraverso il rafforzamento delle competenze chiave, in particolare verdi e digitali, sia intervenendo, in sinergia con il FESR nell'OP1, a supporto di quelle realtà produttive in grado di innovare ed evolvere in imprese ad "alto potenziale", occupazionale ed economico e in coordinamento con gli interventi del FEASR per rispondere alle esigenze di sviluppo delle zone rurali. Si agirà per **contrastare il fenomeno dei NEET**, ridurre la disoccupazione, **incrementare l'occupazione "di qualità"**, **contrastare il fenomeno dell'economia sommersa e intervenire per arrestare la migrazione dei giovani anche attraverso investimenti nei servizi educativi, nell'istruzione e nelle infrastrutture ad essa connesse**. Si favorirà contestualmente l'adattamento dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti e alle trasformazioni innescando un circuito virtuoso tra istruzione, formazione e ricerca, sui settori più innovativi, inclusi quelli della blue economy in sinergia con il FEAMPA.

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso il rafforzamento dei Servizi Pubblici per il Lavoro, in sinergia con le misure nazionali preposte, con interventi di modernizzazione e potenziamento organizzativo.

Una grande **sfida** che la Calabria intende affrontare è quella di **aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e combattere la disuguaglianza e la discriminazione nelle condizioni lavorative, nell'istruzione e nella formazione**. La scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro è legata in buona parte alla **carente disponibilità di servizi di cura e assistenza**, insufficienti investimenti nelle **politiche di welfare e di conciliazione tempi di lavoro/tempi di vita**, rigidità organizzative del lavoro, squilibrio persistente nel riparto del lavoro di cura all'interno della famiglia ma anche la presenza di forti discriminazioni culturali di genere.

La risposta strategica a questa grande sfida si concretizza nella promozione di una più equa distribuzione e di un miglioramento della qualità dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e dei servizi di cura unitamente a interventi per una più diffusa **cultura della parità, dell'uguaglianza e dell'inclusività**.

La Programmazione 14-20 ha messo in luce altre importantissime sfide per l'attuazione del PR: la necessità di investire sul coordinamento delle strutture regionali e dei soggetti attuatori locali delle politiche pubbliche (i.e. rafforzamento della comunicazione per una pianificazione unitaria degli interventi; implementazione di reti per il rafforzamento delle competenze a livello di sistema locale del lavoro e rafforzamento dei soggetti attuatori negli ambiti connessi con la formazione e l'istruzione primaria e secondaria), sulla **creazione di linee di indirizzo specifiche settoriali** (i.e. linee per la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro) nonché sulla necessità di avere maggiori dati e analisi di impatto a disposizione a livello territoriale.

Analizzando i dati sul benessere sociale evidenziano percentuali tra le più elevate di **famiglie a rischio di povertà** (30,9%) e in condizione di grave deprivazione materiale sopra la media nazionale (8,6%); la grave deprivazione abitativa interessa il 3,8% della popolazione, ma il 6,7% esprime un'incidenza del

costo totale dell'abitazione superiore al 40% del reddito familiare. La sospensione dei servizi sociali a carattere comunitario e semi-residenziali e dell'attività didattica ha aggravato il peso di lavoro di cura e assistenza sostenuto dalle famiglie, e dalle donne in particolare, ma ha anche messo in evidenza il ruolo fondamentale della **cooperazione interistituzionale** e delle **reti sociali** (formali e informali), del **welfare di prossimità e di comunità** e il contributo cruciale dell'**economia sociale** alla resilienza dei territori.

Nell'ambito delle politiche **di inclusione e protezione sociale**, la strategia per superare le criticità registrate e aggiustare i meccanismi che non hanno funzionato nel corso della passata programmazione è diretta al **miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi** ai cittadini e alla riduzione delle disuguaglianze, al contrasto alla povertà, anche educativa, soprattutto infantile. La sfida è realizzare l'inclusione attiva e l'integrazione sociale di persone a rischio povertà o di esclusione sociale come **minori, persone non autosufficienti o con disabilità, migranti, comunità emarginate, persone in condizione di deprivazione e povertà estrema**.

La **sfida** è procedere secondo una programmazione integrata, negoziata e condivisa a ogni livello istituzionale (Stato, Regione, Enti Locali, Aziende sanitarie) e settoriale (sociale, salute, istruzione, lavoro, casa, edilizia) e a una pianificazione degli interventi.

Emergono la **fragilità** e la **frammentazione del sistema dei servizi sanitari e socioassistenziali**, le **disuguaglianze** e le **disparità**. La **sfida** è raggiungere una **efficienza organizzativa di un sistema fragile**, in un sistema sanitario da anni fortemente sotto pressione, incentrato sull'assistenza ospedaliera e con un presidio del territorio debole. Emerge in tutta la sua portata il deficit strutturale del SSR, carenze tecnologiche ma anche carenze organizzative in termini di processi e di personale (sanitario, medico e amministrativo) che si sono poste come un freno all'attuazione degli interventi anche nella Programmazione 14-20. Si punta alla riorganizzazione dei servizi territoriali e potenziamento dell'assistenza domiciliare per anziani e categorie vulnerabili attraverso soluzioni innovative e digitali, superando la logica "ospedale-centrica" con il principio in base al quale **la maggior quota dell'assistenza deve essere di prossimità al domicilio**. L'innovazione digitale sarà accompagnata da un robusto processo di **innovazione sociale**.

In linea con la natura plurifondo del Programma, meccanismo forte di complementarità e raccordo tra fondi, con l'OP4, la Calabria si propone quindi di perseguire una maggiore sinergia tra FESR e FSE+ rispetto alla passata programmazione di rafforzare e integrare tutte le forme di sostegno alle persone.

Infine, diventa cruciale far leva sulla cultura e sul turismo per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro di tutti, il superamento delle disparità e disuguaglianze nell'accesso ai servizi e al patrimonio in una prospettiva di sviluppo sostenibile e inclusione sociale, in sinergia con l'OP1, l'OP2 e l'OP5, come descritto nell'AdP.

Le tipologie di azioni proposte nell'ambito dell'OP4 FSE+ sono giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

OP5 - Il contesto calabrese è caratterizzato da una struttura urbana debole, costituita da poche città di dimensioni medio piccole e da svariati centri minori con funzioni di influenza su scala locale. Le aree urbane sono accomunate dalle medesime criticità che interessano la sostenibilità del sistema urbano europeo tra cui: declino demografico, accresciuta quota della popolazione urbana esclusa dal mercato del lavoro; aumento delle disparità di reddito. Ulteriori aggravanti sono un'espansione urbana incontrollata ed una diffusione di insediamenti a bassa densità, oltre che uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali ed inadeguate reti dei trasporti pubblici.

Le aree interne rurali e costiere secondo la classificazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DipCoe), rappresentano la maggior parte del territorio: 323 comuni (80% del totale contro una media nazionale del 52%). Tali aree non sono soltanto soggette ad un consistente e consolidato trend di spopolamento ma sono caratterizzate da una popolazione sparsamente distribuita, con il prevalere di comuni di meno di 5 mila abitanti (74% del totale), molti dei quali localizzati in aree particolarmente disagiate e di difficile accesso.

La regione conta quasi 2 milioni di residenti al 2018, distribuiti per il 79% nel 33,3% dei comuni più popolosi. L'analisi disaggregata mette in evidenza una disomogeneità tra le Città: *la crescita della*

popolazione dei comuni di cintura, riflesso dei fenomeni di urbanizzazione delle aree limitrofe ai comuni capoluogo, e una *diminuzione degli altri territori*, evidenziano necessità di rivedere ed innovare modalità di organizzazione dei servizi per assicurare un livello adeguato a tutti i cittadini.

Nel quadro generale è importante riportare l'**invecchiamento della popolazione** oltre che un flusso crescente di popolazione straniera e migranti. Anche per la mancanza di occasioni lavorative i livelli di disuguaglianza e povertà sono superiori al resto del Paese ed i dati più recenti di benessere equo e sostenibile (BES) evidenziano un profilo inferiore alla media italiana.

Il percorso relativo alla programmazione 14-20 e concernente le strategie territoriali regionali è stato, per la Calabria, estremamente complesso, avendo comportato risultati poco significativi a fronte di un carico amministrativo particolarmente elevato.

La principale criticità rinvenibile nei Comuni ha riguardato la **carenza di risorse umane dedicate** a cui si aggiungono il forte ritardo nell'erogazione delle risorse per l'Assistenza Tecnica agli OI e l'oggettiva difficoltà di immaginare interventi integrati di area.

La **sfida** è quella di andare oltre le politiche di settore integrando diversi ambiti tematici fra loro con un approccio multisettoriale (integrazione orizzontale), attivando processi di cooperazione con diversi livelli e attori (integrazione verticale) e, in linea con quanto previsto dall'art 28 del RDC, sostenendo le Strategie Territoriali attraverso lo strumento dell'ITI.

Con riferimento alle Aree Urbane la sfida è quella di migliorare la qualità della vita delle Aree Urbane Medie e dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso strategie di sviluppo che mirano a: valorizzare le risorse locali, investendo nello sviluppo e nella valorizzazione delle identità produttive, sociali, culturali e ambientali; nell'innovazione tecnologica e di processo; nella riduzione delle disuguaglianze; nella riqualificazione degli spazi pubblici; nella lotta al degrado fisico e sociale e alla marginalità; nella creazione di un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità).

Con riferimento alle aree interne, si vuole accrescere l'attrattività dei territori e contrastare lo spopolamento, attuando con le comunità locali strategie territoriali in grado di aumentare la capacità produttiva dei territori con l'obiettivo di raggiungere una maggiore occupazione e occupabilità dei cittadini; incidere sulla quantità e sulla qualità dei servizi e delle infrastrutture; valorizzare le enormi risorse naturali e culturali presenti nel territorio; colmare il gap infrastrutturale tra aree urbane e le aree diverse dalle aree urbane. È prioritario per tutte le strategie sostenere la rigenerazione e inclusione e innovazione sociale sia attraverso lo sviluppo delle politiche sociali territoriali che attraverso le leve offerte da interventi in campo culturale e turistico - anche attivando percorsi di co-progettazione con comunità e attori locali e azioni di innovazione. Le strategie includono progetti innovativi in linea con la nuova **Agenda territoriale europea 2030**.

Nell'attuazione del PR l'AdG promuoverà l'uso strategico degli appalti pubblici a sostegno degli obiettivi strategici (compresi gli sforzi di professionalizzazione per colmare le lacune in termini di capacità). I beneficiari saranno incoraggiati a utilizzare più criteri relativi alla qualità e al costo totale del ciclo di vita. Ove fattibile, le procedure di appalto pubblico saranno integrate da considerazioni ambientali, sociali, nonché incentivi all'innovazione.

La selezione dei progetti sarà effettuata dando priorità alle soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale.

L'Amministrazione si impegnerà in linea con le indicazioni di cui al PRigA, in un sistematico processo di riduzione del carico amministrativo per i Beneficiari e con particolare riferimento alla semplificazione delle procedure di accesso alle misure di sostegno attraverso processi di dematerializzazione e di riduzione degli oneri connessi con la certificazione delle spese anche attraverso un più ampio ricorso all'applicazione delle OSC.

Sotto questo profilo, l'Amministrazione si riserva di far ricorso alle opportunità offerte dalle disposizioni di cui all'Art. 94 e 95 RDC e degli atti delegati della CE ivi previsti. Per quanto alla riduzione del carico amministrativo per le autorità del PR si rinvia a quanto alle soluzioni allo scopo individuate dal PRigA, si segnala l'adozione di soluzioni di semplificazione nell'articolazione dei criteri di selezione e nella loro applicazione con un maggior ricorso ad elementi oggettivi suscettibili di ridurre i termini temporali di valutazione e la definizione puntuale delle procedure di selezione nel contesto del SIGECO del PR.

1. Strategia del programma: principali sfide e risposte strategiche

Tabella 1

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	La scelta dell'obiettivo diviene cruciale, alla luce del posizionamento competitivo della regione e del quadro competitivo che si sta configurando per i prossimi anni particolarmente complesso e mutevole. I trend di carattere globale e la transizione industriale rappresentano le sfide e dunque punti di riferimento per la nuova S3. Con tale obiettivo specifico verrà dunque indirizzata la R&S e i processi di transizione industriale negli ambiti della S3, così da orientare le imprese verso percorsi virtuosi e in grado di superare le grandi sfide di carattere globale dei prossimi anni, in primis quella della sostenibilità e della digitalizzazione. Si utilizzerà prevalentemente come forma di finanziamento la sovvenzione giustificata dal fatto che si tratta di investimenti in tecnologie innovative e quindi con elevato rischio sul ritorno del capitale investito. Inoltre, la bassa percentuale di spesa in R&I così come la ridotta quota di imprese in settori ad alta intensità di conoscenze sono la dimostrazione del fallimento di mercato e del fatto che le imprese debbano essere incoraggiate a realizzare questa tipologia di investimenti. Sono previste azioni che si basano su sovvenzioni e su combinazioni con strumenti finanziari. Il ricorso alle sovvenzioni è motivato dall'elevato grado di rischio e di incertezza che caratterizza le attività di R&I e dall'obiettivo di coinvolgere sempre più le imprese di più piccole dimensioni con maggiori difficoltà di accesso al

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		credito. La scelta del mix tra sovvenzioni e strumenti finanziari sarà correlata alla capacità degli investimenti di generare una redditività in grado di remunerare gli strumenti stessi, basandosi inoltre sugli esiti della VEXA. Gli interventi saranno attuati in complementarità con il PNRR, oltre che con il PN, in particolare cogliendo le opportunità e definendo gli interventi in maniera sinergica per quanto riguarda ad esempio la creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione" e il finanziamento della rete di infrastrutture di rilevanza nazionale e internazionale negli ambiti strategici della S3. La complementarità con il PNRR è evidente in quanto quest'ultimo è focalizzato sulle dotazioni infrastrutturali di rilevanza nazionale e sul sistema accademico, mentre il PR sulle imprese.
1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	La Regione intende proseguire lo sviluppo di un sistema digitale della PA regionale su tre principali driver d'innovazione: i) una buona infrastruttura tecnologica, ii) il valore dei dati, iii) le competenze digitali dei cittadini, delle imprese dei lavoratori pubblici. Tale processo deve essere coerente con gli indirizzi nazionali in materia ed in grado di basarsi su rilevazione e analisi dei fabbisogni del territorio e dei destinatari finali delle politiche. In particolare, occorre rafforzare il percorso di evoluzione dell'ente regionale verso la funzione di Soggetto Aggregatore di servizi digitali verso il territorio, così come descritto dal Piano Triennale AgID., in tale ottica, orientandone l'evoluzione delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi digitali regionali verso i territori, con particolare riguardo ai piccoli comuni. In tale

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		ottica, speciale riguardo va assicurato all'interoperabilità dei sistemi informativi e alla valorizzazione dei dati, sia in termini di capacità di governo della PA, sia di rilascio in una chiave di sostegno alla nuova economia dei dati. In secondo luogo, occorre rafforzare qualitativamente e quantitativamente lo sviluppo di servizi digitali in ambiti di stretto interesse dell'utente finale,, adottando soluzioni disegnate sui reali bisogni espressi e in grado di aumentare la reale percezione dei vantaggi della digitalizzazione. Sono previste azioni basate su sovvenzioni e su combinazioni con strumenti finanziari. Si ricorrerà alle sovvenzioni per le azioni contraddistinte da un carattere pubblico, funzionali all'attuazione del processo di semplificazione della PA e che prevedano lo sviluppo e l'erogazione di nuovi servizi pubblici digitali user centred. Per l'azione rivolta alle imprese sono previste sovvenzioni accompagnate anche da strumenti finanziari, privilegiando le prime nel caso di imprese di dimensioni più piccole e con maggiore difficoltà nell'accesso al credito per le quali la sovvenzione consente più agevolmente il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi necessari per affrontare la transizione digitale. La scelta del mix tra sovvenzioni e strumenti finanziari sarà correlata alla capacità degli investimenti di generare una redditività in grado di remunerare gli strumenti stessi, basandosi inoltre sugli esiti della VEXA.
1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie	RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi	Con tale obiettivo specifico si interviene sui fattori critici strutturali e si sostengono gli investimenti delle imprese favorendo nuovi modelli di produzione che facciano perno sull'economia

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
dell'informazione e della comunicazione (TIC)		circolare e sull'innovazione rendendo le imprese meno esposte alla concorrenza dei paesi emergenti e consentendo di accedere (o di migliorare il loro posizionamento competitivo) anche sui mercati esteri. Le imprese verranno indirizzate a internazionalizzarsi, a introdurre e sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, in primis quelle digitali che potranno consentire anche a quelle di piccola dimensione di riorganizzare l'assetto produttivo, aumentando l'efficienza aziendale. Rafforzare la crescita e la competitività del sistema produttivo richiede efficienza del contesto in cui operano le imprese e quindi il rafforzamento delle infrastrutture industriali, che devono essere funzionali alle esigenze delle imprese e progettate nella logica della sostenibilità. L'OS prevede misure di sostegno che si basano su sovvenzioni, e su combinazioni tra queste e strumenti finanziari. Il ricorso alle sovvenzioni, oltre alla necessità di non accrescere il livello di indebitamento straordinario richiesto alle imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, dall'emergenza COVID, si rende necessario considerati gli impegnativi target previsti per il raggiungimento degli obiettivi per far fronte alla doppia transizione, obiettivi che saranno declinati in criteri di selezione particolarmente esigenti. In particolare, la scelta del mix tra sovvenzioni e strumenti finanziari sarà correlata alla capacità degli investimenti di generare redditività, basandosi inoltre sugli esiti della VEXA.
1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della	RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	La S3 della Regione Calabria e più in generale la strategia su R&I e sulla competitività delle imprese calabresi, pone delle sfide ambiziose che possono

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)		essere raggiunte solo se le imprese e i lavoratori saranno dotati delle competenze necessarie per permettere l'integrazione delle tecnologie innovative nei sistemi produttivi e per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e dalla transizione verso un modello di produzione e di consumo sostenibile. Attraverso tale OS si intende far fronte alle esigenze delle imprese, promuovendo un maggiore collegamento tra mondo dell'industria e della formazione, in modo da supportare le imprese nello sviluppare le competenze per la S3 e rendere quindi le risorse umane preparate a rispondere alle loro sfide competitive e in grado di affrontare la transizione industriale, digitale ed ecologica, guidata dalle specializzazioni della S3. Nell'OS si prevede il ricorso a sovvenzioni, sia per la prevista modesta entità delle stesse, non in grado di determinare redditività, che per l'effetto di incentivazione che possono produrre su interventi per il rafforzamento e la formazione di nuove competenze all'interno delle imprese, attività necessaria per poter sostenere le imprese nella duplice transizione ecologica e digitale e per rafforzare la partecipazione delle imprese nell'ecosistema regionale della R&I.
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della	RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	La sfida che si intende affrontare con questo OS è incrementare l'efficienza energetica per assicurare la disponibilità di energia a costi ridotti e la riduzione delle emissioni di gas serra. Si intende pertanto intervenire sia sul tessuto imprenditoriale regionale che sugli edifici pubblici particolarmente energivori e sugli impianti di pubblica illuminazione, in tal caso attraverso SF o altri

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
mobilità urbana sostenibile		modelli di business innovativi (EPC/ESCO), sostenendo investimenti per l'efficientamento e il risparmio energetico e garantendo approvvigionamenti di energia pulita a basse emissioni di carbonio al fine di porre al centro delle politiche regionali la questione del cambiamento climatico, delle emissioni di CO2 e della transizione energetica ed ambientale. Per le imprese saranno previsti interventi innovativi di miglioramento dell'efficienza energetica relativi ai sistemi tecnologici utilizzati per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale comprese sedi e edifici logistici della stessa, interventi tecnologici appositamente progettati e realizzati per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei processi produttivi e interventi per l'utilizzo di prodotti e macchinari con standard qualitativi ottimali per il risparmio energetico. Tutte gli interventi e le azioni terranno conto del principio "Energy Efficiency First" puntando al miglioramento dei sistemi di produzione e consumo di energia, con particolare riferimento agli usi finali di energia. Sono previste azioni che si basano su sovvenzioni, strumenti finanziari e/o combinazioni dei due. Nel caso di misure di sostegno a soggetti pubblici si ricorrerà a sovvenzioni in considerazione degli alti livelli di prestazione energetica richiesti come contributo alla lotta al cambiamento climatico (si prevede una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra) e della difficoltà legata all'indebitamento dei soggetti pubblici. Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni in relazione agli esiti della VEXA) mentre

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	In linea con l'SDG 7 di Agenda 2030, nell'ambito del quale l'aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale è ritenuta una delle maggiori priorità, la scelta di tale obiettivo specifico mira ad attuare interventi finalizzati a coprire una quota sempre più ampia del fabbisogno energetico tramite fonti "pulite", intervenendo sia nelle infrastrutture pubbliche che nelle imprese. Ciò avverrà mediante la promozione di azioni innovative e sperimentali che si concentrano da un lato su interventi per l'autoconsumo termico ed elettrico, integrati con azioni di efficientamento, in edifici pubblici e imprese, dall'altro sulla creazione di Comunità di Energia rinnovabile previste per i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti in demarcazione con quanto previsto dal PNRR ed in coerenza con quanto approvato con Legge regionale per la nascita delle comunità energetiche. È previsto il ricorso a sovvenzioni e ad una combinazione tra sovvenzioni e strumenti finanziari. In particolare, per gli interventi rivolti ai soggetti pubblici si interverrà prioritariamente con sovvenzioni in considerazione degli alti livelli di prestazione energetica richiesti come contributo alla lotta al cambiamento climatico e della difficoltà legata all'indebitamento dei soggetti pubblici. Per gli interventi delle imprese si farà ricorso a strumenti finanziari, accompagnati da sovvenzioni per ridurre

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		l'ammontare complessivo dei costi, compresi quelli connessi ad es. all'attività di progettazione, monitoraggio dei consumi, diagnosi energetica, etc. In particolare, la scelta del mix tra sovvenzioni e strumenti finanziari sarà correlata alla capacità degli investimenti di generare una redditività, basandosi inoltre sugli esiti della VEXA.
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	RSO2.3. Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E	Ad integrazione delle misure regionali volte a promuovere l'efficientamento energetico ed un maggiore ricorso a forme di energia rinnovabile, la scelta di tale obiettivo specifico è volta a garantire interventi finalizzati a diffondere reti e sistemi tecnologicamente avanzati che favoriscano l'autoconsumo locale dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e la promozione di comunità di energia autonome sotto il profilo energetico. Al fine di incrementare la capacità della rete di assorbire la crescente quota di energie rinnovabili, con la selezione di tale Obiettivo specifico si punterà, attraverso l'azione di riferimento, alla realizzazione di interventi sulle reti di distribuzione non TEN-E strettamente complementari all'introduzione di 'sistemi di distribuzione intelligente' anche al fine di sostenere lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli (O.S b.8) e l'attivazione di sistemi di accumulo di media e piccola taglia accoppiati agli impianti distribuiti per massimizzare l'autoconsumo e/o il consumo collettivo. Nell'ambito dell'OS sono previste azioni che si basano su sovvenzioni, strumenti finanziari e/o combinazioni dei due. In particolare, nel caso di misure di sostegno a soggetti pubblici si ricorrerà a sovvenzioni in considerazione degli alti livelli di prestazione energetica richiesti come contributo

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		alla lotta al cambiamento climatico (si prevede una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra) e della difficoltà legata all'indebitamento dei soggetti pubblici. Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni) mentre l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	RSO2.4. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	I dati del rapporto ISPRA 2018 evidenziano per la Calabria classi di rischio “elevato” e “molto elevato” in quanto a pericolosità frana, meno gravosi invece gli indicatori relativi alla pericolosità idraulica. Per l'erosione costiera, i dati del PAI mettono in evidenza una esposizione al rischio per tutti i comuni costieri della regione. In tale scenario è determinante un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, con misure volte ad incrementare la resilienza del territorio rispetto agli impatti prodotti dalla combinazione dei fattori di rischio: pericolosità, esposizione, vulnerabilità. Il contrasto al dissesto idrogeologico ed all'erosione costiera, così come le misure volte al potenziamento logistico e funzionale del sistema della Protezione Civile regionale, rappresentano pertanto un tema prioritario per la Calabria, il cui territorio è particolarmente vulnerabile sia sotto il profilo dell'assetto morfologico che della dinamica dei suoli e delle acque. Con la selezione dell'Obiettivo Specifico si intende: • incrementare la resilienza e la sicurezza del territorio, ridurre la

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		vulnerabilità e l'esposizione della popolazione al rischio, specie con riguardo al rischio idrogeologico ed all'erosione costiera; • rafforzare il sistema regionale di Protezione Civile, per aumentare la capacità di risposta all'emergenza e garantire adeguate misure di protezione della popolazione, rispetto a tutte le potenziali situazioni di rischio: idrogeologico, incendio boschivo, sismico ecc.; • aumentare la diffusione della cultura di protezione civile. La scelta delle sovvenzioni, come forma di finanziamento principale, è motivata dalla natura esclusivamente pubblica degli interventi o dalla natura pubblica dei beni/servizi sui quali gli interventi insistono non alterando le regole della concorrenza e non generando selettivamente risparmi o guadagni per il settore privato
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	RSO2.5. Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile	I dati sulla gestione delle risorse idriche in Calabria evidenziano criticità rispetto al contesto nazionale: elevate denunce da parte delle famiglie di irregolarità nell'erogazione dell'acqua, da intendersi come disservizio/interruzione dell'erogazione (31,3%, ISTAT 2019); alta percentuale di perdite di rete (44,9%, ISTAT 2019). Rilevante è il deficit infrastrutturale dei sistemi di depurazione, con numerosi agglomerati deferiti nell'ambito di procedure di infrazione per violazione della Direttiva 91/271/CE. Persiste la mancanza di gestione unitaria del S.I.I. con frammentazione dei gestori (oltre il 90% dei comuni ha una gestione in economia). Vi è la necessità di riordino in materia tariffaria, conforme alla regolazione dell'ARERA e adozione di standard conformi alla Carta del S.I.I. Il miglioramento della qualità dei servizi, la

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		gestione sostenibile della risorsa e il superamento dei contenziosi comunitari, sono i principali risultati da conseguire. È necessario sostenere azioni di rafforzamento della governance. Quindi si intende: • potenziare le infrastrutture del S.I.I per ridurre le perdite di rete e garantire la corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei reflui, prioritariamente negli agglomerati in procedura di infrazione. Gli interventi saranno individuati in un Action-Plan, utile a delineare la complementarità e sinergia con altri finanziamenti (PNRR, REACT-EU, Fondi nazionali, Commissario Unico Depurazione ecc.), per rispondere in maniera integrata ai fabbisogni della pianificazione di settore; • integrare la politica di riuso per conseguire la diminuzione dei prelievi e contribuire all'uso efficiente della risorsa; • integrare criteri di efficienza energetica, mediante indirizzi in fase di selezione e progettazione; • realizzare sistemi di gestione dati per consolidare le attività di reporting previste dalla normativa; rafforzare e consolidare l'attività di monitoraggio quali-quantitativo delle acque, quale azione di conoscenza preordinata alla programmazione/gestione sostenibile della risorsa e al conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. La scelta delle sovvenzioni, come forma di finanziamento principale, è motivata natura pubblica dei beni/servizi creati, non alterando le regole della concorrenza
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	RSO2.6. Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	I dati sulla gestione dei rifiuti in Calabria (ISPRA 2020 dati 2019) mostrano un trend di miglioramento in termini di riduzione della

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile		produzione totale di rifiuti (767.200T/anno) e di rifiuti smaltiti in discarica (40%). Anche la raccolta differenziata (47,9%) è in aumento sebbene ancora lontana dal target normativo del 65%. Il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti presenta ancora carenze, con conseguenti limitazioni e aggravii nella gestione del suo ciclo. Si intende realizzare la gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria: prevenzione, riutilizzo, riciclo, recupero, smaltimento; aumentare i livelli di conoscenza ambientale dei cittadini, per incrementare la consapevolezza individuale e collettiva nel raggiungimento di obiettivi di gestione sostenibile dei rifiuti, tutela ambientale e salute pubblica; sviluppare sistemi produttivi innovativi, nell'ottica della circolarità delle risorse nell'intero ciclo di vita del prodotto, minimizzando consumi, accesso alle materie prime e produzione di scarti di processo; massimizzare la valorizzazione ed il recupero spinto dei flussi di materia, anche dal rifiuto urbano che residua dalla RD. Per la frazione organica della RD si farà ricorso a sistemi di trattamento anaerobico o misto aerobico/anaerobico finalizzati alla produzione di compost di qualità e al recupero energetico attraverso la produzione di biogas e eventuale upgrading in biometano. Sviluppare un'azione integrata, da attuarsi nell'ambito dell'OP1, attraverso le misure di sostegno alle PMI, per incentivare lo sviluppo di processi produttivi di eco-design. Le azioni si inseriscono nel quadro programmatico del Piano di gestione dei rifiuti, in una logica di upgrade rispetto alla gerarchia dei rifiuti e quindi verso la prevenzione e riduzione della produzione degli stessi. La scelta di ricorrere

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		prevalentemente alle sovvenzioni è motivata dalla necessità di incidere significativamente sulla transizione ecologica, in un contesto caratterizzato da particolare fragilità del sistema imprenditoriale anche in considerazione del fatto che dagli interventi dell'OS non conseguono vantaggi economici diretti e si tratta di progetti promossi da soggetti pubblici e per il bene pubblico. Gli investimenti previsti hanno livelli potenzialmente bassi di redditività.
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	RSO2.7. Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	Con l'OS 2.7 si intende rafforzare l'azione di tutela, conservazione e ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, in continuità con le strategie già intraprese nel precedente ciclo di programmazione e sulla base delle strategie indicate nel Prioritized Action Framework (PAF). Anche la valorizzazione è un tema cruciale per la divulgazione e la conoscenza del capitale naturale, strumento efficace per la sensibilizzazione ed il rafforzamento della consapevolezza sulla straordinaria valenza dei servizi ecosistemici. Puntare sull'uso sostenibile del patrimonio naturalistico è un obiettivo per accompagnare e accelerare la transizione ecologica, attivare preziose sinergie tra le esigenze di tutela ambientale e qualità della vita delle popolazioni locali, in un circuito virtuoso di identità. Per tutto questo, con la selezione dell'Obiettivo Specifico si intende: • contenere la perdita di biodiversità e ripristinare le funzioni ecosistemiche diffuse, all'interno del sistema delle aree protette regionali. Negli ambiti urbani e periurbani tali obiettivi si realizzeranno mediante interventi green e blu, integrati e attuati nelle strategie territoriali

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		dell'OP5; • realizzare interventi per il conseguimento degli obiettivi della Strategie EU Biodiversity 2030 e dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità, coerentemente con la programmazione di settore come, ad esempio, il Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali (PAF), i Piani di Gestione e le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 e i Piani dei Parchi. Coniugare gli interventi di tutela e rigenerazione dei sistemi naturali e delle loro diverse componenti ambientali con i processi di valorizzazione e fruizione sostenibile dei parchi e delle aree protette regionali. Si punterà esclusivamente su interventi green ecocompatibili, che possano garantire l'equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale, nonché sull'informazione e sensibilizzazione ambientale. La scelta delle sovvenzioni, come forma di finanziamento principale, è motivata dalla natura esclusivamente pubblica degli interventi e dalla natura pubblica dei beni/servizi sui quali gli interventi insistono non alterando le regole della concorrenza e non generando selettivamente risparmi o guadagni per il settore privato.
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	Con la selezione di questo OS si intende contribuire all'obiettivo di policy “Un'Europa più verde” sostenendo azioni che puntino a sviluppare una mobilità pulita, intelligente, connessa e sostenibile, in complementarità con le misure previste dal PNRR nazionale. Attraverso le azioni proposte, per favorire la transizione energetica e la riduzione delle emissioni di CO2, si interverrà ampliando i mezzi pubblici di linea in ambito urbano a zero impatto (Reg (UE) 2020/852, Reg

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		Del (CE) 2021/2139 e, Dir (UE) 2019/1161, art. 4, commi 4 e 5) e rafforzando nel contempo le piattaforme intermodali e le reti di trasporto “green”, anche attraverso l’installazione di punti di ricarica elettrica nell’ottica di sostenere in modo più efficace le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che interessano le aree urbane. Gli interventi saranno attuati in coerenza con i PUMS se previsti dalla legislazione vigente, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti ex lege, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti. Gli interventi declinati nell’ambito dell’OS saranno oggetto principalmente di sovvenzione per consentire di sostenere pienamente sperimentazioni e diffusione di tecnologie pubbliche per la mobilità sostenibile ed estendere in modo diffuso la mobilità ciclopedonale. La scelta di ricorrere prevalentemente alle sovvenzioni è motivata dalla necessità di incidere significativamente sulla transizione ecologica, in un contesto caratterizzato da particolare fragilità del sistema imprenditoriale anche in considerazione del fatto che dagli interventi dell’OS non conseguono vantaggi economici diretti e si tratta di progetti promossi da soggetti pubblici e per il bene pubblico. Gli investimenti previsti hanno inoltre livelli potenzialmente bassi di redditività.
3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità	RSO3.2. Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera	Con la scelta di tale obiettivo specifico si intende rispondere alla sfida di sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, a livello regionale e locale, per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, consentendo un accesso equo e conveniente per

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		tutti. A tal riguardo con le azioni sottese all'obiettivo specifico, in raccordo con gli interventi previsti in ambito nazionale dal PNRR, si intendono promuovere interventi concernenti la risoluzione delle criticità nello sviluppo dei tracciati della rete ferroviaria regionale, il miglioramento delle strutture portuali e la riqualificazione selettiva degli archi stradali non statali, diretta in particolar modo a migliorare i collegamenti verso ed entro le "aree interne". Sarà inoltre possibile sostenere il rinnovo del materiale rotabile, nonché la realizzazione di aree multimodali di interscambio prioritariamente nei nodi in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e/o bus. In considerazione del fatto che dagli interventi dell'OS non conseguono vantaggi economici diretti ai progetti promossi da soggetti pubblici, gli interventi volti a rafforzare la mobilità locale e regionale saranno oggetto di sovvenzione, come forma di finanziamento principale, anche al fine di sostenere sperimentazioni e diffusione di tecnologie per lo sviluppo di infrastrutture affidabili sostenibili e resilienti.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	RSO4.1. Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale	Per migliorare i livelli occupazionali e facilitare l'inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata, i giovani e le donne disoccupati, le persone inattive e gli altri soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro vulnerabili il FESR interviene, in integrazione con OS b FSE+, per sostenere gli investimenti per il potenziamento dei CPI e della rete regionale per i servizi per il lavoro in sinergia e complementarità con il Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Ambiti di integrazione e

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		cooperazione tra operatori pubblici e privati della rete regionale per il lavoro sono stati già sperimentati nel corso della programmazione 14/20. Occorre adesso potenziare la rete regionale al fine di conseguire standard di qualità dei servizi maggiori e omogeni su tutto il territorio regionale, in grado di sostenere il conseguimento dei risultati occupazionali attesi per il periodo 2021/2027. L'OS, inoltre, mira a sostenere la riorganizzazione e il rafforzamento dei CPI in complementarità con il Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e lungo le seguenti linee di intervento, reattive a: • adeguamento e miglioramento strutturale e infrastrutturale (inclusi i sistemi informativi) sulla base di un'analisi che definisca le priorità di intervento; • migliorare la funzionalità del Sistema Informativo per il Lavoro regionale, in coerenza con gli standard nazionali (es. con l'evoluzione del Sistema informativo sul RdC e della Piattaforma digitale per i Patti per il Lavoro) e garantendo l'interoperabilità con il Sistema informativo unitario del Lavoro; • potenziamento, infrastrutturazione e qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per una più efficace attività di promozione dell'occupazione delle persone (in particolare giovani, donne, disoccupati di lunga durata e soggetti più vulnerabili), sostenere le transizioni, contrastare il fenomeno dei NEET, anticipare e affrontare le crisi aziendali. La scelta delle sovvenzioni, come forma di finanziamento principale, è motivata dalla natura esclusivamente pubblica degli interventi o dalla natura pubblica dei beni/servizi sui quali gli interventi insistono non alterando le regole della concorrenza.

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	RSO4.2. Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza	Accessibilità, innovatività e funzionalità degli ambienti scolastici e miglioramento della didattica sono le priorità d'azione individuate per rispondere al fabbisogno rilevato anche all'interno dell'ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) e alle criticità quali la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e degli insufficienti livelli di competenze di base, la povertà educativa, le disparità nell'accesso e gli squilibri territoriali nella distribuzione delle opportunità formative ed educative. Questi interventi potranno integrarsi e sostenere dal punto di vista della dotazione infrastrutturale e materiale le azioni sostenute dal FSE+ che agiscono sui sistemi educativi integrativi. Sono pertanto possibili: • investimenti per incrementare le dotazioni tecnologiche, adeguare gli ambienti alla fruizione e produzione di contenuti multimediali e sostenere i servizi per l'istruzione e la formazione (inclusi quelli on line e a distanza); • investimenti in dotazioni tecniche, strumentali e tecnologiche a sostegno della partecipazione alle attività (anche on line e a distanza) degli studenti con BES e disabilità fisiche e sensoriali; interventi per rendere gli spazi, gli ambienti e i luoghi per la didattica più sicuri, efficienti, accessibili, sostenibili ma anche attrattivi e innovativi - con la definizione di un Programma di finanziamento degli interventi di miglioramento della sicurezza, efficientamento energetico e fruibilità degli ambienti scolastici e per la didattica (a supporto dell'erogazione di attività didattiche, sportive, culturali, sociali, ecc.). Sarà inoltre possibile adottare interventi sperimentali per la progettazione di scuole innovative. La scelta delle

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		sovvenzioni, come forma di finanziamento principale, è motivata dalla natura esclusivamente pubblica degli interventi o dalla natura pubblica dei beni/servizi sui quali gli interventi insistono non alterando le regole della concorrenza e non generando selettivamente risparmi o guadagni per il settore privato.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	RSO4.3. Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	La situazione abitativa regionale è caratterizzata da una pesante contraddizione: a fronte di un numero crescente di abitazioni inoccupate e invendute, aumenta la platea degli individui e delle famiglie che sperimentano difficoltà di accesso alla casa. L'accesso all'abitazione presenta elementi di criticità correlati fortemente all'alto indice di povertà e alla debole funzione del lavoro quale canale principale di integrazione sociale. Questi elementi determinano l'ampliamento della fascia di popolazione che vive in una condizione di fragilità sociale, se non marginalità. Le dotazioni infrastrutturali dei Comuni, seppur differenti tra di loro, mostrano forti e perduranti carenze. Permangono livelli d'infrastrutturazione economiche e sociale decisamente insufficienti per supportare lo sviluppo economico e sociale della regione. Oltre alla scarsa dotazione si assiste ad una bassa qualità dei servizi collettivi associati alle infrastrutture esistenti. L'inadeguata disponibilità e qualità di servizi essenziali penalizza in particolar modo le famiglie con livelli di reddito bassi, senza possibilità di accedere a prestazioni alternative, determinando così un rafforzamento dell'esclusione sociale. L'amministrazione, sulla base del fabbisogno espresso dal territorio dettagliato nel primo rapporto sul disagio abitativo

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		in Calabria anno 2021, intende finanziare interventi di contrasto al disagio abitativo su base territoriale e la realizzazione di un Sistema Informativo Integrato per il contrasto al disagio abitativo comprensivo dell'anagrafe integrata del patrimonio residenziale, dei dati catastali, dei bisogni e dei portatori. Si rileva il bisogno di dedicare nuovi spazi alla promozione dell'inclusione e della coesione sociale attraverso la diffusione della cultura della legalità e l'utilizzo dei beni confiscati. La scelta delle sovvenzioni, come forma di finanziamento principale, è motivata dalla natura esclusivamente pubblica degli interventi o dalla natura pubblica dei beni/servizi sui quali gli interventi insistono non alterando le regole della concorrenza e non generando selettivamente risparmi o guadagni per il settore privato. I principali destinatari per attuare le misure atte a contrastare il disagio abitativo e sociale sono le PA, gli Enti Pubblici e gli ETS.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	RSO4.5. Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio	l'andamento dei livelli di spesa sanitaria nel triennio 2016-2018 risente degli effetti delle politiche di contenimento del debito delle Regioni. Il SSR ha deficit strutturali di partenza, carenza di tecnologia e di personale sanitario, medico e amministrativo. È necessaria una transizione da un sistema focalizzato sulla patologia a uno centrato sulla salute, che non eroghi solo prestazioni, ma operi per contrastare le malattie, in un'ottica di prevenzione e promozione della salute. Per garantire la transizione al nuovo modello l'amministrazione dovrà puntare sulla trasformazione digitale, sperimentando soluzioni di telemedicina anche attraverso la robotica e

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		l'intelligenza artificiale. Sarà prioritario affermare e realizzare il principio in base al quale la maggior quota dell'assistenza deve essere di prossimità al domicilio. Superare la logica "ospedale-centrica" ripensando la continuità assistenziale in termini di prossimità. Parallelamente alla territorializzazione, sarà rafforzata anche la rete ospedaliera. L'innovazione digitale sarà accompagnata da un robusto processo di innovazione sociale. In linea con la raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia l'amministrazione intende rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario su operatori sanitari, prodotti medici essenziali e infrastrutture. Coerentemente con i risultati riportati nel report "Advice on unmet health care infrastructure need", con il piano degli interventi approvato dal Commissario ad Acta e con il piano di prevenzione 2020-2025 gli interventi saranno indirizzati a: • rafforzare la governance delle reti ospedaliere; • rinnovare/acquisire attrezzature e immobilizzazioni (tasso di obsolescenza delle immobilizzazioni 69% e delle attrezzature 91%); • rafforzare l'assistenza sanitaria, concentrandosi sull'integrazione delle cure primarie e specialistiche e la gestione liste di attesa. I principali destinatari per il raggiungimento del potenziamento sanitario sono la P.A e le Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. La scelta delle sovvenzioni come forma di finanziamento è motivata dalla natura pubblica dei beni/servizi sui quali gli interventi insistono non generando selettivamente risparmi o guadagni per il settore privato.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso	RSO4.6. Rafforzare il ruolo della cultura e del	L'assetto produttivo regionale nel campo turistico e

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale	culturale è caratterizzato da limiti strutturali come rilevato nei piani di settore (Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2022-2024 e Piano Integrato Cultura aggiornati annualmente) su cui si cercherà di agire con gli interventi previsti negli OP1, OP2 e OP5. Si intende “promuovere la sostenibilità del territorio” attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza e la realizzazione di progetti di innovazione sociale valorizzando la cultura e il turismo come elementi chiave per generare opportunità di inclusione e di occupazione. La coprogettazione con gli attori locali consentirà di potenziare i servizi per la comunità garantendo al contempo l’inclusione di soggetti svantaggiati. Si promuoverà la collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo dell’innovazione e la partecipazione delle comunità attraverso: creazione di processi di inclusione attiva e di nuove opportunità lavorative attraverso il rafforzamento delle filiere settoriali che realizzano forme di turismo sostenibile, esperienziale e responsabile; promozione dell’innovazione sociale; promozione della co-progettazione e della collaborazione tra PA, centri culturali, ETS anche attraverso PPP; un approccio, in campo culturale e creativo, diretto a integrare l’offerta istituzionale con i settori del no profit e interventi volti a migliorare accesso e fruibilità dei luoghi della cultura e del patrimonio; costruzione di processi di rivitalizzazione dei luoghi identitari con il coinvolgimento attivo delle comunità locali; sostegno a percorsi di welfare culturale quale modello integrato di promozione del benessere e della crescita degli individui e delle comunità. I principali destinatari per l’attivazione dei processi

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		di inclusione e innovazione sociale sono la PA, gli Enti Pubblici, gli ETS e gli Enti pubblici non territoriali. Gli interventi saranno oggetto di sovvenzione poiché da essi non conseguono complessivamente vantaggi economici diretti ai progetti promossi da soggetti pubblici e che quelli promossi da privati sono di modesta entità.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;	L'andamento del mercato del lavoro regionale nell'anno 2020, in linea con quanto avvenuto in Italia, riflette gli effetti della crisi economica derivata dalla pandemia COVID-19. Da una lettura dei principali indicatori del lavoro si evidenzia una riduzione degli occupati (-4,3%) e una riduzione delle persone in cerca di occupazione (-9,3%). Contestualmente alla riduzione della forza lavoro si è registrato un aumento del numero degli inattivi (+2,3%). Tra le caratteristiche del mercato del lavoro regionale vi è anche il livello del reddito del lavoratore, insufficiente a far uscire dallo stato di povertà il nucleo familiare. Da un'analisi della condizione occupazionale delle persone in età lavorativa dei nuclei familiari poveri emerge che il 27% risulta occupato, il 25% in cerca di occupazione e il 48% inattivo. In relazione al titolo di studio si evidenzia che il tasso di occupazione è più elevato con titoli di studio più elevati (persone con laurea 65,9%), mentre il tasso di disoccupazione e la percentuale di inattivi è più elevata nel caso di persone con un titolo studio fino alla licenza media. In linea con l'analisi dei principali indicatori del lavoro, con il presente OS, si interviene per prevenire e contrastare la disoccupazione, con l'attivazione di misure specifiche che consentono di sostenere la crescita

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		dell'occupazione e l'integrazione socioeconomica dei lavoratori svantaggiati. Si intende aumentare il livello delle relazioni territoriali tra stakeholder e l'integrazione tra sistemi (istruzione, informazione e lavoro) attivando sinergie tra gli OS FSE+, con gli OS FESR dell'OP4 e con gli interventi FESR (in particolare dell'OP1 per lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente e OP2 per le competenze green). Saranno realizzati interventi specifici che partendo dall'identificazione dei bisogni delineano misure di politica attiva (inclusa la qualificazione e riqualificazione professionale on the job), integrate anche con misure di sostegno all'assunzione per soggetti inattivi, disoccupati o svantaggiati nel mercato del lavoro. Infine, si sostiene il potenziamento dell'economia sociale in quanto settore ritenuto strategico per il rilancio dell'economia regionale e per lo sviluppo delle opportunità occupazionali
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	ESO4.2. Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro	In continuità con il periodo 2014/2020 si intende sostenere gli investimenti per il potenziamento dei CPI e della rete regionale per i servizi per il lavoro in sinergia e complementarità con la rilevazione dei fabbisogni di investimento effettuata con il Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle PAL Ambiti di integrazione e cooperazione tra operatori pubblici e privati della rete regionale per il lavoro sono stati già sperimentata nel corso della programmazione 14/20. Occorre adesso potenziare la rete regionale al fine di conseguire standard di qualità dei servizi maggiori e omogeni su tutto il territorio regionale, in grado di sostenere il conseguimento dei risultati

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		occupazionali attesi per il periodo 2021/2027.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	La Calabria esprime un tasso di occupazione femminile pari al 29% (dato che colloca la regione tra le cinque peggiori nell'Ue a 27 nel 2020 secondo l'EUROSTAT). Il lavoro di cura, ancora quasi integralmente delegata alle donne e la scarsa e disomogenea disponibilità di servizi, sono fattori ad impatto negativo sul percorso lavorativo delle donne, che si ripercuotono sulle posizioni previdenziali, incidendo sul benessere e sulla sicurezza economica delle lavoratrici. Mettere a disposizione misure di conciliazione per le lavoratrici consente di evitare che la cura della famiglia penalizzi le donne nei loro percorsi lavorativi. L'OS, in coerenza con la strategia UE per l'occupazione femminile, intende sostenere interventi in grado di promuovere le pari opportunità per le donne in campo lavorativo e di sostenere soluzioni per un migliore equilibrio tra il lavoro e gli altri ambiti di vita. Si intende inoltre promuovere e sostenere interventi di welfare aziendale che favoriscano, ad esempio, l'adozione di soluzioni organizzative family friendly, nonché la sperimentazione di servizi e soluzioni innovative in integrazione con gli interventi lato FSE+.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute	La bassa resilienza del sistema economico regionale in termini di impatto delle crisi economiche sui livelli occupazionali, derivante dalle caratteristiche del tessuto produttivo e dalla tipologia di contratti di lavoro diffusi, delinea la necessità di definire strumenti capillari di sostegno sia alle imprese che ai lavoratori che richiedono tempestività, professionalità e integrazione di

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		strumenti e risorse. In un’ottica di integrazione tra gli interventi a sostegno della competitività del sistema economico, dello sviluppo/rafforzamento di filiere/sistemi locali produttivi, dell’innovazione e adeguamento ai cambiamenti saranno intrapresi interventi di sostegno dell’adeguamento delle competenze (upskilling/reskilling) di lavoratori/lavoratrici. La necessità del sistema imprenditoriale ed economico regionale di innovazione ed efficienza è resa ancora più evidente in uno scenario come quello attuale, che richiede una più forte capacità di rispondere tempestivamente ai cambiamenti. Ciò richiede alle imprese di adeguare strategie e modelli operativi continuando a garantire i livelli di occupazione. L’OS, pertanto, sostiene il supporto all’adattamento ai cambiamenti delle imprese con un approccio incentrato sulle persone, sostenendo (in connessione con l’OP 3) il welfare aziendale (in integrazione con l’OS c); la formazione continua per adattamento dei lavoratori; il sostegno alla riorganizzazione e alla riconversione; gli interventi di miglioramento della prevenzione e sicurezza, per la diffusione della responsabilità sociale di impresa.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	ESO4.5. Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati	I bassi livelli di performance complessiva del sistema regionale di istruzione e formazione, desumibili dagli indicatori nazionali, richiedono un intervento diretto a migliorarne la qualità così come a renderlo efficace e rilevante per il mercato del lavoro. L’OS sostiene azioni di rafforzamento del sistema di istruzione e formazione regionale e la promozione dell’acquisizione di un adeguato livello di competenze chiave, con attenzione specifica a quelle imprenditoriali, verdi e digitali

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		per tutti. Si opererà l'integrazione tra interventi FSE+ e FESR per la diffusione di contenuti e servizi digitali e per lo sviluppo di metodologie innovative, l'accessibilità, l'innovatività e la funzionalità degli ambienti di apprendimento. Si ritiene necessaria l'introduzione di metodologie didattiche innovative e la creazione di reti territoriali per favorire l'innovazione didattica e l'allineamento tra competenze e fabbisogni.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità	L'assetto produttivo regionale nel campo turistico e culturale è caratterizzato da diversi limiti strutturali su cui si intende agire con gli interventi previsti negli OP1, OP2 e OP5. Si intende "promuovere la sostenibilità del territorio" attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e la realizzazione di progetti di innovazione sociale per sfruttare l'alto valore potenziale del patrimonio artistico, culturale e naturale del territorio. La coprogettazione con gli attori locali consentirà di potenziare/rafforzare i servizi culturale/turistici per la comunità garantendo l'inclusione di soggetti svantaggiati in integrazione tra misure FSE+ e interventi FESR. Si intende valorizzare la cultura e il turismo come leve per generare opportunità di inclusione e occupazione. Gli interventi sono orientati a promuovere la collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo dell'innovazione e la partecipazione delle comunità territoriali anche attraverso la: • creazione di processi di inclusione attiva e di nuove opportunità lavorative con il rafforzamento delle filiere settoriali che propongono, organizzano e realizzano forme di turismo sostenibile, esperienziale e responsabile; • promozione dell'innovazione sociale

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		nell'erogazione di servizi pubblica utilità; • promozione della co-progettazione e della collaborazione tra PA, centri culturali, ETS anche attraverso partenariati pubblico-privati; • un approccio, in campo culturale e creativo, diretto a integrare l'offerta istituzionale con i settori del no profit e migliorare l'accesso e la fruibilità dei luoghi della cultura e del patrimonio naturale; • costruzione di processi di rivitalizzazione dei luoghi identitari, della cultura, del patrimonio naturalistico, dei beni comuni, inclusi i beni confiscati alla mafia, o spazi ad uso pubblico con il coinvolgimento attivo delle comunità locali; • promozione del welfare culturale quale modello integrato di promozione del benessere e della crescita degli individui e delle comunità. La scelta delle sovvenzioni è motivata dalla natura pubblica dei beni/servizi sui quali gli interventi insistono non generando selettivamente risparmi o guadagni per il settore privato soprattutto per le operazioni di importo limitato ed in relazione a livelli potenzialmente bassi di redditività dell'investimento
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati	Nell'ambito delle politiche di inclusione sociale l'OS h si propone di migliorare la qualità dei servizi rivolti a soggetti fragili e di ridurre le disuguaglianze attraverso l'inclusione attiva di persone lontane dal mercato del lavoro, con specifiche azioni a favore di minori, anziani non autosufficienti, persone con disabilità, migranti e comunità emarginate. In questo ambito assume rilievo, in attuazione della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - L. n. 328/2000 - la piena

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con la compiuta definizione del Regolamento attuativo, nel dialogo con le parti interessate, così come l'adozione degli strumenti di pianificazione regionale degli interventi e dei servizi sociali. L'attivazione dell'OS permette la realizzazione di azioni indirizzate a diversi target prioritari individuati dall'analisi dei bisogni, anche nella forma di sostegno individuale, favorendo l'integrazione tra diverse tipologie di servizi (servizi sociali, sanità, servizi del lavoro). Coerentemente con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, si propone di potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili. Il deterioramento delle prospettive occupazionali ha colpito un contesto fragile, contraddistinto da tassi di occupazione molto bassi nel confronto nazionale. Anche per la mancanza di occasioni lavorative i livelli di disuguaglianza e povertà sono superiori al resto del Paese. Attraverso l'attivazione delle azioni programmate all'interno dell'OS si realizza l'integrazione socio lavorativa dei gruppi svantaggiati attraverso lo sviluppo di nuovi servizi di welfare, l'imprenditorialità sociale e il riuso dei beni confiscati.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche	Coerentemente con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali. L'attivazione dell'OS mira a realizzare misure per intervenire sul

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
	promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità	potenziamento e la ristrutturazione dell'assistenza integrata sociosanitaria territoriale garantendo l'accesso a gruppi svantaggiati, minori e persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica. La scarsa qualità dei servizi socioassistenziali in Calabria, la scarsa efficienza organizzativa di un sistema molto incentrato sull'assistenza ospedaliera e con un presidio del territorio troppo debole evidenzia una grave debolezza del sistema socio-sanitario e pregiudica la qualità della vita dei cittadini. Nel 2016 nel mezzogiorno la spesa pro-capite in servizi sociali è inferiore rispetto al resto d'Italia, 74 euro nel 2016 in aumento rispetto all'anno precedente (70 euro pro capite), a fronte dei 139 del Centro-Nord. L'Assistenza domiciliare integrata (ADI) erogata dai comuni, dal 2007 al 2016 è calata dallo 0,8 allo 0,6%. La quota di anziani presa in carico ogni 100 abitanti è pari allo 0,2% nel Mezzogiorno a fronte dello 0,3% del 2007; nel Centro-Nord, invece, l'assistenza domiciliare interessa lo 0,7% degli anziani con 65 anni. L'offerta regionale di presidi residenziali socioassistenziali e socio-sanitari, misurata rispetto alla popolazione residente, è inferiore a quella nazionale: ci sono 1,6 presidi ogni 10 mila abitanti (a livello nazionale 2,1 per 10 mila residenti). . Rispetto alla popolazione residente, l'offerta di posti letto in Calabria è decisamente inferiore alla media nazionale: 37 ogni 10 mila abitanti (contro i 68 del Paese). Il modello attuale, fondato prevalentemente sul "ricovero", sia in ospedale che in altre strutture residenziali, come le RSA, ha mostrato enormi limiti. Gli interventi saranno sviluppati in modo da consentire nel lungo periodo l'integrazione tra le diverse tipologie di

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		servizio: sanitario, sociale e socio assistenziale.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	ESO4.12. Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	Le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà in Calabria nel 2019 erano pari al 29,2% percentuale in calo rispetto all'anno 2016 che ha registrato un picco del 39%. Il tema della povertà resta un fenomeno maggiormente diffuso in Calabria che nel resto del paese (25,8% nel Mezzogiorno e 14,7% in Italia nel 2019; Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). Inoltre, rimane assai elevata la quota di popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale (44% nel 2018), dato sostanzialmente in linea con quello del Mezzogiorno (45%) ma quasi il doppio di quello nazionale (27%). Il peggioramento qualitativo del mercato del lavoro, dovuto alla crescente precarizzazione, determina soprattutto nel Mezzogiorno la crescita significativa della povertà assoluta tra le famiglie in cui la persona di riferimento è occupata. In linea con la raccomandazione del consiglio (2019) è opportuno realizzare interventi di politiche sociali integrate che coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili e pertanto l'attivazione dell'OS 1 è cruciale. Coerentemente con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali saranno realizzate azioni per i minori destinatari di misure di contrasto alla povertà e di misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità; azioni per garantire l'accesso ai servizi essenziali per le persone in stato di bisogno.
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	YE. Occupazione giovanile	L'alto tasso di abbandono scolastico (16,7% nel 2020 fonte Istat) e il tasso di Neet in Calabria (34,6% nel 2020 fonte Istat), seconda solo alla

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		Sicilia e al Molise per entrambi i fenomeni nel panorama nazionale, è indicativa della povertà educativa e del declino che il territorio sarà costretto a testimoniare nei prossimi anni nel caso non facesse fronte a questa emergenza. 3 giovani su 10 tra i 18 e i 24 anni in Calabria è un NEET Not in education, employment or training ovvero non lavora, non alla ricerca attiva di una occupazione né studia o intraprende un percorso formativo. Il 19% dei giovani (fonte Eurostat) consegue solo la licenza media ed abbandona gli studi. A questi due fenomeni l'alta incidenza della disoccupazione giovanile (49,2% nel 2020 fonte Eurostat) testimoniando come la mancanza di competenze e istruzione sia strettamente interconnesso con il depauperamento del sistema socio economico. La priorità dedicata ai giovani, parte dal presupposto che occupazione e competenze abbiano un legame indissolubile e si propone di migliorare l'accesso al mercato del lavoro e l'occupabilità dei giovani anche rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale. Attraverso la scelta dell'OS a) si intende facilitare l'accesso al mercato del lavoro dei giovani aumentando le opportunità lavorative attraverso incentivi occupazionali, percorsi personalizzati e integrati di orientamento e accompagnamento al lavoro che partano dall'identificazione dei bisogni individuali fino alla validazione delle competenze e skills e favorendo l'imprenditorialità giovanile e il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale. Nell'ambito dello stesso OS è possibile realizzare interventi di sensibilizzazione, orientamento e accesso alle informazioni, scouting delle opportunità e applicare

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		metodologie innovative per favorire l'incontro tra domanda e offerta. La selezione dell'OS f) invece permette di sostenere e rinforzare l'accesso ad una istruzione secondaria e terziaria professionalizzante e di alta qualità, promuovere la diffusione delle competenze science, technology, engineering and mathematics e la diffusione dell'opportunità formativa per tutti.
5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali	RSO5.1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	Le Aree urbane possono configurarsi come le principali proposte territoriali in cui si sviluppa creatività e innovazione. La qualità della vita e dell'ambiente urbano, il livello dei servizi, la dinamicità culturale e l'accesso alla conoscenza rappresentano fattori di fondamentale importanza nei processi di sviluppo, decisionali riguardanti lo sviluppo socioeconomico di un territorio. Al tempo stesso, le aree urbane rappresentano luoghi in cui alcuni problemi quali disoccupazione, esclusione sociale, condizioni ambientali sono più accentuati. In questa logica lo sviluppo urbano, considerando il contesto calabrese, va orientato sempre più in un'ottica di sviluppo sociale inclusivo, economico e ambientale implementando strategie più attente alle infrastrutture immateriali, alla qualità e alla gestione del servizio piuttosto che alla pianificazione dell'edificazione Al fine di promuovere la collaborazione tra cittadini, esperti, imprese e istituzioni riuniti in uno spazio di incontro per progettare futuri modi di vivere, la strategia in ambito urbano sostiene altresì la partecipazione delle aree urbane all'iniziativa New European Bauhaus della CE. Gli interventi di questo OS saranno oggetto di sovvenzione verso i soggetti pubblici e privati beneficiari delle

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata *	Giustificazione (sintesi)
		strategie. Saranno concesse esclusivamente sovvenzioni in considerazione del fatto che dagli interventi dell'OS non conseguono complessivamente vantaggi economici diretti ai progetti promossi da soggetti pubblici e che quelli promossi da soggetti privati sono di modesta entità.
5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali	RSO5.2. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	Le aree interne calabresi soffrono di problemi economici e sociali molto complessi: inadeguatezza dei servizi, mancanza di lavoro, gap infrastrutturale, crescenti fenomeni di inurbamento diminuzione della natalità, ecc. Pertanto, la Calabria intende affrontare il tema delle aree interne, delle aree costiere e delle aree diverse da quelle urbane in genere con una visione integrata su più livelli d'azione, declinata tra la Strategia Nazionale e la Strategia Regionale. Quest'ultima vuole incidere sui fattori strutturali che determinano lo spopolamento e la marginalizzazione dei territori, sostenendo progetti innovativi e scalabili, in diversi ambiti di intervento quali ad esempio: Innovazione digitale, Innovazione sociale, Servizi che impattano sulla qualità della vita dei cittadini e/o che rendano più attrattivi i territori, Progetti di inclusione, Progetti innovativi sul patrimonio e le attività culturali. Gli interventi di questo OS saranno oggetto di sovvenzione verso i soggetti pubblici e privati beneficiari delle strategie. Saranno concesse esclusivamente sovvenzioni in considerazione del fatto che dagli interventi dell'OS non conseguono complessivamente vantaggi economici diretti ai progetti promossi da soggetti pubblici e che quelli promossi da soggetti privati sono di modesta entità.

*Priorità dedicate a norma del regolamento FSE+

2. Priorità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, e articolo 22 paragrafo 3, lettera c), del CPR

2.1. Priorità diverse dall'assistenza tecnica

2.1.1. Priorità: 1. Una Calabria più competitiva e intelligente

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 1.1.1 - Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3

Tale Azione promuove gli interventi in ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese, nelle Aree e traiettorie di sviluppo della S3 2021-2027, adottando una definizione ampia di innovazione, attenta sia agli aspetti di tipo tecnologico che ai benefici sociali; in particolare si sostengono l'attività di innovazione delle imprese e lo svolgimento di attività collaborativa e gli scambi di conoscenza tra imprese anche di diverse dimensioni e tra le imprese e gli Organismi di ricerca.

Le finalità della presente azione sono le seguenti:

- **Promozione di progetti di innovazione**, sostenendo progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che comprendano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
- **Sostegno alla ricerca e l'innovazione collaborativa**, agevolando percorsi di innovazione che prevedano accordi tra imprese anche di diversa dimensione e tra queste e gli Organismi di ricerca (regionali, nazionali, esteri). Le imprese diverse dalle PMI potranno essere sostenute in conformità con le disposizioni dell'art. 5 par. 2 lett. A del Reg. 1058/2021;
- **Potenziamento e valorizzazione di infrastrutture di ricerca (IR) e di infrastrutture tecnologiche (IT), da promuovere solo in stretta relazione e partnership collaborative con il settore imprenditoriale;**
- **Sviluppo di reti e network nazionali, europei ed internazionali** promuovendo anche operazioni che incentivino la sinergia con i finanziamenti a gestione diretta della Commissione, ad esempio sostenendo progetti che dispongono del Seal of Excellence rilasciato nel contesto di Horizon 2020 e Horizon Europe;
- **Supporto all'innovazione del sistema produttivo** in particolare attraverso la realizzazione di progetti di convalida industriale e industrializzazione ed il sostegno all'acquisizione di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare ad esempio il sostegno a:

- attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento funzionali a stimolare progetti di ricerca e sviluppo delle imprese;
- investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di innovazioni, realizzati anche in modalità cooperativa tra imprese e tra queste e gli organismi di ricerca e di trasferimento tecnologico, che comprendano attività di ricerca industriale e soprattutto di sviluppo sperimentale di nuove tecnologie, prodotti e servizi;
- brevettazione e registrazione dei marchi e all'utilizzo degli stessi;
- acquisizione di servizi da parte delle PMI per la realizzazione di innovazioni di prodotto, processo e organizzative;
- attività di temporary manager per l'accompagnamento della crescita negli ambiti innovativi;
- progetti di cooperazione interregionale;
- investimenti per la realizzazione di progetti di convalida industriale e definizione dei progetti di industrializzazione.

Azione 1.1.2 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3

Tale azione agisce per favorire la nascita e il consolidamento delle **start-up, PMI innovative e spin off** dalle Università, attraverso il sostegno finanziario alle imprese negli ambiti della S3.

L'obiettivo è quello di sostenere e far crescere nuove imprese ad elevato contenuto innovativo, in grado generare nuove opportunità occupazionali.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare il sostegno a:

- programmi integrati di orientamento, formazione, affiancamento, tutoraggio e incentivazione;
- progetti per la realizzazione dei primi investimenti necessari all'avvio dell'impresa e alla messa sul mercato dei prodotti/servizi oggetto di precedente attività di ricerca;
- progetti per la realizzazione di investimenti per l'espansione di start up già avviate, per quanto riguarda sedi produttive, logistiche e commerciali e l'aumento di dotazioni tecnologiche;
- avvio di uno o più Hub/Acceleratori.

La promozione e lo sviluppo di start up e spin off potrà essere integrato nel quadro di uno specifico Strumento Finanziario e potrà essere articolato in forme di aiuto comprendenti oltre a prestiti e garanzie, strumenti di equity e la combinazione con aiuti sotto forma di sovvenzione.

Azione 1.1.3 - Rafforzamento dell'innovazione delle imprese attraverso la domanda d'innovazione della PA

Tale azione sostiene il rafforzamento della diffusione dell'innovazione nelle imprese, attraverso iniziative quali la generazione di soluzioni innovative a specifici problemi della Pubblica Amministrazione, attraverso ad esempio gli Appalti Innovativi precommerciale e l'utilizzo di ambienti d'innovazione aperta come i Living Labs, raccogliendo attraverso la piattaforma "Open Living Labs" i fabbisogni delle Istituzioni pubbliche selezionando attraverso Avvisi proposte Progettuali.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare il sostegno a:

- collaborazioni fra istituzioni pubbliche e imprese private nella realizzazione di progetti di innovazione;
- prototipazione e sperimentazione di nuovi prodotti e servizi rispondenti ai fabbisogni della PA e degli enti pubblici.

Azione 1.1.4 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione della S3

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione della S3.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- sviluppo di una 'task force' interdipartimentale che favorisca il coordinamento tra l'amministrazione e gli stakeholders esterni e fornitura di servizi per sviluppare e implementare i progetti della S3.
- interventi di rafforzamento dei livelli di competenza interna e degli stakeholders esterni;
- modello di monitoraggio della condizione abilitante e degli indicatori di output e di risultato relativi alla S3.
- sviluppo di reportistiche inerenti all'attuazione della S3 2021-2027 (ad es. processo di avanzamento della S3, aggiornamento costante degli Organi preposti alla gestione tecnico-operativa e per il processo di scoperta imprenditoriale).
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment degli Enti in house, OI, beneficiari e stakeholder coinvolti mediante strumenti di digitalizzazione dei processi di gestione;
- sostegno per rafforzare il coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS e della S3.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

Gli investimenti tecnologici, compresi quelli per il supercalcolo, IA sono realizzati in coerenza con le strategie nazionale ed europea.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Microimprese, PMI e imprese diverse da PMI, Organismi di Ricerca, P.A., Gestori SF

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati in relazione alle ricadute su *ricerca, sviluppo e innovazione* nel contesto calabrese, per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE partendo dalle reti tematiche e geografiche cui partecipa. In particolare, le azioni di cooperazione potranno concentrarsi su alcune tematiche di comune interesse tra la S3 e la Strategia EUSAIR e i programmi di cooperazione territoriale europea complementari con EUSAIR, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; IPA ADRIAN; INTERREG V-A Grecia – Italia, NEXT MED, URBACT, INTERACT, ESPON, ovvero, più precisamente, nei seguenti Flagship della **Strategia macroregionale EUSAIR**:

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: **“Promuovere i legami di quadrupla elica nel settore delle tecnologie marine e delle bio-tecnologie blu per l’avanzamento dell’innovazione, dello sviluppo e dell’adattamento della bioeconomia blu”**

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: **“Promuovere la sostenibilità, la diversificazione e la competitività nei settori della pesca e dell’acquacoltura attraverso l’istruzione, la ricerca e lo sviluppo, le azioni amministrative, tecnologiche e di marketing, compresa la promozione di iniziative di marketing e di abitudini di sana alimentazione”**

- Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE “**Ricerca e sviluppo per migliorare le performance delle PMI e la crescita-diversificazione – CULTOURAIR**”
- Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: “**Estendere la stagione turistica a tutto l'anno. CRUISAIR**”.

Come sopra evidenziato, le citate azioni di cooperazione sono direttamente coerenti con **RSO1.1 di IPA ADRIAN** e con **SO1.1. di Interreg V-A EL-IT**.
Risulta evidente la complementarità con **INTERREG EUROPE** (priorità “**Un Europa più intelligente**” topic “*capacità di ricerca & innovazione*” e “**digitalizzazione**”) e con **INTERREG Euro-Mediterranean** nella Missione 1 STRENGTHENING AN INNOVATIVE AND SUSTAINABLE ECONOMY e la Priority 1: Smarter MED, particolarmente nella blue e green economy. In maniera analoga, risulta evidente la coerenza con URBACT, in particolare con il filone “Ricerca & Innovazione” sotto il topic “ECONOMIA”.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

L'Autorità di gestione si riserva la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari, anche combinati con sovvenzioni nel caso di interventi a sostegno delle start up e gli spin off. Sono fatte salve le risultanze della valutazione ex ante predisposta in conformità con l'art. 58 RDC.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	101,00	563,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	90,00	502,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	11,00	61,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCO05	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	imprese	18,00	102,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCO06	Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno	ETP annui	43,00	237,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	imprese	11,00	61,00

1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	enti pubblici	11,00	61,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	9,00	48,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	2,00	9,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	1,00	3,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annui	0,00	2021	288,00	Sistema di monitoraggio regionale	
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	In euro	0,00	2021	62.379.050,67	Sistema di monitoraggio regionale	
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0,00	2021	282,00	Sistema di monitoraggio regionale	
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	RCR05	PMI che innovano in-house	imprese	0,00	2021	450,00	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo	Fondo	Categoria di	Codice	Importo (EUR)

	specifico		regione		
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	002. Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	4.763.491,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	003. Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	4.763.491,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	005. Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	2.381.746,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	006. Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	9.526.983,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	007. Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	2.381.746,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	010. Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	9.526.983,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	011. Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	2.381.746,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	012. Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	14.290.473,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	025. Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up	14.290.473,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	027. Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	21.435.710,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	028. Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore	17.958.361,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	029. Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	26.199.200,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	030. Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare	19.053.964,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	1.095.608,00
1	RSO1.1	Totale			150.049.975,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	101.224.192,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	02. Sostegno mediante strumenti finanziari: azionario o quasi-azionario	10.717.855,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	03. Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	34.535.310,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	05. Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	3.572.618,00
1	RSO1.1	Totale			150.049.975,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	150.049.975,00
1	RSO1.1	Totale			150.049.975,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	14.895.436,00
1	RSO1.1	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	135.154.539,00
1	RSO1.1	Totale			150.049.975,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 1.2.1 Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e digital government nell'ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale delle PA.

L'Azione sostiene il proseguimento del percorso di transizione digitale avviato nel 14/20 - in piena attuazione di strategie nazionali, Piano Triennale per l'Informatica nella PA e linee guida tecniche di AGID – orientato a favorire sicurezza delle infrastrutture e piena integrazione ed interoperabilità dei sistemi informativi e degli applicativi regionali, anche attraverso l'integrazione dei servizi digitali degli enti locali regionali. A tal fine l'azione prevede:

- **Infrastrutture** - Adeguamento, sviluppo ed evoluzione del Data Center regionale e dei servizi abilitanti verso un modello infrastrutturale in grado di accompagnare il sistema della PA regionale nella migrazione verso una infrastruttura cloud based sicura, affidabile e sostenibile;
- **Sicurezza** informatica - Sviluppo ed evoluzione delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi regionali in applicazione degli indirizzi nazionali in tema di cybersecurity e sicurezza dei dati;
- **Interoperabilità** - Promuovere una completa e uniforme applicazione del modello di interoperabilità ai sistemi informativi regionali ed ai portali web regionali, favorendo l'attuazione del principio *once only*;
- **Dati** - Sviluppo di un sistema evoluto di Data Governance regionale rivolto a PA, cittadini e imprese, che integri tecnologie Big Data, Machine Learning, Intelligenze Artificiale e funzionale ad attività di supporto decisionale e digital government;
- **Piattaforme** - Rafforzare il ruolo della Regione quale soggetto aggregatore di servizi digitali per gli enti locali, anche attraverso la realizzazione di un sistema integrato con le piattaforme abilitanti e con il sistema federato dei dati pubblici.

Gli interventi previsti in questa azione saranno programmati ed attuati in piena complementarità con il percorso di attuazione del PNRR - M1C1 assicurando la non sovrapposizione con le eventuali progettualità emergenti in tema di Cloud e Interoperabilità, assicurandone una declinazione in chiave di coerenza strategica e integrazione attuativa.

Azione 1.2.2 - Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti a cittadini e imprese

L'Azione è finalizzata a perseguire la completa digitalizzazione dei servizi a cittadino e imprese in chiave *digital only*, ovvero la promozione di nuovi servizi digitali ad elevato contenuto tecnologico su temi verticali d'interesse strategico regionale:

A tal fine l'azione prevede:

- **Servizi** - L'adozione di soluzioni per la digitalizzazione e fruizione web/mobile dei servizi della PA regionale e degli enti locali, favorendo azioni di razionalizzazione della spesa pubblica e di semplificazione amministrativa;

·**Ecosistemi** - Sviluppo di ecosistemi digitali verticali ad elevato contenuto tecnologico e in sinergia con la S3 regionale, fruibili dai destinatari finali, su temi considerati d'interesse strategico per il territorio regionale e per il rafforzamento dei servizi aggregati territoriali quali, tra gli altri, servizi di governo del territorio (SIT, ambiente e reti), Sanità Digitale, Trasporti e mobilità, Terziario e Industria, Turismo Digitale.

Azione 1.2.3 - Sostegno all'interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività

L'Azione è finalizzata a sostenere l'abilitazione del sistema regionale della PA all'erogazione di servizi pubblici digitali efficienti e accessibili per cittadini e imprese, rafforzando la dotazione di competenze digitali, garantendo inclusività e riduzione del digital divide derivanti da emarginazione sociale e geografica e favorendo forme di partecipazione sociale. A tal fine l'azione prevede:

·**Governance** - Lo sviluppo e il potenziamento della governance e del coordinamento strategico regionale anche in termini di promozione di forme associative di enti locali, centri di competenza e dotazione di strumenti e competenze specialistiche e strumenti funzionali alle politiche d'innovazione e digitalizzazione regionale;

·**Connettività** - Sostenere la domanda di connettività nei territori considerati a fallimento di mercato per i soggetti in condizioni di fragilità o marginalizzazione geografica. Si sosterranno altresì iniziative di promozione dell'accesso ai servizi digitali e l'integrazione tra i sistemi informativi digitali comunali e regionali;

·**Partecipazione digitale** - Iniziative di promozione della partecipazione digitale qualificata e inclusiva, sostenendo - anche attraverso la leva della domanda pubblica d'innovazione - lo sviluppo di servizi digitali mediante iniziative di valorizzazione dal basso rivolte a innovatori e imprese innovative in grado di promuovere l'innovazione sociale regionale e l'open data.

Gli interventi previsti in questa azione saranno programmati ed attuati in piena complementarità con il percorso di attuazione del PNRR - M1C1 assicurando la non sovrapposizione con le eventuali progettualità emergenti in tema di servizi digitali, Interoperabilità e Centri di facilitazione digitale, assicurandone una declinazione in chiave di coerenza strategica e integrazione attuativa.

Azione 1.2.4 - Sostegno al processo di trasformazione digitale dell'economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI

L'azione sostiene la transizione digitale delle imprese calabresi, supportando gli investimenti per l'acquisizione di tecnologie abilitanti proprie del Piano Industria 4,0 e dei relativi servizi specialistici funzionali all'abilitazione dell'innovazione aziendale. Saranno favorite soluzioni tecnologiche funzionali ad iniziative di integrazione aziendale, di filiera o di prodotto, anche mediante contratti di rete, in grado di rafforzare specifiche funzioni aziendali (produzione, logistica, supply chain, commercializzazione). A tal fine l'azione prevede:

·aiuti alla formazione del personale delle PMI finalizzata allo sviluppo ed al rafforzamento delle competenze digitali (in sinergia con OS 1.4.1);

·incentivi alle PMI per investimenti finalizzati al processo di digitalizzazione dell'attività di impresa, comprese realizzazione di piattaforme digitali realizzate da aggregazioni di PMI;

·sostegno all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione dell'attività imprenditoriale;

·l'attivazione di Strumenti Finanziari a sostegno di nuove imprese high tech concesso sotto forma di equity, prestiti, garanzie.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

La gestione e l'utilizzo dei dati pubblici avverrà in conformità con gli orientamenti applicabili, la Com. CE 66/2020 e le norme applicabili in materia di cybersicurezza (Dir. 2016/2012).

Gli investimenti sono realizzati in conformità con i criteri di efficienza di cui all'allegato I dell'RDC

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Microimprese, PMI e imprese diverse da PMI, pubbliche amministrazioni, ETS, Gestori SF e cittadini

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Le Azioni relative al presente OS saranno dirette su tutto il territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS, la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per sostenere la transizione energetica, la riduzione di consumo energetico e il miglioramento della qualità dell'aria. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; INTERREG Italia-Grecia 2021-2027; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente nel seguente Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

- Pilastro 2 COLLEGARE LA REGIONE: “Reti di energia e mercato per una regione Adriatico-Ionica verde” (particolarmente l'azione dedicati alla “Digitalizzazione del sistema elettrico, reti intelligenti (smart grid), diffusione delle fonti energetiche rinnovabili” promosso dall'Italia),

Risulta evidente la complementarità dell'OS con INTERREG EUROPE in particolare per quanto riguarda la priorità “Un Europa più verde” con i topic “Sistemi energetici intelligenti” e “Mobilità urbana a zero emissioni di carbonio” e con INTERREG Euro-Mediterranean nella MISSION 3: PROMOTING GREEN LIVING AREAS e la Priorità 2: Greener MED che sostiene azioni verso l'energia verde ed efficientamento energetico e mobilità a basso-contenuto di CO2.

In maniera analoga, è possibile evidenziare la complementarità con il focus sulle “Green Cities” del programma europeo URBACT IV che mira a utilizzare le reti transnazionali per migliorare la capacità delle città europee di: co-progettare e implementare piani d'azione integrati legati a sfide comuni di sviluppo urbano sostenibile; trasferire le buone pratiche urbane consolidate; progettare piani di investimento per replicare gli elementi delle Azioni Innovative Urbane. Per questo OS la regione Calabria valuterà in fase di attuazione dell'azione l'opportunità di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con altre regioni dell'UE ogni qualvolta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al perseguimento degli obiettivi del programma e della regione.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per la 1.2.3 e la 1.2.4 è previsto un sostegno mediante strumenti finanziari. Il sostegno ai DF potrà essere fornito in forma di equity, quasi equity, prestiti, garanzie e potrà essere combinato con sovvenzioni.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	15,00	18,00
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	13,00	71,00
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	2,00	12,00
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	RCO13	Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese	In euro	19.751.843,08	109.732.461,57
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	enti pubblici	79,00	110,00
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	4,00	20,00
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	1,00	20,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	utilizzatori/anno	0,00	2021	290.000,00	Fonte dati nazionale (ISTAT e DESI)	
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	RCR13	Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale	imprese	0,00	2021	83,00	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	015. Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica	27.771.154,00
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	017. Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica	87.028.982,00
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	018. Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	3.667.887,00
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	3.000.999,00
1	RSO1.2	Totale			121.469.022,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	103.417.773,00
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	03. Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	13.885.575,00
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	05. Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	4.165.674,00
1	RSO1.2	Totale			121.469.022,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	121.469.022,00
1	RSO1.2	Totale			121.469.022,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.2	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	121.469.022,00
1	RSO1.2	Totale			121.469.022,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale

L'azione è finalizzata:

- al sostegno agli investimenti delle PMI per favorire modelli di produzione che facciano perno sull'economia circolare, bioeconomia, biotecnologie e per l'acquisizione di per l'innovazione organizzativa e di processo/prodotto;
- allo sviluppo delle attività imprenditoriali nelle ZES regionali;
- al sostegno della competitività delle PMI compreso il settore turistico e culturale. Il sostegno è volto alla qualificazione ed innovazione del prodotto/servizio, alla fruizione integrata e coordinata dei servizi, digitalizzazione delle imprese;
- al rilancio degli investimenti produttivi e all'incremento dei livelli occupazionali.

In particolare, la presente azione sostiene:

- le PMI per la realizzazione di investimenti finalizzati alla implementazione di modelli di produzione "circolari", ovvero verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale. Si tratta di interventi che non si sovrappongono a quelli riconducibili agli OS2.1 e 2.6. nella misura in cui si interviene a sostegno di investimenti capaci di ridurre l'impronta ambientale dei processi di produzione;
- l'acquisizione di beni e servizi da parte delle PMI finalizzata alla introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, nonché negli assetti organizzativi e gestionali;
- la definizione di misure di sostegno specifiche volte al rilancio delle ZES regionali;
- la digitalizzazione della gestione d'impresa e l'introduzione di innovazioni sotto il profilo dell'organizzazione aziendale e delle attività commerciali delle PMI;
- il sostegno alle PMI per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale.

Azione 1.3.2 – Internazionalizzazione PMI

L'azione è finalizzata al sostegno dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno diretto alle imprese e la implementazione di azioni di sistema da parte di Enti Pubblici. L'Azione è finalizzata altresì al sostegno a processi di collaborazione tra PMI insediate in Calabria con imprese esterne all'area regionale per l'avvio di iniziative volte all'ingresso su nuovi mercati e/o al rafforzamento della presenza in mercati esteri.

In particolare, la presente azione sostiene:

- investimenti realizzati – anche nel contesto di iniziative condotte da aggregazioni di imprese – per processi di internazionalizzazione;
- l'implementazione di azioni pubbliche di sistema finalizzate sia alla promozione delle produzioni regionali che allo sviluppo della presenza delle imprese regionali su specifici mercati. A questo fine l'Amministrazione Regionale potrà far ricorso a strutture pubbliche nazionali di promozione dell'export e dei processi di internazionalizzazione.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

PMI, nel caso degli Strumenti Finanziari

PMI, Pubblica Amministrazione, Gestori SF

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate. La selezione delle operazioni sarà condotta secondo modalità che assicurino i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere capacità e competitività delle PMI oltre a produrre un effetto di stimolo dell'occupazione. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni di che trattasi, potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; INTERREG V-A Grecia - Italia; URBACT IV, ovvero più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: **“Promuovere i legami di quadrupla elica nel settore delle tecnologie marine e delle bio-tecnologie blu per l'avanzamento dell'innovazione, dello sviluppo e dell'adattamento della bioeconomia blu”**

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: **“Promuovere la sostenibilità, la diversificazione e la competitività nei settori della pesca e dell'acquacoltura attraverso l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, le azioni amministrative, tecnologiche e di marketing, compresa la promozione di iniziative di marketing e di abitudini di sana alimentazione”**

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE **“Ricerca e sviluppo per migliorare le performance delle PMI e la crescita-diversificazione – CULTOURAIR**

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Estendere la stagione turistica a tutto l'anno. CRUISAIR”**

Come sopra evidenziato, le citate azioni di cooperazione sono direttamente coerenti con **SO1.3. di INTERREG V-A EL-IT**. Risulta, inoltre, evidente, una complementarità con **INTERREG EUROPE** in particolare per quanto riguarda la priorità **“Un Europa più intelligente”** con il topic **“competitività delle PMI”** e con **INTERREG Euro-Mediterranean** nella Missione 1 STRENGTHENING AN INNOVATIVE AND SUSTAINABLE ECONOMY e la Priority 1: Smarter MED, particolarmente nella blue e green economy. È, non da ultimo, evidente la coerenza con i filoni **“Imprenditorialità & PMI”** e **“Posti di lavoro e competenze”** di **URBACT**, relativamente al topic **“ECONOMIA”**

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Il sostegno sarà attuato anche mediante Strumenti Finanziari. Il sostegno ai DF potrà essere fornito in forma di equity, quasi equity, prestiti, garanzie e potrà essere combinato con sovvenzioni.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	160,00	887,00
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	82,00	455,00
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	78,00	432,00
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	RCO05	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	imprese	49,00	272,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annui	0,00	2021	677,00	Sistema di monitoraggio regionale	
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	In euro	0,00	2021	216.544.418,36	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	021. Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	95.269.823,00
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	024. Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	42.871.420,00
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	027. Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	21.435.710,00
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	075. Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	33.344.438,00
1	RSO1.3	Totale			192.921.391,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	83.003.833,00
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	03. Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	67.641.574,00
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	04. Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia	16.910.394,00
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	05. Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	25.365.590,00
1	RSO1.3	Totale			192.921.391,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	192.921.391,00
1	RSO1.3	Totale			192.921.391,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	19.292.140,00
1	RSO1.3	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	173.629.251,00
1	RSO1.3	Totale			192.921.391,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 1.4.1 Competenze per la S3

Il funzionamento delle politiche dell'innovazione è strettamente connesso al capitale umano. L'Azione favorisce il rafforzamento del capitale umano sostenendo interventi per sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, promuovendo la cooperazione tra gli attori sul territorio, ovvero organismi di ricerca e innovazione, istruzione superiore, alta formazione, imprese per identificare ed elaborare percorsi formativi.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare tipologie di intervento quali ad esempio:

- gestione dell'innovazione nelle PMI;
- formazione specifica e riqualificazione a tutti i livelli all'interno delle imprese, con particolare attenzione alle competenze digitali e alla transizione industriale;
- introduzione di nuove figure professionali nelle PMI che le agevolino nell'acquisire, nell'utilizzare e nello sfruttare a pieno le potenzialità delle nuove tecnologie;
- rafforzamento dell'integrazione dell'alta formazione nell'ambito dei sistemi R&I, di diffusione e trasferimento tecnologico e degli ecosistemi di sviluppo delle competenze;
- sviluppo delle competenze per le imprese e gli ricerca per aumentare la redditività commerciale e la rilevanza per il mercato dei loro progetti di ricerca, nonché le loro capacità di partecipare ad attività interattive ed a processi di innovazione.

L'azione potrà essere integrata con le Azioni degli altri obiettivi specifici di questo OP, in modo da fornire alle imprese strumenti per rendere il capitale umano delle imprese preparato a gestire i processi produttivi innovativi, di transizione e sviluppo tecnologico.

L'azione agirà in modo sinergico con il FSE+ e si potranno prevedere interventi integrati.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27

approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: PMI

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Il rispetto dei principi orizzontali relativi alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere, la non discriminazione e l'inclusione, sarà garantita in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione del programma.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Le Azioni relative al presente OS saranno dirette su tutto il territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

In questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per migliorare l'efficacia delle azioni della S3 e aumentare la competitività. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni relative potranno essere realizzate in sinergia con la EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; IPA ADRIAN; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, cioè, più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: “Promuovere i legami di quadrupla elica nel settore delle tecnologie marine e delle bio-tecnologie blu per l’avanzamento dell’innovazione, dello sviluppo e dell’adattamento della bioeconomia blu”;

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: “Promuovere la sostenibilità, la diversificazione e la competitività nei settori della pesca e dell’acquacoltura attraverso l’istruzione, la ricerca e lo sviluppo, le azioni amministrative, tecnologiche e di marketing, compresa la promozione di iniziative di marketing e di abitudini di sana alimentazione”;

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: “Rafforzare lo sviluppo delle capacità e il coordinamento efficiente della pianificazione e delle attività di sviluppo locale per migliorare la governance marina e marittima e i servizi di crescita blu”

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE “Ricerca e sviluppo per migliorare le performance delle PMI e la crescita-diversificazione – CULTOURAIR

Le azioni di cooperazione sono coerenti con **RSO1.4 di IPA ADRION**. Risulta evidente la complementarità con l’**Interregional Innovation Investment Instrument (I3)**, , Strumento Interregionale che sostiene lo sviluppo delle catene del valore nelle regioni meno sviluppate e con **INTERREG EUROPE** per quanto riguarda la Priorità “**Un Europa più intelligente**” con i topic “**competitività delle PMI**” e “**S3, industria e imprenditorialità**” e con **INTERREG Euro-Mediterranean** nella Missione 1 STRENGTHENING AN INNOVATIVE AND SUSTAINABLE ECONOMY e la Priority 1: Smarter MED, particolarmente coordinamento delle S3. È evidente la coerenza con i filoni “Imprenditorialità & PMI”, “Posti di lavoro e competenze” e “Trasformazione digitale” di **URBACT**, relativamente al topic “ECONOMIA”.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	RSO1.4	FESR	Meno sviluppate	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	15,00	86,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
1	RSO1.4	FESR	Meno sviluppate	RCR98	Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)	partecipanti	0,00	2021	172,00	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.4	FESR	Meno sviluppate	023. Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	11.908.727,00
1	RSO1.4	Totale			11.908.727,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.4	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	11.908.727,00
1	RSO1.4	Totale			11.908.727,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.4	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	11.908.727,00

1	RSO1.4	Totale			11.908.727,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	RSO1.4	FESR	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	4.763.490,80
1	RSO1.4	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	7.145.236,20
1	RSO1.4	Totale			11.908.727,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1. Priorità: 2. Una Calabria resiliente e sostenibile

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 2.1.1 - Efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico

L'Azione mira al soddisfacimento dei criteri indicati all'Allegato I del regolamento, (alto contributo agli obiettivi sui cambiamenti climatici) ed in continuità con la programmazione 2014-2020 prevede il sostegno all'efficientamento energetico per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti del patrimonio edilizio pubblico e del relativo sistema impiantistico, prevedendo nel caso di edifici non sismicamente adeguati interventi congiunti ed integrati di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica.

Nello specifico, in linea con la strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, l'azione potrà riguardare:

- l'efficientamento di edifici, strutture e impianti pubblici con priorità agli interventi su edifici e strutture più energivore, (quali a titolo di esempio scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie etc..). La priorità sarà assegnata alle tipologie di edifici a maggiore consumo e a maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all'investimento necessario, sulla base di diagnosi energetiche e caratterizzando gli interventi per il valore esemplare, anche in termini di utilizzo di tecnologie innovative;
- interventi di efficientamento energetico e miglioramento emissivo sul parco impiantistico del settore civile e dell'illuminazione pubblica attraverso partenariati pubblico-privati, strumenti finanziari o altri modelli di business innovativi (EPC, ESCO) in grado di massimizzare l'effetto leva del contributo della politica di coesione;
- l'introduzione di impianti di teleriscaldamento e tele-raffrescamento che sfruttino fonti rinnovabili efficienti o recuperino calore di processo, in raccordo con le azioni previste all'OS 2.2 per i quali sarà ammissibile al finanziamento FESR solo la componente rinnovabili della generazione di calore/raffrescamento;
- l'utilizzo delle nuove soluzioni tecnologiche di efficientamento e building automation di controllo e gestione promossi nel quadro di più ampi progetti di efficientamento. utili a razionalizzare i consumi ed a migliorare l'efficacia delle azioni;
- l'impiego di tecniche costruttive e materiali o componenti che, nel proprio ciclo di vita, garantiscano la minimizzazione degli impatti ambientali e di emissioni di CO2.

Azione 2.1.2 - Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi

Tale azione agisce per favorire il sostegno all'efficientamento energetico delle Imprese, (attraverso azioni di monitoraggio ed audit energetici in grado di garantire il conseguimento de criteri di efficienza energetica di cui all'Allegato I al regolamento), con l'obiettivo di accompagnarle verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi ed avviare un percorso di sostenibilità energetica.

Nello specifico gli interventi, in coerenza con il PNIEC, saranno rivolti principalmente alle PMI e potranno riguardare:

- interventi innovativi di miglioramento dell'efficienza energetica relativi ai sistemi tecnologici utilizzati per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale delle Imprese compresi sedi e edifici logistici della stessa;
- interventi tecnologici appositamente progettati e realizzati per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei processi produttivi;
- interventi per l'utilizzo di prodotti e macchinari con standard qualitativi ottimali per il risparmio energetico.

L'adeguamento o il rinnovo dei sistemi e degli impianti per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, sarà attuato in concorso con le azioni mirate allo sviluppo delle energie rinnovabili di cui all'OS 2.2, previa realizzazione di diagnosi energetiche, finalizzate a verificare l'efficienza dei sistemi esistenti e definire un piano operativo di riconversione.

L'Azione sarà attuata attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni) mentre l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).

Azione 2.1.3 Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della promozione dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche. L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (es. Pubbliche amministrazioni, Enti locali, e imprese) alla programmazione e gestione qualificata degli investimenti della politica di coesione con l'obiettivo di Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa di Enti Pubblici (Comuni e Province) per la corretta attuazione delle procedure amministrative e per favorire l'ottimizzazione dei processi gestionali di adempimento complessi (ad es. procedure di gara ecc.);
- scambio di informazioni e buone pratiche tra diversi soggetti per favorire il confronto costante e la definizione dei fabbisogni specifici (ad. es. approcci unitari per il miglioramento delle prestazioni energetiche);
- rafforzamento della pianificazione e dell'esecuzione delle attività di procurement, nonché della gestione e del monitoraggio dei contratti.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS..

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, PMI e imprese diverse da PMI, Gestori SF

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come “neutrali” rispetto al genere. Verrà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensative se necessarie e applicabili.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Gli interventi coinvolgono tutto il territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per sostenere la transizione energetica, la riduzione di consumo energetico e il miglioramento della qualità dell'area. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 2 COLLEGARE LA REGIONE: **“I corridoi Multimodali Adriatico-Ionio”**

·Pilastro 2 COLLEGARE LA REGIONE: **“Reti di energia e mercato per una regione Adriatico-Ionica verde”**

·Pilastro 2 COLLEGARE LA REGIONE: “Corridoi integrati e mercato del gas naturale per una regione verde Adriatico-Ionica”

·Pilastro 2 COLLEGARE LA REGIONE: “Sviluppo e funzionamento della logistica per l'uso diretto del gas naturale liquefatto (GNL) come combustibile pulito per la regione Adriatico-Ionica”

Risulta evidente la complementarità dell’OS con **INTERREG EUROPE** in particolare per quanto riguarda la priorità “**Un Europa più verde**” con i topic “**Efficienza energetica**” e “**Sistemi energetici intelligenti**” e con **INTERREG Euro-Mediterranean** nella MISSION 3: PROMOTING GREEN LIVING AREAS e la Priorità 2: Greener MED che sostiene azioni verso l’energia verde ed efficientamento energetico e mobilità a basso-contenuto di CO2.

In maniera analoga, è possibile evidenziare la coerenza con il filone “Efficienza energetica” di **URBACT** sotto il topic “**AMBIENTE**”.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni). Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti).

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	111,00	618,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	44,00	217,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	67,00	371,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	RCO19	Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	metri quadrati	27.560,00	153.112,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	RCO20	Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate	km	3,80	21,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	ISO-	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	2,00	12,00

				CA1				
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0,00	2,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0,00	2,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	50.083,00	2020	30.102,00	Sito SIAPE ENEA (https://siape.enea.it/indici-prestazione-emissioni)	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	040. Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	35.726.184,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	045. Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	53.589.276,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	055. Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita	11.908.728,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	297.718,00
2	RSO2.1	Totale			101.521.906,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	65.795.722,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	03. Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	25.008.329,00
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	05. Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	10.717.855,00
2	RSO2.1	Totale			101.521.906,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	101.521.906,00
2	RSO2.1	Totale			101.521.906,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.1	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	101.521.906,00
2	RSO2.1	Totale			101.521.906,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 2.2.1 – Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico

L'Azione prevede il sostegno ad investimenti per la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili ed è finalizzata ad una progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale che minimizzi il ricorso alle fonti fossili, contribuisca a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti e diversifichi l'approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza energetica.

Nello specifico, in combinazione con quanto previsto nell'ambito dell'OS 2.1, l'azione contribuirà alle misure di efficientamento attraverso:

- il sostegno a investimenti per l'introduzione di fonti di energia rinnovabile, come ad esempio solare fotovoltaico, solare termico, impianti a pompa di calore ad acqua ciclo chiuso o ciclo aperto etc. per la produzione di energia in linea e in sinergia con il piano della Commissione Europea denominato RePowerEU al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili negli edifici, strutture e impianti pubblici e nelle reti di pubblica illuminazione in raccordo con le priorità espresse all'azione 2.1.1
- la realizzazione di nuovi impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento che sfruttino fonti rinnovabili efficienti o recuperino calore di processo;
- il sostegno all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'autoproduzione, anche parziale, di energia elettrica necessaria allo sviluppo dell'attività imprenditoriale della Imprese, compresi gli edifici logistici delle stesse in raccordo con l'azione 2.1.2.

Azione 2.2.2 - Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche

L'Azione, in coerenza con quanto previsto nel PNIEC, intende promuovere comunità di energia rinnovabile valorizzando la rete elettrica esistente, in modo da sostenere da un lato le economie dei Comuni, sovente ricchi di risorse rinnovabili, e dall'altro favorire opportunità di produzione e consumo locale di energia rinnovabile anche in quei contesti nei quali l'autoconsumo è tecnicamente difficile.

L'investimento si concentrerà sulle strutture collettive di autoproduzione e consentirà di estendere la sperimentazione già avviata con l'anticipato recepimento della Direttiva RED II focalizzandosi su quelle aree al di sopra dei 5.000 abitanti in demarcazione con quanto previsto dal PNRR.

Gli interventi, che saranno promossi prioritariamente da soggetti pubblici, comuni, associazioni di comuni mirano a garantire le risorse necessarie per installare nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità e possano essere strumento aggiuntivo per dare sostegno a famiglie in condizioni di povertà energetica.

Nello specifico, tale azione, che sarà realizzata in modo integrato con l'OS 2.3 – Azione 2.3.1 per ciò che concerne i sistemi di accumulo, riguarderà:

- la realizzazione di impianti a servizio delle comunità energetiche per la produzione e il consumo efficienti di energia rinnovabile;
- la realizzazione di sistemi di accumulo che garantiscano l'utilizzo dell'energia rinnovabile anche nei momenti in cui il consumo non risulti contemporaneo

con la produzione.

Azione 2.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno delle energie rinnovabili

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di energie rinnovabili. L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (es. Pubbliche amministrazioni, Enti locali, cittadini e imprese) alla programmazione e gestione qualificata degli investimenti per la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili al fine di favorire la progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- gruppi di lavoro tematici per le comunità energetiche, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari, al fine di assicurare l'identificazione delle buone pratiche;
- realizzazione di un manuale operativo per la pianificazione strategica delle politiche energetiche rinnovabili;
-

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, PMI e imprese diverse da PMI, Gestori SF, Comunità Energetiche

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come “neutrali” rispetto al genere. Sarà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensatorie se necessarie e applicabili.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Gli interventi coinvolgono tutto il territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per sostenere la transizione energetica verso fonti rinnovabili. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni relative potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 2 COLLEGARE LA REGIONE: “Reti di energia e mercato per una regione Adriatico-Ionica verde”

Risulta evidente la complementarità con **INTERREG EUROPE** in particolare per quanto riguarda la priorità “**Un Europa più verde**” con il topic “**Energia rinnovabile**” e con **INTERREG Euro-Mediterranean** nella MISSION 3: PROMOTING GREEN LIVING AREAS e la Priorità 2: Greener MED che sostiene azioni verso l'energia verde ed efficientamento energetico e mobilità a basso-contenuto di CO2.

In maniera analoga, è possibile evidenziare la coerenza con il filone “Azione per il clima” di **URBACT** sotto il topic “**AMBIENTE**”.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni). Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	RCO22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)	MW	4,00	23,63
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	RCO97	Comunità di energia rinnovabile sostenute	comunità di energia rinnovabile	18,00	101,00
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	1,00	8,00
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0,00	1,00
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0,00	2,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	RCR32	Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile	MW	0,00	2021	23,63	Dati Terna 2020	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	047. Energia rinnovabile: energia eolica	20.840.274,00
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	048. Energia rinnovabile: solare	29.771.820,00
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	052. Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)	14.707.279,00
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	178.631,00
2	RSO2.2	Totale			65.498.004,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	32.838.318,00
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	03. Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	19.595.812,00
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	04. Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia	6.531.938,00
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	05. Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	6.531.936,00
2	RSO2.2	Totale			65.498.004,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	65.498.004,00
2	RSO2.2	Totale			65.498.004,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.2	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	65.498.004,00
2	RSO2.2	Totale			65.498.004,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.3. Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 2.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids), e sviluppo dei sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia

L'Azione intende pervenire ad una gestione attiva della rete elettrica attraverso la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids), la realizzazione di interventi sulle reti di distribuzione non TEN-E strettamente complementari all'introduzione di 'sistemi di distribuzione intelligente' e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, anche al fine di sostenere lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli e l'attivazione di sistemi di accumulo di media e piccola taglia prevalentemente di tipo elettrochimico accoppiati agli impianti distribuiti per massimizzare l'autoconsumo e/o il consumo collettivo.

Nello specifico l'azione potrà riguardare:

- la realizzazione di interventi a livello locale di sistemi intelligenti di distribuzione dell'energia (Smart Grids) e infrastrutture direttamente connesse alla rete elettrica (Grid Edge) da destinare ad applicazione di uso pubblico ad eccezione dei contatori intelligenti (non sarà previsto il sostegno all'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti già previsti dal punto 2 dell'allegato 1 dalla Direttiva 2009/72/CE);

- sistemi distribuiti e reti di accumulo di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, basati su gestione intelligente di "prosumers" (produttori/consumatori) integrati a livello locale anche attraverso comunità energetiche rinnovabili (Azione 2.2.2) e infrastrutture per la mobilità elettrica (Azione 2.8.4);

- tecnologie di stoccaggio a basso impatto ambientale di energia rinnovabile elettrica e termica, in particolare destinate agli usi civili ed alla mobilità.

Azione 2.3.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno dello sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- analisi e studi del sistema energetico Calabrese per l'implementazione e l'aggiornamento del Piano Energetico Regionale al fine di garantire il raggiungimento di una maggiore efficienza del sistema energetico nel suo complesso;

- valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali esistenti e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti (ad. es. definizione di

linee guida per i beneficiari per corretta la gestione degli interventi);

·scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti per favorire lo sviluppo condiviso di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti;

·rafforzamento della capacità amministrativa ed empowerment di OI, beneficiari e stakeholder coinvolti per favorire lo sviluppo di competenze nella preparazione e attuazione progetti.L'azione sarà attuata in complementarietà con gli interventi sulle reti di trasmissione, che non saranno a carico del FESR, in quanto già previsti attraverso le risorse stanziare a valere sul PNRR.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, Imprese.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, Imprese.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Gli interventi coinvolgono tutto il territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS, la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per sostenere la transizione energetica, la riduzione di consumo energetico e il miglioramento della qualità dell'aria. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; INTERREG Italia-Grecia 2021-2027; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente nel seguente Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

- Pilastro 2 COLLEGARE LA REGIONE: “Reti di energia e mercato per una regione Adriatico-Ionica verde” (particolarmente l’azione dedicati alla “Digitalizzazione del sistema elettrico, reti intelligenti (smart grid), diffusione delle fonti energetiche rinnovabili” promosso dall’Italia),

Risulta evidente la complementarità dell’OS con INTERREG EUROPE in particolare per quanto riguarda la priorità “Un Europa più verde” con i topic “Sistemi energetici intelligenti” e “Mobilità urbana a zero emissioni di carbonio” e con INTERREG Euro-Mediterranean nella MISSION 3: PROMOTING GREEN LIVING AREAS e la Priorità 2: Greener MED che sostiene azioni verso l’energia verde ed efficientamento energetico e mobilità a basso-contenuto di CO2.

In maniera analoga, è possibile evidenziare la complementarità con il focus sulle “Green Cities” del programma europeo URBACT IV che mira a utilizzare le reti transnazionali per migliorare la capacità delle città europee di: co-progettare e implementare piani d'azione integrati legati a sfide comuni di sviluppo urbano sostenibile; trasferire le buone pratiche urbane consolidate; progettare piani di investimento per replicare gli elementi delle Azioni Innovative Urbane.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni). Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)

2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	RCO23	Sistemi di gestione digitale per sistemi energetici intelligenti	componenti del sistema	1.282,00	6.410,00
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	RCO105	Soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica	MWh	4,00	20,76
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	6,00	32,00
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	1,00	6,00
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0,00	1,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	RCR33	Utenti allacciati a sistemi energetici intelligenti	utilizzatori finali/anno	0,00	2021	20.000,00	Sistema di monitoraggio regionale	
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	RCR34	Progetti avviati sui sistemi energetici intelligenti	progetti	0,00	2021	5,00	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	053. Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	29.057.296,00
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	714.524,00
2	RSO2.3	Totale			29.771.820,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	15.243.172,00
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	03. Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	8.717.189,00
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	04. Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia	2.905.730,00
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	05. Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	2.905.729,00
2	RSO2.3	Totale			29.771.820,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	29.771.820,00
2	RSO2.3	Totale			29.771.820,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.3	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	29.771.820,00
2	RSO2.3	Totale			29.771.820,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.4. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 2.4.1 Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera

L'azione sostiene la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane, alluvioni, erosione costiera). Gli interventi, progettati con un approccio ecosistemico e soluzioni realizzative "Nature Based" e capaci di assicurare l'incremento del livello di resilienza ed una migliore risposta in termini di adattamento ai cambiamenti climatici, sono finalizzati alla realizzazione di:

- opere di difesa dal rischio frana e alluvione dei centri abitati, delle infrastrutture strategiche, delle aree di interesse naturalistico, turistico e culturale;
- opere di protezione delle coste dai fenomeni di erosione, per i quali saranno favoriti i processi di naturalizzazione delle aree costiere a rischio e delle foci dei fiumi.

A titolo esemplificativo, sono previste le seguenti tipologie di azioni:

- interventi di ripristino e recupero delle dinamiche idro-morfologiche;
- ingegneria naturalistica;
- infrastrutturazione verde e blu;
- creazione di nuove aree umide per l'espansione naturale delle piene e per fronteggiare l'avanzare della desertificazione;
- de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione, anche in aree urbane e periurbane e in aree rurali;
- manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici, di contrasto all'instabilità dei versanti e all'erosione costiera.

Azione 2.4.2 Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile

L'azione sostiene il rafforzamento logistico e tecnologico delle strutture e dei servizi afferenti al sistema regionale della Protezione Civile integrate, anche per quanto riguarda l'interoperabilità dei sistemi, con quanto previsto dai Programmi nazionali e promuovendo le necessarie sinergie e complementarità con gli interventi previsti nel PNRR. Sono previsti interventi di recupero e adeguamento, anche sismico ed energetico, di strutture pubbliche esistenti, ai fini dell'allestimento degli edifici strategici destinati ad accogliere le strutture e i servizi della Protezione Civile. Gli interventi saranno altresì finalizzati all'integrazione ed al potenziamento dei sistemi di monitoraggio per la prevenzione multirischio e per il monitoraggio e previsioni meteorologiche, così come per l'adeguamento tecnologico dei sistemi di allertamento, in coerenza con il Meccanismo Unionale di Protezione Civile, ottimizzando i livelli preparazione alla gestione degli eventi calamitosi e di risposta e ripristino post-evento. A tal fine, per aumentare la resilienza delle comunità, saranno rafforzate anche le attività di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, unitamente a adeguati sistemi di comunicazione, per la diffusione della cultura di

protezione civile e di buoni comportamenti da adottare in caso di emergenza.

A titolo esemplificativo l'azione sostiene le seguenti tipologie di azioni:

- il potenziamento logistico della sede istituzionale della Protezione Civile Regionale;
- acquisizione, alla protezione civile, di un sistema di radiocomunicazione in emergenza altamente specializzato, per la comunicazione di tutti i soggetti che operano nelle emergenze di protezione civile;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio e allertamento real time dei fenomeni franosi e del livello dei fiumi;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio e allertamento precoce degli incendi boschivi. Potenziamento della dotazione strumentale per la prevenzione, la gestione e l'intervento, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili;
- il potenziamento della Colonna Mobile regionale, attraverso l'implementazione di nuovi moduli.

Azione 2.4.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno di interventi per la promozione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi.

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- semplificazione delle procedure legate alla prevenzione e resilienza del rischio catastrofi all'interno del sistema della Protezione Civile regionale
- sviluppo di una piattaforma unica open sistema radiocomunicazione in emergenza per facilitare la comunicazione;
- sviluppo di una piattaforma regionale di supporto alle procedure per la semplificazione dei processi amministrativi standardizzati

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Pubblica Amministrazione ed altri Enti Pubblici

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come “neutrali” rispetto al genere. Verrà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensative se necessarie e applicabili.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza ai rischi. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; IPA ADRION; INTERREG V-A Grecia - Italia; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente, nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: **“Promuovere la sostenibilità, la diversificazione e la competitività nei settori della pesca e dell'acquacoltura attraverso l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, le azioni amministrative, tecnologiche e di marketing, compresa la promozione di iniziative di marketing e di abitudini di sana alimentazione”;**

·Pilastro 3 QUALITA' AMBIENTALE: **“Sviluppo e implementazione del piano di emergenza sugli sversamenti di petrolio nella sub-regione Adriatico-Ionica”**

·Pilastro 3 QUALITA' AMBIENTALE: **“Protezione e valorizzazione degli habitat e degli ecosistemi terrestri naturali”**

·Pilastro 3 QUALITA' AMBIENTALE: **“Promozione della crescita sostenibile della regione Adriatico Ionica implementando la ICZM e MSP (gestione integrata delle zone costiere e pianificazione dello spazio marittimo) anche per contribuire alla gestione integrata delle zone costiere della convenzione di Barcellona e al monitoraggio e gestione dell'area marina protetta”**

Risulta evidente la coerenza dell'OS con **RSO2.4 di IPA ADRION e con SO2.4 di INTERREG V-A EL-IT** nonché la complementarità con **INTERREG EUROPE** e con **INTERREG Euro-Mediterranean** nella MISSION 3: PROMOTING GREEN LIVING AREAS e la Priorità 2: Greener MED.

In maniera analoga, è possibile evidenziare la complementarità filone “Azione per il clima” di **URBACT**.intende

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	RCO24	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali	In euro	13.703.543,00	76.130.795,00
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	RCO25	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni	km	0,00	23,15
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	RCO122	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione alle catastrofi causate da rischi naturali non connessi al clima e da attività umane	In euro	1.485.188,00	8.251.047,00
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	1,00	8,00
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0,00	1,00

2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0,00	2,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni	persone	0,00	2021	2.963,00	Elaborazioni su dati ISPRA	
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	RCR96	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane	persone	0,00	2021	1.860.601,00	Elaborazioni su dati ISPRA	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	058. Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	47.634.912,00
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	059. Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	29.474.101,00
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	060. Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	11.908.728,00
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	061. Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	5.775.733,00

2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	178.631,00
2	RSO2.4	Totale			94.972.105,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	94.972.105,00
2	RSO2.4	Totale			94.972.105,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	94.972.105,00
2	RSO2.4	Totale			94.972.105,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.4	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	94.972.105,00
2	RSO2.4	Totale			94.972.105,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.5. Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 2.5.1 Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato

L'azione sostiene interventi per sviluppare e rinnovare il sistema infrastrutturale del Servizio Idrico Integrato, per migliorare la gestione integrata e la qualità del servizio erogato ai cittadini, conformemente agli standard previsti dalla "Carta del servizio idrico integrato" e secondo la gerarchia degli usi previsti quadro normativo. Con particolare riferimento al settore del trattamento dei reflui urbani, l'obiettivo prioritario è quello di conseguire la conformità dei sistemi depurativi per superare le procedure di infrazione e prevenire nuovi contenziosi.

Il miglioramento degli asset del SII, anche mediante l'integrazione di criteri di efficienza energetica previsti dalle disposizioni regolamentari della programmazione 2014-2020 e della politica del riutilizzo, garantirà l'uso più sostenibile della risorsa, la tutela dei corpi idrici e dell'ambiente in generale. Il ricorso ai criteri di efficienza pertinenti di cui all'Allegato 1 del RDC 1060/2021 sarà integrato nelle fasi di selezione degli interventi e monitorato in corso di attuazione del Programma.

Gli interventi saranno programmati mediante la predisposizione di un *Action-Plan*, finalizzato a delineare, oltre ad obiettivi, target e cronoprogrammi di attuazione, anche profili di complementarità e sinergia con altri finanziamenti pubblici destinati alle medesime finalità (PNRR, REACT-EU, Fondi nazionali, Commissario Unico per la Depurazione ecc.), per rispondere ai fabbisogni della pianificazione di settore, risolvere le procedure di infrazione in corso e prevenire nuovi contenziosi.

A titolo esemplificativo, si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- con riferimento alla fornitura dell'acqua per uso civile, l'azione sostiene il miglioramento degli schemi idrici, prioritariamente con interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete degli acquedotti. L'azione prevede la realizzazione di interventi di *ingegnerizzazione* delle reti idriche a servizio delle utenze civili e *l'ammodernamento/potenziamento infrastrutturale* (Es. mappatura delle reti e strumenti conoscitivi/ gestionali per rilevamento delle perdite, interventi di sostituzione/potenziamento delle reti, miglioramento del sistema di distribuzione mediante distrettualizzazione e dispositivi di controllo per il risparmio idrico e l'ottimizzazione energetica, postazioni di controllo dell'aria nelle tubazioni per la protezione dai colpi di ariete, sistemi di misura, controllo e automazione funzionali alla gestione attiva delle reti ecc.).
- con riferimento alla raccolta, collettamento e trattamento dei reflui urbani, l'azione sostiene interventi finalizzati a garantire il conseguimento degli standard normativi, prioritariamente negli agglomerati ricompresi in procedure di infrazione scaturite dalla mancata corretta attuazione della Direttiva 91/271/CE e per prevenire nuovi contenziosi comunitari. L'azione prevede interventi finalizzati alla raccolta dei reflui urbani e loro collettamento in impianti di depurazione, realizzazione e/o riefficientamento e/o potenziamento degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati, sistemi di monitoraggio e telecontrollo di reti e impianti, sia con riferimento al corretto funzionamento che al controllo della qualità dell'effluente depurato, integrazione di *misure di efficientamento ed ottimizzazione energetica* di reti e impianti, infrastrutture per la gestione efficiente delle acque bianche e per il riutilizzo delle acque depurate (pretrattamento, stoccaggio, riutilizzo ecc.).

Azione 2.5.2 Rafforzamento e integrazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati delle risorse idriche

L'azione è finalizzata a sviluppare e rafforzare i sistemi di monitoraggio delle acque e di gestione del repertorio dei dati, in adempimento al quadro normativo regolamentare (Direttiva quadro Acque 2000/60/CE, Direttiva 91/271/CE, Direttiva 2007/2/CE ecc.). L'azione consentirà di attuare una costante mappatura, sia in termini di qualità chimico-fisica, sia di disponibilità quantitativa che di "stress idrico" della risorsa, per programmarne i vari usi senza pregiudicare qualità e funzioni ecologiche intrinseche della risorsa stessa, a livello di bacino idrografico.

A titolo esemplificativo, si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- rafforzamento dei programmi di monitoraggio delle acque, per finalità connesse agli adempimenti normativi in materia di tutela delle risorse idriche e per indagini specifiche che si rendono necessarie per il controllo di fenomeni/eventi/criticità, nei bacini versanti delle aste fluviali e nelle acque marino-costiere, potenzialmente compromesse da carico inquinante e/o da altro "stress idrico". Le attività di monitoraggio dei corpi idrici rappresentano un efficace strumento per la conoscenza quali-quantitativa dello stato dell'ambiente acquatico terrestre e marino, nonché un valido e imprescindibile supporto alla gestione sostenibile della risorsa, preordinato alla disciplina degli usi e al mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa;
- sviluppo di sistemi di gestione dati e consolidamento dei sistemi informativi regionali, anche al fine di garantire il flusso delle informazioni nella rete SINANet, e l'interoperabilità con le banche dati connesse alla gestione delle risorse idriche. Il potenziamento e la gestione dei dati, sono inoltre indispensabili per adempiere alle attività di *reporting ambientale* previsti dalle disposizioni normative, nonché per l'aggiornamento della pianificazione di settore. Con riferimento, in particolare, al reporting *Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/CE (artt. 15 e 17 - sulle procedure di infrazione)*, il potenziamento del sistema di raccolta e gestione dati, consentirà sia la copertura territoriale di tutti gli agglomerati regionali, sia la qualità delle informazioni da comunicare con cadenza biennale alla Commissione, sia il costante aggiornamento dei fabbisogni infrastrutturali e quindi della pianificazione di settore, per scongiurare la possibile apertura di nuovi contenziosi comunitari.

Azione 2.5.3 - Capacità amministrativa per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della gestione sostenibile delle risorse idriche

L'Azione prevede il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere interventi per:

rafforzare il personale amministrativo coinvolto nella gestione delle risorse idriche;

creare uno schema di comunità di pratica che stimoli lo sviluppo della conoscenza e un confronto sui fabbisogni di più enti e istituzioni.

- rafforzamento della pianificazione strategica, coerente e complementare dei fondi della politica di coesione mediante azioni di coordinamento degli interventi per il Settore Idrico Integrato;
- rafforzamento degli Enti locali per il supporto nella fase di programmazione degli investimenti nel settore idrico (es. definizione dei Documenti Unici di Programmazione) per favorire il miglioramento e l'accelerazione degli interventi.;

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS,

di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: P.A., ATO, Soggetti Gestori, altri Enti Pubblici

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Verrà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensative se necessarie e applicabili.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico	km	32,00	179,00
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	RCO31	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue	km	25,00	140,00
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	RCO32	Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue	popolazione equivalente	4.912,00	27.290,00
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	1,00	8,00
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0,00	1,00
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0,00	2,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
2	RSO2.5	FESR	Meno	RCR41	Popolazione allacciata a reti	persone	0,00	2021	191.103,00	Sistema di	

			sviluppate		pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate					monitoraggio regionale	
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	RCR42	Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue	persone	0,00	2021	81.922,00	Sistema di monitoraggio regionale	
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico	metri cubi all'anno	153.241.455,00	2018	140.982.138,60	Elaborazione su dati ISTAT	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	062. Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	11.908.728,00
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	063. Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza	11.908.728,00
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	064. Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	5.775.733,00
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	065. Raccolta e trattamento delle acque reflue	23.817.456,00
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	066. Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica	11.908.728,00
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	178.631,00
2	RSO2.5	Totale			65.498.004,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	65.498.004,00
2	RSO2.5	Totale			65.498.004,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	65.498.004,00
2	RSO2.5	Totale			65.498.004,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.5	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	65.498.004,00
2	RSO2.5	Totale			65.498.004,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.6. Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 2.6.1 Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti

Sulla base di quanto previsto dal Programma di Prevenzione dei Rifiuti Nazionale e Regionale, parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, l'azione dovrà promuovere e realizzare misure per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, con particolare riferimento ai seguenti flussi prioritari: rifiuti biodegradabili, cartacei, pericolosi, da imballaggio, da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le misure di prevenzione dovranno incidere sui settori chiave dell'industria, della distribuzione, dei servizi alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar); delle imprese e istituzioni (scuole, ospedali, PA); delle famiglie.

Le azioni dovranno:

- favorire la trasformazione culturale della società, mediante la formazione, la comunicazione e la sensibilizzazione. Incidere sul grado di conoscenza e di consapevolezza di quanto il cambiamento di abitudini e comportamenti, verso modelli più sostenibili, sia imprescindibile per accompagnare la transizione ecologica;
- attuare misure di prevenzione della produzione di rifiuti, anche di carattere strutturale, come ad esempio: ridurre alla fonte la quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie; ridurre la quantità dei rifiuti espulsi dai cicli economici non suscettibili a reimpiego; promuovere il riutilizzo dei prodotti, anche previa riparazione (centri riuso e *repair shops*).

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- realizzazione di eventi, iniziative, campagne di comunicazione e sensibilizzazione, progetti di educazione ambientale sul tema dei rifiuti e della tutela dell'ambiente;
- iniziative/interventi/progetti di prevenzione previsti dal Programma di Prevenzione dei Rifiuti Nazionale e da quello Regionale, ricompreso nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti finalizzati a favorire:
 - la transizione dall'utilizzo del monouso verso prodotti riutilizzabili;
 - soluzioni per la riparazione, la condivisione e lo scambio di beni usati;
 - la vendita dei prodotti sfusi;
 - l'autocompostaggio domestico per ridurre lo smaltimento degli scarti organici;

e ridurre gli sprechi, anche mediante il recupero a fini sociali dei prodotti (alimentari e non) in eccedenza sul mercato o con caratteristiche non idonee ad essere immessi sul mercato.

Azione 2.6.2 Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto

L'azione sostiene interventi finalizzati ad accelerare lo sviluppo della raccolta differenziata, migliorandone l'impatto sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- realizzazione di centri di raccolta comunali di supporto alla raccolta differenziata, in continuità con quanto già avviato con i precedenti cicli di programmazione.
- realizzazione di progetti per il miglioramento quali-quantitativo dei sistemi di raccolta differenziata a livello comunale nonché presso specifici target di categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti (es. frazione umida presso mercati, mense, ristoranti, etc.).

Gli interventi saranno finalizzati ad incrementare l'intercettazione della frazione organica del rifiuto urbano prodotto e migliorare la qualità della raccolta differenziata, intercettando tutte le frazioni del rifiuto urbano suscettibili di recupero di materia, elencate nell'attuale quadro normativo della Direttiva "rifiuti", per come emendata dalla Direttiva 2018/851 ricompresa nel dal c.d. *pacchetto economia circolare*, con particolare attenzione ai tessili, agli ingombranti e ai RAE. Sarà inoltre incentivata l'adozione di sistemi digitali per il passaggio alla tariffazione puntuale in accordo al principio "paghi per quanto produci".

Azione 2.6.3 Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti

L'azione si inserisce nel quadro normativo della Direttiva 2008/98/CE, per come emendata dalla Direttiva 2018/851, ricompresa nel c.d. *pacchetto economia circolare*. Gli interventi saranno finalizzati a rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, per massimizzare il recupero di materia e il riciclaggio e per produrre energia e/o compost dai trattamenti anerobici/aerobici della frazione organica della raccolta differenziata. La dotazione impiantistica dovrà garantire la copertura dei fabbisogni espressi nei documenti di pianificazione e la chiusura del ciclo di gestione in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali.

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni: impianti di compostaggio per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano con produzione di compost di qualità; impianti di trattamento anaerobico per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano con recupero di energia (biogas e eventuale upgrading in biometano); impianti misti aerobico/anaerobico per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano con produzione di compost di qualità e recupero di energia (biogas e eventuale upgrading in biometano); impianti di selezione spinta di materia dai flussi della raccolta differenziata e dal rifiuto urbano residuo che escludono in ogni caso l'aumento della capacità di trattamento del rifiuto residuo investendo unicamente su tecnologie per il recupero della materia stessa.

Azione 2.6.4 Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti

L'azione sostiene l'incentivazione alle PMI per la creazione e lo sviluppo di attività economiche in grado di rispondere al fabbisogno di trattamento per il riciclaggio dei rifiuti ed il recupero di materia prima, nell'ottica di favorire nuovi modelli di business e di consumo più sostenibili. A titolo esemplificativo le attività degli operatori saranno finalizzate a:

- attività di riparazione e di riutilizzo dei prodotti (in particolare apparecchiature elettriche ed elettroniche, tessili, mobili, ingombranti, imballaggi, materiali e prodotti da costruzione);
- facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- processi innovativi di recupero e riciclaggio di materia di rifiuto, con particolare riferimento alla riduzione/eliminazione delle sostanze e/o componenti dai rifiuti pericolosi;
- realizzare filiere produttive innovative che utilizzano i prodotti generati da processi di recupero dei rifiuti (end of waste), da impiegare nei processi produttivi.

Azione 2.6.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno dell'economia circolare

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di economia circolare.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- azioni di rafforzamento delle competenze per il corretto monitoraggio delle attività previste nell'ambito del Piano di Gestione dei Rifiuti, che veda la compartecipazione di tutti gli stakeholders coinvolti (pubblici e privati).
- creazione di una comunità di pratica o gruppo di lavoro che sostenga l'azione dell'Autorità Unica per la gestione di acqua e rifiuti;
- elaborazioni di cronoprogrammi riguardante la gestione dei rifiuti;
- predisposizione di linee guida operative e creazione di format procedure ad evidenza pubblica, bandi tipo, distinti per finalità (beni, servizi, opere);
- rafforzamento delle competenze in economia circolare e potenziamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione;

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: P.A., ATO, Soggetti Gestori, altri Enti Pubblici, Enti o Soggetti

Concessionari o Affidatari o Gestori di Infrastrutture e Servizi Pubblici o di Pubblica Utilità, OdR, PMI

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come “neutrali” rispetto al genere. Verrà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensative se necessarie e applicabili.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accelerare i processi verso un'economia circolare e sostenibile. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni relative potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; IPA ADRION; INTERREG V-A Grecia - Italia; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, ovvero più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: **“Promuovere i legami di quadrupla elica nel settore delle tecnologie marine e delle bio-tecnologie blu per l'avanzamento dell'innovazione, dello sviluppo e dell'adattamento della bioeconomia blu”**;

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: **“Promuovere la sostenibilità, la diversificazione e la competitività nei settori della pesca e dell'acquacoltura attraverso l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, le azioni amministrative, tecnologiche e di marketing, compresa la promozione di iniziative di marketing e di abitudini di sana alimentazione”**.

Risulta di tutta evidenza la coerenza dell'OS con **RSO2.6 di IPA ADRION** e con **SO2.6 di INTERREG V-A EL-IT** nonché la complementarità con **INTERREG EUROPE** in particolare per quanto riguarda la priorità **“Un Europa più verde”** con il topic **“Economia circolare”** e con **INTERREG Euro-**

Mediterranean nella MISSION 3: PROMOTING GREEN LIVING AREAS e la Priorità 2: Greener MED che sostiene azioni verso l'economia circolare. In maniera analoga, è possibile evidenziare una coerenza diretta con il filone "Economia circolare" di **URBACT**, sotto il topic "AMBIENTE".

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	5,00	26,00
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	5,00	26,00
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	RCO34	Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti	tonnellate/anno	2.740,00	15.222,00
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata	In euro	9.020.861,00	50.115.896,33
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	RCO119	Rifiuti preparati per il riutilizzo	tonnellate/anno	1.530,00	8.500,00
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	21,00	119,00
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	4,00	21,00
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	1,00	4,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	RCR47	Riciclaggio dei rifiuti	tonnellate/anno	0,00	2021	140.000,00	Sistema di monitoraggio regionale (su dati elaborati ARPA)	
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	tonnellate/anno	0,00	2021	130.000,00	Sistema di monitoraggio regionale (su dati elaborati ARPA)	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	067. Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	40.191.957,00
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	068. Gestione dei rifiuti domestici: trattamento dei rifiuti residui	41.680.547,00
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	069. Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	21.137.992,00
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	070. Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: rifiuti residui e pericolosi	7.442.955,00
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	2.679.464,00
2	RSO2.6	Totale			113.132.915,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	113.132.915,00
2	RSO2.6	Totale			113.132.915,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	113.132.915,00
2	RSO2.6	Totale			113.132.915,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.6	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	113.132.915,00
2	RSO2.6	Totale			113.132.915,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.7. Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 2.7.1 Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi

Per gli obiettivi di **tutela e conservazione**: l'azione sostiene interventi per la realizzazione delle azioni prioritarie previste nell'ambito del Prioritized Action Framework (PAF), così come nell'ambito degli strumenti di pianificazione delle aree naturali protette.

Le azioni chiave sono quelle che consentono di migliorare e/o mantenere lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino con particolare riferimento al paesaggio naturale e alle unità ambientali (habitat) ecologicamente omogenee. Le tipologie di azioni sono quelle riferibili agli strumenti di programmazione di settore (Es. Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali, Piani di Gestione e Misure di Conservazione della Rete Natura 2000, Piani dei Parchi ecc.)

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- censimento delle specie e di inventario degli habitat;
- azioni dirette di tutela e ripristino ambientale di habitat terrestri e marini;
- azioni di contrasto ai fenomeni di erosione genetica e di estinzione delle specie.

Per gli obiettivi di **valorizzazione e fruizione sostenibile delle aree protette**: l'azione sostiene interventi materiali e immateriali per la valorizzazione e l'uso sostenibile dei Parchi Nazionali, Regionali e Marini, delle Aree naturali protette, della Rete Natura 2000. Gli interventi sono finalizzati a rafforzare gli obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità, accelerare il processo di transizione ecologica, favorire l'uso sostenibile mediante la realizzazione di *infrastrutture green*.

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- interventi *green ecocompatibili* che possano garantire l'equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale, per una fruizione sostenibile del sistema delle aree protette, che escludono in ogni caso le "infrastrutture grigie", la frammentazione degli habitat, il consumo di suolo e di risorse naturali;
- interventi per l'informazione e la sensibilizzazione ambientale.

Azione 2.7.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare gli strumenti, le competenze e la capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della biodiversità, delle infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e per la riduzione dell'inquinamento,

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti

nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di biodiversità, infrastrutture verdi e della riduzione dell'inquinamento.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione mediante l'adozione di modelli di semplificazione amministrativa (Piani di Azioni, procedure concertative ecc..) per il percorso di selezione delle operazioni che possano rafforzare la concentrazione degli investimenti;
- creazione di task force interdipartimentali per la corretta gestione del Prioritized Action Framework (PAF)
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti (sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi);

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione dell'OS (es. Regione Calabria, enti locali, imprese, ETS, cittadini).

P.A., altri Enti Pubblici, Enti o Soggetti Concessionari o Affidatari o Gestori di Infrastrutture e Servizi Pubblici o di Pubblica Utilità, OdR.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Verrà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensative se necessarie e applicabili.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per proteggere e preservare gli ecosistemi naturali e ridurre l'inquinamento. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni relative potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; IPA ADRION; INTERREG V-A Grecia - Italia; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: **“Promuovere i legami di quadrupla elica nel settore delle tecnologie marine e delle bio-tecnologie blu per l'avanzamento dell'innovazione, dello sviluppo e dell'adattamento della bioeconomia blu”**;

·Pilastro 1 CRESCITA BLU: **“Promuovere la sostenibilità, la diversificazione e la competitività nei settori della pesca e dell'acquacoltura attraverso l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, le azioni amministrative, tecnologiche e di marketing, compresa la promozione di iniziative di marketing e di abitudini di sana alimentazione”**

·Pilastro 2 COLLEGARE LA REGIONE: **“I corridoi Multimodali Adriatico-Ionio”**

Risulta di tutta evidenza la coerenza dell'OS con **RSO2.7 di IPA ADRION con SO2.7 di INTERREG V-A EL-IT** nonché la complementarità con **INTERREG EUROPE** in particolare per quanto riguarda la priorità **“Un Europa più verde”** con il topic **“Natura e biodiversità”** e con **INTERREG Euro-Mediterranean** nella MISSION 3: PROMOTING GREEN LIVING AREAS e la Priorità 2: Greener MED che sostiene azioni per la migrazione della gestione di risorse naturali e rischi ambientali.

In maniera analoga, è del tutto evidente la coerenza con il filone **“Azione per il clima”** di **URBACT** sotto il topic **“AMBIENTE”**.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	RCO37	Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento	ettari	21.748,50	120.825,00
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	1,00	5,00
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0,00	1,00
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0,00	1,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria	persone	0,00	2021	752.220,00	Sistema di monitoraggio regionale - ISTAT	
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	ISR-SN1	Popolazione che beneficia di misure di protezione e risanamento nei siti Natura 2000	numero persone	0,00	2021	546.671,00	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	078. Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	17.863.092,00
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	079. Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	17.744.005,00
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	119.088,00
2	RSO2.7	Totale			35.726.185,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	35.726.185,00
2	RSO2.7	Totale			35.726.185,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	35.726.185,00
2	RSO2.7	Totale			35.726.185,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2	RSO2.7	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	35.726.185,00

2	RSO2.7	Totale			35.726.185,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1. Priorità: 2bis. Una Calabria resiliente attraverso una mobilità urbana sostenibile (Obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione)

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 2.8.1 – Sostegno al miglioramento del sistema del trasporto collettivo

L'Azione prevede il sostegno agli investimenti per la qualità, l'efficienza e la copertura dei trasporti pubblici locali e mira al miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità del servizio pubblico di linea ed alla disincentivazione dell'utilizzo dei mezzi privati, anche nelle aree periferiche.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare:

- la realizzazione e il completamento delle infrastrutture con minore impatto sulla congestione con interventi mirati ad allestire percorsi preferenziali per passeggeri (Sistemi BRT);
- il rinnovo ed ampliamento delle flotte metropolitane, metro tranviarie, funiviarie e degli autobus attraverso tecnologie sostenibili a zero emissioni "(Reg (UE) 2020/852, Reg Del (CE) 2021/2139 e, Dir (UE) 2019/1161, art. 4, commi 4 e 5).

Gli interventi, in ambito urbano e suburbano saranno individuati in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, laddove previsti dalla legislazione vigente, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti ex lege, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti FESR.

Azione 2.8.2 – Sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

L' Azione prevede il sostegno allo sviluppo di sistemi di informazione e accessibilità innovativi promossi nell'ottica di miglioramento della capacità del settore del trasporto collettivo, al fine di introdurre strumenti tecnologici per migliorare l'accessibilità e ridurre l'incidentalità stradale.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare interventi infrastrutturali, sistemi, impianti e attrezzature per:

- l'implementazione di soluzioni di Intelligent Transport System (ITS) capaci di fornire informazioni anche in tempo reale sull'offerta di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano anche mediante tecnologie digitali;
- l'introduzione e la diffusione di sistemi di bigliettazione elettronica integrata e il potenziamento del sistema di infomobilità in sinergia con quanto previsto per le aree extraurbane all'interno dell'OS 3.2.

Gli interventi, in ambito urbano e suburbano saranno individuati in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, laddove previsti dalla legislazione vigente, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti ex lege, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti FESR

Azione 2.8.3 – Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera

L’Azione prevede il sostegno agli investimenti per la fruibilità della mobilità sostenibile al fine di adeguare il sistema dei trasporti e della mobilità agli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti accelerando la transizione energetica negli ambiti urbani. Per le aree maggiormente periferiche ed a minor domanda potranno essere realizzate azioni mirate alla “mobilità dolce” (reti ciclo pedonali, sistemi di bike sharing, bike to work) a supporto dei centri storici che è auspicabile riprendano la propria valenza territoriale, anche in un’ottica di attrattività turistica migliorando la visibilità e la riconoscibilità dei percorsi per ciclisti e pedoni.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare:

- lo sviluppo della rete ciclabile che interverrà a carico del FESR per la realizzazione di tratti in ambito urbano, interurbano della “Ciclovía della Magna Grecia”;
- la promozione della mobilità elettrica e con carburanti alternativi con esclusione del biometano attraverso la creazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli in ambito urbano a servizio delle flotte del trasporto pubblico locale;
- infrastrutture volte alla creazione di reti ciclabili e aree pedonali in ambito urbano e suburbano coerenti con l’attuazione dei piani di mobilità sostenibile volte a ridurre il numero di veicoli utilizzati e favorire l’integrazione dei diversi mezzi per la mobilità a zero emissioni.

Gli interventi, in ambito urbano e suburbano saranno individuati in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, laddove previsti dalla legislazione vigente, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti ex lege, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti FESR

Gli interventi saranno promossi in sinergia con le azioni previste dal PNRR e riguarderanno la realizzazione piste e reti ciclopedonali e la creazione di reti pubbliche di ricarica nel rispetto delle norme in materia di aiuti di stato

Azione 2.8.4 – Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della mobilità urbana multimodale sostenibile

L’Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell’ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell’OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in ambito di mobilità urbana multimodale sostenibile.

A titolo esemplificativo l’Azione potrà sostenere:

- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell’attività amministrativa dei soggetti coinvolti mediante la strutturazione di cabine di regia per il rilascio di autorizzazioni e pareri di natura ambientale (ad es. definizione di scadenziari, check list per l’ottimizzazione dei tempi);;
- azioni di coordinamento degli enti coinvolti nella gestione e attuazione del piano regionale dei trasporti.
- rafforzamento del coordinamento delle autorità regionali con gli enti nazionali preposti alla gestione del trasporto, come ad esempio RFI;
- interazione e coordinamento tra i soggetti coinvolti nell’attuazione dell’OS per favorire lo sviluppo e lo scambio di informazioni e buone pratiche;
- rafforzamento delle competenze, attraverso interventi formativi rivolti ai diversi attori locali impegnati nella gestione degli interventi, in sinergia con le azioni previste dal fondo FSE plus.
- rafforzamento delle competenze e dell’assetto organizzativo della struttura titolare della gestione e delle attività di procurement;

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Pubblica Amministrazione e altri Enti Pubblici, Gestori servizi TPL

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Sarà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensatorie se necessarie e applicabili.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per sostenere la mobilità urbana multimodale sostenibile e meno inquinante. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni relative potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; IPA ADRION; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 2 COLLEGARE LA REGIONE: “**I corridoi Multimodali Adriatico-Ionio**”

Risulta di tutta evidenza la coerenza con **RSO2.8 di IPA ADRION** nonché la complementarità con **INTERREG EUROPE** in particolare per quanto riguarda la priorità “**Un Europa più verde**” con il topic “**Mobilità urbana a zero-carbone**” e con **INTERREG Euro-Mediterranean** nella MISSION 3: PROMOTING GREEN LIVING AREAS e la Priorità 2: Greener MED che sostiene azioni per la mobilità a bassa-emissione di CO2.

In maniera del tutto analoga, è evidente la coerenza con il filone “Mobilità” di **URBACT** sotto il topic “**SVILUPPO URBANO FISICO**”.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Non è previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	RCO57	Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo	passenger	1.102,00	6.124,00
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	RCO58	Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno	km	13,50	74,85
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	RCO59	Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)	punti di rifornimento/ricarica	165,00	919,00
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati	città grandi e piccole	1,00	3,00

2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	11,00	63,00
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	2,00	11,00
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	1,00	4,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati	utilizzatori/anno	0,00	2021	979.918,00	Sistema di monitoraggio regionale	
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	RCR64	Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti	utilizzatori/anno	0,00	2021	4.000,00	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	082. Materiale rotabile di trasporto urbano pulito	26.794.638,00
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	083. Infrastrutture ciclistiche	26.199.201,00
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	085. Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	5.954.364,00
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	086. Infrastrutture per combustibili alternativi	28.938.209,00
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	1.429.052,00

2bis	RSO2.8	Totale			89.315.464,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	89.315.464,00
2bis	RSO2.8	Totale			89.315.464,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	26. Altri approcci - Città grandi e medie, cinture urbane	26.794.638,00
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	62.520.826,00
2bis	RSO2.8	Totale			89.315.464,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
2bis	RSO2.8	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	89.315.464,00
2bis	RSO2.8	Totale			89.315.464,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1. Priorità: 3. Una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità locale e regionale

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO3.2. Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 3.2.1 - Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale

Il trasporto ferroviario regionale soffre di rilevanti criticità: problemi infrastrutturali, carenza di servizi, vetustà del materiale rotabile e ridotta capacità dello stesso, assenza di forme di integrazione modale e tariffaria. Tali caratteristiche pregiudicano, da parte degli utenti, la scelta del modo treno quale modalità di trasporto che dovrebbe essere prevalente su determinate scale territoriali, con evidenti ripercussioni sul sistema dei trasporti regionale.

In tal senso, l'Azione prevede il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario regionale, attraverso il miglioramento della rete con particolare attenzione all'ammodernamento e all'efficientamento delle linee esistenti. Gli interventi con il FESR saranno mirati in particolare alla risoluzione di criticità della rete ferroviaria regionale anche con il rinnovo del parco circolante su ferro per favorire lo shift modale degli spostamenti di raggio medio-breve verso forme di mobilità sostenibili.

Nello specifico l'Azione potrà riguardare:

- la risoluzione delle criticità nello sviluppo dei tracciati della rete ferroviaria regionale, riguardo alla risoluzione di interferenze a raso con il sistema della viabilità e l'incremento degli standard di sicurezza;
- il rinnovo del materiale rotabile (Elettrico, Idrogeno, Ibrido, fatta eccezione per il diesel/elettrico) a scartamento ordinario e ridotto concernente le linee ferroviarie ove sono effettuati i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;
- l'introduzione del sistema di bigliettazione unica integrata (ferro-gomma) per il servizio di trasporto pubblico e il contestuale potenziamento del sistema di infomobilità in sinergia con le azioni previste nelle aree urbane a valere sull'OS 2.8.

Gli interventi saranno promossi in sinergia con gli interventi previsti dal PNRR.

Azione 3.2.2 - Riqualificazione degli archi stradali per migliorare l'accessibilità alle "aree interne"

La Calabria evidenzia un sistema di viabilità secondaria con diffusi limiti strutturali e funzionali, sia per l'inadeguatezza dei tracciati, sia per le difficili caratteristiche geomorfologiche dei luoghi attraversati.

L'Azione prevede come principale finalità la realizzazione di interventi di riqualificazione degli archi stradali (di tipo extraurbano secondario, ed assimilabili, di competenza della città metropolitana, delle province e comuni) per migliorare l'accessibilità verso le aree interne (individuate nella mappatura nazionale

aggiornata). Le operazioni non comporterebbero aumenti della capacità, ma sarebbero volti a e mettere in sicurezza le infrastrutture regionali, rendendole più resilienti ai cambiamenti climatici e ai rischi catastrofici.

Nello specifico gli interventi saranno promossi in sinergia con le azioni previste dal PNRR, e riguarderanno il miglioramento e la riqualificazione straordinaria degli archi stradali non statali, ovvero strade, ponti e viadotti esistenti per migliorare l'accessibilità, e i collegamenti verso le aree interne, specie se soggetti a rischi sismici e/o idro-geologici, incorporando soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza e il controllo strutturale e dei transiti. Costituiranno elementi premiali, per l'individuazione degli interventi, l'inclusione in programmi/piani di manutenzione e l'implementazione di sistemi di gestione del traffico.

Azione 3.2.3 - Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi

L'Azione prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali regionali ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi. L'azione sarà attuata in coerenza con la pianificazione dello Spazio Marittimo (Direttiva n. 2014/89/UE) e con il Piano Regionale dei Trasporti (approvato con D.C.R. n.157 del 19/12/2016), che individua i porti inclusi nella rete nautica regionale e gli ambiti su cui investire in nuova portualità, e terrà conto dell'atto di programmazione degli interventi nel settore "Sistema portuale. Porti di rilevanza economica regionale ed interregionale" approvato con DGR n. 368/2021.

Nello specifico si prevedono:

- interventi per garantire la sicurezza della navigazione;
- interventi per l'adeguamento e lo sviluppo/potenziamento delle infrastrutture portuali e marittime;
- interventi per trasformare i porti in strutture a saldo energetico positivo, principalmente attraverso la produzione di energia da moto ondoso;
- interventi per il miglioramento delle infrastrutture di accesso e per l'intermodalità.

Gli interventi saranno attuati, in complementarità con quanto previsto sul PNRR e valutando in modo organico le implicazioni sul rispetto della disciplina degli "Aiuti di Stato" e sui piani regolatori portuali. Per ciò che concerne l'attuazione sarà inoltre data priorità agli interventi già programmati nel periodo 2014-2020 e non ancora avviati.

Saranno finanziati gli interventi necessari ad assolvere agli obblighi di servizio pubblico.

Azione 3.2.4 - Potenziamento delle aree multimodali di interscambio

L'Azione, in coerenza con quanto definito dal PRT e dal Programma pluriennale del TPL che identifica la gerarchia e il posizionamento dei nodi di interscambio, prevede il miglioramento della mobilità passeggeri legata al trasporto regionale/locale attraverso interventi per la realizzazione di aree multimodali di interscambio prioritariamente in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e/o bus in sinergia con le azioni legate alla mobilità sostenibile di cui all'OS 2.8 ed all'azione 3.2.1.

Nello specifico l'Azione prevede di dotare i nodi della rete del trasporto pubblico locale di infrastrutture, attrezzature e impianti in misura variabile a secondo del livello gerarchico del nodo, per migliorare l'accessibilità e l'intermodalità per l'espletamento dei servizi di trasporto regionale e locale. Saranno in tale ambito ritenuti prioritari gli interventi nei quali è già presente una infrastruttura che può essere utilizzata o facilmente adeguata allo scopo, e che sia funzionale a migliorare l'accessibilità ai terminali di trasporto di altre modalità.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Pubblica Amministrazione e altri Enti Pubblici

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Sarà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensatorie se necessarie e applicabili.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Gli interventi coinvolgono tutto il territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Per questo OS la regione Calabria valuterà in fase di attuazione dell'azione l'opportunità di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con altre regioni dell'UE ogni qualvolta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al perseguimento degli obiettivi del programma e della regione.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Non è previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	RCO46	Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - non TENT-T	km	11,90	66,20
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	RCO50	Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - non TENT-T	km	29,70	165,26
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	RCO53	Stazioni e fermate ferroviarie nuove o modernizzate	stazioni e fermate	2,00	11,00
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	RCO54	Connessioni intermodali nuove o modernizzate	collegamenti intermodali	4,00	20,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni

3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	RCR55	Numero annuale di utenti di strade recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate	passengero-km/anno	0,00	2021	15.000.000,00	Regione Calabria – Centro Regionale Incidenti Stradali	
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	RCR58	Numero annuale di utenti di linee ferroviarie recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate	passengero-km/anno	0,00	2021	240.000.000,00	MIMS – Conto Nazionale delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	093. Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)	95.439.947,00
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	095. Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: strade	6.507.269,00
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	102. Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate	41.935.735,00
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	103. Altre ferrovie ricostruite o modernizzate - emissioni elettriche/zero emissioni	69.410.871,00
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	105. Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	26.029.077,00
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	107. Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche	31.524.104,00
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	109. Trasporto multimodale (non urbano)	11.134.661,00
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	113. Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	7.230.299,00
3	RSO3.2	Totale			289.211.963,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	289.211.963,00
3	RSO3.2	Totale			289.211.963,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	289.211.963,00
3	RSO3.2	Totale			289.211.963,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
3	RSO3.2	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	289.211.963,00
3	RSO3.2	Totale			289.211.963,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1. Priorità: 4OCC. Una Calabria con più opportunità (FSE+)

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS a) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi del PNRR Missione 5 e del PN Giovani, Donne e Lavoro 21/27 che sostengono azioni di sistema, con interventi e servizi rivolti alle persone. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Azione 4.a.1 - Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati

L'azione potrà sostenere:

- servizi personalizzati e integrati di orientamento e accompagnamento al lavoro che partano dall'identificazione dei bisogni individuali alla validazione delle competenze e skills;
- misure di politica attiva (inclusa la qualificazione e riqualificazione professionale on the job) integrate anche con misure di sostegno al reddito;
- programmi di formazione brevi definiti con riferimento a settori, sistemi locali e/o filiere strategiche per la competitività regionale o riferibili, in modo trasversale, alle competenze digitali e verdi;
- incentivi all'assunzione di soggetti disoccupati o svantaggiati anche in combinazione con interventi di accompagnamento e (ri)qualificazione professionale o con attività formative pre e post inserimento;
- promozione di percorsi di autoimpiego e lavoro autonomo, anche in esito a percorsi formativi.

Azione 4.a.2 - Promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale

L'azione a titolo esemplificativo potrà sostenere:

- migliorare l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati in tutta l'UE e la propensione agli investimenti delle organizzazioni dell'economia sociale e delle imprese sociali;
- incoraggiare le organizzazioni dell'economia sociale e le imprese sociali ad aumentare la loro dimensione, ad esempio migliorando l'accesso agli appalti pubblici, rafforzando la co-progettazione e cooperazione con il settore pubblico o nell'utilizzo delle nuove tecnologie con la finalità di rafforzare l'occupazione e/o crearne di nuova;
- facilitare l'ideazione, lo scaling-up e la riproduzione dell'innovazione sociale;

·sostenere la digitalizzazione e il greening dell'economia sociale e promuovere la sua esperienza nella promozione di una transizione digitale e verde inclusiva;

·promuovere l'imprenditorialità sociale con riferimento al potenziale economico e alla possibilità di creare ulteriori posti di lavoro, in particolare per giovani imprenditori e start-up, e di affrontare sfide globali sempre più complesse, contribuendo alla crescita economica sostenibile e inclusiva.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani; i disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo; gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, persone inattive. Con riferimento alle azioni di capacitazione, i soggetti che compongono la Rete regionale per il lavoro e il partenariato economico e sociale, parti sociali e organizzazione della società civile.

Nel caso di utilizzo di SF: Imprese, Gestori di SF.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Sarà assicurata la partecipazione di tutti i disoccupati, gli inoccupati e gli inattivi e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, sostenendo l'accessibilità e la piena fruizione per le persone con disabilità, contrastando gli stereotipi di genere e promuovendo la partecipazione dei soggetti con background migratorio o provenienti da Paesi Terzi.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per migliorare l'accesso all'occupazione e attivare le misure per l'accesso al lavoro. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni relative potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; IPA ADRIAN; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Sviluppo della rete di imprese del turismo sostenibile e cluster del GREEN MAPPING per la regione ai - sostegno allo sviluppo e all'accesso al mercato per destinazioni turistiche responsabili e sostenibili e per le micro/PMI nella regione EUSAIR - GREEN MAPPING”**

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Formazione e competenze nel settore del turismo (competenze professionali ed imprenditoriali). DES AIR”**

Si evidenzia, in particolare, la correlazione dell'OS con la priorità **“un Europa più sociale”** di INTERREG EUROPE, topic **“Inclusione sociale”** e **“Integrazione dei cittadini di paesi terzi”**.

Non si può fare a meno di notare alcuni elementi di coerenza dell'OS con **URBACT**, in particolare con i filoni **“Giovani”**, **“Migranti”**, **“Minoranze”** e **“Povertà”** sotto il topic **“INCLUSIONE”** e con il filone **“Posti di lavoro e competenze”** sotto il topic **“ECONOMIA”**.

intende

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

L'Autorità di gestione si riserva l'opportunità di ricorrere a strumenti finanziari per l'attuazione di questa priorità di investimento, previa valutazione ex ante dello strumento redatta sotto la propria responsabilità conformemente a quanto previsto dal RdC. A titolo esemplificativo, si può fare ricorso all'istituzione di fondi finalizzati all'erogazione di piccoli prestiti a sostegno della creazione d'impresa e dell'autoimpiego.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	EECO02	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	persone	775,00	4.305,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	EECR01	Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone	30,60	2020	33,70	Sistema di monitoraggio regionale	
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	persone	33,50	2020	36,85	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro	13.196.308,00
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	135. Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata	13.196.308,00
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	137. Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	26.172.676,00
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	138. Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	7.697.846,00
4OCC	ESO4.1	Totale			60.263.138,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	58.723.569,00
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	03. Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	769.785,00
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	05. Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	769.784,00
4OCC	ESO4.1	Totale			60.263.138,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	02. ITI - Città grandi e medie, cinture urbane	2.454.513,00
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	07. ITI - Zone scarsamente popolate	2.454.513,00
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	55.354.112,00
4OCC	ESO4.1	Totale			60.263.138,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	01. Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde	3.285.331,00
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	02. Sviluppare competenze e occupazione digitali	3.285.331,00
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,00
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	109.969,00
4OCC	ESO4.1	Totale			6.790.600,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	60.263.138,00
4OCC	ESO4.1	Totale			60.263.138,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.2. Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS b) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal Piano di Rafforzamento dei Centri per l'Impiego e delle PAL, dal PNRR Missione 5, dal PN GOL e PN Donne Giovani e Lavoro. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno e di raccordo con le AdG degli altri programmi.

Azione 4.b.1 - Modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro

L'azione a titolo esemplificativo potrà sostenere:

- misure per potenziare la rete regionale dei servizi per il lavoro e favorire la gestione, il raccordo e la cooperazione tra l'Amministrazione regionale, i CPI, i SpL, accreditati e autorizzati, e altri soggetti (ad es. parti sociali, ETS, Enti locali, ecc.) nel rilevare i fabbisogni professionali delle imprese e dei Sistemi produttivi locali, individuare i soggetti che necessitano di supporto all'inserimento lavorativo e nell'erogare servizi integrati di accompagnamento all'inserimento;
- interventi formativi per migliorare le competenze degli operatori dei CPI e SpL;
- rafforzamento dei servizi specialistici erogati;
- monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni e dei servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro in termini di occupabilità dei soggetti coinvolti;

Azione 4.b.2 - Sostegno alla mobilità dei lavoratori

L'azione a titolo esemplificativo potrà sostenere:

- misure per garantire maggiore accessibilità e semplificazione procedurale-amministrativa nel sistema di incrocio tra domanda e offerta di lavoro;
- interventi per il rafforzamento dei sistemi informativi e l'integrazione tra il livello locale, regionale e nazionale tramite la definizione di regole, standard, soluzioni materiali e con il ricorso alle nuove tecnologie e all'utilizzo dei Big Data;
- azioni a supporto della rilevazione dei fabbisogni di competenze dei sistemi economici territoriali per anticiparne le esigenze in termini di competenze a supporto dello sviluppo, dell'innovazione e della competitività;
- sostegno allo sviluppo e implementazione della rete EURES.

Azione 4.b.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento e modernizzazione dei Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0), piani di

empowerment e rafforzamento delle competenze del personale dei Centri per l'Impiego e degli enti di formazione, cooperazione applicativa e interlocuzione del Sistema Informativo del Lavoro (SIL) con il SIURP

L'Azione prevede, anche in complementarità e sinergia con il Piano di rafforzamento Straordinario dei CPI e del PNRR, il sostegno alle iniziative di rafforzamento degli strumenti e delle competenze dei soggetti coinvolti nell'ambito delle Azioni Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0) per la realizzazione di interventi in grado di migliorare le competenze del personale dei Centri per l'Impiego e degli enti di formazione.

L'Azione sostiene inoltre il rafforzamento della capacità amministrativa connessa con l'attuazione degli interventi previsti negli OS a), b) c) e d).

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento amministrativo dei soggetti coinvolti in materia di politiche per il lavoro attive e passive inclusi beneficiari e stakeholder;
- rafforzamento della pianificazione strategica integrata anche attraverso l'aggiornamento e l'implementazione di documenti regionali in materia;
- supporto alla creazione di un "ecosistema" collaborativo di organizzazioni e imprese sociali sul territorio regionale, in complementarità con iniziative europee sull'economia sociale (es. Social Economy Action Plan);
- razionalizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative e per il rafforzamento della digitalizzazione del personale amministrativo delle competenze digitali e dei servizi digitali telematici (creazione di piattaforme interoperabili in collaborazione con Agenda Digitale);
- adeguamento dei sistemi applicativi e interlocuzione tra di essi (es. tra il Sistema Informativo del Lavoro - SIL e il SIURP);
- formazione e orientamento del personale per lo sviluppo della capacità amministrativa;
- iniziative per contrastare e prevenire il lavoro sommerso e irregolare e per combattere lo sfruttamento con l'adozione di azioni mirate per favorire la capacità di accompagnamento alla costruzione di un mercato del lavoro di qualità e con opportunità di lavoro maggiori attraverso l'utilizzo di strumenti e misure di incentivazione;
- rafforzamento della capacità di analisi e osservazione del Mercato del lavoro locale che permetta di avere informazioni essenziali all'efficace funzionamento dei servizi per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro; sostenere le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro nel passaggio dai percorsi di istruzione e formazione all'occupazione e tra un'occupazione e l'altra; valutare e anticipare i fabbisogni occupazionali e di competenze e fornire assistenza e sostegno tempestivi;
- sostenere e favorire il raccordo e la cooperazione tra l'Amministrazione regionale, i CPI, i SpL, accreditati e autorizzati, e altri soggetti (ad es. parti sociali, ETS, Enti locali, ecc.) nel rilevare i fabbisogni professionali delle imprese e dei Sistemi produttivi locali, individuare i soggetti che necessitano di supporto all'inserimento lavorativo e nell'erogare servizi integrati di accompagnamento all'inserimento o re-inserimento lavorativo;
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa della Regione Calabria e dei Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0);
- rafforzamento delle capacità analitiche, normative, di realizzazione e di coordinamento tra la Regione Calabria e i Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0);
- interventi di formazione e condivisione delle informazioni con e per i beneficiari, Organismi intermedi e Autorità nazionali;
- interventi per favorire lo scambio regolare e costante di informazioni e buone pratiche con i beneficiari e tra di essi attraverso seminari interattivi, reti, guide di apprendimento tra la Regione Calabria e i Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0);

- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa attraverso l'aggiornamento continuo del personale amministrativo e dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS rispetto alla normativa italiana ed europea sull'occupazione e alle politiche per il lavoro;
- costruzione e sperimentazione di modelli e strumenti per la qualificazione, il rafforzamento, l'innovazione e il monitoraggio delle misure e delle iniziative per la partecipazione delle donne al MdL, la parità di condizioni di lavoro e accessibilità a servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
- supporto ad una programmazione e gestione coerente e complementare dei fondi e degli interventi in materia di occupazione femminile attuati attraverso altri strumenti nazionali (PNRR, Strategia Nazionale per la Parità di Genere) ed europei (Gender Equality Strategy 2020-2025);
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS;
- rafforzamento del coinvolgimento degli stakeholder regionali (es. terzo settore, agenzie formative, ITS e Università) nella coprogettazione degli interventi e delle politiche e nella ricognizione dei fabbisogni del territorio.

Tale azione agisce per favorire il sostegno allo sviluppo delle competenze, con l'obiettivo di accompagnare i Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0) alla gestione qualificata dei fondi di coesione.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Personale regionale, personale dei CPI, SPL, cittadini, lavoratori, imprese, Enti Pubblici, parti sociali e organizzazioni della società civile, enti di formazione, enti del terzo settore, PA, EELL, università e centri di ricerca, ITS.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Nell'attuazione delle azioni dedicate al rafforzamento dei sistemi per il mercato del lavoro, una particolare attenzione sarà rivolta a garantire che i servizi attivati o da attivare si basino su una politica di accessibilità, inclusione e non discriminazione, abbattendo le barriere all'accesso per i soggetti più svantaggiati e realizzando azioni specifiche per il gender mainstreaming. Le azioni saranno inoltre orientate a facilitare i processi di emersione del lavoro irregolare e sommerso, che riguardano in particolare le donne e i migranti.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU. In particolare, si lavorerà per rafforzare i partenariati di collaborazione in ambito interregionale e transfrontaliero per potenziare il contrasto e la prevenzione del lavoro sommerso e irregolare e per combattere lo sfruttamento, rafforzare la capacità di analisi e osservazione del Mercato del lavoro locale e per sostenere le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro nel passaggio dai percorsi di istruzione e formazione all'occupazione e tra un'occupazione e l'altra.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	EECO08	Partecipanti di età superiore a 54 anni	persone	4,00	25,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	ST	Numero di servizi potenziati e/o migliorati	numero	0,00	2020	8,00	Sistema regionale di monitoraggio	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	139. Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati	12.096.615,00
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	140. Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni	4.398.769,00
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	141. Sostegno alla mobilità dei lavoratori	7.697.846,00
4OCC	ESO4.2	Totale			24.193.230,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	24.193.230,00
4OCC	ESO4.2	Totale			24.193.230,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	24.193.230,00
4OCC	ESO4.2	Totale			24.193.230,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,00
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	109.969,00
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo	23.973.292,00
4OCC	ESO4.2	Totale			24.193.230,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.2	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	24.193.230,00
4OCC	ESO4.2	Totale			24.193.230,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Gli interventi saranno programmati in complementarità con quanto previsto dal PNRR, in particolare della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, relativamente all’Investimento 1 “Rafforzamento delle politiche attive del lavoro”, sia dal Programma Nazionale FSE+ “Giovani Donne e Lavoro”. La logica sarà quella di complementarità e/o sinergia degli interventi per massimizzare gli impatti sul territorio e quindi il numero di destinatari coinvolti.

Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Azione 4.c.1 - Sostenere l’occupazione femminile

L’azione sostiene interventi volti a promuovere e favorire ingresso e permanenza delle donne nel mercato del lavoro attivando un mix di misure che vadano dall’orientamento e accompagnamento, alla (ri)qualificazione, ai servizi di welfare e alle misure di conciliazione, all’incentivazione dell’imprenditoria femminile. Tale azione sarà condotta in sinergia con azione FESR - ad esempio con il sostegno alla creazione di spazi di co-working, incubatori, ecc. – e per conseguirlo è possibile attivare sinergie con l’OP 1 per una maggiore connessione tra ricerca, formazione, innovazione. L’azione sarà inoltre attuata in sinergia con gli interventi previsti dal Fondo per le piccole e microimprese femminili.

Sono azioni possibili:

• sostegno all’autoimpiego e all’imprenditoria femminile: si intende definire uno strumento flessibile e stabile che si compone di vari misure e tools operativi quali:

• interventi per il potenziamento di competenze imprenditoriali a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione in connessione con la strategia regionale per le competenze per l’occupazione di cui all’OS FSE+ i); incentivi all’autoimprenditorialità, programmi pre-seed e misure di accompagnamento alla creazione di impresa (quali percorsi di mentoring, consulenza, coaching e formazione), per la valutazione dell’idea imprenditoriale e di definizione del business plan.

• Aumentare l’occupazione femminile e ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro attraverso:

• misure di incentivazione e sostegno all’ingresso, soprattutto nei settori a bassa partecipazione femminile, e alla permanenza nel mercato del lavoro delle donne;

• azioni per colmare i gap retributivi di genere;

• rafforzamento delle competenze base e trasversali e diffusione delle competenze verdi e digitali;

• promozione delle conoscenze, a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione, delle materie scientifiche, tecniche, ingegneristiche e matematiche (STEM) e

delle competenze imprenditoriali;

- Interventi per il superamento degli stereotipi e contro le discriminazioni di genere;
- attività finalizzate a combattere gli stereotipi di genere e a prevenire e ridurre le molestie online e off line, anche attraverso progetti di innovazione tecnologica

Azione 4.c.2 - Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro

L'azione sostiene la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro quale misura che riveste un ruolo cruciale per favorire la parità di genere e un migliore equilibrio tra lavoro e vita personale, anche con la finalità di incoraggiare un maggiore coinvolgimento degli uomini nei compiti di cura. Inoltre, costituisce un fattore cruciale per accrescere il benessere e la sicurezza economica soprattutto delle lavoratrici e per evitare che le esigenze di cura della famiglia penalizzino i percorsi di inserimento lavorativo, di lavoro e professionali delle donne.

L'azione sostiene a titolo esemplificativo:

·la diffusione e il miglioramento dell'accessibilità ai servizi a supporto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sostenendo l'attivazione e il potenziamento di soluzioni organizzative, di misure e di servizi per la cura e l'assistenza (per la prima infanzia, infanzia e minori; per soggetti con disabilità, non autosufficienti o con mobilità ridotta) e degli altri servizi pubblici (educativi, ricreativi, ludico – sportivo) che contribuiscono ad alleggerire i carichi di cura e assistenza delle donne lavoratrici e delle professioniste e delle donne inserite in percorsi di politica attiva;

·lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Saranno inoltre promosse e sostenute interventi che sostengono l'adozione di soluzioni organizzative family friendly e interventi di welfare aziendale (es: congedi, servizi; soluzioni organizzative e strumenti per incentivare il benessere lavorativo e la conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori con carichi di cura e assistenza, piani di welflex, smart working, telelavoro ecc.) nonché azioni di innovazione sociale e di sperimentazione sociale in tema di conciliazione vita-lavoro.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Donne occupate/disoccupate/inattive/inoccupate; Lavoratrici/ lavoratori impegnate/i in attività di cura e assistenza di familiari. Lavoratori; Parti sociali e organizzazioni della società civile - altri stakeholder.

Nel caso di utilizzo di SF: imprese, Gestori SF.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni per il sostegno all'occupazione femminile saranno definite in maniera integrata e sinergica con l'intento di contrastare il gap occupazionale e retributivo tra uomini e donne; la presenza di stereotipi e discriminazioni sul lavoro che incidono sulle progressioni di carriera e/o sull'accesso ad alcuni ruoli/profili professionali; l'insufficiente diffusione di strumenti di conciliazione e di servizi alla famiglia; la diffusione del lavoro sommerso e irregolare, che interessa in particolare donne giovani e soggetti più deboli nel MdL.

Si intende agire individuando misure e strumenti integrati in favore dell'entrata e della permanenza nel mercato del lavoro per le donne, superando la frammentazione delle azioni, partendo dalla conoscenza del contesto socio – economico- imprenditoriale regionale, e agendo anche attraverso il rafforzamento delle politiche di work-life-balance, tarate sul contesto (anche dimensionale) imprenditoriale calabrese. La concentrazione delle operazioni va rafforzata anche in connessione con la S3, l'Agenda Digitale della Regione Calabria e gli indirizzi prioritari per lo sviluppo locale (anche agendo sulle competenze STEM e imprenditoriali).

Inoltre, il sostegno all'imprenditoria femminile (ma non solo) verrà attuato con misure semplici, flessibili, stabili, individuando uno strumento unico e una cassetta degli attrezzi che resta accessibile nel corso dell'intero periodo di programmazione.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

L'Autorità di gestione si riserva l'opportunità di ricorrere a strumenti finanziari per l'attuazione di questa priorità di investimento, previa valutazione ex ante dello strumento redatta sotto la propria responsabilità conformemente a quanto previsto dal RdC. A titolo esemplificativo, si può fare ricorso all'istituzione di fondi finalizzati all'erogazione di piccoli prestiti a sostegno della creazione d'impresa e dell'autoimpiego.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	EECO05	Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi	persone	566,00	3.142,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	persone	16,40	2020	18,10	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	137. Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	3.299.077,00
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	142. Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro	2.199.385,00
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	143. Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	5.498.462,00
4OCC	ESO4.3	Totale			10.996.924,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	9.897.232,00
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	03. Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	549.847,00
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	05. Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	549.845,00
4OCC	ESO4.3	Totale			10.996.924,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	10.996.924,00
4OCC	ESO4.3	Totale			10.996.924,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	01. Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde	343.654,00

4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	02. Sviluppare competenze e occupazione digitali	343.654,00
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,00
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	109.969,00
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo	10.089.678,00
4OCC	ESO4.3	Totale			10.996.924,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	01. Focalizzazione sulle questioni di genere	10.996.924,00
4OCC	ESO4.3	Totale			10.996.924,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS d) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR, dal PN Giovani, Donne e Lavoro. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Azione 4.d.1 - Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo

Si intende promuovere e sviluppare sistemi relazioni tra parti sociali, imprese, istruzione e istituti di formazione volte a incentivare gli investimenti delle imprese nella formazione. Sono possibili i seguenti interventi:

- interventi di formazione continua per rafforzare competitività del sistema economico (in particolare sui temi legati alle competenze verdi e digitali);
- interventi per la qualificazione delle competenze delle persone e delle imprese per lo sviluppo/rafforzamento di filiere/sistemi locali produttivi, cluster;
- incentivi all'impresa a copertura dei costi salariali e della formazione/riqualificazione del personale per favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative che rivestono carattere strategico per la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori;
- promozione di interventi di formazione breve modulare mirata che porti a qualifiche, al fine di fornire alle persone competenze adeguate alle esigenze del mercato del lavoro e degli ecosistemi industriali, alle transizioni verdi e digitali, all'innovazione e ai cambiamenti sociali ed economici, faciliti il reskilling and upskilling e l'occupabilità, la mobilità professionale, sostenendo in particolare i soggetti con basse competenze, con disabilità e con bassa qualificazione (attraverso ad esempio individual learning accounts);
- sostegno a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale per mantenere i livelli di occupazione e/o per la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (es: aziendali/settoriali ed emergenziali);
- percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off) rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi;
- finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive, ai sensi dell'art 4 REG FSE+ ove strettamente necessario e come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi;
- sostegno all'adozione e all'organizzazione di forme di lavoro agile (smart working);
- interventi per la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, della prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro, della

promozione della qualità e regolarità del mercato del lavoro regionale anche al fine di ridurre la precarizzazione dei rapporti di lavoro;

·interventi per la formazione e il sostegno del settore della salute e della sicurezza sul lavoro per anticipare e gestire i cambiamenti nel mondo del lavoro determinati dalle transizioni verde, digitale e demografica;

·interventi per promuovere il welfare aziendale e la responsabilità sociale di impresa.

Azione 4.d.2 - Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita

L'azione intende promuovere e sviluppare l'offerta stabile di formazione permanente per tutti finalizzata soprattutto all'aggiornamento/acquisizione delle competenze chiave, incluse quelle verdi e digitali, necessarie per il mercato del lavoro e l'inclusione attiva e per l'accrescimento della rilevanza del sistema di istruzione e formazione per i fabbisogni del mercato del lavoro. Sono possibili i seguenti interventi:

·favorire lo sviluppo e il potenziamento nell'ambito dei percorsi formativi per adulti di sistemi di certificazione delle competenze e delle micro-credenziali;

·sostenere l'accesso ai percorsi (es: individual learning accounts).

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi; lavoratori coinvolti in situazione di crisi; Titolari di impresa – Imprese - Lavoratori in condizioni di vulnerabilità, cittadini, soggetti svantaggiati sul Md, organizzazione della società civile e parti sociali.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

L'OS sarà attuato la responsabilità sociale delle imprese anche in ottica di genere, valorizzando le capacità professionali di ogni lavoratore e lavoratrice con particolare attenzione a donne e soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

L'Autorità di gestione si riserva l'opportunità di ricorrere a strumenti finanziari per l'attuazione di questa priorità di investimento, previa valutazione ex ante dello strumento redatta sotto la propria responsabilità conformemente a quanto previsto dal RdC.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	EECO05	Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi	persone	1.112,00	6.180,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	EECR06	Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	persone	67,00	2020	73,70	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	145. Sostegno allo sviluppo di competenze digitali	1.319.631,00
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	146. Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori	28.591.999,00
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	147. Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute	30.791.384,00
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	151. Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	1.099.692,00
4OCC	ESO4.4	Totale			61.802.706,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	61.802.706,00
4OCC	ESO4.4	Totale			61.802.706,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	61.802.706,00
4OCC	ESO4.4	Totale			61.802.706,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	01. Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde	3.628.985,00
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	02. Sviluppare competenze e occupazione digitali	3.628.985,00
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,00
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	109.969,00
4OCC	ESO4.4	Totale			7.477.908,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4OCC	ESO4.4	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	61.802.706,00
4OCC	ESO4.4	Totale			61.802.706,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1. Priorità: 4ISTR. Una Calabria con più istruzione (FSE+)

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.5. Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS e) saranno attuate in sinergia e complementarità con il PNRR, interventi attuati a valere sulla Missione 4 "Istruzione e Ricerca" e sulla Missione 5 "Inclusione e Coesione", con una specifica attenzione all'Investimento 2 "Piano strategico nazionale per le nuove competenze" e all'Investimento 3.1 "Potenziamento degli ITS", oltre a quelli previsti nel PN "Scuola e Competenze" 2021 -27.

Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Azione 4.e.1 - Promuovere l'acquisizione di un adeguato livello di competenze

L'azione promuove l'acquisizione di un adeguato livello di competenze chiave a partire da quelle di base (in particolare verdi e digitali) attraverso ad esempio:

- sviluppo di percorsi flessibili e integrati tra istruzione, formazione e lavoro collegati anche attraverso il collegamento ai servizi di orientamento e accompagnamento alle scelte formative;
- promozione dell'alternanza scuola lavoro, nel territorio nazionale e europeo;
- interventi per il recupero delle competenze di base e per il miglioramento delle competenze reali degli adulti, in specie di quelli a bassa qualificazione;
- rafforzamento delle competenze chiave, incluso il potenziamento delle competenze linguistiche dalla scuola dell'infanzia sino all'università); l'alternanza scuola - lavoro); l'orientamento e i laboratori di impresa;
- sviluppare corsi per esperti in materia di accessibilità del web al fine di agevolare l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/2102;

Azione 4.e.2 - Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione professionale e terziaria perseguendo l'integrazione con le politiche per il lavoro e la transizione formazione/lavoro

L'azione intende migliorare l'occupabilità dei giovani attraverso l'acquisizione, anche nella modalità duale, di competenze tecnico professionali collegate ai sistemi produttivi locali e a competenze trasversali per l'esercizio del diritto di cittadinanza:

- adozione di sistemi di certificazione delle competenze e sviluppo dei sistemi di micro-credenziali (una qualifica che attesta i risultati acquisiti a seguito di un

- breve corso o modulo valutato in maniera trasparente e seguito in presenza, a distanza, o in formato misto);
- sviluppo e potenziamento di un’offerta stabile di formazione di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e permanente;
- potenziamento del sistema di istruzione e formazione professionale e terziaria in integrazione con le politiche per il lavoro – con il coinvolgimento di “reti - comunità per il lavoro” per mettere in relazione gli attori locali, rafforzare il dialogo con le imprese per favorire lo sviluppo di competenze e superare lo skills mismatch; di orientare maggiormente l’offerta ai bisogni, ma anche sostenere le persone. Si prevede il ricorso a percorsi multimisura (orientamento, formazione, tirocinio, accompagnamento e sostegno all’inserimento lavoro e alla creazione di impresa);
- diffusione delle esperienze di work based learning: tali percorsi dovranno intraprendersi effettivamente nei settori merceologici/produttivi più rilevanti o promettenti sul territorio regionale, al fine di comporre un sistema integrato di strumenti e servizi di politica attiva che pongano al centro la persona e lo sviluppo delle sue capacità formative e occupazionali in modo attivo, al fine di metterla in grado di contribuire al rilancio regionale;
- sviluppo e potenziamento dell’offerta di Istruzione e Formazione, con strette interazioni con il sistema produttivo, da attuare attraverso interventi a sostegno dell’Istruzione e Formazione Superiore (ITS) e Tecnica Superiore (IFTS), dell’apprendistato, di iniziative nel campo dell’alta formazione (assegni di ricerca con partenariato aziendale, alternanza alta formazione-lavoro-ricerca) e per migliorare la rispondenza alla domanda di lavoro, anche attraverso il sostegno a reti e poli. Con particolare attenzione all’occupazione femminile, il FSE+ interviene per il superamento degli stereotipi di genere con il sostegno attivo alla partecipazione delle ragazze a percorsi di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze delle materie scientifiche e tecnologiche.
- rafforzare collegamento e cooperazione tra università e enti di ricerca e imprese anche attraverso borse di dottorato e assegni di ricerca per progetti attivati in collegamento con imprese in settori strategici per l’economia regionale o innovativi; Voucher per percorsi alta formazione e master; sostegno alla mobilità formativa (tirocini presso imprese o istituzioni in UE, corsi di lingua, master postlaurea) e percorsi di internazionalizzazione;
- percorsi per l’acquisizione di competenze imprenditoriali e trasversali negli studenti e nei docenti, con il coinvolgimento del mondo produttivo.

Azione 4.e.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi per il miglioramento dei livelli di qualità, inclusività e efficacia dei sistemi di istruzione e formazione

L’Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della CA dei soggetti coinvolti nell’ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi per la creazione di sistemi di istruzione e formazione di qualità e inclusivi, in grado di migliorare l’attuazione delle politiche pubbliche efficaci ed efficienti nell’ottica degli obiettivi della mission europea.

L’Azione sostiene inoltre il rafforzamento della capacità amministrativa connessa con l’attuazione degli interventi previsti negli OS e) e f).

A titolo esemplificativo l’Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica integrata e coordinata con gli altri strumenti di politica nazionale e fonti di finanziamento destinati ai settori dell’istruzione e della formazione;
- creazione e implementazione dell'Osservatorio Regionale dell'Istruzione e di una rete con funzioni di "centro servizi" tra le scuole;
- creazione di piattaforme interoperabili per l'attuazione degli interventi del PR, in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di inclusività ed efficacia dei sistemi di istruzione e formazione;

- valorizzazione e sviluppo delle competenze specifiche del personale in materia di formazione per il lavoro (alternanza scuola lavoro, livelli di certificazione delle competenze, transizione formazione/lavoro), competenze verdi e digitali;
- razionalizzazione e snellimento delle procedure e rafforzamento della digitalizzazione del personale amministrativo delle competenze digitali e dei servizi digitali telematici (creazione di piattaforme in collaborazione con Agenda Digitale);
- formazione, orientamento e supporto allo sviluppo della capacità del personale scolastico e delle istituzioni scolastiche;
- formazione di una rete tra sistema educativo e sistema della innovazione e ricerca a supporto delle transizioni scuola-formazione/lavoro;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder, su temi quali sicurezza nei luoghi di lavoro, della qualità e regolarità del mercato del lavoro, responsabilità sociale d'impresa;
- rafforzamento della cooperazione e scambio di buone pratiche altre regioni dell'UE finalizzata a supportare la mobilità e la capacità del sistema regionale di accedere ai finanziamenti e progettualità a diretta regia comunitaria e nazionale;
- definizione di sistemi di digitalizzazione integrati tra la Regione Calabria, le istituzioni scolastiche, gli studenti e le loro famiglie;
- interventi per il miglioramento della diffusione della cultura della prevenzione e della promozione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, della qualità e regolarità del mercato del lavoro regionale anche al fine di ridurre la precarizzazione dei rapporti di lavoro;
- promozione dello scambio regolare e costante di informazioni con i beneficiari e tra di essi attraverso seminari interattivi, reti, guide di apprendimento in linea con le finalità dell'OS;

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: studenti; giovani; adulti; soggetti scarsamente qualificati da includere nei percorsi di apprendimento permanente.
ricercatori; dottori di ricerca; personale scolastico; Imprese; Sistema educativo e formativo; Pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello

nazionale, regionale o locale; parti sociali e organizzazioni della società civile.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS e) concorrono a promuovere il miglioramento delle competenze di base; garantire qualità, accessibilità, inclusività ed efficacia dei percorsi istruzione e formazione per tutti. Sarà assicurata la partecipazione di tutti, sostenendo l'accessibilità e la piena fruizione degli interventi per le persone con disabilità, contrastando gli stereotipi di genere e promuovendo la partecipazione dei giovani con background migratorio o provenienti da Paesi Terzi.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Gli interventi previsti dall'OS e) sono rivolti a giovani e adulti; ricercatori; studenti; dottori di ricerca; personale docente.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	EECO09	Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso	persone	2.564,00	14.244,00
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	EECO10	Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria	persone	1.218,00	6.767,00
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	entità	4,00	21,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	EECR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone	81,60	2020	89,76	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro	43.547.815,00

4ISTR	ESO4.5	Totale			43.547.815,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	43.547.815,00
4ISTR	ESO4.5	Totale			43.547.815,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	02. ITI - Città grandi e medie, cinture urbane	1.631.943,00
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	41.915.872,00
4ISTR	ESO4.5	Totale			43.547.815,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	01. Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde	659.815,00
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	02. Sviluppare competenze e occupazione digitali	659.815,00
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,00
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	109.969,00
4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo	42.008.247,00
4ISTR	ESO4.5	Totale			43.547.815,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

4ISTR	ESO4.5	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	43.547.815,00
4ISTR	ESO4.5	Totale			43.547.815,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS f) saranno attuate in sinergia e complementarità sia con gli altri OS del FSE+ sia con le azioni previste in altri programmi, quali il PN Scuola e competenze e il programma FUTURA del PNRR per l'Istruzione. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative (ad esempio l'Osservatorio scolastico regionale) e di controllo interno.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Gli investimenti in questo settore garantiscono un'istruzione online accessibile, al fine di garantire che le persone con disabilità abbiano pari accesso ai sistemi di digitalizzazione

Azione 4.f.1 - Sostegno all'istruzione, borse di studio e contributi per studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari

L'azione intende sostenere prevalentemente il diritto allo studio e alla formazione professionale, attraverso interventi quali ad esempio: borse di studio e contributi (anche sotto forma di voucher), sostegno per l'accesso all'alloggio, abbattimento costi di partecipazione e iscrizione, contributi per la frequenza in favore di alunni e studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari e in particolare per quelli meritevoli e privi di mezzi, soprattutto di quelli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati.

Sono altresì previsti interventi a sostegno dell'istruzione e a supporto dell'acquisizione delle competenze chiave degli adulti.

Azione 4.f.2 - Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione

Questa azione intende garantire l'accesso ad una istruzione e formazione inclusiva, promuovendo il successo formativo ed il miglioramento dei risultati degli studenti svantaggiati, la riduzione del numero dei drop-out e il recupero competenze di base attraverso:

- interventi di formazione e riqualificazione del personale scolastico e dei docenti; innovazione delle metodologie didattiche per il miglioramento della capacità di apprendimento degli studenti (in sinergia con fondi PON);
- interventi per il miglioramento del successo formativo anche tramite attività didattiche nuove e innovative e lo sviluppo di competenze chiave; il potenziamento delle competenze di base; la realizzazione di interventi di sostegno pedagogico, psicologico e culturale; il sostegno ai Bisogni Educativi Speciali;
- interventi per contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione anche attraverso attività a sostegno dello

studente, iniziative sportive e attività integrative dell'offerta scolastica; erogazione di agevolazioni e contributi anche in connessione con OS I; rafforzamento della cooperazione con le famiglie e la comunità locale;

· sostegno all'accesso all'istruzione e formazione, anche a distanza, soprattutto per i soggetti vulnerabili;

· accesso ad un'offerta educativa e didattica di qualità per l'infanzia (ciclo 0-6).

Anche in sinergia con gli interventi FESR, sarà garantita l'accessibilità, in relazione agli investimenti previsti nell'istruzione e nella digitalizzazione delle scuole, anche per l'istruzione online, al fine di garantire che le persone con disabilità abbiano parità di accesso a tali sistemi

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Adulti; personale scolastico; alunni; studenti; studenti provenienti da contesti socioeconomici fragili; studenti meritevoli e privi di mezzi; studenti con disabilità e/o appartenenti a gruppi svantaggiati, organizzazioni della società civile e parti sociali.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS f) concorrono a contrastare l'abbandono scolastico e al miglioramento delle competenze di base; Garantire qualità, accessibilità, inclusività ed efficacia dei percorsi istruzione e formazione per tutti.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	4.920,00	27.335,00
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	entità	31,00	175,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	EECR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone	81,60	2020	89,76	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	148. Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)	7.477.908,00
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	149. Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)	21.993.842,00
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	151. Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	17.595.076,00
4ISTR	ESO4.6	Totale			47.066.826,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	47.066.826,00
4ISTR	ESO4.6	Totale			47.066.826,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	02. ITI - Città grandi e medie, cinture urbane	2.101.292,00

4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	44.965.534,00
4ISTR	ESO4.6	Totale			47.066.826,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,00
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	109.969,00
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo	29.251.812,00
4ISTR	ESO4.6	Totale			29.471.750,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4ISTR	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	47.066.826,00
4ISTR	ESO4.6	Totale			47.066.826,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1. Priorità: 4INCL. Una Calabria più inclusiva (FSE+)

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS h) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR– Missione 6, dai PN con particolare riferimento al PN Salute.

Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

4.h.1 - Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili

L'obiettivo dell'azione è promuovere le pari opportunità e la partecipazione dei soggetti vulnerabili alla vita economica e sociale, combinando misure di inclusione attiva e percorsi di accompagnamento al lavoro, nonché potenziando i servizi sociali e socio sanitari l'erogazione di misure a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa di gruppi svantaggiati (persone con disabilità, persone a rischio discriminazione, persone svantaggiate) favorendo la partecipazione attiva dell'intero nucleo familiare in cui son inseriti..

L'obiettivo sarà raggiunto attraverso interventi volti prevalentemente a:

- migliorare la connessione tra servizi sociali, sociosanitari e centri per l'impiego (CPI) anche attraverso la formazione di specialisti in materia di accessibilità sui luoghi del lavoro e della formazione degli esperti;
- sostenere la costituzione di reti e l'offerta integrata di servizi per meglio rispondere alla multidimensionalità dell'esclusione sociale per la promozione di misure integrate e personalizzate per l'inclusione attiva delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, con il coinvolgimento del Terzo Settore;
- migliorare l'accesso all'occupazione di gruppi svantaggiati attraverso la promozione dell'economia sociale;
- migliorare l'accessibilità al mercato del lavoro e ai programmi di istruzione e formazione (in presenza ed on line) delle persone con disabilità anche garantendo percorsi personalizzati;
- potenziare le misure di contrasto alla grave marginalità adulta attraverso interventi personalizzati per l'inclusione lavorativa e sociale;
- sostenere le misure per l'inserimento e il reinserimento socio lavorativo dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale;

- sostenere le vittime dell'usura e del racket attraverso progetti volti a favorire l'inclusione sociale e lavorativa, la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del racket e dell'usura;
- sostenere progetti integrati per la presa in carico multiprofessionale e il reinserimento lavorativo con particolare riguardo delle donne vulnerabili per favorire l'indipendenza, anche abitativa, ed incentivare i contratti di lavoro;
- sostenere il potenziamento dei servizi e dei luoghi per la protezione e l'inclusione sociale e lavorativa a favore delle donne a rischio di discriminazione, vittime di violenza e in altre condizioni di fragilità,
- sostenere progetti volti a prevenire e contrastare la violenza, anche psicologica, di genere in tutti i contesti della vita sociale (famiglie, lavoro, ecc);
- sostenere l'accompagnamento personalizzato dei giovani dimessi dalle comunità residenziali per minori attraverso misure idonee a garantire la propria autonomia e/o completare il proprio percorso formativo;
- migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate in carico ai servizi sociali;
- interventi per contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e il caporalato anche attraverso il potenziamento dei servizi per l'inclusione sociale e la protezione lavorativa.

4.h.2 - Promuovere l'innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale

L'obiettivo dell'azione è il sostegno allo sviluppo dell'innovazione sociale attraverso la costituzione di un Cantiere regionale per l'innovazione sociale e la rigenerazione di spazi fisici, incentrati su forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, per l'avvio di attività innovative a carattere sociale.

L'obiettivo sarà raggiunto attraverso interventi volti prevalentemente a:

- riutilizzare i beni immobili, compresi i beni confiscati alla 'ndrangheta - a fini socio-culturali e per un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità) - anche attraverso percorsi di co-progettazione con comunità e attori locali e azioni di innovazione;
- realizzare modelli sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici target caratterizzati da fragilità socio-economica;
- sostenere nuovi servizi di welfare (es: portierato sociale);
- implementare laboratori sociali di quartiere che offrono occasioni formative e accesso ai servizi per il lavoro;
- promuovere e rafforzare le reti e la partecipazione dei cittadini ai processi di costruzione delle politiche di innovazione;
- sostenere la nascita di cooperative di comunità e imprese sociali.
- sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella

programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Disoccupati, Lavoratori, Donne, Giovani, Inattivi, Partecipanti con disabilità, Partecipanti di origine straniera, Persone svantaggiate a rischio di esclusione sociale o discriminazione (per esempio detenuti, comunità emarginate, rom, ecc.), soggetti vittime dell'usura e del racket, i soggetti che compongono la Rete regionale per il lavoro, il partenariato economico e sociale, organizzazioni della società civile e parti sociali.

P.A., Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, Altri Enti Pubblici, Imprese, ETS, Gestori SF

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni che saranno realizzate con l'OS h, volte alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione, saranno indirizzate a promuovere l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone in condizioni di svantaggio, quale leva per garantirne l'autonomia, e contrastarne l'esclusione sociale. In particolare, attraverso percorsi personalizzati e in funzione delle possibilità e capacità individuali, si intendono accompagnare le persone nell'acquisizione: di un livello minimo di autonomia individuale; di competenze trasversali che consentano alle persone di stare nei contesti sociali e organizzativi nonché di competenze tecnico professionali spendibili nei contesti lavorativi.

Per promuovere le pari opportunità e la partecipazione dei soggetti vulnerabili, saranno rafforzate le misure che prevedono la promozione di misure di integrazione per l'inclusione sociale e lavorativa di gruppi svantaggiati (persone con disabilità, persone a rischio discriminazione, persone svantaggiate) assicurandone la partecipazione attiva alla vita economica e sociale.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

L'Autorità di gestione si riserva l'opportunità di ricorrere a strumenti finanziari per l'attuazione di questa priorità di investimento, previa valutazione ex ante dello strumento redatta sotto la propria responsabilità conformemente a quanto previsto dal RdC.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	537,00	2.985,00
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	entità	8,00	42,00
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	EECO19	Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute	entità	4,00	21,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale	Fonte dei dati	Osservazioni

									(2029)		
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	EECR01	Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone	30,60	2020	33,70	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	152. Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società	4.398.769,00
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	153. Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati	20.894.153,00
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	154. Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale	4.398.769,00
4INCL	ESO4.8	Totale			29.691.691,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	27.052.429,00
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	03. Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	1.319.631,00
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	05. Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	1.319.631,00
4INCL	ESO4.8	Totale			29.691.691,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	02. ITI - Città grandi e medie, cinture urbane	840.715,00

4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	07. ITI - Zone scarsamente popolate	562.493,00
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	28.288.483,00
4INCL	ESO4.8	Totale			29.691.691,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,00
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	109.969,00
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo	16.275.446,00
4INCL	ESO4.8	Totale			16.495.384,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	29.691.691,00
4INCL	ESO4.8	Totale			29.691.691,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS k) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR – Missione 6, dai PN con particolare riferimento al PN Salute. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Azione 4.k.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità

L'obiettivo dell'azione è consentire di accompagnare gli individui nei momenti di fragilità attraverso un'assistenza facilmente accessibile e flessibile, capace di prendersi cura delle persone nel contesto in cui vivono, assicurando continuità tra territorio e ospedale, promuovendo un utilizzo appropriato dell'ospedale, favorendo il protagonismo di individui e formazioni sociali.

L'azione si pone un triplice obiettivo:

- ripensare i servizi territoriali con priorità ad anziani e categorie vulnerabili;
- migliorare l'accesso ai servizi sociali, sanitari e socioassistenziali;
- potenziamento delle attività di prevenzione.

La finalità dell'azione sarà realizzata attraverso interventi volti prevalentemente a:

- rafforzare e migliorare qualità, diffusione e livello di innovazione dei servizi socio-sanitari;
- implementare il welfare territoriale;
- rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili;
- promuovere programmi di screening oncologico indirizzati principalmente a gruppi vulnerabili, popolazione svantaggiata o in povertà sanitaria;
- erogare Buoni alle famiglie per l'accesso a servizi socioassistenziali e socio-educativi-riabilitativi per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza al domicilio;

- rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità;
- identificare percorsi integrati di assistenza attenti alle differenze di genere attraverso per esempio il rafforzamento e il potenziamento della rete dei consultori familiari con apposito personale qualificato nonché con la messa in rete degli stessi con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali che operano sul territorio;
- rafforzare e qualificare l'offerta di servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali;
- potenziare la rete di operatori - caregiver - famiglia;
- migliorare l'accesso ai servizi sociali, sanitari e socioassistenziali;
- potenziare i servizi socioassistenziali per i soggetti con Autismo lungo tutto l'arco della vita e consentire l'accesso ai servizi a soggetti che si trovano in condizioni di vulnerabilità socio economica;
- sviluppo di servizi e potenziamento del personale qualificato per la prevenzione e cura dei soggetti con demenza senile, con malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) per tutte le fasce di età;
- sostenere la fruizione flessibile dei servizi per l'infanzia e servizi di qualità per l'infanzia;
- sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Azione 4.k.2 - Sostenere e migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e l'assistenza a lungo termine

L'obiettivo dell'azione è migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari nonché migliorare la qualità dell'assistenza e rispettare il diritto di curarsi nel proprio contesto di vita. La realizzazione dell'azione richiede una forte propensione all'innovazione e al cambiamento. Le malattie croniche non trasmissibili, la sofferenza e la disabilità che comportano richiedono modelli altamente innovativi capaci di coniugare interventi sanitari e interventi sociali; richiedono inoltre, come precisato anche dall'OMS, una grande flessibilità nella organizzazione dell'assistenza.

L'innovazione del sistema sociosanitario avrà come leva principale il potenziamento dell'assistenza territoriale che dovrà essere in grado di organizzare i servizi in funzione delle persone e non delle malattie, realizzando una forte integrazione fra professionisti e fra istituzioni, fra sociale e sanità, con la partecipazione della popolazione.

La finalità dell'azione sarà raggiunta attraverso interventi volti prevalentemente a:

- sperimentare nuovi modelli innovativi di Servizi di cura che favoriscano la corresponsabilità dei medici di medicina generale e specialisti – a livello territoriale e ospedaliero – per la cura di pazienti complessi (cronici e fragili);
- sviluppare modelli organizzativi che favoriscono l'accesso ai servizi sanitari alle persone in situazioni di vulnerabilità e in povertà sanitaria;
- individuare servizi di assistenza domiciliare innovativi, che prevedano l'utilizzo di tecnologie funzionali all'autonomia della persona;
- utilizzare Servizi di teleassistenza in favore di gruppi vulnerabili, persone che si trovano in vulnerabilità economica, di persone anziane e in povertà sanitaria, anche autosufficienti ed autonome, per limitare la condizione d'isolamento;
- .

Azione 4.k.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella

programmazione, gestione e attuazione degli interventi di miglioramento dei servizi alla persona e del sistema sanitario, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche. L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (es. Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Ambiti territoriali, cittadini e imprese) alla programmazione e gestione qualificata degli investimenti della politica di coesione).

L'Azione sostiene inoltre il rafforzamento della capacità amministrativa connessa con l'attuazione degli interventi previsti negli OS h) ed l).

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- valorizzazione delle competenze professionali, delle competenze digitali e il rafforzamento delle competenze specifiche per l'attuazione dell'OS del personale presso l'Amministrazione regionale e presso i beneficiari;
- campagne di sensibilizzazione per la partecipazione agli screening oncologici e in generale per la prevenzione;
- rafforzamento della governance per l'attuazione dell'OS, ad esempio attraverso l'individuazione di un Organismo Intermedio deputato ad attuazione, gestione e rendicontazione delle procedure in ambito sociale e socio-sanitario;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione, anche attraverso il supporto alla creazione/al funzionamento di un settore/unità all'interno del Dipartimento deputato alla gestione dei fondi delle politiche di coesione;
- razionalizzazione e snellimento delle procedure amministrative anche attraverso l'introduzione di strumenti di automazione;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder, anche attraverso la redazione di linee guida chiare per la gestione degli interventi;
- formazione dei soggetti destinati alla presa in carico delle persone con disturbi mentali, persone con demenza senile e malattie neurodegenerative come l'Alzheimer;
- rafforzamento delle competenze e del personale che opera negli ambiti territoriali per la gestione, realizzazione e rendicontazione degli interventi;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo, Donne, Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, Partecipanti con disabilità, Partecipanti di età pari o superiore a 55 anni, Persone svantaggiate, Organizzazioni della società civile e Parti sociali.

Pubbliche amministrazioni, Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, Micro, piccole e medie imprese, (comprese le società cooperative e le imprese sociali), ETS

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Le azioni prevedono di accompagnare gli individui nei momenti di fragilità attraverso un'assistenza facilmente accessibile e flessibile, capace di prendersi cura delle persone nel contesto in cui vivono, assicurando continuità tra territorio e ospedale, promuovendo un utilizzo appropriato dell'ospedale, favorendo il protagonismo di individui e formazioni sociali.

Le azioni favoriscono, attraverso il potenziamento dei servizi, l'accesso a diversi servizi in un'ottica di inclusione sociale in particolare dei bambini e delle famiglie in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione, nonché di parità di genere.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	1.202,00	6.677,00
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	entità	38,00	209,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	ST	Numero di servizi potenziati e/o migliorati	numero	0,00	2020	10,00	Indagine specifica	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	158. Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili	18.694.769,00
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	159. Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità	10.996.923,00
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	10.996.923,00
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	161. Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse)	10.996.923,00
4INCL	ESO4.11	Totale			51.685.538,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	51.685.538,00
4INCL	ESO4.11	Totale			51.685.538,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	02. ITI - Città grandi e medie, cinture urbane	1.824.390,00
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	07. ITI - Zone scarsamente popolate	846.763,00
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	49.014.385,00
4INCL	ESO4.11	Totale			51.685.538,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,00
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	109.969,00

4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo	51.465.600,00
4INCL	ESO4.11	Totale			51.685.538,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	51.685.538,00
4INCL	ESO4.11	Totale			51.685.538,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.12. Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS I) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR, dai PN. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Azione 4.1.1 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

La povertà è un fenomeno complesso e multidimensionale, legato non solo alla mancanza o inadeguatezza del reddito, ma anche alle limitazioni che la stessa provoca, a partire dalla impossibilità di partecipare pienamente alla vita economica e sociale. La povertà può riguardare una platea ampia di persone, dagli individui considerati singolarmente a quelli che vivono in nuclei familiari con pochi mezzi e/o a bassa intensità lavorativa.

La finalità dell'azione è favorire l'integrazione nella società delle persone in condizione di maggiore vulnerabilità socioeconomica, tra cui gli indigenti o di persone molto lontane dal mercato del lavoro, con specifiche azioni a favore dei minori, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini e la riduzione delle disuguaglianze.

Le finalità dell'azione saranno realizzate prevalentemente attraverso:

- servizi socioassistenziali diretti alle persone e ai nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e di fragilità;
- servizi sociali di sostegno a nuclei familiari con minori;
- progetti per contrastare la povertà sanitaria anche attraverso la presa in carico dei soggetti in condizione di vulnerabilità;
- progetti per contrastare il disagio sociale infantile e adolescenziale;
- progetti di inclusione sociale (per esempio: progetti che sostengono la pratica sportiva di ragazzi/e in condizione di disagio socioeconomico);
- adozione di interventi di contrasto al disagio abitativo per soggetti con fragilità sociali;
- misure per favorire l'accesso ai servizi per la prima infanzia per i bambini in condizioni di svantaggio;
- sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli, mediante l'erogazione di voucher/buoni spesa, per l'acquisto di beni di prima necessità (es. prodotti farmaceutici; bombole del gas; dispositivi di protezione individuale; ecc..) per l'accesso ai servizi integrativi scolastici (pre e post scuola e mensa e trasporto scolastico) e per l'acquisto di materiale e strumentazione didattica ed educativa;
- sostegno ai percorsi di empowerment sociale delle fasce deboli, che consentano la co-ideazione di interventi sperimentali anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di esperienze di attivazione dal basso già esistenti;

- misure integrate e personalizzate di inclusione attiva per coinvolgere persone a rischio di povertà o esclusione sociale, compresi minori e lavoratori poveri;
- interventi di contrasto alla povertà educativa infantile in connessione con l'OS f;
- sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Indigenti, persone con disabilità, minori, Partecipanti di origine straniera, Persone svantaggiate a rischio di esclusione sociale o discriminazione (per esempio detenuti, comunità emarginate, rom, ecc.), persone senza fissa dimora, i soggetti che compongono la Rete regionale per il lavoro e il partenariato economico e sociale, organizzazioni della società civile e parti sociali.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

L'azione prevede interventi volti a favorire l'integrazione nella società delle persone in condizione di maggiore vulnerabilità socioeconomica, tra cui gli indigenti o di persone molto lontane dal mercato del lavoro, con specifiche azioni a favore dei minori, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini e la riduzione delle disuguaglianze. Coerentemente con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali saranno realizzate azioni per i minori destinatari di misure di contrasto alla povertà e misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo obiettivo specifico non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	211,00	1.175,00
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	EECO06	Bambini di età inferiore a 18 anni	persone	785,00	4.364,00
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici	entità	22,00	121,00

				sostenuti			

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	ST3	Numero di nuclei familiari sostenuti	numero	0,00	2020	3.703,00	Sistema regionale di monitoraggio	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	162. Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale	7.697.846,00
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	163. Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	21.993.845,00
4INCL	ESO4.12	Totale			29.691.691,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	29.691.691,00
4INCL	ESO4.12	Totale			29.691.691,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	29.691.691,00
4INCL	ESO4.12	Totale			29.691.691,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,00
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	109.969,00
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo	7.477.908,00
4INCL	ESO4.12	Totale			7.697.846,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4INCL	ESO4.12	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	29.691.691,00
4INCL	ESO4.12	Totale			29.691.691,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1. Priorità: 4GIOV. Una Calabria più inclusiva per i giovani (Occupazione giovanile)

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS a) saranno attuate in sinergia e complementarità con il PNRR Missione 5 e del PN Giovani, Donne e Lavoro 21/27 e dell'Iniziativa UE ALMA per i giovani NEET.

Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Azione 4.aa.1 - Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei giovani

L'azione potrà sostenere:

- servizi personalizzati e integrati di orientamento e accompagnamento al lavoro che partano dall'identificazione dei bisogni individuali alla validazione delle competenze e skills;
- misure di politica attiva (inclusa la qualificazione e riqualificazione professionale on the job) integrate anche con misure di sostegno al reddito;
- programmi di formazione brevi definiti con riferimento a settori, sistemi locali e/o filiere strategiche per la competitività regionale o riferibili, in modo trasversale, alle competenze digitali e verdi;
- incentivi all'assunzione di soggetti disoccupati o svantaggiati anche in combinazione con interventi di accompagnamento e (ri)qualificazione professionale o con attività formative pre e post inserimento;
- promozione di percorsi di autoimpiego e lavoro autonomo, anche in esito a percorsi formativi
- sostegno all'occupazione giovanile attraverso la promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità

Azione 4.aa.2 - Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale

L'azione a sostegno dell'occupazione giovanile titolo esemplificativo potrà sostenere:

- misure/strumenti/sistemi per la precoce individuazione dei giovani a rischio di disoccupazione o inattività, anche in collegamento con OS d;

- sensibilizzazione, orientamento e accesso alle informazioni scouting delle opportunità, metodologie innovative per favorire l'incontro tra domanda e offerta;
- percorsi multi-misura (Orientamento, formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro);
- promozione dell'apprendistato, in sinergia con il consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale duale, anche in collegamento con OS d;
- percorsi formativi professionalizzanti, anche brevi, per giovani disoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo definiti con riferimento a settori, sistemi locali e/o filiere strategiche per la competitività regionale oppure relativi , in modo trasversale, a competenze digitali e verdi e sui profili occupazionali emergenti e di nuova generazione (ad esempio economia circolare, sostenibilità, IoT, bio-robotica, ecc.) e stilati sulla base una mirata collaborazione tra scuole, organismi di formazione, università, imprese, altri attori rilevanti (in particolare con le previsioni riferimento all' 'OP 1 FESR a supporto dello sviluppo di competenze per sostenere innovazione e le transizioni green e digitale);
- incentivi all'assunzione di giovani con competenze strategiche e che rappresentano un fattore di competitività per le imprese e per i relativi processi di innovazione, in particolare con riferimento all'all'OP 1 FESR; - disoccupati o svantaggiati, da associare ad azioni di accompagnamento e formazione specialistica.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: giovani, parti sociali e organizzazione della società civile. Nel caso di utilizzo di SF: Piccole Imprese.

Saranno attivati interventi in favore dei giovani fino a 35 anni oltre che dei giovani NEET (15-29 anni) o comunque in favore di quelli nella fascia di età individuati come ammissibile ai PN nazionali, per come individuati dallo SM.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Sarà assicurata la partecipazione di tutti i giovani, sostenendo l'accessibilità e la piena fruizione per le persone con disabilità, contrastando gli stereotipi di genere e promuovendo la partecipazione dei giovani con background migratorio o provenienti da paesi terzi.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Gli interventi riguarderanno il territorio regionale nella sua interezza.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per migliorare l'accesso all'occupazione e attivare le misure per l'accesso al lavoro. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni relative potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; IPA ADRIAN; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Sviluppo della rete di imprese del turismo sostenibile e cluster del GREEN MAPPING per la regione ai - sostegno allo sviluppo e all'accesso al mercato per destinazioni turistiche responsabili e sostenibili e per le micro/PMI nella regione EUSAIR - GREEN MAPPING”**

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Formazione e competenze nel settore del turismo (competenze professionali ed imprenditoriali). DES AIR”**

Si evidenzia, in particolare, la correlazione dell'OS con la priorità **“un Europa più sociale”** di INTERREG EUROPE, topic **“Inclusione sociale”** e **“Integrazione dei cittadini di paesi terzi”**.

Non si può fare a meno di notare alcuni elementi di coerenza dell'OS con URBACT, in particolare con i filoni **“Giovani”**, **“Migranti”**, **“Minoranze”** e **“Povertà”** sotto il topic **“INCLUSIONE”** e con il filone **“Posti di lavoro e competenze”** sotto il topic **“ECONOMIA”**.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

L'Autorità di gestione si riserva l'opportunità di ricorrere a strumenti finanziari per l'attuazione di questa priorità di investimento, previa valutazione ex ante dello strumento redatta sotto la propria responsabilità conformemente a quanto previsto dal RdC. A titolo esemplificativo, si può fare ricorso all'istituzione di fondi finalizzati all'erogazione di piccoli prestiti a sostegno della creazione d'impresa e dell'autoimpiego.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	EECO04	Inattivi	persone	831,00	4.616,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	EECR01	Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone	30,60	2020	33,70	Sistema di monitoraggio regionale	
4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	persone	33,50	2020	36,90	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	136. Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani	42.008.244,00
4GIOV	ESO4.1	Totale			42.008.244,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	42.008.244,00
4GIOV	ESO4.1	Totale			42.008.244,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	42.008.244,00
4GIOV	ESO4.1	Totale			42.008.244,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	01. Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde	1.374.615,00
4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	02. Sviluppare competenze e occupazione digitali	1.374.615,00
4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,00
4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	109.969,00
4GIOV	ESO4.1	Totale			2.969.168,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

4GIOV	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	42.008.244,00
4GIOV	ESO4.1	Totale			42.008.244,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 4.ff.1 - Sostegno all'istruzione, borse di studio e contributi per studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari

L'azione intende sostenere prevalentemente il diritto allo studio e alla formazione professionale dei giovani, attraverso interventi quali ad esempio: borse di studio e contributi (anche sotto forma di voucher), sostegno per l'accesso all'alloggio, abbattimento costi di partecipazione e iscrizione, contributi per la frequenza in favore di alunni e studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari e in particolare per quelli meritevoli e privi di mezzi, soprattutto di quelli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: giovani, parti sociali e organizzazione della società civile. Nel caso di utilizzo di SF: Piccole Imprese.

Saranno attivati interventi in favore dei giovani fino a 35 anni oltre che dei giovani NEET (15-29 anni) o comunque in favore di quelli nella fascia di età individuati come ammissibile ai PN nazionali, per come individuati dallo SM.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Sarà assicurata la partecipazione di tutti i giovani, sostenendo l'accessibilità e la piena fruizione per le persone con disabilità, contrastando gli stereotipi di genere e promuovendo la partecipazione dei giovani con background migratorio o provenienti da paesi terzi.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4GIOV	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	EECO10	Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria	persone	3.043,00	16.905,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4GIOV	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	EECR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone	81,60	2020	89,80	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4GIOV	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	149. Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)	17.595.076,00
4GIOV	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	150. Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)	21.334.030,00
4GIOV	ESO4.6	Totale			38.929.106,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4GIOV	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	38.929.106,00
4GIOV	ESO4.6	Totale			38.929.106,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4GIOV	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	38.929.106,00
4GIOV	ESO4.6	Totale			38.929.106,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4GIOV	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	01. Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde	2.433.069,00
4GIOV	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	02. Sviluppare competenze e occupazione digitali	2.433.069,00
4GIOV	ESO4.6	Totale			4.866.138,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4GIOV	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	38.929.106,00
4GIOV	ESO4.6	Totale			38.929.106,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1. Priorità: 4FESR. Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (FESR)

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO4.1. Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

In attuazione del quarto principio “Sostegno attivo all'occupazione” del Pilastro europeo dei Diritti Sociali, il presente OS potenzia le azioni per l'occupazione intraprese a valere su FSE+, sostenendo il consolidamento sul territorio regionale di reti di partenariato tra gli attori dei servizi per il lavoro e dei servizi per la formazione professionale e l'istruzione, inclusi gli enti locali e le PPAA competenti, in grado di gestire in maniera coordinata ed efficace le diverse misure di politica attiva messe in campo ai vari livelli territoriali.

Le azioni dell'OS i saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi del PNRR Missione 5 (Piano Nazionale Nuove Competenze, GOL) la riforma degli ammortizzatori sociali, il Piano Straordinario di rafforzamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche attive del lavoro, il PN Inclusione e Lotta alla Povertà 21/27 Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno, volte a garantire complementarità e integrazione tra differenti strumenti e misure..

Azione 4.1.1 Modernizzare e rafforzare governance e prestazioni di istituzioni e servizi per il MdL (per un approccio integrato e tempestivo e per migliorare l'incontro domanda/offerta e il sostegno alle transizioni)

Al fine di rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità si intende potenziare il funzionamento della rete regionale dei servizi per il lavoro combinando interventi FESR e FSE+ e prevedendo ad esempio:

·potenziamento dell'attività della rete regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per migliorare il raccordo operativo sul territorio e con il livello nazionale e rafforzare l'offerta di servizi alle persone (in particolare giovani, donne, disoccupati di lunga durata e soggetti più vulnerabili, persone con disabilità) e in particolare con riferimento a: sostegno nelle transizioni (scuola/formazione/lavoro; lavoro/lavoro); contrasto del fenomeno dei NEET; anticipazione delle situazioni di crisi anche promuovendo forme di collaborazione a supporto del rafforzamento dell'economia sociale regionale e del terzo settore, in particolare per favorire l'inserimento e reinserimento dei disoccupati e dei soggetti a rischio di esclusione sociale, favorendo la sostenibilità dei servizi promossi (in integrazione con le misure previste dal FSE+).

·progetti di rigenerazione a adeguamento infrastrutturale (inclusi i sistemi informativi) e miglioramento di spazi, abbandonati o sottoutilizzati, (così come, ad esempio, per la messa a disposizione di soluzioni di coworking, incubatori e hub per l'innovazione sociale) a sostegno del rafforzamento organizzativo e operativo del lavoro della rete regionale dei servizi per il lavoro e per progetti innovativi di welfare aziendale.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS,

di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: PA; Altri Enti pubblici; Imprese; ETS; SpL accreditati/autorizzati; CPI; personale/operatori dei soggetti coinvolti, cittadini; lavoratori

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate. La selezione delle operazioni sarà condotta secondo modalità che assicurino i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4FESR	RSO4.1	FESR	Meno sviluppate	RCO61	Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego	metri quadrati	0,00	4.176,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4FESR	RSO4.1	FESR	Meno sviluppate	RCR65	Numero annuale di utenti delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego	utilizzatori/anno	0,00	2021	135.345,00	Sistema monitoraggio regionale SIL	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

4FESR	RSO4.1	FESR	Meno sviluppate	127. Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	32.663.939,00
4FESR	RSO4.1	Totale			32.663.939,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.1	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	32.663.939,00
4FESR	RSO4.1	Totale			32.663.939,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.1	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	32.663.939,00
4FESR	RSO4.1	Totale			32.663.939,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.1	FESR	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	13.065.576,00
4FESR	RSO4.1	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	19.598.363,00
4FESR	RSO4.1	Totale			32.663.939,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO4.2. Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS ii) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi e le misure sostenute dal PNRR, dal PN Scuola e Competenze 21/27 e dal PN Inclusione e Lotta alla povertà 21/27. Per come previsto dall'AdP, le eventuali misure analoghe, saranno adottate prevedendo le opportune differenziazioni e declinazioni territoriali, o prevedendo target aggiuntivi o differenti (correlati dai fabbisogni emersi su scala regionale) o una tempistica di attuazione che si ponga in continuità o rafforzamento dei risultati conseguiti da altri programmi. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno, nonché garantita la partecipazione ai meccanismi di coordinamento e monitoraggio definiti a livello nazionale (es. il sistema di governance del PNRR delineato dal DL77/21). Nella formulazione delle azioni sono stati tenuti in considerazione i risultati degli interventi sostenuti nel 14-20 (incluse le modifiche CRII+). Attenzione particolare potrà essere riservata a periferie urbane e aree rurali remote/aree interne nei dispositivi di attuazione.

Azione 4.2.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi

L'azione sostiene e rafforza l'accessibilità, l'innovatività e la funzionalità degli ambienti scolastici e il miglioramento della didattica.

Questi interventi potranno integrarsi e sostenere dal punto di vista della dotazione infrastrutturale e materiale azioni sostenute dal FSE+ che sperimentino sistemi educativi integrativi e sviluppino i cittadini calabresi del futuro, quali ad esempio interventi che educino alla sostenibilità ambientale con azioni educative integrate. Una delle idee sostenute è quella di creare una Rete regionale integrata dell'Educazione alla sostenibilità come previsto anche dall'Agenda 2030. Sono pertanto possibili:

- investimenti per incrementare le dotazioni tecnologiche, adeguare gli ambienti alla fruizione e produzione di contenuti multimediali e sostenere i servizi per l'istruzione e la formazione (inclusi quelli on line e a distanza);
- investimenti in dotazioni tecniche, strumentali e tecnologiche a sostegno della partecipazione alle attività (anche on line e a distanza) degli studenti con BES e disabilità fisiche e sensoriali anche per i servizi di cura ed educazione della prima infanzia.

Azione 4.2.2 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive, innovative e inclusive

L'azione sostiene la capacità delle scuole e dei luoghi di formazione di essere inclusivi e fornire servizi di qualità per tutti. Gli interventi sono quindi diretti a sperimentare interventi per la "progettazione" di scuole innovative e inclusive, prevedendo meccanismi di selezione semplici per i beneficiari (es: Fondazioni ITS – Enti privati e enti pubblici; Scuole). Saranno pertanto sostenuti interventi volti a esempio a:

·realizzare o rinnovare spazi, ambienti e luoghi per la didattica più sicuri, efficienti, accessibili, sostenibili ma anche attrattivi, innovativi e inclusivi - anche in coerenza con la programmazione triennale per l'edilizia scolastica – attraverso interventi per la riqualificazione/adeguamento delle infrastrutture scolastiche e formative e per migliorare l'accesso all'alloggio;

·promuovere la fruibilità degli ambienti scolastici e dei luoghi formativi) sostenendo l'acquisto di attrezzature e arredi funzionali a favorire iniziative di apertura al territorio delle scuole e degli istituti e enti di formazione e a sostenere l'ampliamento del tempo pieno (ad esempio con l'erogazione di attività didattiche, sportive, culturali, sociali, ecc.).

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: P.A., studenti; personale scolastico e del settore formativo; cittadini

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate. La selezione delle operazioni sarà condotta secondo modalità che assicurino i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	RCO66	Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate	persone	1.620,00	9.000,00
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	RCO67	Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	persone	3.453,00	95.903,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni

4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	RCR70	Numero annuale di utenti delle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate	utilizzatori/anno	0,00	2021	10.334,00	Sistema di monitoraggio regionale	
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	RCR71	Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate	utilizzatori/anno	0,00	2021	93.649,00	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	121. Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	12.248.976,00
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	122. Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	12.248.976,00
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	123. Infrastrutture per l'istruzione terziaria	12.187.732,00
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	124. Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti	4.144.236,00
4FESR	RSO4.2	Totale			40.829.920,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	40.829.920,00
4FESR	RSO4.2	Totale			40.829.920,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	40.829.920,00
4FESR	RSO4.2	Totale			40.829.920,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	01. Focalizzazione sulle questioni di genere	24.497.952,00
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	6.532.787,00
4FESR	RSO4.2	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	9.799.181,00
4FESR	RSO4.2	Totale			40.829.920,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO4.3. Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS iii) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR e dalla programmazione nazionale (PN Inclusione) e degli altri fondi (FAMI e FEAMP). Per come previsto dall'AdP, le eventuali misure analoghe, saranno adottate prevedendo le opportune differenziazioni e declinazioni territoriali, o prevedendo target aggiuntivi o differenti (correlati dai fabbisogni emersi su scala regionale) o una tempistica di attuazione che si ponga in continuità o rafforzamento dei risultati conseguiti da altri programmi. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno, nonché garantita la partecipazione ai meccanismi e strutture di coordinamento definiti a livello nazionale. Nella formulazione delle azioni sono stati tenuti in considerazione i risultati degli interventi sostenuti nel 14-20.

Azione 4.3.1 - Infrastrutture abitative

L'obiettivo dell'azione può essere sintetizzato nell'adozione di interventi e modelli innovativi di contrasto al disagio abitativo per soggetti - target con fragilità sociali, soggetti con svantaggio sociale e/o economico, soggetti con bisogni speciali – attraverso la promozione di percorsi di auto-recupero (in attuazione della L.R. n. 22 del 2019) e il sostegno a misure integrate per la realizzazione/messa a disposizione di alloggi e servizi sociali.

Contribuisce alla finalità dell'azione interventi volti a:

- realizzazione di soluzioni alloggiative e rifunionalizzazione di aree e strutture esistenti pubbliche o nella disponibilità di soggetti pubblici, anche al fine di identificare soluzioni al disagio abitativo dei nuclei familiari/soggetti con finalità di inclusione sociale;
- realizzazione di soluzioni alloggiative per i lavoratori del settore agricolo, in linea con gli interventi previsti nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022 approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- recupero sistemico di quartieri di edilizia residenziale pubblica dei comuni non ricompresi nelle strategie territoriali, finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione della sicurezza e della qualità dell'abitare sociale e orientati a ridurre la segregazione spaziale e culturale delle minoranze sociali per come emerso dal fabbisogno espresso dal territorio e riportato nel primo report del disagio abitativo in Calabria anno 2021;
- sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi (quali, a titolo esemplificativo, housing-first; co-housing sociale e altre tipologie di abitare assistito) attraverso interventi infrastrutturali finalizzati a soddisfare i bisogni abitativi, anche transitori o temporanei, di specifici soggetti-target (anziani, soggetti in uscita dai servizi sociali, donne vittime di violenza, adulti in difficoltà, inclusione degli immigrati, minori stranieri non accompagnati, rifugiati e richiedenti asilo, profughi, soggetti senza fissa dimora e/o in temporanea situazione di emergenza abitativa).

Tale azione dovrà integrarsi con le azioni sostenute dal FSE+ favorendo l'integrazione tra le politiche abitative e quelle sociali (prevedendo percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, sociale, educativo e sanitario insieme a percorsi di accompagnamento all'abitare) secondo l'approccio housing first.

Azione 4.3.2 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità

L'obiettivo dell'azione è la promozione della “cultura della legalità” e la restituzione alla collettività dei beni confiscati, compresi i terreni, per fini di sviluppo economico e sociale (incluso l'utilizzo delle nuove infrastrutture sociali per la creazione di posti di lavoro), nonché come presidi di legalità a sostegno di un'economia più trasparente e del contrasto al fenomeno della criminalità organizzata. Gli interventi dovranno essere indirizzati a promuovere l'inclusione delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati.

Il riuso di beni immobili, compresi i beni confiscati alla 'ndrangheta - a fini sociali per lo sviluppo di una offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità) - anche attraverso percorsi di co-progettazione con comunità e attori locali e azioni di innovazione - in particolare, di strategie di rigenerazione e inclusione sociale nelle aree urbane degradate e nei territori svantaggiati.

La finalità dell'azione sarà realizzata attraverso interventi volti alla manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse; e alla ristrutturazione edilizia di edifici pubblici da destinare allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive; e attraverso la realizzazione di progetti integrati di rigenerazione a uso collettivo e a fini sociali di spazi abbandonati o sottoutilizzati.

I beni confiscati e gli spazi abbandonati o sottoutilizzati dovranno essere destinati prevalentemente alla realizzazione di nuovi servizi collettivi per la cittadinanza (quale per esempio la creazione di spazi condivisi di lavoro, spazi per il welfare aziendale, ecc.), progetti destinati a fini sociali e interventi a favore delle fasce di popolazione più emarginate.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: P.A., altri Enti pubblici, ETS, Imprese

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Gli investimenti per il contrasto del disagio abitativo e della creazione di infrastrutture sociali rivolti ai gruppi con fragilità sociali ed economiche sono funzionali a più ampie strategie d'azione locale volte a sostenere, con le azioni del FSE, le finalità di inclusione, protezione e il reinserimento sociale di individui e famiglie con fragilità economiche e sociali. Le azioni saranno indirizzate al miglioramento della qualità della vita dei gruppi target individuati e all'aumento dei servizi alla comunità e al contrasto della segregazione spaziale e culturale delle minoranze sociali. Rispetto agli investimenti in infrastrutture per l'accoglienza temporanea, si sottolinea l'impegno per perseguire un approccio integrato e di lungo periodo.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo	Fondo	Categoria di	ID	Indicatore	Unità di	Target	Target finale

	specifico		regione			misura	intermedio (2024)	(2029)
4FESR	RSO4.3	FESR	Meno sviluppate	RCO65	Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	persone	0,00	467,00
4FESR	RSO4.3	FESR	Meno sviluppate	RCO113	Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati	persone	0,00	257,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4FESR	RSO4.3	FESR	Meno sviluppate	RCR67	Numero annuale di utenti degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	utilizzatori/anno	0,00	2021	467,00	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.3	FESR	Meno sviluppate	125. Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	11.636.528,00
4FESR	RSO4.3	FESR	Meno sviluppate	126. Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)	35.317.884,00
4FESR	RSO4.3	FESR	Meno sviluppate	127. Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	14.290.473,00
4FESR	RSO4.3	Totale			61.244.885,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.3	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	61.244.885,00
4FESR	RSO4.3	Totale			61.244.885,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.3	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	61.244.885,00
4FESR	RSO4.3	Totale			61.244.885,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.3	FESR	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	5.716.189,00
4FESR	RSO4.3	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	55.528.696,00
4FESR	RSO4.3	Totale			61.244.885,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO4.5. Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS v) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR e dalla programmazione nazionale. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Il Commissario ad Acta per il piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria ha individuato con due DCA gli interventi a valere sul PNRR Missione 6. Il DCA n.16/2022 individua gli interventi per l'“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”: 11 interventi di digitalizzazione e 286 interventi per la fornitura e installazione di grandi apparecchiature. Il DCA n. 15/2022 individua la realizzazione di n. 57 Case della Comunità (CdC), n. 15 Ospedali di Comunità (OdC) e n. 19 Centrali Operative Territoriali (COT), integrativi dell'assistenza sociosanitaria territoriale della regione Calabria.

Gli interventi dell'OS saranno orientati a rafforzare le reti di prossimità, le strutture intermedie e di telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Gli interventi non saranno diretti alle strutture residenziali.

Azione 4.5.1 - Infrastrutture per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale

L'obiettivo dell'azione è rafforzare le prestazioni erogate sul territorio regionale attraverso il potenziamento e/o creazione delle strutture e dei presidi territoriali (le Case della salute, le case e ospedali di comunità e le centrali operative territoriali); il rafforzamento delle strutture e dei servizi sanitari di prossimità, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

La finalità dell'Azione sarà realizzata prevalentemente attraverso:

- interventi di edilizia sanitaria sui presidi territoriali locali;
- infrastrutturazione dei servizi socio-sanitari territoriali;
- sviluppo di reti specialistiche integrate e di servizi alle persone in ambito territoriale, con una attenzione particolare all'assistenza domiciliare delle persone più fragili attraverso, l'implementazione dei servizi di riabilitazione domiciliare;
- ristrutturazione/realizzazione delle Case della salute, delle case e ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali adeguatamente attrezzate con requisiti e standard omogenei definiti dal Ministero della salute;
- qualificazione/ristrutturazione delle strutture presenti sul territorio.

Azione 4.5.2 - Attrezzature sanitarie e Beni mobili per la salute

La finalità dell'azione è il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo all'adesione agli screening oncologici, all'assistenza territoriale ed alla

qualità e sicurezza dell'assistenza ospedaliera.

Si realizzerà il:

- potenziamento e ammodernamento della dotazione tecnologica in complementarità al piano degli interventi approvati con DCA 16/2022;
- potenziamento della rete di comunicazione tra i dipartimenti di prevenzione, le strutture di sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare;
- potenziamento dei dispositivi di teleconsulto e di telemedicina prevedendo la partecipazione di tutti i medici del territorio.

Azione 4.5.3 - Digitalizzazione del sistema sanitario regionale e delle cure sanitarie

La finalità dell'azione è il miglioramento dei servizi per la salute dei cittadini mediante il ricorso alle nuove tecnologie. Gli interventi di digitalizzazione conformi agli standard di interoperabilità europei saranno finalizzati a garantire l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, per il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche ed una migliore efficienza dei livelli assistenziali

Nel campo sanitario sarà importante operare in una logica di sinergia tra le eccellenze della ricerca applicata degli atenei calabresi e il sistema sanitario locale, anche promuovendo rapporti più stretti di collaborazione tra centri di ricerca in informatica clinica e gli ospedali, per ottimizzare i processi di gestione dei pazienti e le procedure di ricovero. Si punterà sulla trasformazione digitale, sperimentando soluzioni di telemedicina anche attraverso la robotica e l'intelligenza artificiale. L'obiettivo dell'azione sarà realizzato attraverso:

- soluzioni di telemedicina per il sostegno all'assistenza territoriale per contrastare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi offerti sul territorio;
- soluzioni di telemedicina per il sostegno all'assistenza domiciliare;
- potenziamento dell'infrastruttura tecnologica, dei metodi legati all'intelligenza artificiale e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (per esempio potenziamento del fascicolo sanitario elettronico, realizzazione del centro unico di prenotazioni regionale, ecc.).

Gli interventi di cui sopra saranno realizzati coinvolgendo non solo i prestatori di servizi ma anche i destinatari dell'assistenza e i principali stakeholders. In fase di definizione di un progetto sarà pertanto privilegiato l'adozione del metodo del «living lab» per integrare i processi di ricerca e innovazione attraverso un approccio incentrato sull'utente. Un approccio che si applica generalmente a un contesto territoriale e che comporta la creazione congiunta, l'analisi, la sperimentazione e la valutazione di idee innovative in casi di utilizzo reale. ·ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi al PR 21-27 approvato dalla Commissione e alla metodologia e ai criteri di selezione approvati dal CdS.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Pubblica Amministrazione, Aziende ed enti i del Servizio sanitario regionale

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate. La selezione delle operazioni sarà condotta secondo modalità che assicurino i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4FESR	RSO4.5	FESR	Meno sviluppate	RCO69	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	persone/anno	0,00	18.166,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4FESR	RSO4.5	FESR	Meno sviluppate	RCR73	Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	utilizzatori/anno	0,00	2021	186.462,00	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.5	FESR	Meno sviluppate	129. Attrezzature sanitarie	20.414.962,00
4FESR	RSO4.5	FESR	Meno sviluppate	130. Beni mobili per la salute	16.331.970,00
4FESR	RSO4.5	FESR	Meno sviluppate	131. Digitalizzazione delle cure sanitarie	4.082.992,00
4FESR	RSO4.5	Totale			40.829.924,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.5	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	40.829.924,00
4FESR	RSO4.5	Totale			40.829.924,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.5	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	40.829.924,00
4FESR	RSO4.5	Totale			40.829.924,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.5	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	40.829.924,00
4FESR	RSO4.5	Totale			40.829.924,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO4.6. Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Le azioni dell'OS vi) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR Missione 1 e dalla programmazione nazionale (PN Cultura 21/27). Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Gli interventi saranno realizzati in complementarità con gli interventi previsti nella priorità OP1, OP2 e OP5 e in sinergia con gli interventi realizzati con le altre azioni del FSE+

Azione 4.6.1 - Investimenti materiali e immateriali finalizzati alla rigenerazione culturale, sociale ed economica del territorio e allo sviluppo del turismo sostenibile

La finalità dell'azione è la realizzazione e sperimentazione di **modelli di inclusione e innovazione sociale** attraverso la valorizzazione del ruolo della cultura nonché la promozione del turismo sostenibile.

In campo culturale, artistico e creativo saranno si sostiene:

- la rivitalizzazione sociale ed economica dei luoghi, con la finalità di offrire opportunità occupazionali, **miglioramento della qualità della vita, inclusione e rilancio occupazionale** e di contrasto dello spopolamento, nonché di **innovazione sociale** attraverso la riqualificazione, il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, in particolare dei piccoli centri o comuni calabresi, strettamente funzionali all'attivazione di meccanismi per inclusione sociale;

- l'ampliamento dell'**accessibilità dei luoghi della cultura**, dei luoghi/itinerari di visita e la loro fruizione attraverso lo sviluppo di servizi integrati e innovativi per la loro gestione;

- l'insediamento di **nuove funzioni culturali e creative** (ad esempio nel campo delle nuove tecnologie e della green economy, delle arti e dei mestieri della cultura, della ricerca laboratoriale), **servizi** (es: spazi co-working) in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni attraverso anche interventi di riuso e adeguamento infrastrutturale, strutturale, digitale, ecc.;

- la costruzione di azioni e percorsi di **welfare culturale** quale modello integrato di promozione del benessere e della crescita degli individui e delle comunità in una logica di contaminazione tra settori (cultura, salute, politiche sociali, istruzione e formazione, lavoro);

- la realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione/rigenerazione del patrimonio della cultura immateriale,

- la **promozione culturale e per l'educazione al patrimonio** attraverso la realizzazione di eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche;

·la realizzazione di attività e servizi culturali, spazi di co-working e di studio, servizi sociali, ricreativi, di informazione, comunicazione, ecc;

Le azioni di recupero materiale mirano a creare nuove funzioni e attività che tali beni potranno ospitare e si fondano su la collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo dell'innovazione, la partecipazione delle comunità territoriali e, più in generale, sullo sviluppo locale generativo di opportunità di inclusione e occupazione.

In campo turistico, si sostengono interventi e iniziative sui luoghi con un patrimonio culturale storico-artistico, architettonico o paesaggistico significativo e per la valorizzazione e promozione del loro valore culturale e ambientale.

Gli interventi sono sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro finalizzati a rivitalizzare il tessuto socio-economico e a produrre effetti in termini di crescita occupazionale e di attrattività residenziale e turistica.

A questo fine, si sostiene la partecipazione di cittadini, terzo settore e comunità ai processi di inclusione e innovazione sociale, l'aumento delle pratiche di cittadinanza attiva e di percorsi di integrazione sociale che possono generare opportunità lavorative di qualità attraverso azioni strategiche di rigenerazione e inclusione e innovazione sociale, lo sviluppo di un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità) attraverso le leve offerte da interventi in campo culturale e turistico. La finalità dell'azione sarà realizzata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso interventi di:

·riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi pubblici e/o aperti al pubblico;

·realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale;

·realizzazione di iniziative ed eventi di promozione del turismo sostenibile quali eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.;

·sviluppo di servizi che consentano la gestione, la fruizione e l'accessibilità per tutti dei luoghi/itinerari di visita.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, ETS, Enti pubblici non territoriali

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate. La selezione delle operazioni sarà condotta secondo modalità che assicurino i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per promuovere la cultura e il turismo sostenibile come leva socioeconomica. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni relative potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; IPA ADRIAN; INTERREG V-A Grecia - Italia; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Sviluppo della rete di imprese del turismo sostenibile e cluster del GREEN MAPPING per la regione ai - sostegno allo sviluppo e all'accesso al mercato per destinazioni turistiche responsabili e sostenibili e per le micro/PMI nella regione EUSAIR - GREEN MAPPING”**

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Formazione e competenze nel settore del turismo (competenze professionali ed imprenditoriali). DES AIR”**

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Estendere la stagione turistica a tutto l'anno. CRUISAIR”**

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Sviluppo di itinerari culturali tematici e sostenibili / connettere itinerari culturali in EUSAIR. AIR CULTURAL ROUTES”**

Risulta di tutta evidenza, la coerenza dell'OS con **SO4.6 di INTERREG V-A EL-IT** nonché la complementarità anche con **INTERREG EUROPE** in

particolare per quanto riguarda la priorità “**un Europa più sociale**” con i topic “**Inclusione sociale**” e “**Cultura e turismo sostenibile**” e coerente con **INTERREG Euro-Mediterranean** nella trasversale MISSION 4: ENHANCING SUSTAINABLE TOURISM e la Priorità 1: Smarter MED che sostiene azioni per la gestione di un turismo più intelligente e sostenibile. Per quanto riguarda **URBACT** ci sono alcune coerenze con il filone “Cultura e patrimonio” sotto il topic “SVILUPPO URBANO FISICO” e con il filone “Economia locale” sotto il topic “ECONOMIA” oltre ad altre tematiche sotto il topic “INCLUSIONE SOCIALE”.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4FESR	RSO4.6	FESR	Meno sviluppate	RCO77	Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	siti culturali e turistici	28,00	157,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
4FESR	RSO4.6	FESR	Meno sviluppate	RCR77	Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	visitatori/anno	1.172.624,00	2019	1.407.149,00	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.6	FESR	Meno sviluppate	127. Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	8.165.985,00
4FESR	RSO4.6	FESR	Meno sviluppate	165. Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	10.207.481,00
4FESR	RSO4.6	FESR	Meno sviluppate	166. Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	10.207.483,00
4FESR	RSO4.6	Totale			28.580.949,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.6	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	28.580.949,00
4FESR	RSO4.6	Totale			28.580.949,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.6	FESR	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	28.580.949,00
4FESR	RSO4.6	Totale			28.580.949,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
4FESR	RSO4.6	FESR	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	7.349.386,00

4FESR	RSO4.6	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	21.231.563,00
4FESR	RSO4.6	Totale			28.580.949,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1. Priorità: 5. Una Calabria più vicina ai Cittadini

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO5.1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 5.1.1_Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

L'obiettivo specifico verrà conseguito con l'implementazione di strategie territoriali di rigenerazione sostenibile di contesti urbani operando un'innovazione culturale favorendo processi di rigenerazione allo scopo di ridare alla componente urbana, qualità ambientale e paesaggistica e contribuire allo sviluppo di un efficiente sistema urbano in termini di dotazione di servizi.

Si agirà secondo una diversa differenziazione delle due tipologie territoriali, quali l'Area Metropolitana di Reggio Calabria e le Aree Urbane Medie. La Regione sostiene l'attuazione di interventi già incluse nelle Strategie Agenda Urbana ed approvate nella programmazione 2014-2020 e coerenti con l'art. 29 del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare:

·**Area metropolitana di Reggio Calabria.** Gli interventi in questa area saranno indirizzati in via prioritaria alla rigenerazione urbana ed al contrasto al disagio socio-economico ed abitativo nelle periferie e aree marginali delle aree metropolitane, anche attraverso l'innovazione sociale allo start-up di nuove realtà imprenditoriali. Si potranno ampliare gli ambiti di intervento, in coerenza con la strategia territoriale dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, nei territori dell'area metropolitana, ampliando il numero dei Comuni interessati.

·**Aree Urbane medie.** Le azioni in questa area sono rivolte ad a sostenere processi di rigenerazione urbana e innovazione delle politiche insediative ed abitative (patrimonio pubblico, spazi pubblici e aree dismesse), con necessità di favorirne il rilancio economico, l'incremento dei servizi ai cittadini-comunità e la transizione verso un'economia circolare e l'economia blu sostenibile.

In particolare, a titolo esemplificativo:

Rendere le Città sostenibili a livello sociale, finanziando ad esempio:

·interventi di contrasto al disagio abitativo, sperimentando anche modelli innovativi sociali e abitativi, come ad esempio strutture di accoglienza temporanee nella formula dell'*housing first*, *co-housing*, *housing led* per persone in condizione di particolare fragilità sociale e precarietà abitativa; tali interventi in alcune strategie, sarà attuata in sinergia con gli interventi del FSE +;

·recupero degli immobili del patrimonio pubblico (in alcuni casi beni confiscati), da destinare all'inclusione sociale, alla creazione di centri di aggregazione sociale per specifici target, alla cultura e allo sport per migliorare il territorio urbano, anche attraverso l'attivazione di nuovi servizi e iniziative per le persone con disabilità e per le persone in difficoltà economica e in stato di disagio;

- interventi sul capitale umano, si punta alla formazione di soggetti con competenze specifiche capaci di innalzare gli standard di offerta dei servizi culturali;
- l'inclusione sociale delle persone Rom attraverso interventi di “equa dislocazione” abitativa;
- interventi per ridurre il deficit di conciliazione con particolare riferimento al potenziamento delle strutture per la prima infanzia.

Migliorare la dotazione di servizi delle Città, aumentando la sicurezza delle scuole comunali, la loro sostenibilità ambientale, migliorando gli ambienti di apprendimento e l'accessibilità ai servizi didattici e alle strutture complementari da parte di persone diversamente abili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento di arredi e strutture;

Rendere le Città sostenibili a livello ambientale, sostenendo ad esempio l'efficientamento energetico con particolare riguardo alla limitazione dei consumi energetici di immobili di proprietà comunali e efficientando l'illuminazione pubblica, riducendo le emissioni dei gas serra per contrastare i cambiamenti climatici, migliorando la qualità dell'aria e rendendo le città più sostenibili e vivibili, promuovendo la realizzazione di infrastrutture ciclabili e interventi con contribuiscono agli obiettivi connessi alla biodiversità;

Promuovere lo sviluppo economico delle Città, sostenendo ad esempio misure di aiuto per le imprese e ristrutturazione di edifici nei centri storici in aree urbane per la rivitalizzazione economica, in linea con le strategie di sviluppo urbano, al fine di creare la concentrazione e la sinergia delle attività economiche in aree ben identificate dei centri storici.

Le strategie territoriali sono costruite attorno ad un attrattore, che diventa quindi il fulcro per strategie integrate in grado di attivare la creazione di acceleratori di sviluppo locale. Le Strategie sono finalizzate all'ampliamento, modernizzazione e qualificazione di servizi e infrastrutture.

Le azioni saranno complementari e/o sinergiche con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed in particolare agli interventi di rigenerazione urbana, e con altri Piani e Programmi nazionali.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni a valere sul Programma anche prima dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, di metodologia e criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 2014-2020.

La Regione intende sostenere le Strategie Territoriali attraverso lo strumento dell'ITI.

Tutte le azioni implementate per il perseguimento delle finalità sopra esposte dovranno necessariamente essere accompagnate dall'uso strategico dell'azione sul rafforzamento della capacità amministrativa di seguito descritta. Potenzialmente esse saranno anche affiancate da interventi specifici finanziati nell'ambito della Priorità dedicata alla Assistenza Tecnica.

Gli investimenti previsti sono allineati alle strategie settoriali regionali e nazionali; si attueranno le strategie approvate nel 2014-2020 che prevedono nell'ambito dell'RSO5.1, la valutazione delle esigenze e/o la mappatura delle infrastrutture. Per l'aggiornamento delle strategie gli interventi verranno identificati in relazione alle esigenze e/o la mappatura. Le interconnessioni strategiche e le complementarità tra i vari interventi e settori, anch'essi finanziati nell'ambito delle OP 1-4 è assicurata attraverso sedi stabili di confronto tecnico e coordinamento attuativo (Comitato di governance) composto da AdG, responsabili delle Priorità del Programma e Autorità Urbane. La coerenza e la sinergia con il PN Metro+ sarà garantita da confronti costanti tra AdG del PR FESR FSE, AdG del PN Metro+ e i referenti delle Agende Urbane incluse nel PN Metro+.

Azione 5.1.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità

dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- **interventi di rafforzamento della pianificazione strategica delle Aree urbane e degli Organismi Intermedi coinvolti;**
- formazione “on the job” per il personale amministrativo delle Aree Urbane;
- creazione di comunità di pratica capaci di supportare le aree urbane nell'attuazione degli interventi.
- standardizzazione di procedure e supporto alla scrittura di bandi di gara;
- interventi di accompagnamento nei processi di carattere istituzionale per favorire il rafforzamento amministrativo (pianificazione integrata, riorganizzazione delle procedure amministrative, governance partecipativa ecc.).
- piattaforme collaborative per stimolare lo sviluppo di processi incentrati su sfide specifiche (semplificazione normativa e procedurale ecc.).
- Per come richiamato nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) la suddetta azione sarà maggiormente indirizzata ad attività trasversali di formazione e di sviluppo delle competenze dei dipendenti già presenti nell'organico regionale e degli stakeholder coinvolti nell'attuazione del Programma al fine di raggiungere gli obiettivi previsti con l'Azioni stabilite sul Programma nazionale CAPCOE legate all'inserimento di nuovo personale, a tempo determinato, nell'ecosistema amministrativo, istituzionale e regionale.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, Imprese, ETS

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate.

Le azioni saranno indirizzate al miglioramento della qualità della vita dei gruppi target individuati, all'aumento dei servizi alla comunità e al contrasto della segregazione spaziale e culturale delle minoranze sociali.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Area metropolitana di Reggio Calabria, Aree medie di Cosenza, Rende, Catanzaro e Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme e Gioia Tauro- Rosarno- San Ferdinando, di cui alla Programmazione 2014/2020. Le aree urbane indicate potranno anche definire coalizioni e progetti che coinvolgano comuni limitrofi. Si prevede l'attivazione degli strumenti territoriali in linea con l'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del RDC.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Per questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per promuovere diversi aspetti dello sviluppo nelle aree urbane. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni relative potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT, ovvero, più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pil.4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Sviluppo della rete di imprese del turismo sostenibile e cluster del GREEN MAPPING per la regione ai - sostegno allo sviluppo e all'accesso al mercato per destinazioni turistiche responsabili e sostenibili e per le micro/PMI nella regione EUSAIR - GREEN MAPPING”**

·Pil. 4 TURISMO SOSTENIBILE **“Ricerca e sviluppo per migliorare le performance delle PMI e la crescita-diversificazione – CULTOURAIR**

Pil. 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Formazione e competenze nel settore del turismo (competenze professionali ed imprenditoriali). DES AIR”**

·Pil. 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Sviluppo di itinerari culturali tematici e sostenibili / connettere itinerari culturali in EUSAIR. AIR CULTURAL ROUTES”**

È di tutta evidenza la complementarità dell'OS anche con INTERREG EUROPE in particolare per quanto riguarda la priorità **“un Europa più sociale”** con i topic **“Inclusione sociale”** e **“Cultura e turismo sostenibile”** e con la priorità **“Un Europa più vicino ai cittadini”** con il topic **“sviluppo urbano integrato”**.

In maniera analoga, l'OS presenta elementi di coerenza con INTERREG Euro-Mediterranean e sue MISSIONI: 2. PROTECTING, RESTORING AND ENHANCING OUR ENVIRONMENT AND NATURAL HERITAGE, 3. PROMOTING GREEN LIVING AREAS e 4. ENHANCING SUSTAINABLE TOURISM.

Per questo RSO è evidente anche una forte complementarità con il nuovo programma URBACT IV in particolare relativamente al trasferimento di buone

pratiche urbane consolidate (tramite Reti di trasferimento). Si vedano, ad esempio, nello specifico, le coerenze con il filone “Cultura e patrimonio” sotto il topic “SVILUPPO URBANO FISICO” e con “Economia locale” sotto il topic “ECONOMIA” oltre ad altre tematiche sotto il topic “INCLUSIONE SOCIALE”.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	RCO19	Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	metri quadrati	5.600,00	31.109,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	RCO65	Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	persone	0,00	167,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	RCO74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato	persone	225.463,00	1.252.571,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	5,00	8,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	RCO112	Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato	partecipazione delle parti interessate istituzionali	0,00	30,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	3,00	18,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	1,00	3,00

5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0,00	1,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	10.176,00	2020	6.116,00	Sistema di monitoraggio regionale	
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	RCR67	Numero annuale di utenti degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	utilizzatori/anno	0,00	2021	167,00	Sistema di monitoraggio regionale	
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	ISR-ST1	Investimenti complessivi attivati nell'ambito delle strategie di sviluppo territoriale	EURO	0,00	2021	135.516.462,00	Sistema di Monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	016. Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	3.470.543,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	018. Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	5.035.691,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	021. Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	3.334.444,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	024. Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	1.360.997,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	027. Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	3.361.664,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	042. Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	11.160.179,00

				conformi ai criteri di efficienza energetica	
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	045. Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	10.887.980,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	082. Materiale rotabile di trasporto urbano pulito	1.429.047,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	083. Infrastrutture ciclistiche	680.499,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	084. Digitalizzazione dei trasporti urbani	680.499,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	121. Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	476.349,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	122. Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	14.494.623,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	126. Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)	1.429.047,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	138. Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	4.627.391,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	165. Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	3.443.324,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	166. Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	5.171.790,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	167. Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	2.721.995,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	168. Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	20.006.663,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	169. Iniziative di sviluppo territoriale, compresa la preparazione di strategie territoriali	1.088.795,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	408.300,00
5	RSO5.1	Totale			95.269.820,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	95.269.820,00
5	RSO5.1	Totale			95.269.820,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	02. ITI - Città grandi e medie, cinture urbane	95.269.820,00
5	RSO5.1	Totale			95.269.820,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	1.388.217,00
5	RSO5.1	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	93.881.603,00
5	RSO5.1	Totale			95.269.820,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO5.2. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane (FESR)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v) vi) e vii), del CPR

Tipi di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del CPR e articolo 6, del regolamento FSE+

Azione 5.2.1_Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

Si intende continuare a sostenere i presidi di comunità nei territori interni, fondamentali per la tenuta complessiva del sistema regionale, per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Si ritiene opportuno ed essenziale continuare nel supporto alle Aree Interne già finanziate nella Programmazione regionale 2014/2020 nel seguente modo:

1. Attuazione di interventi inclusi nelle Strategie sulle Aree interne già approvate nella programmazione regionale 2014-2020.

Si continuerà a sostenere i presidi di Comunità nelle Aree Interne nel rispetto delle previsioni del Reg. (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027. In coerenza con quanto previsto dalle 4 aree SNAI approvate (Reventino Savuto, Grecanica, Serre Versante Jonico e Sila Presila Crotonese e Cosentina), le operazioni verteranno in particolare su 5 ambiti di intervento. 3 di questi fanno riferimento alla necessità di garantire i diritti di cittadinanza ai cittadini nelle aree progetto attraverso il miglioramento dei servizi essenziali per l'istruzione, la mobilità e la salute.

In tale senso le operazioni già selezionate prevedono a titolo di esempio: i) Dotazioni strumentali per gli istituti comprensivi scolastici; ii) Interventi di prevenzione sanitaria e campagne di screening; iii) Sperimentazione della Rete dei Punti Salute e dei Servizi di Medicina di Iniziativa; iv) Creazione di aree attrezzate per la mobilità sostenibile; v) Servizi di Taxi Sociale. Altri due ambiti, fanno invece riferimento alla necessità di creare buona occupazione e reddito nelle aree SNAI attraverso lo sviluppo locale sostenibile, con priorità alle filiere agroalimentari e al turismo sostenibile. In tal senso le operazioni selezionate prevedono a titolo indicativo: i) Investimenti per la valorizzazione delle produzioni locali, degli ecosistemi produttivi e tutela dalla biodiversità; ii) Realizzazione di itinerari tematici; iii) Alberghi diffusi nei borghi di eccellenza; iv) Potenziamento dei Percorsi cicloturistici esistenti ai fini dell'attrezzaggio per bikers etc. Nel complesso quasi la metà delle risorse allocate sulle strategie è destinato all'ambito dello sviluppo locale sostenibile, che comprende oltre agli interventi sul sistema produttivo, quelli connessi alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, mentre un terzo del restante fabbisogno finanziario è riferito ai progetti in ambito salute/inclusione sociale. Per l'attuazione delle strategie l'AdG potrà avviare operazioni a valere sul Programma anche prima dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, di metodologia e criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

1. Integrare con nuovi settori di intervento

Le strategie sono costruite attorno ad un attrattore, che diventa quindi il fulcro per strategie integrate in grado di attivare la creazione di acceleratori di sviluppo locale. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Azione potrà sostenere:

- 1) Interventi di Innovazione digitale, Innovazione sociale, Servizi che impattano sulla qualità della vita dei cittadini e/o che rendano più attrattivi i territori, Progetti di inclusione, Progetti innovativi sul patrimonio e le attività culturali;
- 2) Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura e del turismo creando un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità);
- 3) Interventi di razionalizzazione e creazione di servizi sociosanitari diffusi anche, ma non solo, attraverso: il perseguimento della trasformazione digitale, la realizzazione soluzioni di telemedicina, l'uso della robotica e dell'intelligenza artificiale ecc.;
- 4) Interventi di sostegno di progetti innovativi e scalabili sui temi ambientali, quali a titolo esemplificativo quelli per l'incentivazione delle Comunità Energetiche e Contratti di fiume);
- 5) Interventi di sostegno, tramite le sinergie con l'OP4, a Progetti di Inclusione e Innovazione Sociale che puntino al miglioramento della qualità della vita in aree marginali da individuare attraverso criteri oggettivi che ne certifichino la condizione di disagio e vulnerabilità sociale.

Sarà utilizzato un approccio integrato con una governance multilivello dove le amministrazioni locali, gli stakeholder territoriali e l'amministrazione regionale saranno coprotagonisti dei processi di cambiamento.

Tutte le azioni implementate per il perseguimento delle finalità sopra esposte dovranno necessariamente essere accompagnate dall'uso strategico dell'azione sul rafforzamento della capacità amministrativa di seguito descritta. Potenzialmente esse saranno anche affiancate da interventi specifici finanziati nell'ambito della Priorità dedicata alla Assistenza Tecnica. Gli interventi sosterranno in particolar modo il rafforzamento dei partenariati pubblici e privati e la diffusione dell'innovazione della Pubblica Amministrazione, attraverso iniziative quali la generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale.

Azione 5.2.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- interventi per il supporto all'aggiornamento e messa in esercizio del Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatori delle trasformazioni territoriali (SITO).
- formazione "on the job" per il personale amministrativo delle Aree Interne;
- supporto alla definizione di procedure e alla scrittura di bandi di gara;
- supporto allo sviluppo di sinergie tra le Comunità delle Aree Interne per favorire lo sviluppo di competenze nei processi di programmazione, progettazione, organizzazione con l'obiettivo di sviluppare modelli di semplificazione e standardizzazione delle procedure;

- supporto alla riorganizzazione dei processi amministrativi delle Comunità delle Aree Interne per favorire il miglioramento delle procedure amministrative e di gestione dei servizi;
- interventi per migliorare la capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- interventi per il rafforzamento delle verifiche amministrative e per garantire livelli di integrità e legalità nell'azione dell'OS;

Per come richiamato nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) la suddetta azione sarà maggiormente indirizzata ad attività trasversali di formazione e di sviluppo delle competenze dei dipendenti già presenti nell'organico regionale e degli stakeholder coinvolti nell'attuazione del Programma al fine di raggiungere gli obiettivi previsti con l'Azioni stabilite sul Programma nazionale CAPCOE legate all'inserimento di nuovo personale, a tempo determinato, nell'ecosistema amministrativo, istituzionale e regionale.

Gli investimenti previsti sono allineati alle strategie settoriali regionali e nazionali; si attueranno le strategie approvate nel 2014 2020 che prevedono nell'ambito dell'RSO5.2, la valutazione delle esigenze e/o la mappatura delle infrastrutture. Per l'aggiornamento delle strategie gli interventi verranno identificati in relazione alle esigenze e/o la mappatura. Le interconnessioni strategiche e le complementarità tra i vari interventi e settori, anch'essi finanziati nell'ambito delle OP 1-4 è assicurata attraverso sedi stabili di confronto tecnico e coordinamento attuativo (Comitato di governance) composto da AdG, responsabili delle Priorità del Programma e le Aree Interne.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, Imprese, ETS, cittadini

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR

Territori Aree interne incluse nelle strategie della programmazione regionale 2014-2020: Reventino/Savuto, Sila/Presila, Area Grecanica e Serre Vibonesi. Si prevede l'attivazione degli strumenti territoriali in linea con l'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del RDC.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria intende attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per promuovere diversi aspetti dello sviluppo nelle aree diverse da quelle urbane. Viste le prospettive della Regione in questione nel settore, le azioni relative potranno essere realizzate in sinergia con la Strategia EUSAIR e con i programmi di cooperazione territoriale, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT ovvero, più precisamente nei seguenti Flagship della Strategia macroregionale EUSAIR:

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Sviluppo della rete di imprese del turismo sostenibile e cluster del GREEN MAPPING per la regione ai - sostegno allo sviluppo e all'accesso al mercato per destinazioni turistiche responsabili e sostenibili e per le micro/PMI nella regione EUSAIR - GREEN MAPPING”**

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE **“Ricerca e sviluppo per migliorare le performance delle PMI e la crescita-diversificazione – CULTOURAIR**

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Formazione e competenze nel settore del turismo (competenze professionali ed imprenditoriali). DES AIR”**

·Pilastro 4 TURISMO SOSTENIBILE: **“Sviluppo di itinerari culturali tematici e sostenibili / connettere itinerari culturali in EUSAIR. AIR CULTURAL ROUTES”**

È di tutta evidenza la complementarità anche con **INTERREG EUROPE** in particolare per quanto riguarda la priorità **“un Europa più sociale”** con i topic **“Inclusione sociale”** e **“Cultura e turismo sostenibile”** e con la priorità **“Un Europa più vicino ai cittadini”** con il topic **“sviluppo non-urbano integrato”**.

In maniera analoga sono inoltre ravvisabili delle coerenze con **INTERREG Euro-Mediterranean** e sue MISSIONI: 2. PROTECTING, RESTORING AND ENHANCING OUR ENVIRONMENT AND NATURAL HERITAGE, 3. PROMOTING GREEN LIVING AREAS e 4. ENHANCING SUSTAINABLE TOURISM.

Il programma URBACT, indirizzato alle città, non presenta, proprio per tale motivo, elementi di coerenza con questo RSO.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR

Per questo OS non sono previsti strumenti finanziari.

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	RCO74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato	persone	109.445,00	608.030,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	4,00	6,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	RCO77	Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	siti culturali e turistici	19,00	108,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	1,00	4,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0,00	1,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0,00	1,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	RCR77	Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un	visitatori/anno	1.172.624,00	2019	1.407.148,80	Sistema di Monitoraggio	

					sostegno					regionale	
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	ISR-ST1	Investimenti complessivi attivati nell'ambito delle strategie di sviluppo territoriale	EURO	0,00	2021	58.192.363,00	Sistema di Monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	016. Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	748.549,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	018. Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	1.156.848,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	027. Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	1.360.997,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	109. Trasporto multimodale (non urbano)	4.899.591,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	127. Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	2.790.045,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	138. Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	1.360.997,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	165. Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	8.438.184,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	166. Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	8.438.184,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	167. Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	3.538.593,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	168. Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	6.981.917,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	169. Iniziative di sviluppo territoriale, compresa la preparazione di strategie territoriali	1.020.745,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	170. Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	95.270,00
5	RSO5.2	Totale			40.829.920,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	40.829.920,00
5	RSO5.2	Totale			40.829.920,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	07. ITI - Zone scarsamente popolate	40.829.920,00
5	RSO5.2	Totale			40.829.920,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	15.885.563,00
5	RSO5.2	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	24.944.357,00
5	RSO5.2	Totale			40.829.920,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.2. Priorità Assistenza tecnica

2.2.1. Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 6. Assistenza tecnica (FESR)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), del CPR

2.2.1.1. Interventi dai fondi

Tipo di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto i), del CPR

Azione 6.1 - Informazione e comunicazione

L'azione sostiene la promozione delle opportunità del Programma e dei risultati conseguiti. Gli interventi saranno rivolti al grande pubblico, con particolare attenzione ai giovani e ai beneficiari; e ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nell'attuazione e/o promozione degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione. In sintesi:

- supporto alla definizione, aggiornamento e implementazione della Strategia di Comunicazione PR 21-27 (compresa eventuale visual identity) e dei successivi piani annuali; della social media strategy, delle linee guida per i beneficiari e del manuale di stile;
- rafforzamento e nuovo slancio ai canali di trasparenza, comunicazione e partecipazione digital già attivi (siti web, portali tematici, social, cruscotti trasparenza, newsletter) e individuazione di nuovi;
- organizzazione di: campagne di promozione delle opportunità e dei risultati;
- eventi (anche formativo/informativi) e partecipazione ad eventi di particolare importanza; contest e premi; media relation; ed eventi di animazione e coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale; iniziative di monitoraggio civico, prioritariamente con il coinvolgimento di giovani e scuole e università; anche in collaborazione con gli ED e con le Reti;
- attuazione di interventi per il monitoraggio e la valutazione della Strategia di Comunicazione, e degli interventi e canali previsti, e riorientamento della stessa (report, indagini multiscopo, analisi customer e sondaggi, social analytics).

Azione 6.2 - Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo

L'Azione ha l'obiettivo di supportare la pianificazione strategica, la programmazione, la gestione, l'attuazione, il controllo, il monitoraggio e gli altri processi funzionali all'implementazione del Programma, anche attraverso il rafforzamento delle competenze dei diversi soggetti coinvolti e della trasformazione digitale degli strumenti e dei processi amministrativi.

L'Azione, a titolo esemplificativo, potrà sostenere:

- assistenza tecnica ad Autorità del Programma, Autorità Ambientale, NRVVIP, OI, Beneficiari, potenziali Beneficiari, enti in house, Responsabili di Azione, altre articolazioni della struttura di gestione e altri soggetti coinvolti nel Programma;
- supporto alla pianificazione strategica, realizzazione di analisi e studi, definizione delle procedure e della struttura organizzativa della struttura di gestione;
- supporto alle verifiche di gestione, al controllo di I e di II livello, alla valutazione e mitigazione dei rischi e alla correzione di irregolarità e frodi;

- formazione e rafforzamento delle competenze del personale dei soggetti coinvolti nel Programma;
- incentivazione, rafforzamento dell'organico e spesa per il personale delle strutture coinvolte nel Programma;
- rafforzamento degli strumenti di gestione e realizzazione di nuove soluzioni per la gestione e fruizione dei dati e per l'automazione/efficientamento dei processi;
- disegno, realizzazione, aggiornamento e supporto all'utilizzo di strumenti informatici, piattaforme e sistemi informativi;
- supporto tecnico alla governance multilivello della Strategia S3, all'organizzazione e al funzionamento del CdS e nell'interlocuzione con le istituzioni centrali ed europee.

L'utilizzo dell'assistenza tecnica sarà destinato prioritariamente all'acquisizione di competenze altamente specializzate non disponibili all'interno delle Amministrazioni e di iniziative di capacitazione amministrativa. Il rafforzamento degli strumenti di gestione sarà invece destinato prioritariamente alla trasformazione digitale dei processi amministrativi.

Nell'ambito dell'Azione la Regione si potrà avvalere anche del sostegno dell'Associazione Tecnostruttura delle Regioni, che valorizza in termini operativi il confronto e lo scambio tra le Amministrazioni regionali per il miglioramento dell'efficacia della programmazione.

Azione 6.3 - Valutazione e studi

L'Azione finanzia attività di analisi per la migliore programmazione delle operazioni finanziate e di monitoraggio e valutazione del Programma per verificarne l'efficacia attuativa. È destinata a supportare le scelte dell'AdG, accrescere le competenze di chi presidia l'attuazione, informare stakeholder e cittadini in ordine ai risultati conseguiti.

Potrà sostenere, ad esempio:

- attività di valutazione e monitoraggio in ordine al rispetto delle condizioni abilitanti ed all'efficacia dei criteri di selezione;
- la realizzazione di analisi propedeutiche alla programmazione delle operazioni (quali analisi di contesto o costi-benefici);
- attività volte a garantire coerenza, affidabilità, robustezza, rilevanza, misurabilità e corretta valorizzazione del set di indicatori;
- la realizzazione di studi per la valutazione delle operazioni finanziate e dei risultati conseguiti (quali valutazioni di impatto e analisi controfattuali);
- l'implementazione di analisi statistiche e modelli previsionali di spesa a supporto dell'attuazione;
- realizzazione di strumenti di automazione delle attività di raccolta delle informazioni e fruizione dei risultati ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma;
- iniziative di rafforzamento delle strutture coinvolte nelle attività di valutazione (quali il NRVVIP).

Suddette attività potranno essere realizzate anche mediante ricorso a soggetti valutatori esterni.

Azione 6.4 - Capacità amministrativa per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere interventi:

- per la valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- per favorire lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti;
- per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze delle strutture amministrative su strumenti verdi (ad es. modelli di monitoraggio ambientale)
- per il rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione;
- per la razionalizzazione delle procedure amministrative e il miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- per il rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti;
- di sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;
- di rafforzamento delle attività di indirizzo, coordinamento verticale e supervisione da parte della struttura di gestione del Programma;
- per migliorare la capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- per assicurare una programmazione e gestione coerente e complementare dei diversi fondi e strumenti della politica di coesione;
- per il rafforzamento delle verifiche amministrative e per garantire livelli di integrità e legalità nelle azioni.

Per come richiamato nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) la suddetta azione sarà maggiormente indirizzata ad attività trasversali di formazione e di sviluppo delle competenze dei dipendenti già presenti nell'organico regionale e degli stakeholder coinvolti nell'attuazione del Programma al fine di raggiungere gli obiettivi previsti con l'Azioni stabilite sul Programma nazionale CAPCOE legate all'inserimento di nuovo personale, a tempo determinato, nell'ecosistema amministrativo, istituzionale e regionale.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Regione Calabria, Organismi Intermedi, Beneficiari, potenziali Beneficiari e

altri soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi del POR.

2.2.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del CPR

Tabella 2: Indicatori di output

Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	Numero	93,00	518,00
FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	17,00	93,00
FESR	Meno sviluppate	ISOCOM_1IT	Iniziative e prodotti di comunicazione, informazione e visibilità realizzati	numero	37,00	206,00
FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0,00	1,00
FESR	Meno sviluppate	ISO-AT2	Numero di occupati i cui salari sono cofinanziati dall'AT	ETP	86,00	479,00
FESR	Meno sviluppate	ISO-AT3	Numero di valutazioni, studi, indagini, rapporti, ecc	NUMERO	9,00	47,00

2.2.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
6	FESR	Meno sviluppate	179. Informazione e comunicazione	6.170.326,00
6	FESR	Meno sviluppate	180. Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	37.021.952,00
6	FESR	Meno sviluppate	181. Valutazione e studi, raccolta dati	6.787.358,00
6	FESR	Meno sviluppate	182. Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	11.723.617,00
6	Totale			61.703.253,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
6	FESR	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	61.703.253,00
6	Totale			61.703.253,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

2.2.1. Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 7. Assistenza tecnica (FSE+)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), del CPR

2.2.1.1. Interventi dai fondi

Tipo di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto i), del CPR

Azione 7.1 - Informazione e comunicazione

L'azione sostiene la promozione delle opportunità del PR e dei risultati conseguiti. Gli interventi saranno rivolti al grande pubblico, con particolare attenzione ai giovani e ai beneficiari; e ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nell'attuazione e/o promozione degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione. In sintesi:

- supporto alla definizione, aggiornamento e implementazione della Strategia di Comunicazione PR 21-27 (compresa eventuale visual identity) e dei successivi piani annuali; della social media strategy, delle linee guida per i beneficiari e del manuale di stile;
- rafforzamento e nuovo slancio ai canali di trasparenza, comunicazione e partecipazione digital già attivi (siti web, portali tematici, social, cruscotti trasparenza, newsletter) e individuazione di nuovi;
- organizzazione di: campagne di promozione delle opportunità e dei risultati;
- eventi (anche formativo/informativi) e partecipazione ad eventi di particolare importanza; contest e premi; media relation; ed eventi di animazione e coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale; iniziative di monitoraggio civico, prioritariamente con il coinvolgimento di giovani e scuole e università; anche in collaborazione con gli ED e con le Reti;
- attuazione di interventi per il monitoraggio e la valutazione della Strategia di Comunicazione, e degli interventi e canali previsti, e riorientamento della stessa (report, indagini multiscopo, analisi customer e sondaggi, social analytics).

Azione 7.2 - Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo

L'Azione ha l'obiettivo di supportare: pianificazione strategica, programmazione, gestione, attuazione, controllo, monitoraggio e altri processi funzionali all'implementazione del PR, anche attraverso il rafforzamento delle competenze dei diversi soggetti coinvolti e della trasformazione digitale degli strumenti e dei processi amministrativi.

L'Azione, a titolo di esempio, potrà sostenere:

- AT all'AdG del PR, Autorità Ambientale, NRVVIP, OI, Beneficiari, potenziali Beneficiari, enti in house, RdA, altre articolazioni della struttura di gestione e altri soggetti coinvolti nel PR;
- supporto alla pianificazione strategica, realizzazione di analisi e studi, definizione delle procedure e della struttura organizzativa della struttura di gestione;
- supporto alle verifiche di gestione, al controllo di I e di II livello, alla valutazione e mitigazione dei rischi e alla correzione di irregolarità e frodi;
- formazione e rafforzamento delle competenze del personale dei soggetti coinvolti nel PR;

- incentivazione, rafforzamento dell'organico e spesa per il personale delle strutture coinvolte nel PR;
- rafforzamento degli strumenti di gestione e realizzazione di nuove soluzioni per la gestione e fruizione dei dati e per l'automazione/efficientamento dei processi;
- disegno, realizzazione, aggiornamento e supporto all'utilizzo di strumenti informatici, piattaforme e sistemi informativi;
- supporto tecnico alla governance multilivello della S3, all'organizzazione e al funzionamento del CdS e nell'interlocuzione con le istituzioni centrali ed europee.

L'utilizzo dell'AT sarà destinato prioritariamente all'acquisizione di competenze altamente specializzate non disponibili all'interno delle PA e di iniziative di capacità amministrativa (CA). Il rafforzamento degli strumenti di gestione sarà invece destinato prioritariamente alla trasformazione digitale dei processi amministrativi.

Nell'ambito dell'Azione la Regione si potrà avvalere anche del sostegno dell'Associazione Tecnostruttura delle Regioni, che valorizza in termini operativi il confronto e lo scambio tra le Amministrazioni regionali per il miglioramento dell'efficacia della programmazione.

Azione 7.3 - Valutazione e studi

L'Azione finanzia attività di analisi per la migliore programmazione delle operazioni finanziate e di monitoraggio e valutazione del PR per verificarne l'efficacia attuativa. È destinata a supportare le scelte dell'AdG, accrescere le competenze di chi presidia l'attuazione, informare stakeholder e cittadini in ordine ai risultati conseguiti.

Potrà sostenere:

- attività di valutazione e monitoraggio in ordine al rispetto delle condizioni abilitanti ed all'efficacia dei criteri di selezione;
- la realizzazione di analisi propedeutiche alla programmazione delle operazioni (es. analisi di contesto o costi-benefici);
- attività volte a garantire coerenza, affidabilità, robustezza, rilevanza, misurabilità e corretta valorizzazione del set di indicatori;
- la realizzazione di studi per la valutazione delle operazioni finanziate e dei risultati conseguiti (quali valutazioni di impatto e analisi controfattuali);
- l'implementazione di analisi statistiche e modelli previsionali di spesa a supporto dell'attuazione;
- realizzazione di strumenti di automazione delle attività di raccolta delle informazioni e fruizione dei risultati ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione del PR;
- iniziative di rafforzamento delle strutture coinvolte nelle attività di valutazione (es. il NRVVIP).

Suddette attività potranno essere realizzate anche mediante ricorso a soggetti valutatori esterni.

Azione 7.4 - Capacità amministrativa per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della CA dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- per la valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- per favorire lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti;
- per la razionalizzazione delle procedure amministrative e il miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- di rafforzamento delle attività di indirizzo, coordinamento verticale e supervisione da parte della struttura di gestione del PR;
- per migliorare la capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- per il rafforzamento delle verifiche amministrative e per garantire livelli di integrità e legalità nelle azioni;

Per come richiamato nel PRigA la suddetta azione sarà maggiormente indirizzata ad attività trasversali di formazione e di sviluppo delle competenze dei dipendenti già presenti nell'organico regionale e degli stakeholder coinvolti nell'attuazione del PR al fine di raggiungere gli obiettivi previsti con l'Azioni stabilite sul PN CAPCOE legate all'inserimento di nuovo personale, a tempo determinato, nell'ecosistema amministrativo, istituzionale e regionale.

Azione 7.5 - Capacity Building - Partenariato

L'Azione prevede, il sostegno alle iniziative di rafforzamento degli strumenti e delle competenze dei soggetti coinvolti nel percorso partenariale.

L'azione sostiene:

- rafforzamento della capacità di relazione partenariale attraverso l'introduzione di modelli di governance innovativi, anche mediante la creazione di strutture organizzative, composte da soggetti interni ed esterni all'organizzazione regionale, con funzioni di facilitazione, raccordo e informazione;
- interventi di CA per il rafforzamento dei livelli di competenza interna e dei portatori di interesse;
- interventi di supporto allo sviluppo di capacità di confronto partenariale qualificato;
- sostegno all'allargamento della rappresentatività anche attraverso l'utilizzo di piattaforme di consultazione pubblica e di format specifici per l'innalzamento qualitativo delle relazioni partenariali;
- sostegno ad azioni specifiche per la condivisione responsabile delle scelte;
- supporto ad azioni di benchmarking e sostegno all'innalzamento del confronto competente con modalità anche da remoto;
- attivazione di network partenariali di livello extra-regionale;
- attivazione di strumenti per la partecipazione e la comunicazione per aumentare la consapevolezza di cittadini e stakeholder e per amplificare l'informazione;
- interventi diversificati e specifici per rafforzare il livello della partecipazione, sia nelle fasi di programmazione che nelle fasi di attuazione e valutazione delle politiche per una maggiore efficacia delle politiche.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di

metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nel POR 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Regione Calabria, Organismi Intermedi, Beneficiari, potenziali Beneficiari e altri soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi del POR.

2.2.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del CPR

Tabella 2: Indicatori di output

Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
FSE+	Meno sviluppate	RCO-AT2	Numero di occupati i cui salari sono cofinanziati dall'AT	NUMERO	44,00	246,00

2.2.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
7	FSE+	Meno sviluppate	179. Informazione e comunicazione	1.832.821,00
7	FSE+	Meno sviluppate	180. Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	7.331.282,00
7	FSE+	Meno sviluppate	181. Valutazione e studi, raccolta dati	3.665.641,00
7	FSE+	Meno sviluppate	182. Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	5.498.460,00
7	Totale			18.328.204,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
7	FSE+	Meno sviluppate	09. Non applicabile	18.328.204,00
7	Totale			18.328.204,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
7	FSE+	Meno sviluppate	03. Neutralità di genere	18.328.204,00
7	Totale			18.328.204,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

3. Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii), articolo 112, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 14 e articolo 26 del CPR

3.1. Trasferimenti e contributi (1)

Riferimento: articoli 14, 26 e 27 del CPR

Oggetto della modifica del programma	☐ contributo a InvestEU
	☐ trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	☐ trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione oppure a un altro Fondo o ad altri Fondi

1) Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14 e 26, a eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

Tabella 15A: contributi a InvestEU* (ripartizione per anno)

Contributo da		Contributo a	Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regione	Finestra InvestEU	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale

*Per ogni nuova richiesta di contributo, una modifica del programma stabilisce gli importi totali ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

Tabella 15B: contributi a InvestEU* (sintesi)

Fondo	Categoria di regione	Infrastrutture sostenibili (a)	Innovazione e digitalizzazione (b)	PMI (c)	Investimenti sociali e competenze (d)	Totale (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Totale						

*Importi cumulativi per tutti i contributi effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di contributo, una modifica del programma stabilisce gli importi totali ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

Giustificazione che tenga conto del modo in cui tali importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nel programma in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento InvestEU

Tabella 16A: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta (ripartizione per anno)

Trasferimenti da		Trasferimenti a	Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regione	Strumento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale

Tabella 16B: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta* (sintesi)

Fondo	Categoria di regione	Totale
Totale		

* Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta - Giustificazione

Tabella 17A: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione oppure a un altro Fondo o ad altri Fondi* (ripartizione per anno)

Trasferimenti da		Trasferimenti a		Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regione	Fondo	Categoria di regione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale

*Trasferimento ad altri programmi. I trasferimenti tra FESR e FSE+ possono essere effettuati solo all'interno della stessa categoria di regione.

Tabella 17B: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione oppure a un altro Fondo o ad altri Fondi (sintesi)

	FESR			FSE+			FC	FEAMPA	AMIF	ISF	BMVI	Totale
	Più sviluppate	In transizione	Meno sviluppate	Più sviluppate	In transizione	Meno sviluppate						
Totale												

*Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

Trasferimenti tra fondi in gestione concorrente, anche tra i fondi della politica di coesione - Giustificazione

3.2. JTF: dotazione nel programma e trasferimenti (1)

3.3. Trasferimenti tra categorie di regione risultanti dal riesame intermedio

Tabella 19A: trasferimenti tra categorie di regione, risultanti dal riesame intermedio, nell'ambito del programma (ripartizione per anno)

Trasferimenti da	Trasferimenti a	Ripartizione per anno			
Categoria di regione*	Categoria di regione*	2025	2026	2027	Totale

*Applicabile solo al FESR e al FSE+.

Tabella 19B: trasferimenti tra categorie di regione, risultanti dal riesame intermedio, ad altri programmi (ripartizione per anno)

Trasferimenti da	Trasferimenti a	Ripartizione per anno			
Categoria di regione*	Categoria di regione*	2025	2026	2027	Totale

*Applicabile solo al FESR e al FSE+.

3.4. Ritrasferimento (1)

Tabella 20A: ritrasferimenti (ripartizione per anno)

Trasferimenti da	Trasferimenti a		Ripartizione per anno							
InvestEU o un altro strumento dell'Unione	Fondo	Categoria di regione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale

1) Applicabile solo alle modifiche del programma per le risorse ritrasferite da altri strumenti dell'Unione, compresi elementi dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, in regime di gestione diretta o indiretta, o da InvestEU.

Tabella 20B: ritrasferimenti* (sintesi)

Da	A						
InvestEU / Strumento	FESR			FSE+			Fondo di coesione
	Più sviluppate	In transizione	Sviluppato	Più sviluppate	In transizione	Sviluppato	

*Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

3.5. Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), del CPR e articoli 3, 4 e 7 del regolamento JTF

Tabella 10: Dotazioni finanziarie per anno

Fondo	Categoria di regione	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	
FESR*	Meno sviluppate	0,00	301.147.624,00	305.992.396,00	310.941.096,00	315.978.870,00	130.917.214,00	130.917.215,00	133.527.838,00	133.527.838,00	1.762.950.091,00
Totale FESR		0,00	301.147.624,00	305.992.396,00	310.941.096,00	315.978.870,00	130.917.214,00	130.917.215,00	133.527.838,00	133.527.838,00	1.762.950.091,00
FSE+*	Meno sviluppate	0,00	78.270.725,00	79.529.920,00	80.816.128,00	82.125.486,00	34.026.452,00	34.026.452,00	34.704.975,00	34.704.975,00	458.205.113,00
Totale FSE+		0,00	78.270.725,00	79.529.920,00	80.816.128,00	82.125.486,00	34.026.452,00	34.026.452,00	34.704.975,00	34.704.975,00	458.205.113,00
Totale		0,00	379.418.349,00	385.522.316,00	391.757.224,00	398.104.356,00	164.943.666,00	164.943.667,00	168.232.813,00	168.232.813,00	2.221.155.204,00

* Importi dopo il trasferimento complementare al JTF.

3.6. Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), articolo 22, paragrafo 6, e articolo 36 del CPR

Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita in cui è stata scelta l'assistenza tecnica nell'accordo di partenariato, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR.

Tabella 11: Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Numero dell'obiettivo specifico del JTF/dell'obiettivo strategico oppure assistenza tecnica	Priorità	Base di calcolo del sostegno dell'Unione	Fondo	Categoria di regione*	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
						Meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
1	1	Pubblico	FESR	Meno sviluppate	476.349.115,00	404.896.054,00	71.453.061,00	204.149.620,00	204.149.620,00		680.498.735,00	70,0000000735%
2	2	Pubblico	FESR	Meno sviluppate	506.120.939,00	430.202.070,00	75.918.869,00	216.908.961,00	216.908.961,00		723.029.900,00	70,0000012448%
2	2bis	Pubblico	FESR	Meno sviluppate	89.315.464,00	75.918.017,00	13.397.447,00	38.278.055,00	38.278.055,00		127.593.519,00	70,0000005486%
3	3	Pubblico	FESR	Meno sviluppate	289.211.963,00	245.829.753,00	43.382.210,00	123.947.983,00	123.947.983,00		413.159.946,00	70,0000001936%
4	4FESR	Pubblico	FESR	Meno sviluppate	204.149.617,00	173.526.877,00	30.622.740,00	87.492.698,00	87.492.698,00		291.642.315,00	69,9999987999%
4	4GIOV	Pubblico	FSE+	Meno sviluppate	80.937.350,00	68.796.632,00	12.140.718,00	34.687.437,00	34.687.437,00		115.624.787,00	69,9999992216%
4	4INCL	Pubblico	FSE+	Meno sviluppate	111.068.920,00	94.408.420,00	16.660.500,00	47.600.967,00	47.600.967,00		158.669.887,00	69,9999994328%
4	4ISTR	Pubblico	FSE+	Meno sviluppate	90.614.641,00	77.022.316,00	13.592.325,00	38.834.848,00	38.834.848,00		129.449.489,00	69,9999989957%
4	4OCC	Pubblico	FSE+	Meno sviluppate	157.255.998,00	133.667.371,00	23.588.627,00	67.395.423,00	67.395.423,00		224.651.421,00	70,0000014689%
5	5	Pubblico	FESR	Meno sviluppate	136.099.740,00	115.684.589,00	20.415.151,00	58.328.470,00	58.328.470,00		194.428.210,00	69,9999963997%
TA36(4)	6	Pubblico	FESR	Meno sviluppate	61.703.253,00	52.447.678,00	9.255.575,00	26.444.252,00	26.444.252,00		88.147.505,00	69,9999994328%
TA36(4)	7	Pubblico	FSE+	Meno sviluppate	18.328.204,00	15.578.947,00	2.749.257,00	7.854.945,00	7.854.945,00		26.183.149,00	69,9999988542%
Totale			FESR	Meno sviluppate	1.762.950.091,00	1.498.505.038,00	264.445.053,00	755.550.039,00	755.550.039,00		2.518.500.130,00	70,0000000000%
Totale			FSE+	Meno sviluppate	458.205.113,00	389.473.686,00	68.731.427,00	196.373.620,00	196.373.620,00		654.578.733,00	69,9999999847%
Totale generale					2.221.155.204,00	1.887.978.724,00	333.176.480,00	951.923.659,00	951.923.659,00		3.173.078.863,00	69,9999999968%

* Per il FESR: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate. Per il FSE+: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche. Per il Fondo di coesione: non applicabile. Per l'assistenza tecnica, l'applicazione delle categorie di regione dipende dalla scelta di un fondo.

** Indicare il totale delle risorse del JTF, comprendenti il sostegno complementare trasferito dal FESR e dal FSE+. La tabella non comprende gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento JTF. Nel caso dell'assistenza tecnica finanziata dal JTF, le risorse del JTF devono essere suddivise in risorse a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento JTF. Per l'articolo 4 del regolamento JTF non vi è alcun importo di flessibilità.

4. Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera i), del CPR

Tabella 12: Condizioni abilitanti

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
1. Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici			Sì	Sono in atto meccanismi di controllo che coprono tutti gli appalti pubblici e la relativa aggiudicazione nell'ambito dei Fondi, in linea con la normativa dell'Unione in materia di appalti. Tale requisito comprende: 1. modalità per garantire la raccolta di dati efficaci e affidabili sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici superiori alle soglie dell'Unione, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 83 e 84 della direttiva 2014/24/UE e agli articoli 99 e 100 della direttiva 2014/25/UE;	Sì	Relazione di autovalutazione sul soddisfacimento della condizione abilitante (https://politichecoesione.governo.it/media/2852/relazione-di-autovalutazione-ca_efficaci-meccanismi-di-controllo-appalti-pubblici.pdf) - D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici (artt. 99 e 212) - Comunicato stampa ANA https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/DigitalAssets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020v.pdf	L'Italia garantisce il controllo dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici attraverso la funzione di regolazione e vigilanza dell'ANAC nonché della Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la CE. L'Italia assicura la trasmissione alla CE della: • relazione triennale di controllo, con la collaborazione delle Amministrazioni interessate. L'ultima relazione è stata trasmessa, per il tramite della Rappresentanza permanente presso l'UE, il 17/12/2021; relazione sull'aggiudicazione di ogni procedura di rilevanza comunitaria, ogni qualvolta essa è richiesta. Per agevolare la verifica di tale obbligo, è operativo un meccanismo di controllo gestito da ANAC attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). In particolare, nella scheda di aggiudicazione da compilare a cura della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori attraverso la BDNCP è stato inserito un nuovo campo, obbligatorio a partire dal 10 dicembre 2020, che consente la verifica della

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							predisposizione della relazione di aggiudicazione
				2. modalità per garantire che i dati coprano almeno i seguenti elementi: a. qualità e intensità della concorrenza: nome del vincitore dell'appalto, numero degli offerenti iniziali e valore contrattuale; b. informazioni sul prezzo finale dopo il completamento e sulla partecipazione di PMI come offerenti diretti, qualora i sistemi nazionali forniscano tali informazioni;	Sì	-- D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici (art. 213)	L'Italia garantisce un elevato livello di concorrenza in termini di qualità e intensità delle informazioni sugli appalti pubblici, attraverso l'inserimento, da parte delle stazioni appaltanti, nella BDNCP gestita da ANAC di tutti i dati richiamati nel criterio 2 della condizione abilitante. Con riferimento al punto 2b, l'indicazione del prezzo finale di aggiudicazione è anch'essa contenuta nella BDNCP gestita dall'ANAC.
				3. modalità per garantire il controllo e l'analisi dei dati da parte delle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE;	Sì	D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici (art. 213) Portale Open data https://dati.anticorruzione.it/#/home https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti	L'Italia garantisce strumenti idonei al monitoraggio e all'analisi dei dati sulle procedure di gara e dei contratti di appalto. In particolare, la BDNCP raccoglie sistematicamente i dati sullo svolgimento delle gare e procede a puntuali analisi degli stessi, attraverso la predisposizione di rapporti trimestrali sull'andamento del mercato degli appalti pubblici e di una relazione annuale che viene inviata al Governo e al Parlamento. Per quanto concerne la vigilanza e il monitoraggio sugli appalti, ANAC conduce anche accertamenti ispettivi e indagini di vigilanza a partire dalle anomalie che emergono dall'analisi dei

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							dati presenti nella BDNCP ed è abilitata ad adottare provvedimenti di vigilanza, i cui esiti sono pubblicati sul sito dell'Autorità e riassunti nella Relazione annuale. È, inoltre, disponibile all'interno del portale ANAC una sezione in formato Open Data dove sono presenti i dati relativi agli appalti pubblici e un cruscotto (dashboard) con funzionalità di analisi di base.
				4. modalità per rendere disponibili i risultati delle analisi al pubblico in conformità dell'articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE;	Sì	-- D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici (artt. 211 e 213) Portale Open data https://dati.anticorruzione.it/#/home	L'Italia garantisce specifiche modalità per rendere disponibili i risultati delle analisi al pubblico grazie alla piattaforma in formato Open Data disponibile nell'ambito del portale ANAC. In aggiunta, sono predisposti e pubblicati sul sito dell'ANAC rapporti quadrimestrali e una Relazione annuale, con le caratteristiche richiamate al criterio 3. Allo stesso modo, sono oggetto di espressa pubblicazione sul sito dell'Autorità anche i provvedimenti di vigilanza adottati dall'ANAC, richiamati con riferimento al precedente criterio.
				5. modalità per garantire che tutte le informazioni che indicano situazioni di sospetta manipolazione delle gare siano comunicate alle autorità	Sì	-- Articolo 353, 353 bis, 354 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477	L'Italia garantisce misure volte alla rilevazione di operazioni sospette che pregiudicano il mercato concorrenziale degli appalti pubblici nonché al contrasto alla relativa diffusione

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE.		Codice di procedura penale (art. 331) -- D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici (art. 213)	attraverso la comunicazione delle stesse alle Autorità competenti. Nell'ordinamento italiano, l'ANAC e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolgono un ruolo attivo volto ad arginare la diffusione di fenomeni anticoncorrenziali che alterano il corretto funzionamento del mercato nel settore degli appalti pubblici. Le due Autorità sopra citate hanno adottato una serie di misure, tra cui protocolli di intesa per la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e documenti, anche con altri soggetti istituzionali, con l'obiettivo di garantire il corretto svolgimento delle gare di appalto e la repressione dei fenomeni corruttivi.
2. Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato			Sì	Le autorità di gestione dispongono di strumenti e capacità per verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato: 1. per le imprese in difficoltà e per quelle interessate da un obbligo di recupero;	Sì	Relazione di autovalutazione “criterio 1”, parte 1 “Imprese in difficoltà” e , parte 2 “imprese interessate da un obbligo di recupero” (https://politichecoesione.governo.it/media/2853/relazione-di-autovalutazione-ca_aiuti-di-stato.pdf) Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) (Articoli 47, 71, 75,76) L. n. 57/2001 (art. 14, co. 2) e Legge n. 234 del 2012 (art. 52, co. 1) (norme istitutive Registro Nazionale Aiuti di Stato)	È in essere un consolidato sistema di verifica dello status di difficoltà delle imprese basato su dichiarazioni rese dalle medesime per l'ottenimento o l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e su sistemi di controllo da parte delle amministrazioni e dei soggetti concedenti riguardanti l'analisi dei dati economico-patrimoniali dell'impresa, che seguono modalità differenziate a seconda della tipologia di impresa e prevedono responsabilità, anche penali, oltre che la decadenza dai benefici pubblici acquisiti, in caso di dichiarazioni non veritiere. Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) costituisce un adeguato supporto ai fini

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
						Decreto interministeriale n. 115 del 2017 (regolamento sul funzionamento del RNA)	delle preliminari verifiche da parte delle amministrazioni e dei soggetti concedenti. Infatti, le Autorità di Gestione, mediante la consultazione della specifica sezione del Registro, dispongono di informazioni immediate e costantemente aggiornate in ordine alle decisioni di recupero di aiuti illegali alle imprese che ne siano destinatarie, garantendo il puntuale rispetto della c.d. “regola Deggendorf”.
				2. attraverso un accesso alla consulenza di esperti e a orientamenti in materia di aiuti di Stato, fornito da esperti di enti locali o nazionali competenti per gli aiuti di Stato.	Si	https://bit.ly/3bbxCd3 --L.241/1990 --L.150/2000 --D.Lgs. 104/2010 --D.Lgs. 33/2013 --D.Lgs. 82/2005 --D.Lgs 196/2003 --L.300/1970 --D.Lgs 198/2006 --L.68/1999 --D.Lgs. 50/2016 --D.Lgs. 152/2006 --Codice proc. civile	Come illustrato nella Relazione, le modalità per garantire la conformità alle rilevanti disposizioni della Carta derivano dalla normativa UE e nazionale. La conformità è assicurata in fase di programmazione e di attuazione, anche attraverso il rispetto del Codice di condotta europeo sul partenariato. Nell’attuazione del PR, la conformità alla Carta è assicurata dal “Punto di contatto” qualificato, individuato nell’ambito dei SiGeCo del PR e incardinato nella struttura dell'AdG, nonché dal CdS. Il Punto di contatto effettua le verifiche necessarie già nella fase di definizione dei criteri di selezione. Ha il compito di istruire eventuali reclami e individuare, coinvolgendo ove necessario gli organismi competenti in materia di diritti fondamentali, le più efficaci misure correttive e preventive da sottoporre all’AdG attraverso una specifica procedura ex art. 69(7) RDC, come da All. 1 alla Relazione.

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							Risultano operative apposite strutture competenti in materia di aiuti di Stato che operano a supporto delle AdG, istituite nella programmazione 14-20. Sono in essere consolidate attività di informazione, formazione ed assistenza sull'utilizzo del RNA.
3. Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE			Sì	Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui: 1. modalità per garantire la conformità dei programmi sostenuti dai Fondi e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta;	Sì	Relazione di autovalutazione https://bit.ly/3Ji6QvS--L.241/1990 --L.150/2000 --D.Lgs. 104/2010 --D.Lgs. 33/2013 --D.Lgs. 82/2005 --D.Lgs 196/2003 --L.300/1970 --D.Lgs 198/2006 --L.68/1999 --D.Lgs. 50/2016 --D.Lgs. 152/2006 --Codice proc. civile	Come illustrato nella Relazione di autovalutazione, le modalità per garantire la conformità alle rilevanti disposizioni della Carta derivano dalla normativa UE e nazionale. Tale conformità è assicurata sia in fase di programmazione, sia in tutte le fasi di attuazione, anche attraverso il rispetto del Codice di condotta europeo sul partenariato, che assicura la sorveglianza della società civile e degli organismi competenti. Nell'attuazione del Programma, la conformità alla Carta è assicurata da un "Punto di contatto" qualificato, individuato nell'ambito dei sistemi di gestione e controllo del programma e incardinato nella struttura dell'Autorità di Gestione (AdG), nonché dal Comitato di Sorveglianza (CdS). Il Punto di contatto effettua le verifiche necessarie già nella fase di definizione dei criteri di selezione. Inoltre, ha il compito di istruire eventuali reclami e individuare, coinvolgendo ove necessario gli organismi competenti in materia di diritti fondamentali, le più efficaci misure correttive e preventive

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							da sottoporre all'AdG attraverso una specifica procedura coerente con l'articolo 69(7) RDC, definita nell'Allegato 1 alla Relazione
				2. modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta e denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.	Sì	Relazione di autovalutazione Allegato 1 “Procedura per il trattamento dei reclami”; Allegato 2 “Procedura per l’informativa al CdS in merito ai casi di non conformità”. https://bit.ly/3Ji6QvS	Il criterio 2 è soddisfatto attraverso l'adozione nell'ambito del Programma di una procedura di rendicontazione al Comitato di Sorveglianza basata sugli esiti dell’attività istruttoria e della valutazione di merito concernente sia i reclami pervenuti come prevista dall’articolo 69(7) e illustrata nell’ Allegato 1 alla Relazione di autovalutazione, sia i casi di non conformità accertati dai diversi soggetti competenti. Questa procedura, descritta nell’Allegato 2 alla Relazione, si attiva nel momento in cui il punto di contatto accerta la non conformità rispetto ai principi della Carta di un procedimento amministrativo relativo all’attuazione del Programma o a seguito di provvedimento o sentenza con cui viene sancita la violazione di uno o più principi della Carta. Il punto di contatto invia comunicazione degli esiti all’AdG, che ha il compito di porre in essere tutte le azioni necessarie per la relativa soluzione, informare il Comitato di Sorveglianza e adottare o proporre al Comitato di Sorveglianza eventuali misure correttive e preventive. La rendicontazione al Comitato di Sorveglianza sarà effettuata almeno una volta all'anno.

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
4. Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio			Sì	È stato predisposto un quadro nazionale per garantire l'attuazione dell'UNCRPD, che comprende: 1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;	Sì	Relazione di autovalutazione https://bit.ly/3zEmsqz Carta costituzionale, articoli 2 e 3. L.104/1992 L.68/1999 L.18/2009	Il quadro nazionale per l'attuazione della UNCRPD è definito nella Carta costituzionale e nelle norme che operativamente definiscono il sistema di tutela delle persone con disabilità. La legge n.18/2009 ha ratificato e dato esecuzione alla UNCRPD e al relativo protocollo opzionale. Tale norma ha anche istituito l'OND presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, organismo responsabile dell'elaborazione e monitoraggio delle politiche nazionali in tema di disabilità, nonché dell'elaborazione di indicatori e analisi statistiche sul fenomeno della disabilità in collaborazione con ISTAT. A dicembre 2020, è stato reso operativo il progetto di Registro Statistico Esteso della Disabilità, inserito nel Piano Statistico Nazionale. Inoltre, un set di indicatori utile per la definizione delle politiche da parte dell'OND è presentato nella relazione di autovalutazione. L'assetto politico-istituzionale in materia è stato completato con l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, sotto la responsabilità del Ministro per le disabilità.
				2. modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le	Sì	https://bit.ly/3zEmsqz Relazione di autovalutazione (pagg. 17-19)	Per consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				norme siano adeguatamente tenute in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi;		Atto di indirizzo	della vita, coerentemente con l'articolo 9 della CRDP, l'accessibilità deve basarsi sull'approccio a doppio binario (twin track approach), che prevede progetti dedicati alle persone con disabilità e l'inserimento del rispetto dei diritti delle persone con disabilità in tutti i progetti (mainstreaming). In linea con le disposizioni regolamentari (Reg. UE 1060/2021, art.9 c.3) e in coerenza con l'art.9 della CRDP sopra citato, nelle fasi di preparazione e attuazione dei Programmi FESR e FSE Plus, la politica, la legislazione e le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità sono tenute in considerazione. Al riguardo, puntuali indirizzi sono indicati nella relazione di autovalutazione ed espressamente richiamati nell'Atto di indirizzo inviato a tutte le Autorità di gestione.
				3. modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito a casi di operazioni non conformi all'UNCRPD sostenute dai fondi e denunce riguardanti l'UNCRPD presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.	Sì	https://bit.ly/3zEmsqz Relazione di autovalutazione (pagg. 18-19) Condizioni abilitanti DIPCOE	Presso l'Ufficio per la disabilità opera un contact center nazionale per segnalazioni, istanze, richieste, quesiti, proposte provenienti dalle persone con disabilità, anche in forma associata. L'Ufficio partecipa (da remoto o in presenza) , con un proprio rappresentante ai CdS dei programmi e consente di portare all'attenzione di tutti i componenti, oltre che dell'AdG e dell'AdA, i casi di non conformità o i

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							reclami. L'AdG garantisce, per il 21-27, procedure efficaci per l'esame di reclami, attraverso: - l'implementazione all'interno del SiGeCo di una procedura dei reclami; - il monitoraggio dei canali di ricezione dei reclami; - l'istruttoria del reclamo e l'adozione e comunicazione di un atto di decisione dell'esito dell'istruttoria. Nei casi di non conformità, individuati anche attraverso audit di verifica sia interni sia esterni, l'AdG adotta le necessarie misure correttive ed informa il CdS e le eventuali Autorità interessate. A cadenza almeno annuale, l'AdG informa il CdS circa le segnalazioni ricevute e le valutazioni effettuate.
1.1. Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale	FESR	RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione	Sì	La strategia o le strategie di specializzazione intelligente sono sostenute dagli elementi che seguono: 1. un'analisi aggiornata delle sfide riguardanti la diffusione dell'innovazione e la digitalizzazione;	Sì	Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027" Capitolo 1 Link: https://tinyurl.com/s320212027 Relazione di Autovalutazione Criterio 1 Link: https://tinyurl.com/s320212027	L'analisi aggiornata delle sfide per la diffusione dell'innovazione e per la digitalizzazione fa riferimento a 9 aree di specializzazione e individua diverse criticità, tra cui le tre principali sono: - la bassa propensione a investire in R&I da parte delle imprese e il basso numero di imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenze; - il digital divide tra imprese che se non si interviene diventerà sempre più profondo, con evidenti conseguenze sulla competitività delle imprese;

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
		intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità					- il capitale umano che deve essere preparato a rispondere alle sfide competitive delle imprese in particolare la transizione ecologica e digitale. L'analisi si è conclusa (data di adozione del Documento Strategia). Ulteriori dettagli sono forniti nel capitolo 1 “Il contesto regionale e le sfide per la diffusione dell’innovazione e per la digitalizzazione” Documento “La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027”.
				2. l'esistenza di istituzioni o organismi nazionali/regionali competenti responsabili per la gestione della strategia di specializzazione;	Sì	Documento “La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027”, con particolare riferimento al Capitolo 5 Link: https://tinyurl.com/s320212027 Relazione di Autovalutazione Criterio 2 Link: https://tinyurl.com/s320212027	Il Settore “Coordinamento e Sorveglianza (Fesr-Fse) – S3”, incardinato nel Dipartimento “Programmazione Unitaria” è responsabile della S3. L’atto che attribuisce le competenze è la DGR n° 346 del 3.8.2022, di Riorganizzazione della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e la DGR n° 121 del 28/03/2022 che approva il Documento “La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027”.
				3. strumenti di sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia;	Sì	Documento “La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027”, con particolare riferimento al Capitolo 5	Il Settore “Coordinamento e Sorveglianza (Fesr-Fse) – S3”, è responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione della S3

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
						Link: https://tinyurl.com/s320212027 Relazione di Autovalutazione Criterio 3 Link: https://tinyurl.com/s320212027	La S3 2021-2027 prevede un Rapporto annuale di monitoraggio per la verifica dell'andamento della S3 con la finalità di tracciare il quadro dell'avanzamento annuale degli interventi previsti dalla Strategia (avanzamento finanziario, fisico e procedurale). Inoltre, saranno redatti due Rapporti di valutazione di impatto, intermedio e finale, finalizzati a fornire elementi di giudizio sull'impatto delle politiche promosse rispetto alle priorità strategiche della S3. Ulteriori dettagli sono forniti nel capitolo 5 par. 5.4 "Gli strumenti di monitoraggio e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia" del Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027"
				4. il funzionamento della cooperazione tra portatori di interessi ("processo di scoperta imprenditoriale");	Si	Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027", con particolare riferimento al Capitolo 5 Link: https://tinyurl.com/s320212027 Relazione di Autovalutazione Criterio 4 Link: https://tinyurl.com/s320212027	1. La procedura per il Processo di scoperta imprenditoriale è stata completata e approvata con DGR n. 121 del 28/03/2022. 2. La S3 2021-2027 garantirà un dialogo continuo con gli Stakeholder, rafforzando e valorizzando le otto Piattaforme Tematiche attivate nella programmazione 2014-2020. Per garantire un dialogo continuo, in particolare, verranno redatti piani annuali di coinvolgimento degli Stakeholder che conterranno le modalità

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							e i tempi di coinvolgimento degli stessi. Ulteriori dettagli sono forniti nel capitolo 5, par. 5.3 “Il funzionamento della scoperta imprenditoriale di innovazione” del Documento “La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027”
				5. azioni necessarie a migliorare i sistemi nazionali o regionali di ricerca e innovazione, se del caso;	Sì	Documento “La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027”, con particolare riferimento al Capitolo 3 Link: https://tinyurl.com/s320212027 Relazione di Autovalutazione Criterio 5 Link: https://tinyurl.com/s320212027	La Strategia di Specializzazione Intelligente 2021 2027 prevede una serie di azioni per migliorare la ricerca regionale e i sistemi innovativi, tra cui i tre principali sono: -consolidare i collegamenti fra imprese e tra queste e gli organismi di ricerca; -sostenere la creazione ed il consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca; -sostenimento di interventi per la formazione di competenze per la transizione industriale e la specializzazione intelligente. Ulteriori dettagli sono forniti nel capitolo 3 “Le azioni necessarie per migliorare il sistema regionale di ricerca e innovazione e per sostenere la transizione industriale” del documento S3 2021-2027

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				6. se del caso, azioni a sostegno della transizione industriale;	Sì	Documento “La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027”, con particolare riferimento al Capitolo 3 Link: https://tinyurl.com/s320212027 Relazione di Autovalutazione Criterio 6 Link: https://tinyurl.com/s320212027	La Strategia di Specializzazione Intelligente 2021 2027 prevede una serie di azioni a sostegno della transizione industriale. Tra queste rientrano: -La scelta di Aree e Traiettorie prioritarie fortemente caratterizzate dalla digitalizzazione e della sostenibilità, a cui verranno vincolati i bandi e gli avvisi legati all’OS 1.1 del FESR 2021-27. -Una governance della S3 che dovrà essere in grado di identificare con tempestività i fabbisogni e definire azioni efficaci per supportare transizione industriale. -Mettere in campo azioni che prevedono esercizi di technology and sectoral foresight, valorizzando e rafforzando l’esperienza delle precedenti programmazioni. Ulteriori dettagli sono forniti nel capitolo 3 “Le azioni necessarie per migliorare il sistema regionale di ricerca e innovazione e per sostenere la transizione industriale” del documento S3 2021-2027
				7. misure per rafforzare la cooperazione con i partner al di fuori di un determinato Stato membro in settori prioritari sostenuti dalla strategia di specializzazione intelligente.	Sì	Documento “La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027”, con particolare riferimento al Capitolo 4 Link: https://tinyurl.com/s320212027	Le misure sono descritte nel Documento “La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027”, capitolo 4 “Le misure per rafforzare la cooperazione con i partner di altri Stati membri in settori prioritari

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
						Relazione di Autovalutazione Criterio 7 Link: https://tinyurl.com/s320212027	supportati dalla strategia di specializzazione intelligente”, tra queste a titolo esemplificativo le tre sono: 1. Aumentare l'internazionalizzazione degli organismi di ricerca negli ambiti della S3; 2. Stimolare la partecipazione delle imprese calabresi a network internazionali di Ricerca Sviluppo e Innovazione negli ambiti della S3; 3. Agevolare l'acquisizione di know-how e buone prassi a sostegno delle locali politiche di sviluppo.
2.1. Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica	FESR	RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	Sì	1. È adottata una strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che: a) prevede target intermedi indicativi per il 2030, il 2040 e il 2050; b) fornisce un'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'attuazione della strategia di ristrutturazione; c) definisce meccanismi efficaci per promuovere investimenti nella ristrutturazioni di immobili;	Sì	1) "Relazione di autovalutazione CA 2.1, 2.2 e 2.3" [https://bit.ly/3vprx3m 2) "Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale” (STREPIN, 2020): https://energy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/it_2020_ltrs_0.pdf https://energy.ec.europa.eu/system/files/2021-12/2020_ltrs_italy_-_en.pdf	La Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale (STREPIN) ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata in data 25.03/21. Successivamente, è stata inviata alla CE, che ha pubblicato il documento in italiano e inglese (cfr link). La Strategia fissa tappe indicative per il 2030 e il 2040 e obiettivi per il 2050: Tasso di riqualificazione annuo settore residenziale: 2020-2030: 0,8% 2030-2040: 1,2% 2040-2050: 1,2% Tasso di riqualificazione annuo settore terziario: 2020-2030: 4,0%

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							2030-2040: 3,7% 2040-2050: 3,7% (fonte STREP, tab. 32) La strategia: - fornisce una struttura indicativa delle risorse finanziarie necessarie per sostenerne l'attuazione (Cfr. cap. 5, tab. 27 e 30, STREP). - individua i meccanismi per incoraggiare gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici, tra cui (fonte tab.36, par.6.4, STREP): - fondo nazionale efficienza energetica; - fondo efficienza energetica edilizia scolastica - fondo acquisto e/o ristrutturazione di immobili - fondo garanzia prima casa
				2. Misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a conseguire i risparmi energetici richiesti	Sì	Rel.aut.CA 2.1,2.2,2.3 https://bit.ly/3vprx3m/ PNIEC, 2019: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/it_final_necp_main_en.pdf Rel.appl.art.7 dir.2018/2002/UE: http://tiny.cc/aqsquz	Il PNIEC elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese (vedasi par.3.2). Tra le misure vi sono: - lo schema d'obbligo dei Certificati Bianchi; - le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente; - il conto termico,

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							- il fondo nazionale per l'efficienza energetica (FNEE), - il piano impresa 4.0, - il programma per la riqualificazione amministrazione centrale (PREPAC), - il piano nazionale di informazione e formazione per l'efficienza energetica (PIF).
2.2. Governance del settore dell'energia	FESR	RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	Sì	Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima è notificato alla Commissione conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e coerentemente con gli obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e comprende: 1. tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999;	Sì	1) "Relazione di autovalutazione CA 2.1, 2.2 e 2.3" https://bit.ly/3vprx3m2 "Piano nazionale integrato per l'energia e il clima" (PNIEC, 2019): https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/it_final_necp_main_en.pdf	A dicembre 2019 il Governo italiano ha approvato il PNIEC 2021-2030, redatto secondo l'Allegato I del Regolamento sulla Governance dell'Unione dell'Energia. Questo piano è stato presentato alla CE il 31 dicembre 2019. Successivamente, il 21 gennaio 2020 è stato pubblicato il testo definitivo del piano integrato con i provvedimenti nazionali approvati a fine anno e trasmesso alla RPUE il 17 gennaio 2021. Il PNIEC definisce i principali orientamenti per la riduzione degli impatti climatici: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, sviluppo del mercato interno dell'energia e sviluppo della ricerca e dell'innovazione.
				2. una descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di	Sì	1) "Relazione di autovalutazione CA 2.1, 2.2 e 2.3"	Il PNIEC 2021-2030 include una descrizione delle risorse finanziarie (Cfr. par.5.3, tab.78 e 79), delle misure

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				promozione dell'energia a basse emissioni.		(https://bit.ly/3vprx3m) 1) "Piano nazionale integrato per l'energia e il clima" (PNIEC, 2019): https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf	esistenti (Cfr. par.1.2, tab.3) e delle misure pianificate per promuovere l'energia a basse emissioni di carbonio (Cfr. par.1.1, tab.2).
2.3. Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'UE	FESR	RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	Sì	Sono in atto misure che garantiscono: 1. la conformità all'obiettivo nazionale vincolante in materia di energie rinnovabili per il 2020 e a questa quota di energia rinnovabile quale valore base fino al 2030 o l'adozione di misure supplementari qualora il valore base non venga mantenuto su un periodo di un anno conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) 2018/1999;	Sì	1) "Relazione di autovalutazione CA 2.1, 2.2 e 2.3" https://bit.ly/3vprx3m2) "Piano nazionale integrato per l'energia e il clima" (PNIEC): https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/it_final_necp_main_en.pdf 3) "Relazione sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi 2020 sulle fonti rinnovabili" Cfr. anche https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20Statistico%20GSE%20-%20FER%202019.pdf	Il PNIEC 2021-2030 definisce le politiche esistenti e le misure pianificate strutturate nel contesto dello sviluppo delle FER in vari settori (elettricità, trasporti, calore, mercato interno dell'energia, ecc.), per raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle FER 2020 e 2030. La relazione sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi 2020 sulle fonti rinnovabili è stata inviata alla CE a inizio 2020 e mostra che l'Italia ha raggiunto nel 2018 una quota del consumo interno lordo di energia coperta da fonti rinnovabili pari al 17,78%, raggiungendo e superando così l'obiettivo nazionale vincolante 2020 per le energie rinnovabili posto al 17%.
				2. conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento (UE) 2018/1999, un aumento della quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento in linea con l'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001.	Sì	1) "Relazione di autovalutazione CA 2.1, 2.2 e 2.3" (https://bit.ly/3vprx3m) 2) "Piano nazionale integrato per l'energia e il clima" (PNIEC): https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/it_final_necp_main_en.pdf	Il PNIEC 2021-2030 include misure per aumentare annualmente la quota di FER nel settore termico di 1,3 punti percentuali nel periodo 2021-2030 (vedasi par.2.1.2, tab.12). Si prevede che il contributo delle FER al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 (30%) sia così differenziato tra i diversi settori (Rif.

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							PNIEC, pagina 54): - 55,0% di quota rinnovabili nel settore elettrico; - 33,9% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento); - 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.
2.4. Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi	FESR	RSO2.4. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	Sì	È stato predisposto un piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale, istituito sulla base di valutazioni dei rischi, tenendo debitamente conto dei possibili impatti dei cambiamenti climatici e delle esistenti strategie di adattamento agli stessi, che comprende: 1. una descrizione dei principali rischi, valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che rifletta il profilo di rischio attuale e in evoluzione con un orizzonte temporale indicativo da 25 a 35 anni. La valutazione si basa, per quanto riguarda i rischi connessi al clima, sulle proiezioni e sugli scenari relativi ai cambiamenti climatici;	Sì	Relazione di autovalutazione sul soddisfacimento della condizione abilitante https://bit.ly/3JmIh1a Capitolo 1 – Strategia nazionale Capitolo 2 integrato dalla Parte I del Summary Report Italia (2021), allegato alla Relazione di autovalutazione Capitolo 3 – Piani per la gestione dei rischi Capitolo 6 - Riferimenti normativi DPC (2018) National Risk Assessment https://tinyurl.com/2nunby4y MATTM (2014) Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche https://tinyurl.com/ye2yp6p5 MATTM (2015) SNACC https://tinyurl.com/2p8uu5zv	La condizione è soddisfatta, così come descritto nel secondo capitolo della Relazione, che illustra la valutazione del rischio per i rischi condizionati dai cambiamenti climatici – fra i quali, i rischi idrogeologico e idraulico, da neve e valanghe, da crisi idrica e da incendi boschivi – e per i rischi geofisici, inclusi i rischi sismico, da maremoto e vulcanico, oltre che per i rischi antropici. Tale descrizione è integrata e, per alcuni rischi, aggiornata dal documento Summary Report Italia (2021), redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE, allegato alla Relazione.
				2. una descrizione della	Sì	Relazione di autovalutazione sopra	La condizione è soddisfatta. Il terzo

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				prevenzione, della preparazione e delle misure atte a rispondere ai principali rischi individuati in materia di catastrofi. La priorità delle misure è stabilita in funzione dei rischi e del loro impatto economico, delle carenze in termini di capacità, dell'efficacia e dell'efficienza, tenendo conto di possibili alternative;		citata: https://bit.ly/3JmIh1a Capitolo 3 – Piani per la gestione dei rischi Capitolo 4 – Misure per la gestione e la riduzione dei rischi Capitolo 6 - Riferimenti normativi Summary Report Italia 2021 – Parte II e Parte III (allegato alla Relazione di autovalutazione)	capitolo della relazione di autovalutazione descrive i piani per la gestione dei rischi da catastrofi naturali. Le misure adottate sono descritte nel quarto capitolo. Le misure, strutturali e non strutturali, sono descritte in base alla loro valenza geografica e al fatto che siano mirate alla prevenzione o alla preparazione. Sono anche descritte alcune misure nazionali multi-rischio. Le parti II e III del Summary Report Italia 2021 integrano le informazioni per le funzioni del SNPC e le misure di prevenzione e preparazione volte a far fronte ai rischi con conseguenze transfrontaliere e connessi a catastrofi che provocano effetti multinazionali nonché ai rischi poco probabili dall'impatto elevato. Le misure sono state individuate anche grazie all'analisi dei risultati di valutazione dei singoli rischi, nonché al monitoraggio delle perdite dovute alle catastrofi. Le singole minacce hanno determinato le specifiche politiche di intervento riportate nelle specifiche tabelle per ciascun rischio.
				3. informazioni sulle risorse di finanziamento e sui meccanismi disponibili per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione connessi alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta.	Si	Relazione di autovalutazione sopra citata https://bit.ly/3JmIh1a Capitolo 5 - Fonti di finanziamento – pag. 92 – 99 Allegato 1 - Summary Report Italia	La condizione è soddisfatta. In Italia, la competenza per la gestione e la riduzione dei rischi da disastri è condivisa tra diversi soggetti istituzionali – Amministrazioni dello Stato, Regioni e Province autonome, Enti locali – ciascuno dei quali investe

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
						2021 pag. 35 - 36, 38	proprie risorse per il funzionamento e la manutenzione della prevenzione, della preparazione e della risposta, anche in funzione della tipologia di rischio. Nel quinto capitolo sono riassunte le principali fonti di finanziamento per la prevenzione e preparazione ai rischi e ai loro effetti.
2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue	FESR	RSO2.5. Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile	No	Per ciascuno o ambo i settori è stato predisposto un piano di investimento nazionale che comprende: 1. una valutazione dell'attuale stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio e della direttiva 98/83/CE del Consiglio;	No	Piano d'ambito https://www.autoritaidricacalabria.it/index.php?id=602 – Chapter 5	I Piani di investimento per la gestione delle acque (Piani d'ambito) sono in essere in tutte le Regioni e Province Autonome, coprendo così l'intero territorio italiano, suddiviso in Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Il 28.12.2020 è stato adottato il Piano regionale degli investimenti (Piano d'ambito) per la Regione Calabria (di seguito Piano) a seguito di una procedura VAS in via di approvazione. Il piano è operativo per il periodo 2021-2050 e sarà rivisto nel 2023 in linea con i requisiti della normativa nazionale e comunitaria e come stabilito dall'organo di governo preposto. Il Piano d'Ambito (Capitolo 4 – Descrizione delle criticità e degli obiettivi) riassume: • lo stato di avanzamento dell'attuazione della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane nella Regione (comprese le procedure di infrazione e gli sforzi in corso per affrontarle); • lo stato di avanzamento dell'attuazione della Direttiva Acqua Potabile nella Regione.

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				2. l'identificazione e la pianificazione di tutti gli investimenti pubblici, compresa una stima finanziaria indicativa: a) necessari per dare attuazione alla direttiva 91/271/CEE, compresa la definizione delle priorità per quanto riguarda la dimensione degli agglomerati e l'impatto ambientale, con investimenti ripartiti per ciascun agglomerato per il trattamento di acque reflue; b) necessari per attuare la direttiva 98/83/CE; c) necessari per soddisfare le esigenze derivanti dalla direttiva (UE) 2020/2184, in particolare per quanto riguarda la revisione dei parametri di qualità di cui all'allegato I di tale direttiva;	No	Piano d'ambito (https://www.autoritaidricacalabria.it/index.php?id=602)* – Capitolo 5 – Capitolo 8	Il Piano (Cap. 5 – Sez. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) individua: - investimenti/misure necessarie per conformarsi pienamente alla Dir. 91/271/CEE - stima delle risorse finanziarie necessarie per attuare tali misure e conformarsi alla Direttiva - misure finanziarie necessarie alla messa in opera delle attività per il rispetto delle Dir. 98/83 e 2020/2184; Gli interventi mirano alla mitigazione delle criticità delle fonti di approvvigionamento e all'ingegnerizzazione delle reti di adduzione - interventi di tutela della qualità della risorsa sulle fonti di approv. da scaturigini naturali o emungimenti sotterranei e sui volumi derivati da fonti superficiali (bacini idrici o derivazioni fluviali) con una più efficiente attività di potabilizzazione della risorsa prelevata Il Piano prioritarizza gli investimenti legati alle procedure di infrazione/criteri prioritizz., alle dimensioni e impatto degli agglomerati e investimenti specifici Nelle sezioni 8.3, 8.4 individua misure /esigenze di finanziamento derivanti dalla Dir. 98/83/CE (cfr perdite di rete) e dagli obblighi imposti agli SM (parametri di qualità rivisti di cui all'allegato)

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				3. una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue e l'approvvigionamento idrico, comprese le reti e in funzione della loro età e dei piani di ammortamento;	No	Piano d'ambito (https://www.autoritaidricacalabria.it/index.php?id=602)* – Capitolo 5 - Capitolo 8	Il Piano (nel Capitolo 5 e nel Capitolo 8) fornisce una stima degli investimenti necessari per: - il potenziamento/sostituzione delle infrastrutture delle acque reflue esistenti, ivi comprese le reti (sia per gli agglomerati attualmente a norma, sia per quelli non conformi), in base alla loro età e ai piani di obsolescenza. Gli investimenti previsti garantiranno la futura compliance per quegli agglomerati attualmente non conformi ai requisiti della UWWTD; - il potenziamento/sostituzione delle infrastrutture di approvvigionamento idrico esistenti, comprese le reti, in base alla loro età e ai piani di obsolescenza
				4. un'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.	No	Piano d'ambito (https://www.autoritaidricacalabria.it/index.php?id=602)* – Capitolo 7 – Capitolo 8 SEA Report Link to MS self-assessment	Il Piano delinea possibili fonti di finanziamento pubblico* per garantire una corretta gestione del settore idrico, ove necessario a complemento dei canoni di utenza. *Possibili punti coperti sono: - il totale degli investimenti aggiuntivi previsti per il futuro; - la possibilità di coprire ulteriori costi di investimento attraverso l'aumento delle tariffe; - se non è possibile aumentare le tariffe per garantire la copertura delle future esigenze di investimento, il previsto

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							affidamento sulla spesa pubblica; • una valutazione di come si prevede che il finanziamento della coesione colmi le potenziali lacune finanziarie. La copertura degli investimenti è garantita sia da fonti pubbliche sia dall'aumento tariffario compatibilmente con la regolazione del servizio idrico
2.6. Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti	FESR	RSO2.6. Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	No	Conformemente all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono stati predisposti uno o più piani di gestione dei rifiuti che coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato e che comprendono: 1. un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'entità geografica interessata, compresi il tipo, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti e una valutazione del loro futuro sviluppo, tenendo conto dei risultati attesi a seguito dell'applicazione delle misure stabilite nel o nei programmi di prevenzione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE;	No	Piano Regionale per la gestione dei rifiuti (Capitolo 12 paragrafo 12.11 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione; https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?12796 DGR n.93 del 21.03.2022 https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?62512	I Piani regionali di gestione dei rifiuti sono in vigore in tutte le Regioni e Province Autonome, coprendo così l'intero territorio del paese. Il Piano regionale Calabria (il Piano), adottato il 19.12.2016, è stato formalmente notificato alla CE attraverso la Rappresentanza permanente a Bruxelles. Il piano è conforme alla direttiva quadro sui rifiuti, rivista nel 2018, che ha fissato nuovi e più ambiziosi obiettivi per il 2025, 2030 e 2035. Il Piano, sottoposto a procedura VAS completata il 2 dicembre 2016, sarà operativo per il periodo 2016-2022 e sarà rivisto entro il 2023 in linea con i requisiti della legislazione nazionale e dell'UE e come previsto dalla DGR n. 93 del 21.03.2022. Il Piano, nell'analizzare la situazione attuale della gestione dei rifiuti, fornisce: • lo stato attuale della gestione dei rifiuti a livello regionale; • la situazione per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti, distinguendo tra tipo di rifiuti e fonte;

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							una stima dei futuri rifiuti prodotti (valutazione degli sviluppi), per tipo di rifiuto e fonte, e tenendo conto dell'impatto delle misure previste nei programmi di prevenzione dei rifiuti (ex art. 29 della direttiva).
				2. una valutazione dei sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti, compresa la copertura territoriale e per materiali della raccolta differenziata e misure per migliorarne il funzionamento, e una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta;	No	Piano Regionale per la gestione dei rifiuti (Capitolo 7 paragrafo 7. 1 dell'elaborato denominato Parte I – Quadro conoscitivo; Capitolo 12 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione; https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?12796 Capitolo 13 e Capitolo 14 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione; https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?12796; https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?12796	Il Piano regionale di gestione dei rifiuti per la Calabria (Piano) è stato adottato il 19/12/2016, formalmente notificato alla CE, è conforme alla direttiva quadro sui rifiuti, rivista nel 2018, che ha fissato nuovi e più ambiziosi obiettivi per il 2025, 2030 e 2035. Il Piano, sottoposto a procedura VAS, completata il 2/12/2016, è operativo per il periodo 2016-2022 e sarà rivisto nel 2023 in linea con i requisiti della legislazione nazionale e dell'UE. Nella sezione denominata Parte I emerge: - lo stato attuale della gestione dei rifiuti a livello regionale; - la situazione attuale sulla quantità di rifiuti prodotti, distinguendo tra tipo di rifiuti e fonte - una stima dei futuri rifiuti prodotti (valutazione degli sviluppi), per tipo e fonte - la conformità al programma nazionale che prevede i seguenti obblighi: -5% produzione di RU indifferenziati per unità di PIL, di cui almeno il 3% in relazione alle specifiche condizioni di

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							partenza regionali -10% produzione di rifiuti speciali pericolosi (RSP) per unità di PIL -5% produzione di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP), di cui almeno il 3% per le specifiche condizioni di partenza territoriali, per unità di PIL.
				3. una valutazione delle carenze di investimenti che giustifichi la necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e la necessità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti supplementari o migliorate, comprendente informazioni circa le fonti di reddito disponibili per sostenere i costi di funzionamento e di manutenzione;	No	Piano Regionale per la gestione dei rifiuti (Capitolo 7 paragrafo 7. 1 dell'elaborato denominato Parte I – Quadro conoscitivo; Capitolo 12 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione; https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?12796; Capitolo 13 e Capitolo 14 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione; https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?12796 SEA Report Link to MS self-ass	Il Piano (Capitolo 7 paragrafo 7. 1 dell'elaborato denominato Parte I – Quadro conoscitivo, Capitolo 12 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione, Capitolo 13 e Capitolo 14 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione) include: • una valutazione delle necessità di investimento infrastrutturale (gap) per giustificare l'eventuale; • chiusura delle infrastrutture esistenti; • aggiornamento/miglioramento delle infrastrutture esistenti • costruzione di nuove infrastrutture; • le risorse finanziarie e le fonti di reddito necessarie per coprire i costi di funzionamento e manutenzione di queste infrastrutture. In caso di Piano di gestione dei rifiuti speciali separato, inserire le informazioni pertinenti

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				4. informazioni sui criteri di riferimento per le modalità di individuazione dell'ubicazione dei siti futuri e sulla capacità dei futuri impianti di trattamento dei rifiuti.	No	Regional Waste Management Plan (Capitolo 19 dell'elaborato Parte II – La nuova pianificazione; https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?12796) SEA Report Link to MS self-assessment	Il Piano (Capitolo 19 dell'elaborato Parte II – La nuova pianificazione) presenta: - i criteri utilizzati per determinare l'ubicazione dei futuri siti per le strutture di gestione dei rifiuti; - la capacità delle future strutture di gestione dei rifiuti. In caso di Piano separato di gestione dei rifiuti speciali inserire le informazioni pertinenti
2.7. Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione necessarie, che implicano il cofinanziamento dell'Unione	FESR	RSO2.7. Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	Sì	Per gli interventi a sostegno di misure di conservazione della natura in relazione ai siti Natura 2000 che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio: è stato predisposto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritaria per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri, compresa l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.	Sì	DGR n 72 del 15/05/2020 ratificata in Consiglio regionale il 14 luglio 2020 https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27622	Il PAF, formalmente approvato il 14 luglio 2020 e notificato alla Commissione europea tramite la Rappresentanza permanente a Bruxelles dal Ministero della Transizione Ecologica con nota del prot. N. 249503 del 29/07/2020 contiene: - Un'analisi dello stato attuale di Natura 2000; - Il finanziamento di Natura 2000 per il periodo 2014-2020; - Le misure prioritarie di Natura 2000 per il 2021-2027 e le necessità di finanziamento, che comprendono le misure orizzontali e i costi amministrativi legati a Natura 2000; Misure per mantenere e ripristinare il buono stato dei siti, attuate all'interno e all'esterno dei siti Natura 2000 (acque marine e costiere; brughiere e macchie; torbiere alte, paludi e labbri; prati; altri agroecosistemi; aree boschive e foreste; habitat rocciosi, dune e terreni raramente

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							piantati; habitat di acqua dolce; altro); - Ulteriori misure specifiche per le specie non legate a specifici ecosistemi o habitat.
3.1. Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato	FESR	RSO3.2. Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera	No	È stata predisposta una mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate – tranne a livello locale – fino al 2030 che: 1. comprende una valutazione economica degli investimenti previsti, basata su un'analisi della domanda e su modelli di traffico che devono tenere conto degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari;	No	DM 29.04.2022 Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci https://www.mit.gov.it/node/17558	Il DSMF individua ai sensi dell'art. 5 del DL n. 152/2021 gli interventi posti alla base dei contratti di programma che regolano i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato. L'individuazione degli interventi è stata effettuata attraverso analisi di domanda di trasporto che tiene conto, inoltre l'apertura dei mercati (cap. II.3.). Gli interventi relativi alla Calabria sono riportati nei relativi allegati al DSMF. Sono in corso di pubblicazione i "Contratti di Programma Mims-Rfi 2022-2026" (CIPESS 02.08.2022).
				2. è coerente con gli elementi correlati ai trasporti contenuti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;	No	PNIEC, 2019: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/it_final_necp_main_en.pdf Rel.appl.art.7 dir.2018/2002/UE: http://tiny.cc/aqsquz Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 8, Misura 8.1; Misura 8.2 Allegato 7, Cap 4: : urly.it/3q97y https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento6/subsite/pianoregionale/	La componente trasporti nel PNIEC è identificata nella dimensione decarbonificazione ed efficienza energetica prevedendo l'integrazione delle misure “improve” (efficienza/emissioni veicoli); “avoid” (riduzione fabbisogno di mobilità), “shift” (efficienza dello spostamento). Alcune misure di efficienza sono: - PNIRE; - PUMS; - Potenziamento infrastrutture (trasporto ferroviario regionale e sistemi di trasporto rapido di massa);

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							- Rinnovo veicoli pubblici per trasporto persone (al trasporto pubblico locale, convogli ferroviari, obbligo di acquisto di veicoli a combustibili alternativi per la PA); - Shift modale trasporto delle persone (misure per il mobility management); - Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci (Marebonus Ferrobonus); - Rinnovo veicoli per trasporto merci Le misure sono coerenti con il PRT secondo gli obiettivi/azioni (cfr documenti pertinenti)
				3. comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, definiti nel regolamento CEF, in linea con i rispettivi piani di lavoro sui corridoi della rete centrale TEN-T;	Sì	REG (UE) 2021/1153: urly.it/3q93z CEF Transport Projects: urly.it/3q93_ ANAS - Contratto di programma e Piano investimenti: urly.it/3q93a Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – Delib. 10 ADSP-MTMI del 02/11/2021 - POT 2022-2024: urly.it/3q946 Autorità di Sistema Portuale dello Stretto POT 2020-2022: urly.it/3q940	Il Reg. MCE prevede lo sviluppo delle reti e infrastrutture (ferroviarie, stradali, marittime e delle vie navigabili interne) efficienti interconnesse e multimodali per una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura in conformità al Reg. (UE) n. 1315/2013 ricadenti nel territorio regionale. Le azioni applicabili, (art. 9) sono: mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva, accessibile e sicura: autostrade del mare; sistemi di applicazioni telematiche, tra cui per le ferrovie l'ERTMS e per il trasporto stradale i sistemi di trasporto intelligenti (STI); infrastrutture per i combustibili alternativi ; aumento del traffico merci per ferrovia e impianti automatici per il cambio dello

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
						DM 29.04.2022 Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci: urly.it/3q944 Piano Commerciale RFI – giugno 2022: urly.it/3q942 Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 10, Misura 10.2 Al.7-Cap4	scartamento; infrastrutture e mobilità sicure, nell’ambito sicurezza stradale; miglioramento della resilienza delle infrastrutture di trasporto, in particolare rispetto ai cambiamenti climatici e alle calamità naturali; migliorare l’accessibilità alle infrastrutture di trasporto per tutti gli utenti, in particolare mobilità ridotta; La mappatura degli interventi è reperibile ai link.
				4. garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori dei corridoi della rete centrale TEN-T, comprese le tratte transfrontaliere, fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;	No	ANAS - Contratto progr: https://www.mit.gov.it/node/7410 DGR 295/2020: urly.it/3q97b DGR 344/2018: urly.it/3q98a DM 29.04.2022 Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci: urly.it/3q944 Piano Commerciale RFI – giugno 2022: urly.it/3q942 Piano Strategico Nazionale Portualità Logistica https://www.mit.gov.it/node/95 DGR 368/2021: urly.it/3q97w	Gli interventi prevedono l’integrazione nelle reti Europee di archi e nodi della rete europea core con gli archi ed i nodi della rete europea comprensive della definizione dei nodi della rete regionale multimodale: marittimi, ferroviari, stradali, l’integrazione di tutti i nodi della rete logistica regionale. La mappatura degli interventi è reperibile ai link dei documenti pertinenti

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
						DGR 402/2019: urly.it/3q97x Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 5, Misura 5.1 Allegato 7, Cap 4: urly.it/3q97y	
				5. garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria e, se del caso, riferisce in merito all'implementazione dell'ERTMS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione;	Sì	Ministero dei Trasporto Piano nazionale di implementazione di ERTMS https://www.mit.gov.it/node/5860 DM 29.04.2022 Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci: urly.it/3q944 Piano Commerciale RFI – giugno 2022: urly.it/3q942 Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 1, Misura 1.6 Allegato 7, Cap 4: Allegato 7, Cap 4: urly.it/3q97y	Sono previsti interventi la sicurezza di marcia anche a bordo dei nuovi treni. Nel Piano Commerciale RFI - marzo 2022 è previsto l'intervento "Upgrade tecnologico della linea Sibari - Catanzaro Lido - Lamezia Terme Centrale con ACCM/SCCM (fase)" - PNRR MISURA 1.7 - (Rif. CdP-I: A2011 - Programma Nazionale ERTMS Rif. CdP-I: P245 - Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido). L'intervento fa riferimento alla linea Sibari - Catanzaro Lido - Lamezia Terme C.le;
				6. promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multimodali o di trasbordo merci o passeggeri;	No	Connettere l'Italia – MIMS urly.it/3q98t Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica - MIMS https://www.mit.gov.it/node/95	Relativamente al trasporto delle merci nell'ambito del PSNPL la Regione Calabria ha definito il livello di pianificazione locale individuando, attraverso il PRT, il nodo logistico di Gioia Tauro. Gli interventi attuati permettono il trasbordo delle merci tra nave e treno. È inoltre facilitato l'insediamenti nell'area retroportuale

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
						ZES Calabria urly.it/3q98v DGR 13/2017: urly.it/3q980 urly.it/3q985 DGR 402/2019: urly.it/3q97x Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 5, Misura 5.1 Obiettivo/Azione 6, Misura 6.8 Allegato 7, Cap 4: urly.it/3q97y	attraverso l’istituzione della Zona Economica Speciale. A livello passeggeri il Programma Triennale dei Servizi Minimi stabilisce le specifiche per la connessione tra i principali attrattori di mobilità passeggeri, berge - media distanza attraverso l’implementazione delle linee di TPL:
				7. comprende misure rilevanti per la pianificazione delle infrastrutture volte a promuovere i combustibili alternativi, in linea con i pertinenti quadri strategici nazionali;	No	PNIEC, 2019: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/it_final_necp_main_en.pdf Rel.appl.art.7 dir.2018/2002/UE: http://tiny.cc/aqsquz Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 8, Misura 8.2 Allegato 7, Cap 4: urly.it/3q97y	La componente trasporti nel PNIEC è identificata nella dimensione decarbonificazione ed efficienza energetica prevedendo l’integrazione delle misure “improve” (efficienza/emissioni veicoli); “avoid” (riduzione fabbisogno di mobilità), “shift” (efficienza dello spostamento). Alcune misure di efficienza sono: - PNIRE; - PUMS; - Potenziamento infrastrutture (trasporto ferroviario regionale e sistemi di trasporto rapido di massa); - Rinnovo veicoli pubblici per trasporto persone (al trasporto pubblico locale, convogli ferroviari, obbligo di acquisto di veicoli a combustibili

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							alternativi per la PA); - Shift modale trasporto delle persone (misure per il mobility management); - Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci (Marebonus Ferrobonus); - Rinnovo veicoli per trasporto merci Le misure sono coerenti con il PRT secondo gli obiettivi/azioni (cfr documenti pertinenti)
				8. presenta i risultati della valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea con le strategie nazionali per la sicurezza stradale, unitamente a una mappatura delle strade e delle sezioni interessate e definisce la priorità per i corrispondenti investimenti;	Sì	Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 PNSS 2030 - Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione https://www.mit.gov.it/node/15908 DGR 633/2018: urly.it/3q988 DGR 207/2020: urly.it/3q98b Localizzazione degli incidenti stradali sulla rete principale – ACI ISTAT: urly.it/3q98c Analisi incidentalità 2016 2020 Regione Calabria https://sicurezzastradalecalabria.it/ Piano Regionale dei Trasporti (2016) –	Il PNSS è sviluppato secondo un approccio safe system che mira a sviluppare un sistema di trasporto stradale più ergonomico e indulgente Gli obiettivi operativi sono connessi agli “fattori” identificati nel “Quadro dell'UE 2021-2030 per la sicurezza stradale - Prossime tappe verso l'obiettivo ‘zero vittime’ (Vision Zero)”, 2019. Prevede linee strategiche, definite su tutte le componenti del sistema, e specifiche, definite per categoria di utenti. Le linee guida prevedono i seguenti pilastri: • Gestione della Sicurezza Stradale • Infrastrutture stradali • Veicoli più sicuri • Utenti più sicuri • Post - incidente Relativamente alla Rete secondaria

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
						Obiettivo/Azione 9, Misura 9.9 Allegato 7, Cap 4: urly.it/3q97y	complementare sono previsti interventi, volti all'aumento della sicurezza e della resilienza, attraverso il finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria e programmata, anche sulle opere d'arte serventi. La mappatura è stata effettuata attraverso i database dell'incidentalità stradale disponibili per diversi anni
				9. fornisce informazioni sulle risorse finanziarie corrispondenti agli investimenti pianificati e necessari per coprire le spese di funzionamento e di manutenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle pianificate.	Sì	Legge 30 dicembre 2021, n. 234: urly.it/3q98d ANAS - Contratto di programma e Piano investimenti https://www.mit.gov.it/node/7410 Programmi triennali OO.PP: Città Metropolitana di Reggio Calabria: urly.it/3q98j Provincia di Catanzaro: urly.it/3q98m Provincia di Cosenza: urly.it/3q98n Provincia di Crotone: urly.it/3q98p Provincia di Vibo Valentia: urly.it/3q98q	Le fonti finanziarie sono per funzionamento e manutenzione sono reperibili nelle Leggi di bilancio e nei documenti di programmazione degli Enti
4.1. Quadro politico strategico per le politiche	FSE+ FESR	ESO4.2. Modernizzare le	Sì	È stato predisposto un quadro politico strategico per politiche attive del mercato del lavoro alla	Sì	Relazione di autovalutazione https://bit.ly/3zluAdYD . Lgs. 150/2015 Disposizioni per il riordino della	La normativa italiana in materia di servizi per il lavoro e politiche attive per il lavoro prevede, già nella fase di

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
attive del mercato del lavoro		istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro RSO4.1. Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale ESO4.1. Migliorare l'accesso		luce degli orientamenti per l'occupazione, che comprende: 1. modalità per definire il profilo delle persone in cerca di occupazione e per valutare le loro esigenze;		normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive Circolare ANPAL 1/2017, Rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DIDonline) Linee Guida ANPAL sulla Profilazione Qualitativa (Delibera 19/2018) Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro ex decreto legge n. 78/2015 e decreto legislativo n. 150/2015	registrazione degli utenti nei Centri per l'impiego, l'attribuzione a ciascun jobseekers di un profilo personale di occupabilità che ne indica la distanza dal mercato del lavoro. Ai fini di una migliore e più efficace valutazione dei bisogni della persona nella fase di stipula del Patto di servizio personalizzato l'Anpal ha definito delle linee guida sulla profilazione qualitativa degli utenti per gli operatori dei Cpi. Nel Patto di servizio, sulla base del profilo complessivo dell'utente, vengono individuate le misure di politica attiva più adeguate a sostegno dell'occupabilità dell'utente. La profilazione quantitativa degli utenti dei Servizi per l'impiego è realizzata sulla base di una metodologia di calcolo automatizzato sviluppato sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel Dicembre 2017 è stata avviata la procedura centralizzata di rilascio della DID online che prevede l'inserimento, da parte dell'utente, delle informazioni necessarie al calcolo del coefficiente di profilazione quantitativa
				2. informazioni su posti di lavoro e opportunità di occupazione, che tengano conto delle esigenze del mercato del lavoro;	Si	Rel.aut. http://tiny.cc/zqsquz D.M. 4/2018 del MLPS – Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro Strategia dei Servizi pubblici per l'impiego per i servizi nei confronti dei datori di lavoro, 27 Settembre 2018 D.L. 4/2019 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e	E' definito un articolato quadro di intervento volto al rafforzamento della capacità dei Servizi per il lavoro di raccogliere informazioni sulle vacancies e sulle opportunità di lavoro: - Sistema DOL che permette la pubblicazione del CV degli utenti registrati, la pubblicazione delle vacancies delle aziende registrate e fornisce agli operatori dei CPI le informazioni necessarie per poter

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
		all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;				pensioni D.Lgs. 219/2016 - Riordino delle funzioni delle Camere di Commercio Protocollo ANPAL – Unioncamere, 20 Dicembre 2016 Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro ex decreto legge n. 78/2015 e decreto legislativo n. 150/2015	procedere all'attività di selezione per la copertura delle vacancies pubblicate - SIU, portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro che mette a disposizione di cittadini, datori di lavoro e operatori di Cpl, APL e Patronati i servizi per la gestione delle politiche attive dialogando in cooperazione applicativa con le Regioni e le Amministrazioni - sistema informativo del Reddito di Cittadinanza prevede l'implementazione di una piattaforma per il matching domanda-offert - collaborazione tra ANPAL e Unioncamere prevede azioni di rafforzamento dei sistemi informativi a supporto delle politiche attive del lavoro, nonché il raccordo sui territori tra i sistemi imprenditoriali e la rete dei servizi per le politiche del lavoro
				3. modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti interessate;	Si	Rel.aut. https://bit.ly/3zluAdY D. lgs. 150/2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive Decreto ANPAL Istitutivo Comitato Politiche attive 18 Luglio 2017 Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro ex decreto legge n. 78/2015 e decreto legislativo n. 150/2015	Il D. Lgs. 150/2015 definisce la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e ne attribuisce all'ANPAL il ruolo di coordinamento. La sede di confronto tecnico della Rete sulle materie legate alla progettazione, attuazione, monitoraggio e revisione del quadro nazionale delle politiche attive del lavoro è il Comitato Politiche Attive del Lavoro. Nell'ambito del Sottocomitato Risorse Umane FSE 2014-2020 è stato istituito il Gruppo Tematico Occupazione che costituisce la sede di confronto tecnico delle politiche

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							attive per il lavoro, in materia di occupazione e servizi per l'impiego; il Gruppo si occupa degli aggiornamenti in materia di FSE e di Piano di rafforzamento delle Politiche Attive e partecipano le rappresentanze delle parti economiche e sociali. E' stato istituito un Gruppo di Lavoro ristretto per coordinare gli interventi propedeutici all'attuazione della Strategia per l'integrazione dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro e della Strategia dei servizi pubblici per l'impiego per i servizi nei confronti dei datori di lavoro, per individuare delle linee di azione per l'attuazione delle strategie
				4. modalità per sorvegliare, valutare e rivedere le politiche attive del mercato del lavoro;	Sì	Rel.aut. https://bit.ly/3zluAdY D. Lgs. 150/2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive D.M. 4/2018 del MLPS – Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro DL n. 4/2019 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro ex decreto legge n. 78/2015 e decreto legislativo n. 150/2015	Nell'ottica complessiva di rafforzamento del monitoraggio e della valutazione delle politiche e dei servizi, il D.Lgs. 150/2015 prevede una specifica funzione di monitoraggio e valutazione con riferimento alla gestione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e ai risultati conseguiti dai servizi pubblici e privati a partire dai dati presenti sul SIU. ANPAL ha il compito di svolgere tale attività producendo rapporti annuali sull'attuazione delle singole misure di politica del lavoro. Oltre a questo, l'Atto di indirizzo del MLPS del 2018 in materia di politiche attive del lavoro introduce un set di indicatori da quantificare annualmente per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e prevede il monitoraggio dei risultati attesi. Il DL 4/2019 attribuisce al MLPS

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							i compiti di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Reddito di cittadinanza a partire dai dati presenti nelle piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro (SIUPL) e dei Patti per l'inclusione sociale (SIUSS). IL SIUPL si pone in sostanziale continuità con il già citato SIU per la parte relativa alle misure di politica attiva del lavoro
				5. per gli interventi a favore dell'occupazione giovanile, percorsi mirati e basati su elementi di prova rivolti ai giovani che non lavorano né partecipano a un ciclo di istruzione o formazione, comprese misure di sensibilizzazione, basati su requisiti di qualità e che tengano conto di criteri per la qualità degli apprendistati e dei tirocini, anche nel quadro dell'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani.	Si	Rel.aut. https://bit.ly/3zluAdY Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, 2013 Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2018/20 – ANPAL D.lgs. n. 81/2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni Accordo Stato-Regioni 2017, Linee guida Qualità dei tirocini Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro ex decreto legge n. 78/2015 e decreto legislativo n. 150/2015	In attuazione della Raccomandazione europea sulla Garanzia per i giovani, l'Italia ha adottato nel 2013 il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, finanziato e implementato attraverso il PON IOG. Il Piano ha previsto un set di misure di politica attiva del lavoro rivolte ai giovani NEET, tra cui il tirocinio extracurricolare e l'apprendistato e ha introdotto un sistema di profilazione quantitativa degli utenti. Per quanto riguarda il tema della qualità dell'apprendistato e del tirocinio, l'Italia ha operato un riordino della normativa sull'apprendistato al fine di rafforzare la dimensione formativa del contratto nell'ottica dell'implementazione di un sistema duale e ha implementato la Raccomandazione su un quadro di qualità per i tirocini, adottando in conferenza Stato-Regioni il documento Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento con l'obiettivo di qualificare l'istituto. Il MLPS ha proceduto alla costituzione dell'Organismo Tecnico dell'apprendistato strumentale alla

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							predisposizione del Repertorio nazionale delle professioni
4.2. Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere	FSE+ FESR	ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti RSO4.1. Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale	Sì	È stato predisposto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la parità di genere che comprende: 1. l'individuazione, sulla base di dati concreti, delle problematiche relative alla parità di genere;	Sì	Rel.aut. https://bit.ly/3S50nbX http://www.pariopportunita.gov.it/news/pari-opportunita-bonetti-presentata-la-strategia-nazionale-per-la-parita-di-genere-2021-2026/	L'Italia si è dotata nel 2021 di una Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026. L'ambizione quinquennale della Strategia delinea un chiaro obiettivo da perseguire: guadagnare 5 punti nella classifica del Gender Equality Index dell'EIGE nei prossimi 5 anni, per raggiungere un posizionamento migliore rispetto alla media europea entro il 2026, con l'obiettivo di rientrare tra i primi 10 paesi europei in 10 anni. Questo impegno complesso poggia sull'importante impianto di raccolta, monitoraggio ed analisi dei dati inerenti la condizione di genere al livello nazionale, appositamente garantito dall'ISTAT (rilevazioni sulla popolazione; rilevazioni mirate sui temi di genere). In ordine alle misure volte a contrastare la violenza contro le donne, è stato adottato il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023. Esso poggia su un'attività di cooperazione istituzionale che vede in primo piano il ruolo delle Amministrazioni Centrali, delle Regioni e degli Enti locali. Il Piano è dotato di apposite risorse finanziarie che sono permanenti, per un importo per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022
				2. misure atte ad affrontare le	Sì	Rel.aut. https://bit.ly/3S50nbX	La Strategia nazionale individua 5

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata per donne e uomini, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali;		http://www.pariopportunita.gov.it/news/pari-opportunita-bonetti-presentata-la-strategia-nazionale-per-la-parita-di-genere-2021-2026/	priorità strategiche: 1) Lavoro: creare un mondo del lavoro più equo in termini di pari opportunità di carriera e competitività supportando la partecipazione femminile, aiutando la conciliazione vita-lavoro, valorizzando la contrattazione collettiva, la qualità del lavoro, la promozione di presenza femminile in settori tipicamente maschili e viceversa; 2) Reddito: ridurre i differenziali retributivi di genere agevolando la partecipazione e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro attraverso il sostegno degli oneri di cura, valorizzando le competenze, assicurando equa remunerazione di lavori; 3) Competenze: assicurare uguali opportunità nello sviluppo delle capacità, rimuovendo barriere culturali e stereotipi di genere, assicurare equa rappresentanza di genere nel mondo accademico; 4) Tempo: promuovere la condivisione paritaria delle attività di cura e di assistenza non remunerate e assicurare assistenza della prima infanzia di qualità, economicamente accessibile; 5) Potere: sostenere un'equa distribuzione di genere nei ruoli apicali e di leadership economica, politica, sociale e culturale
				3. modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico e dei metodi di raccolta dei dati basati su dati disaggregati per genere;	Sì	Rel. aut. https://bit.ly/3S50nbX http://www.pariopportunita.gov.it/news/pari-opportunita-bonetti-presentata-la-strategia-nazionale-per-la-parita-di-genere-2021-2026/ https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?da	Considerando le priorità identificate nella Strategia nazionale, viene definito un insieme di indicatori per misurare i principali aspetti del fenomeno della disparità di genere. Per tali indicatori – che coprono gli aspetti inclusi nelle 5 priorità della Strategia (Lavoro, Reddito,

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
						taPubblicazioneGazzetta=2022-03-30&numeroGazzetta=75	Competenze, Tempo, Potere), oltre al valore attuale, si identifica un valore target, ovvero l'obiettivo specifico e misurabile da raggiungere, entrambi strumenti volti a guidare l'azione di governo e monitorare l'efficacia di tutte le iniziative. Al fine di valorizzare gli obiettivi nazionali della Strategia, alla comparazione internazionale si affiancano indicatori di monitoraggio (e relativi target) sulla base della produzione statistica nazionale. Il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della Strategia sono attribuiti, in un sistema di governance gestito dal Dipartimento per le pari opportunità, ad una Cabina di regia interistituzionale (DM del 27/01/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30/03/2022) e ad un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (DM del 22/02/2022, pubblicato in GU il 30/03/2022)
				4. modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, compresi gli organismi per la parità di genere, le parti sociali e le organizzazioni della società civile.	Si	Rel.aut. https://bit.ly/3S50nbX http://www.pariopportunita.gov.it/news/pari-opportunita-bonetti-presentata-la-strategia-nazionale-per-la-parita-di-genere-2021-2026/ https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?da taPubblicazioneGazzetta=2022-03-30&numeroGazzetta=75	Per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi posti alla base della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, è stato fondamentale coinvolgere sin dalla sua prima configurazione tutte le componenti istituzionali e della società civile, le quali devono operare in raccordo tra di loro e in una logica di coerenza complessiva. In tale prospettiva, è stata prevista l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità di una Cabina di regia interistituzionale (DM del 27 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							30 marzo 2022), convocato in prima seduta a marzo 2022, e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (DM del 22 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 marzo 2022). Più in generale, le misure previste dalla Strategia saranno pertanto attuate dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni e dagli enti locali e dagli organismi nazionali competenti per il tema della parità di genere, sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento
4.3. Quadro politico strategico per il sistema d'istruzione e formazione a tutti i livelli	FSE+ FESR	ESO4.5. Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento o non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e	Sì	È stato predisposto un quadro politico strategico nazionale o regionale per il sistema di istruzione e formazione che comprende: 1. sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze;	Sì	Rel.aut. https://bit.ly/3JdqMQJ - Piano nazionale per la scuola digitale (DM 27/10/2015, n. 851) - Piano per la formazione dei docenti (DM 19/10/2016, n. 797) - Decreto legislativo 15/04/2005, n. 76, - Legge 13/07/2015, n. 107 e relativi decreti legislativi attuativi - D.M. 12 ottobre 2015 - Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81	Il Ministero dell'istruzione conduce analisi previsionali sulle competenze per l'aggiornamento delle figure professionali in uscita attraverso le Indicazioni nazionali per il curriculum e le Linee, grazie anche al lavoro del "Comitato Scientifico Nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento", costituito il 1/8/2017 e incaricato di indirizzare, sostenere e valorizzare le iniziative per aumentare l'efficacia dell'insegnamento. Si segnalano, inoltre, i "Laboratori territoriali per l'Occupabilità" previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale, con i quali si è data la possibilità alle istituzioni scolastiche di orientare la didattica e la formazione ai settori strategici del made in Italy in base alla vocazione di ciascun territorio. Si citano inoltre seguenti fonti di

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
		digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento o per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità RSO4.2. Migliorare la					conoscenza previsionale: Indagine sulle competenze degli adulti, Indagini campionarie sulle professioni (ICP) Inapp e misure per fornire servizi per l'orientamento di qualità e effettivo nel sistema delle politiche attive del lavoro
				2. meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età;	Si	Rel. aut. https://bit.ly/3JdqMQJ - Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53” - Legge del 24 novembre 2006, n. 286	Il Ministero ha sistemi e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di istruzione degli studenti italiani, per il I e II ciclo di istruzione. Si segnala innanzitutto lo strumento dell’Anagrafe Studenti del Ministero dell’istruzione, che garantisce il tracciamento dei percorsi scolastici degli studenti. Con riferimento ai laureati, si segnalano l’Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR) e il progetto TECO (TEst sulle COmpetenze). Il progetto, attraverso la costruzione di indicatori che stimano i livelli di competenze degli studenti universitari, ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità del processo formativo attivando meccanismi interni al mondo accademico di autovalutazione. Per quanto riguarda i servizi per un orientamento efficace e di qualità per gli studenti di tutte le età, il sistema di istruzione include un sistema di orientamento, sia in uscita dalla scuola secondaria di I grado, sia in uscita dalla scuola secondaria di II grado, mirato ad accompagnare e indirizzare il percorso formativo degli studenti

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
		parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento o permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza		3. misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, economicamente accessibili, non segregate, significative e di qualità e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;	Sì	https://bit.ly/3JdqMQJ - D.Lgs. 63/2017 Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere - Linee guida nazionali-Educare al rispetto - Legge n. 107/2015, articolo 1, comma 16 - Legge 23/12/1998, n. 448 - D.lgs. 150/15 - D.Lgs. 81/2015 - Decreto interministeriale del 12/10/2015 su standard formativi per l'apprendistato Accordo Stato – Regioni del 24/09/2015 su Istruzione e Formazione Professionale	In tema di parità di accesso si segnalano la Conferenza nazionale sul diritto allo studio, l'osservatorio nazionale sulla disabilità e le Linee guida sulla disabilità e l'integrazione scolastica. Per la parità di genere, sono state potenziate le materie STEM per le studentesse e azioni a hoc per le aree a rischio e interne. Sono previste nelle scuole del I e II ciclo azioni di promozione l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare studenti, docenti e genitori sulle tematiche trattate nel Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministero ha realizzato un sito web www.noisiamopari.it, per riunire materiale didattico, progetti e iniziative realizzate nelle scuole. Per l'inclusione e l'integrazione, il modello adottato ha contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, fondato sull'inclusione e sul rispetto dei BES e delle diversità interculturali. Il Piano Nazionale Scuola Digitale definisce una strategia complessiva di innovazione della scuola

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				4. un meccanismo di coordinamento riguardante tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione superiore, e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;	Si	Rel.aut. https://bit.ly/3JdqMQJ - Legge n. 92/2012; - decreto legislativo n. 13/2013; - Decreto interministeriale 30 giugno 2015; - Decreto interministeriale 8 gennaio 2018 - Legge 13 luglio 2015, n. 107 e relativi decreti legislativi attuativi - Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021 - Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012	Il coordinamento del sistema educativo di istruzione e di formazione fra i vari livelli di responsabilità e competenza è garantito dai principi della sussidiarietà e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva per le norme generali sull'istruzione e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. Le istituzioni scolastiche statali hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Con riferimento al coordinamento a livello nazionale del sistema di certificazione delle competenze, è stato perfezionato l'impianto normativo che ha consentito l'adozione delle "Linee guida del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze" che garantiscono l'interoperatività tra gli enti pubblici titolari del Sistema. Con l'Intesa in Conferenza Unificata del 20.12. 2012 è stato istituito il "Tavolo interistituzionale per l'apprendimento permanente con funzioni di raccordo e monitoraggio
				5. modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico;	Si	Rel.aut. https://bit.ly/3JdqMQJ - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione),	Le attività di monitoraggio, essenzialmente di carattere finanziario e quantitativo, in molti casi sono state affiancate da un monitoraggio di tipo qualitativo.

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
						- Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 - Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 - Legge 13 luglio 2015, n. 107 e relativi decreti legislativi attuativi	Sono effettuate annualmente rilevazioni statistiche presso tutte le scuole, statali e non statali, per integrare le informazioni presenti in Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) con dati aggiuntivi specifici delle singole scuole, come previsto dal Piano Statistico Nazionale (PSN). Il Ministero dell'istruzione, inoltre, ha messo a punto il portale Scuola in chiaro che rappresenta uno strumento efficace per la raccolta di informazioni su tutte le scuole italiane, oltre che per orientare la scelta della scuola e del percorso di studi degli studenti. Il Sistema nazionale di valutazione (SNV), che valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti
				6. misure per individuare gli adulti con un basso livello di competenze o di qualifiche e gli adulti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati e percorsi di miglioramento del livello delle competenze;	Sì	Rel.aut. https://bit.ly/3JdqMQJ - DPR 263/12 e Decreto 12 marzo 2015 - Legge 92/12 - legge 13 luglio 2015, n. 107 e relativi decreti legislativi attuativi - Accordo in Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021 sul "Piano strategico nazionale di sviluppo delle competenze della popolazione adulta"	Per innalzare i livelli di istruzione e potenziare le competenze di base della popolazione adulta sono stati istituiti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti che sono Istituzioni scolastiche autonome, articolate in reti territoriali di servizio dove si svolgono: 1) Percorsi di istruzione finalizzati a innalzare i livelli di istruzione e potenziare le competenze di base della popolazione adulta; 2) Interventi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati a potenziare le competenze di cittadinanza e promuovere l'occupabilità della popolazione adulta e 3) attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							materia di istruzione degli adulti finalizzate a favorire il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti. Il MI ha inoltre predisposto il Piano Nazionale di Garanzia delle Competenze della Popolazione Adulta. Il Ministero del Lavoro ha predisposto il Piano strategico nazionale per le competenze della popolazione adulta finalizzato a incrementare le possibilità degli individui di colmare i deficit di competenze di base e di basse qualificazioni riguardanti la popolazione adulta
				7. misure di sostegno agli insegnanti, ai formatori e al personale accademico in materia di metodi di apprendimento adeguati e di valutazione e convalida delle competenze chiave;	Sì	Rel.aut. https://bit.ly/3JdqMQJ - Legge 13 luglio 2015, n. 107 e relativi decreti legislativi attuativi - Decreto MIUR 19 ottobre 2016, n. 797, che prevede un monitoraggio finanziario e quantitativo delle azioni intraprese dalle scuole e azioni di valutazione sull'efficacia dell'attività formativa e delle metodologie didattiche innovative; - D.Lgs. n. 62/2017, in tema di valutazione degli apprendimenti	Per quel che riguarda le misure a sostegno di insegnanti e formatori in relazione ai metodi di apprendimento appropriati, la valutazione e la convalida delle competenze chiave, il Ministero dell'istruzione realizza un ampio ventaglio di iniziative per promuovere, sostenere e monitorare la formazione dei docenti. In particolare, la legge 107/2015 introduce alcuni strumenti innovativi a supporto della formazione e della crescita professionale dei docenti. Riveste particolare importanza il Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021 con cui sono state adottate le Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari che rivestono una valenza strategica in quanto rappresentano il provvedimento che rende operativo il sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							L'infrastruttura informativa con la quale è regolato e ordinato il Repertorio nazionale delle qualificazioni potrà supportare anche azioni mirate di orientamento, profilazione qualitativa, incontro domanda offerta e personalizzazione di percorsi di up-skilling o di re-skilling
				8. misure per promuovere la mobilità dei discenti e del personale e la collaborazione transnazionale degli erogatori di istruzione e formazione, anche mediante il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche.	Sì	Rel.aut. https://bit.ly/3JdqMQJ - Legge 13 luglio 2015, n. 107 e relativi decreti legislativi attuativi - Decreti Direttoriali annuali di co-finanziamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ istituita presso l'INAPP.	Per quanto riguarda le misure per promuovere la mobilità degli studenti e del personale e la collaborazione transnazionale dei sistemi di istruzione e formazione, il Ministero garantisce ampie possibilità di mobilità all'estero sia per gli studenti, sia per il personale scolastico attraverso molteplici iniziative. Contestualmente, il sistema di istruzione garantisce il riconoscimento dei titoli di studio stranieri secondo la normativa vigente, cosa che facilita oltremodo i diversi percorsi di mobilità e la collaborazione transnazionale. Il Ministero del Lavoro, in qualità di Autorità Nazionale del Programma Erasmus+, sostiene la mobilità ai fini dell'apprendimento in contesti lavorativi (work based learning), sia dei giovani in formazione iniziale che degli adulti in formazione continua, attraverso lo sviluppo e il sostegno finanziario del Programma Erasmus+ 2021-2027 anche promuovendo, presso le Regioni e Province autonome la complementarietà del Programma con il FSE+. Le esperienze di mobilità Erasmus+ del settore IFP (VET) vengono anche

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							certificate attraverso Europass Mobilità
4.4. Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà	FSE+ FESR	ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati RSO4.3. Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	Sì	È stato predisposto un quadro politico o legislativo strategico nazionale o regionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, che comprende: 1. una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, in particolare per quanto riguarda l'accesso paritario a servizi di qualità per i minori in situazioni di vulnerabilità, nonché la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili di tutte le età;	Sì	Rel.aut. https://bit.ly/3Q1WRgz L'art. 4, comma 14 del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in L. 26/2019, stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale ed i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili dalla legislazione vigente. L'art. 6 del citato DL 4/2019 prevede l'istituzione sistema informativo per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (e dei Patti per il lavoro)	La diagnosi fondata sulle fonti statistiche (ISTAT, Eurostat) , sulle banche dati sui beneficiari (INPS) e sulle piattaforme e banche dati attivate (GePI) e gestite dal MLPS, permette un'analisi delle condizioni di vulnerabilità, delle misure messe in atto e dell'efficacia delle stesse, anche in considerazione delle caratteristiche dei beneficiari. In ordine alla marginalità estrema, la programmazione delle risorse avviene in base ai dati Istat sulle persone senza dimora. Il piano statistico nazionale prevede un'indagine annuale sulle persone senza tetto o senza casa secondo la classificazione Ethos, nell'ambito della quale è anche rilevato l'accesso ai servizi. Per quanto riguarda la povertà minorile, compresa la povertà educativa, il Piano Nazionale di azione e d'interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto dall'Osservatorio infanzia e adolescenza, dedica una specifica sezione al contrasto della povertà e della sua trasmissione intergenerazionale
				2. misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, tra cui la protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e l'accesso a servizi di qualità per le persone	Sì	Rel.aut. https://bit.ly/3Q1WRgz Dlgs 147/2017 (artt. 5, 6, 7 e 21 co. 2 lettera b) e D. L. 4/2019 convertito con modificazioni in L. 26/2019 (art. 11).	Il Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 21-23, composto dai Piani settoriali (Piano sociale nazionale, Piano per interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, Piano per la non autosufficienza) individua, mettendoli a

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
				vulnerabili, compresi i migranti e i rifugiati;		Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-23, approvato il 28-7-21 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale e recepito nel Decreto Ministro del Lavoro 21-12-21 Strumento di programmazione che costituisce la cornice di strutturazione dei servizi sociali volti all'inclusione sociale ed alla lotta alla povertà DL 19 maggio 2020 (art. 82) DL 104/2020, dal DL 137/2020, DL 41/2021 DL 73/2021 DL 230/2021	sistema, gli interventi da attuare a valere sulle risorse dei tre maggiori fondi sociali (FNPS, Fondo povertà, FNA) ha natura triennale, e prevede eventuale aggiornamento annuale. Il Piano si compone di 3 gruppi di interventi relativi ai LEPS, di potenziamento della funzione degli ambiti territoriali sociali (ATS) e misti. Il REM, introdotto post prima fase della pandemia per sostenere i nuclei familiari in condizione di disagio economico rimasti esclusi dalle altre misure di sostegno previste dai Dlgs. anticrisi è stato pensato e configurato come un RdC semplificato e di importo inferiore. Sul sostegno al reddito, secondo le RA della CE 2019 e 2020, le risorse destinate alle famiglie con figli a carico disperse su una pluralità di misure, sono state concentrate in un'unica misura nazionale di sostegno che assegna ai nuclei familiari un beneficio economico omogeneo, secondo criteri di universalità e progressività
				3. misure per passare dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio;	Si	Rel.aut. https://bit.ly/3Q1WRgz Legge n.184/83, modificata dalla Legge 149/2001 e dalla Legge 173/2015 Prevede il diritto del minore di essere educato all'interno della propria famiglia, disponendo misure di assistenza alternative alla assistenza istituzionale	Il tema della deistituzionalizzazione dei minori in Italia il lavoro è avviato con la L. n.184/83 in cui compaiono le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare; Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni". Nel 2017: Linee di indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. L'Oss. naz. per l'infanzia e l'adolescenza predispone il piano naz. di

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, con cadenza biennale (L. 451/97). Per le persone di minore età (minorenni o neo 18enni allontanati dalla famiglia con provvedimento dell'autorità giudiz., al termine del periodo in comunità di accoglienza o affidamento etero familiare), è attivo, in via sperimentale, il pg Care Leavers Per i senza dimora, l'Italia predispone nel 2015 le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, con cui sono assicurati ai territori fondi per l'housing first in tutto il territorio nazionale. Per le persone con disabilità e le persone anziane, sono predilette una serie di misure volte ad assicurare il sostegno alle famiglie, anche attraverso l'apposito FNA
				4. modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.	Si	Rel.aut. https://bit.ly/3Q1WRgz Legge delega 33/2017 e d. lgs. 147/2017, art. 21, con cui è stata prevista l'istituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale Articolo 6 del D.L. 4/2019 Monitoraggio sull'attuazione del RdC	La Rete della protezione e dell'inclusione sociale è organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, che ha la finalità di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire le linee guida per gli interventi indicati. La Rete è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni regionali e da 20 componenti delegati da ANCI; alle riunioni della Rete partecipa, in qualità di invitato permanente, un

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							rappresentante dell'INPS . Attribuisce al MLPS, attraverso apposito Comitato Scientifico la responsabilità del monitoraggio sull'attuazione del Reddito di cittadinanza e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme INPS ed ANPAL Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc
4.6. Quadro politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata	FSE+ FESR	ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare	Sì	È stato predisposto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende: 1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza di lunga durata, anche in termini di personale medico e assistenziale, per garantire misure sostenibili e coordinate;	Sì	Relazione al seguente link: https://bit.ly/3oCr8qy L. n. 833/1978 D.lgs n. 512/1992 e D.Lgs n. 229/1999 Intesa Governo-Regioni-PPAA 18.12.2019 (art. 8, c. 6, L. n. 131/03) recante il “Patto per la Salute” PNP 2020-25 PRP: https://www.salute.gov.it/portale/prevenzione/homePrevenzione.jsp DPCM 12/01/2017 recante i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) PNC (All 7, relazione di autovalutazione) PRP Calabria 2020-25 approvato con DCA n. 137/21 https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?58344	L’Italia dispone di un quadro politico strategico, nell’ambito del quale Regioni e PPAA organizzano l’assistenza sanitaria. Il Piano nazionale della prevenzione (PNP), prevede l'elaborazione da parte delle Regioni/PPAA di un proprio Piano regionale di prevenzione (PRP) che evidenzia priorità di lavoro, azioni e strumenti fra quelli indicati dal PNP 2020-2025. I PRP sono stati oggetto di verifica e certificazione da parte del Ministero della salute. Il Nuovo Sistema Informativo nazionale (NSIS), che monitora il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). rende disponibili dati, regole e metodologie condivise per una uniforme mappatura e valutazione delle esigenze dell’assistenza sanitaria e della long-term care (LTC). Riguardo alla LTC, il Piano nazionale della Cronicità (PNC), recepito da tutte le Regioni/PPAA indica strategia e obiettivi attraverso cui migliorare la gestione della cronicità e i

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
		l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità RSO4.5. Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio				DCA n 161/20 del PNP https://bit.ly/3oCr8qy Sezioni:	servizi LTC, monitorati attraverso il Flusso Informativo Assistenza Residenziale per anziani (FAR) e il Sistema informativo per il monitoraggio dell'Assistenza Domiciliare (SIAD). Il PRP Calabria 2020-2025 è stato approvato con DCA n. 137/2021.
				2. misure per garantire assistenza sanitaria e di lunga durata efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lunga durata, comprese le persone più difficili da raggiungere;	Sì	Relazione di autovalutazione https://bit.ly/3oCr8qy Sezioni: • Gli strumenti ed i principali elementi della programmazione e pianificazione sanitaria • Accessibilità ed assistenza alle categorie fragili ed escluse	L'Italia dispone di un sistema coordinato di misure per garantire uniformità, accessibilità e sostenibilità delle prestazioni sanitarie anche a fasce deboli e fragili, inclusi i migranti non regolari (cui sono garantite per legge cure in emergenza/urgenza e prestazioni sanitarie definite). Su base regionale sono previsti anche progetti con servizi mobili che erogano prestazioni agli hard to reach (soggetti con dipendenze, homeless, minoranze etniche, abitanti di quartieri marginali, ecc.). É operativo l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), vigilato dal Ministero della salute, che eroga a Roma servizi sanitari gratuiti per fasce deboli e fragili. INMP svolge un coordinamento tecnico di servizi regionali su tali problematiche, produce inee guida e buone pratiche e promuove progetti i cui risultati alimentano un Osservatorio sulle problematiche di salute connesse alla povertà e alle migrazioni.

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
							In ogni Azienda sanitaria sono attivi un Dipartimento per la salute mentale e un Dipartimento per le dipendenze patologiche e servizi specifici per le donne.
				3. misure per promuovere i servizi di assistenza su base familiare e sul territorio attraverso la deistituzionalizzazione, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base, le cure domiciliari e i servizi sul territorio.	Sì	Relazione di autovalutazione https://bit.ly/3oCr8qy Sezioni: • Gli strumenti ed i principali elementi della programmazione e pianificazione sanitaria • Accessibilità ed assistenza alle categorie fragili ed escluse • Focus assistenza familiare e di comunità, equità e fasce deboli	L'Italia dispone di un sistema di misure e di specifiche articolazioni organizzative del SSN dedicate alle cure di comunità e domiciliari, con un quadro politico strategico rafforzato sulla base degli ulteriori bisogni emersi durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di offrire queste tipologie di assistenza a tutta la popolazione target e di migliorare l'integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali. In linea con le indicazioni del PNP, i PRP prevedono un incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare rivolte alle fasce deboli e strutturate secondo "caratteristiche di equità" che saranno valutate ex ante, sulla base della metodologia proposta nel PNP, al fine di evitare ulteriori (involontarie) forme di disuguaglianza eventualmente derivanti da errate modalità organizzative. Oltre a rafforzare i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) attivati su base regionale, sarà inoltre sostenuta la sperimentazione di "strutture di prossimità" per la prevenzione e la presa in carico delle persone più fragili tramite strutture territoriali a forte integrazione sanitaria e sociale

5. Autorità di programma

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera k), e articoli 71 e 84 del CPR

Tabella 13: autorità di programma

Autorità di programma	Nome dell'istituzione	Nome del contatto	Posizione	Email
Autorità di gestione	Dipartimento Programmazione Unitaria	Maurizio Nicolai	Dirigente Generale pro-tempore Dipartimento Programmazione Unitaria	programmazione@regione.calabria.it
Autorità di audit	Presidente Giunta Regionale	Roberta Porcelli	Dirigente Generale pro-tempore dell'Autorità di Audit	direzioneaudit@regione.calabria.it
Organismo che riceve i pagamenti della Commissione	Organismo Responsabile per la ricezione dei Pagamenti Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europa (I.G.R.U.E.)	Paolo Castaldi	MEF – RGS, I.G.R.U.E. Ispettore Generale Capo	rgs.segreteria.igrue@tesoro.it
Funzione contabile, qualora tale funzione sia stata delegata a un organismo diverso dall'autorità di gestione	Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze – Settore Ragioneria	Filippo De Cello	Dirigente Generale pro-tempore Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze	autoritacertificazionepor@pec.regione.calabria.it

La ripartizione degli importi rimborsati per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del CPR qualora vengano individuati più organismi per ricevere i pagamenti della Commissione

Riferimento: Articolo 22, paragrafo 3, del CPR

Tabella 13A: la porzione delle percentuali di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), del CPR che sarebbe rimborsata agli organismi che ricevono i pagamenti della Commissione in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del CPR (in punti percentuali)

6. Partenariato

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera h), del CPR

Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dal Regolamento Delegato UE n. 240/2014 sul Codice di Condotta del Partenariato, la Regione Calabria nella costruzione e redazione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE-Plus 2021-2027 ha coinvolto il partenariato istituzionale, economico e sociale in continuità con l'approccio partecipativo che caratterizza il confronto tra l'amministrazione e gli attori del territorio nelle fasi di programmazione e attuazione delle politiche e che è stato istituzionalizzato con DGR 496 del 06 dicembre 2016 di approvazione del "Protocollo di Intesa tra la Regione Calabria e il Partenariato Economico e Sociale.

Nel *Documento di Indirizzo Strategico Regionale* (DGR 505 del 30/12/20) che ha raccolto le istanze partenariali, la Regione Calabria ha previsto la nascita di un nuovo **patto con i territori**. Il documento evidenzia l'importanza strategica degli Enti locali, anche in ottica di rafforzamento della governance multilivello.

Il processo di consultazione partenariale è stato avviato nel luglio 2020, sin dalla fase di definizione della strategia, attraverso l'organizzazione di un confronto principalmente strutturato su sette aree tematiche, comprensive dei cinque temi di policy perseguiti dalla Regione Calabria e due aree tematiche trasversali, che è stato ampio ed approfondito. I Tavoli sulle tematiche trasversali hanno riguardato: "Una Calabria che funziona" – un modello per il buon governo e la capacità amministrativa - ed "Un nuovo modello di sviluppo per la Calabria". Ciascun Tavolo tematico è stato costruito al preciso scopo di spingere suscitare e raccogliere idee e visioni a partire da una compiuta analisi di contesto socioeconomico e dagli obbiettivi fissati dall'Europa.

A seguito del consolidamento dei Regolamenti comunitari, il confronto è proseguito, nel luglio 2021, con la presentazione di una possibile selezione degli obiettivi specifici, degli interventi potenzialmente programmabili su questi e delle azioni attivabili corrispondenti, anche basata sulle lezioni apprese dal 2014-2020 e con la raccolta dei contributi sulle tematiche più rilevanti per il Partenariato sugli Obiettivi di Policy regolamentari. Questa fase di costruzione del Programma, si è conclusa con l'invio di una proposta di Programma successivamente discussa durante il mese di marzo 2022.

Il processo di consultazione e confronto con il partenariato da parte regionale ha coinvolto, tra le altre:

- a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti.
- b) le *Parti economiche e sociali*, in particolare le organizzazioni partecipanti ai Comitati di Sorveglianza dei POR 2014-2020 e al Tavolo del Partenariato regionale (come previsto dalla DGR 136 del 15 giugno 2020).
- c) i pertinenti *Organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione*.

Di seguito gli incontri che sono stati organizzati e l'elenco dei partner coinvolti come da Tabella 1:

- Tavolo tematici specifici *La Calabria è futuro* (29 e 30 luglio 2020): confronto sul "*Documento di Indirizzo Strategico Regionale*" (DISR), così come previsto dalla DGR n° 136 del 15 Giugno 2020 con cui si dava mandato al Dipartimento Programmazione di predisporre il Documento e di avviare il percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE+ 2021-2027 coinvolgendo il Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale;
- Tavolo tematico OP1 - *Una Calabria più smart* (27 luglio 2021);
- Tavolo tematico OP3 - *Una Calabria più connessa* (27 luglio 2021);
- Tavolo tematico OP2 - *Una Calabria più verde* (28 luglio 2021)
- Tavolo tematico OP5 - *Una Calabria più vicina ai cittadini* (28 luglio 2021);
- Tavolo tematico OP4 - *Una Calabria più sociale* (29 luglio 2021);
- Tavoli tematici su tutti gli obiettivi di Policy (17 marzo 2022): condivisione della proposta bozza di

programma operativo regionale così come integrata dopo un confronto tecnico con i servizi della Commissione. Il programma ha registrato modifiche sull'impianto regolatorio approvato nel maggio 2018, ma non particolari cambiamenti dal punto di vista dell'approccio strategico. Il confronto è avvenuto sull'impianto strategico anche nell'ottica di raccogliere suggerimenti/modifiche;

·Incontro plenario con il Partenariato economico sociale (18 marzo 2022): condivisione della visione e della missione che esprime il programma operativo della Regione Calabria da parte del Presidente della Giunta regionale in forma plenaria e raccolta dei contributi del Partenariato.

La Regione, al fine di rendere i calabresi protagonisti attivi e consapevoli del loro futuro, si è dotata di uno strumento di ascolto e di coinvolgimento, Partecipa Calabria. Uno spazio di partecipazione digitale, rivolto a cittadini e stakeholder, per costruire il nuovo volto del Programma Regionale e orientare le risorse della Politica di Coesione 2021-2027.

Lanciato sulla rete il 28 luglio 2021, il nuovo strumento digitale è stato utilizzato in due momenti distinti del percorso di costruzione della programmazione 2021-2027.

Nella prima fase, la "piazza" virtuale, in coerenza con le nuove sfide di carattere globale dettate dall'Agenda 2030 e in sinergia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stata utilizzata per condividere il DISR (Documento di Indirizzo Strategico di cui si è dotata l'Amministrazione, propedeutico alla stesura del PR), DGR 505 del 30/12/20.

Partecipare è stato semplice e intuitivo: cittadini e portatori di interesse hanno avuto la possibilità, fino a metà ottobre 2021, di individuare e approfondire le iniziative di consultazione, fornire una opinione sulle priorità di intervento e le soluzioni, anche rispondendo a survey per ogni singolo OS. Le idee, la visione e i fabbisogni che sono emersi dalla consultazione on line, unitamente ad altre iniziative di ascolto che la Regione ha programmato ai vari livelli, sono state raccolte ed elaborate per indirizzare e programmare le risorse del PR Calabria 21/27.

Nella seconda fase, nel solco del processo partecipativo e trasparente del percorso di costruzione del Programma regionale dei Fondi europei FESR e FSE+ per il periodo 2021-2027, Partecipa Calabria è stata utilizzata per ospitare la bozza del PR e la nuova *Smart Specialisation Strategy* e come piattaforma di condivisione documentale propedeutica agli incontri con il Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale che si sono tenuti il 17 e il 18 marzo 2022.

I contributi del Partenariato hanno rappresentato, quindi, un importante valore aggiunto per la definizione del Programma.

Per quanto riguarda l'attuazione del PR 2021-2027, la Regione assicurerà modalità di coinvolgimento dei partner pienamente rispondenti al Codice europeo di condotta sul partenariato di cui al Reg. delegato (UE) n. 240/2014, nel rispetto dei principi di rappresentatività delle autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e della società civile e di trasparenza e di partecipazione nella consultazione.

In tale ambito, continuerà ad avere una particolare attenzione il partenariato della S3, dove per garantire un coinvolgimento continuo, è prevista la redazione di piani annuali di coinvolgimento degli Stakeholder con modalità e tempi di coinvolgimento degli stessi.

Saranno avviate azioni di rafforzamento del partenariato con l'attivazione di interventi ad hoc, sui singoli OS e nella priorità di AT, utili a strutturare il confronto come metodo di lavoro, a raccogliere il maggior numero di contributi su temi specifici per integrare le politiche regionali secondo le indicazioni partenariali.

Questo percorso di partenariato territoriale si propone di creare sinergie efficaci tra i territori regionali, favorendo la capacità di fare sistema e di essere sempre più competitivi nell'accedere e nell'utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione attraverso la programmazione 2021-2027.

ENTE/SIGLA

1.ABI Calabria (Associazione Banche Italiane)

2.Adiconsum

3.ANCI Calabria (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

4. Area metropolitana di Reggio Cal.
5. Assogal Calabria (Associazione dei Gruppi di Azione Locale)
6. Casartigiani
7. Cgil Calabria
8. Cisl Calabria
9. CIU - Confederazione italiana unione delle professioni intellettuali
10. Cna Calabria (Confederazione Nazionale dell'Artigianato)
11. CNR - ICAR - Cosenza - Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni
12. CNR - ISN - Cosenza Istituto di scienze neurologiche
13. CNR - ITM - Cosenza Istituto per la tecnologia delle membrane
14. Codacons Calabria
15. Coldiretti Calabria
16. Commissione regionale pari opportunità
17. Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare
18. Confapi Calabria - Confederazione Italiana della piccola e media industria privata
19. Confartigianato Calabria
20. Confcommercio Catanzaro
21. Confcommercio Cosenza
22. Confcommercio Crotone
23. Confcommercio Reggio Calabria
24. Confcommercio Vibo Valentia
25. Confcooperative Calabria
26. Conferenza episcopale
27. Confesercenti Calabria
28. Conservatorio F. Cilea - Reggio Calabria
29. Conservatorio F. Torrefranca - Vibo Valentia
30. Conservatorio di musica "Stanislao Giacomantonio" - Cosenza
31. Consiglieria di parità regione Calabria
32. COPAGRI Calabria
33. Direzione Regionale Cultura
34. Ente Parco Nazionale della Sila
35. Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
36. Ente Parco Nazionale del Pollino
37. Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane-FAI (Nazionale)
38. Federparchi Calabria
39. Forum Terzo Settore Calabria
40. Garante regionale per l'infanzia
41. Istituto Teologico Calabro "San Pio X"
42. Italia Nostra
43. Lega consumatori Calabria

44. Legacoop Calabria
45. Legambiente
46. Prov. Catanzaro
47. Prov. Cosenza
48. Prov. Crotone
49. Prov. Vibo Valentia
50. Uecoop Calabria
51. Ufficio Scolastico Regionale
52. UGL Unione Generale del Lavoro Calabria
53. Uil Calabria
54. UNCI Calabria (Unione Nazionale Cooperative Italiane)
55. Unindustria Calabria
56. Unioncamere Calabria
57. Unione sindacale di base-USB
58. Università Dante Alighieri per Stranieri
59. Università della Calabria (Cosenza)
60. Università Magna Grecia (Catanzaro)
61. Università Mediterranea (Reggio Calabria)
62. UPI Calabria
63. WWF Calabria

7. Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera j), del CPR

Comunicazione è coesione

Le disposizioni comuni alla base del Regolamento ribadiscono il ruolo strategico della comunicazione per il periodo della Programmazione 2021-2027. La Strategia di Comunicazione della Regione Calabria adotterà un approccio unitario e integrato per la promozione dei fondi UE, in linea con quella nazionale, e sarà finalizzata a: ridurre la distanza tra le istituzioni pubbliche e le comunità; costruire un dialogo continuo e concreto per aumentare la partecipazione e il coinvolgimento dei destinatari alle molteplici opportunità offerte dai Programmi; aumentare la consapevolezza sul ruolo dell'UE e dei risultati e dell'impatto della politica di coesione sui territori. Si mira ad aumentare il livello di fiducia e di reputazione nei confronti della PA che è chiamata ad essere trasparente e innovativa, competente ed efficiente, giusta ed equa. Da parte della UE un invito preciso a tutti i soggetti protagonisti del ciclo di vita delle politiche di coesione di raccontare, semplificando e innovando, il valore di essere Europa, favorendo il coinvolgimento dei target individuati.

Obiettivi

La Regione Calabria, quindi, si propone di:

- dare un indirizzo comune per promuovere unitariamente e in maniera integrata le opportunità offerte da FESR e FSE+ in stretta collaborazione con gli altri Fondi;
- sensibilizzare i target di riferimento rispetto alle opportunità della Programmazione 2021-2027 attraverso azioni di comunicazione co-progettate e partecipate
- coinvolgere, anche in collaborazione con gli Europe Direct, il grande pubblico in azioni di conoscenza dei risultati del PR, con particolare attenzione ai giovani, e attivare azioni di monitoraggio civico e controllo sociale, (es. A Scuola di Open Coesione);
- rendere protagonisti i beneficiari che verranno costantemente assistiti e formati;
- attivare azioni informativo/formative di comunicazione pubblica per la PA e per i target;
- garantire la trasparenza attraverso la promozione delle opportunità e il racconto costantemente aggiornato in termini quali/quantitativi dei progetti e delle buone pratiche anche implementando le piattaforme Kohesio e Racconti di Calabria-EUinmyRegion.

Target

Grande pubblico con particolare attenzione ai giovani, parti economiche e sociali, scuole e università, stampa e comunicatori, Europe Direct, associazioni e gruppi informali, partenariato e PA locali, burocrazia regionale e società in house ecc ecc; soggetti, a vario titolo, coinvolti nell'attuazione e/o promozione degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione.

Canali e Strumenti

In continuità con l'attuale Strategia di comunicazione, cogliendone gli importanti risultati confermati dagli accessi ai canali attivati, dai dati delle azioni di monitoraggio e valutazione, dai riconoscimenti ottenuti in questi anni a livello nazionale ed europeo, la Regione Calabria, intende rafforzare e dare nuovo slancio ai canali di comunicazione già attivi e individuarne nuovi:

- canali digital: Calabria Europa, Racconti di Calabria-EUinmyRegion, LogiCal, PartecipaCalabria;
- piattaforme social: FB, TW, IN, YT;
- la newsletter.

Senza tralasciare gli strumenti: campagne di promozione, eventi in presenza e online, media relation; e i prodotti: materiale informativo, infografiche, video-storytelling, prodotti editoriali cartacei e digitali ecc ecc; e attivando i laboratori di partecipazione e co-progettazione. Si garantirà l'adesione alle iniziative UE di particolare importanza, rafforzando anche la collaborazione e la co-progettazione con la Rete dei Comunicatori Nazionale e locale, le altre Regioni, e la Rete INFORM INIO della CE. Per la

pianificazione della Strategia di Comunicazione e la sua attuazione, e per la partecipazione alle Reti, l'AdG nominerà la Responsabile della Comunicazione.

Le operazioni di importanza strategica saranno oggetto di specifiche campagne integrate rivolte sia a specifici target che ai cittadini, nonché di una sezione ad hoc del sito web.

Il sito Calabria Europa dedicato alla promozione unitaria dei fondi della programmazione 2014-2020, che sarà collegato al portale nazionale che fornisce accesso a tutti i programmi dello Stato membro (articolo 46, lettera b), sarà accessibile alle persone con disabilità.

Budget

Il budget previsto è pari all' 0,3% della dotazione complessiva del Programma

Monitoraggio e Valutazione

L'attuazione della Strategia sarà sottoposta ad attività continue di monitoraggio e di valutazione, anche indipendenti, attraverso indagini e survey, per individuare azioni di miglioramento.

Di seguito due indicatori, rispettivamente di output e di risultato, individuati come prioritari al fine di costruire un quadro comune nazionale di rilevazione e misurazione sistemica dell'efficacia delle azioni di comunicazione:

-ISOCOM_IIT, Iniziative e prodotti di comunicazione, informazione e visibilità realizzati: num 50

-ISRCOM_IIT, Grado di interazione con i contenuti digitali del Programma: 20%

In sede di strutturazione della Strategia di Comunicazione per il periodo della Programmazione 2021-2027 anche queste attività verranno specificatamente descritte e saranno oggetto di confronto con la Rete Nazionale ed Europea al fine di individuare ulteriori indicatori comuni.

8. Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del CPR

Tabella 14: utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi

Impiego previsto degli articoli 94 e 95 del CPR	Sì	No
A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi dei contributi dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 del CPR	☐	☒
A partire dall'adozione, il programma farà uso di rimborsi dei contributi dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 del CPR	☐	☒

Appendice 1: Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

A. Sintesi degli elementi principali

Priorità	Fondo	Obiettivo specifico	Categoria di regione	Proporzione stimata della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le SCO in %	Tipo/i di operazione coperto/i		Indicatore che determina il rimborso		Unità di misura dell'indicatore che determina il rimborso	Tipo di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi)	Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle SCO
					Codice(1)	Descrizione	Codice(2)	Descrizione			

(1) Si riferisce al codice relativo alla dimensione "campo d'intervento" nella tabella 1 dell'allegato I del CPR e nell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

(2) Si riferisce al codice relativo a un indicatore comune, ove applicabile

Appendice 1: Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

B. Dettagli per tipo di operazione

C. Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.)

2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, del CPR, sono rilevanti per il tipo di operazione.

3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, forniti, prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.

5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.



Appendice 2: Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

A. Sintesi degli elementi principali

Priorità	Fondo	Obiettivo specifico	Categoria di regione	Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi	Tipo o tipi di operazione coperto/i		Condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione	Indicatore		Unità di misura delle condizioni da soddisfare/dei risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione	Tipo di metodo di rimborso previsto per rimborsare il/i beneficiario/i
					Codice (1)	Descrizione		Codice (2)	Descrizione		

(1) Si riferisce al codice relativo alla dimensione "campo d'intervento" nella tabella 1 dell'allegato I del CPR e nell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

(2) Si riferisce al codice relativo a un indicatore comune, ove applicabile

B. Dettagli per tipo di operazione

Appendice 3: Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica, corredato di calendario

Articolo 22, paragrafo 3, del CPR

OS 1.2

Nuovo Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione, attuazione e monitoraggio degli Interventi Pubblici (SIURP)

Risorse (R): 15 M€

Descrizione (D): implementazione del nuovo SI, in grado di interagire con altre piattaforme informative.

Impatto strategico (IS): in un'ottica di Programmazione Unitaria, garantire la piena interoperabilità, rilevare un set di informazioni completo per il corretto censimento dei pj.

Durata/mesi (T): 48

Start (S): 2024

OS 2.4

Implementazione del sistema di monitoraggio e allertamento incendi boschivi

R: 5 M€

D: predisposizione di un sistema Pilota composto da postazioni di avvistamento, sensori e una combinazione di termocamere, videocamere e procedure software da utilizzare presso un Centro di controllo e supervisione.

IS: in funzione del perseguimento di obiettivi essenziali di trasformazione digitale dei processi, ottimizzare i livelli preparazione alla gestione degli eventi calamitosi e di risposta e ripristino post-evento.

T: 36

S: 2023

OS 3.2 e OS 2.8

Nodi intermodali del trasporto pubblico locale

R: 27 M€

D: infrastrutture, percorsi, sistemi ettometrici ove giustificato dai flussi e punti di fermata, in spazi armonicamente condivisi fra quelli necessari alla mobilità

IS: favorire l'intermodalità, consentendo al pendolare una attesa meno gravosa e all'utente occasionale o al turista l'acquisizione di informazioni sul territorio circostante.

T: 60

S: 2024

OS 4.6 FESR

Pilota per la creazione di nuove opportunità di lavoro intorno a un attrattore culturale, sociale ed economico dedicato alla cultura dell'accoglienza

R: 20M€

D: rifunzionalizzazione di edifici/implementazione di servizi per la creazione di un centro di Alta formazione/percorsi di inclusione lavorativa e sociale

IS: creazione di un "incubatore sociale", riconosciuto a livello internazionale che metta al centro l'alta formazione per la filiera dei servizi di accoglienza e valorizzazione della cultura e del patrimonio.

T: 36

S: 2023

OS 4.b – FSE+

Rafforzamento dei servizi specialistici erogati dai centri per l’impiego

R: 15 M€

D: implementazione di misure di rafforzamento mirate sulla base di una valutazione delle competenze preliminare dei soggetti coinvolti.

IS: rafforzamento dei sistemi per il lavoro regionali.

T:18

S:2024

DOCUMENTI

Titolo del documento	Tipo di documento	Data del documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	File	Data di invio	Inviato da
LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA	Informazioni supplementari	31-mar-2022		Ares(2022)7061065	S3 - allegati 1 e 2 S3 - DGR	12-ott-2022	Gerli, Massimo
DOCUMENTO METODOLOGICO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE	Informazioni supplementari	30-set-2022		Ares(2022)7061065	Documento Metodologico Indicatori	12-ott-2022	Gerli, Massimo
PIANO DI RIGENERAZIONE AMMINISTRATIVA (PRiGA) PER LA COESIONE 2021-2027	Informazioni supplementari	20-set-2022		Ares(2022)7061065	PRiGA	12-ott-2022	Gerli, Massimo
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	Informazioni supplementari	6-ott-2022		Ares(2022)7061065	Valutazione Ambientale Strategica Protocollo 442692_2022 - Nota_istruttoria_per_la_predisposizione_del_Parere_motivato_VAS	12-ott-2022	Gerli, Massimo
RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI	Informazioni supplementari	7-ott-2022		Ares(2022)7061065	Riscontro alle osservazioni	12-ott-2022	Gerli, Massimo
Tavola di raccordo PR 21_27_PNRR	Informazioni supplementari	7-ott-2022		Ares(2022)7061065	2022.09.28_Tavola raccordo PR 21_27_PNRR_Calabria ECFIN RECOVER(1)	12-ott-2022	Gerli, Massimo
Programme snapshot 2021IT16FFPR003 1.2	Istantanea dei dati prima dell'invio	12-ott-2022		Ares(2022)7061065	Programme_snapshot_2021IT16FFPR003_1.2_en.pdf Programme_snapshot_2021IT16FFPR003_1.2_it.pdf Programme_snapshot_2021IT16FFPR003_1.2_it_en.pdf	12-ott-2022	Gerli, Massimo

il futuro è Calabria

2021/2027

calabriaeuropa.regione.calabria.it

3.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/1

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2023**relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva**

(2023/C 41/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera j),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ottica di garantire una vita dignitosa in tutte le fasi della vita, la presente raccomandazione mira a combattere la povertà e l'esclusione sociale e a perseguire livelli elevati di occupazione, promuovendo un adeguato sostegno al reddito, in particolare mediante un reddito minimo, e un accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse sufficienti e favorendo l'integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare, in linea con l'approccio di inclusione attiva.
- (2) A norma dell'articolo 151 TFUE, l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi, tra l'altro, la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e la lotta contro l'emarginazione.
- (3) L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾ stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta i diritti di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali. Stabilisce inoltre che ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali e che, al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.
- (4) La raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale, raccomanda agli Stati membri di riconoscere, nell'ambito d'un dispositivo globale e coerente di lotta all'emarginazione sociale, il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e raccomanda loro di adeguare di conseguenza, se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione sociale. Dato il contenuto della presente raccomandazione, risulta opportuno sostituire la raccomandazione 92/441/CEE.

⁽¹⁾ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

⁽²⁾ Raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46).

- (5) La raccomandazione 2008/867/CE della Commissione ⁽³⁾, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, definisce una strategia globale volta a facilitare l'integrazione in posti di lavoro sostenibili e di qualità di coloro che sono in grado di lavorare e a fornire a coloro che non ne sono in grado risorse sufficienti per vivere dignitosamente, sostenendone la partecipazione sociale. Tale approccio integrato, basato su una combinazione di tre parti strategiche (adeguata integrazione del reddito, mercati del lavoro che favoriscono l'inserimento e accesso a servizi di qualità) è particolarmente importante per le persone più lontane dal mercato del lavoro o escluse dalla società.
- (6) Nel novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali ⁽⁴⁾, che stabilisce 20 principi per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Il principio 14 afferma che chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi che, per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro.
- (7) Nella comunicazione del 4 marzo 2021 dal titolo «Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» ⁽⁵⁾ la Commissione ha manifestato l'ambizione di realizzare un'Europa sociale forte. Nel giugno 2021 il Consiglio europeo ha accolto con favore l'obiettivo sociale dell'Unione in materia di riduzione della povertà, in linea con la dichiarazione di Porto, firmata dai capi di Stato e di governo l'8 maggio 2021, in base al quale entro il 2030 il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto, rispetto al 2019, di almeno 15 milioni, di cui almeno 5 milioni dovrebbero essere bambini. Il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore l'obiettivo principale in materia di occupazione, che prevede che almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni abbia un lavoro e almeno il 60 % di tutti gli adulti partecipi ogni anno ad attività di formazione. Un quadro di valutazione della situazione sociale riveduto e un quadro di riferimento per l'analisi comparativa del reddito minimo, concordati dal comitato per la protezione sociale, rafforzano la base analitica del semestre europeo, della relazione comune sull'occupazione e delle raccomandazioni specifiche per paese.
- (8) L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi sottolineano che la crescita economica sostenibile deve andare di pari passo con l'eliminazione della povertà e delle altre privazioni, la riduzione delle disuguaglianze e il miglioramento dell'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'occupazione.
- (9) Nella risoluzione del 24 ottobre 2017 ⁽⁶⁾ sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a introdurre un reddito minimo adeguato, sottolineando il ruolo della protezione del reddito minimo come strumento per combattere la povertà. Nelle conclusioni del 12 ottobre 2020 sul «Rafforzamento della protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l'esclusione sociale nell'ambito della pandemia di COVID-19 e oltre» ⁽⁷⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare un aggiornamento del quadro dell'Unione al fine di sostenere e integrare efficacemente le politiche degli Stati membri in materia di protezione del reddito minimo nazionale. Nel corso della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto un quadro comune dell'Unione per il reddito minimo.
- (10) La presente raccomandazione si basa sui risultati delle valutazioni della Commissione che esaminano i progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione 2008/867/CE. Le valutazioni hanno confermato la validità dell'approccio di inclusione attiva, ma hanno messo in luce sfide specifiche connesse, tra l'altro, alla scarsa adeguatezza, al limitato utilizzo e alla ridotta copertura del reddito minimo, ai potenziali effetti dissuasivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali e all'accesso problematico a servizi di qualità che promuovano l'inclusione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro. Le valutazioni hanno inoltre invitato a concentrarsi maggiormente su un sostegno adeguato all'inclusione sociale delle persone che non sono in grado di lavorare.

⁽³⁾ Raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).

⁽⁴⁾ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428, del 13.12.2017, pag. 10).

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» [COM(2021) 102 final].

⁽⁶⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà [2016/2270(INI)] (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156).

⁽⁷⁾ Conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2020, «Rafforzamento della protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l'esclusione sociale nell'ambito della pandemia di COVID-19 e oltre».

- (11) Nonostante nell'ultimo decennio siano stati compiuti progressi nella riduzione della povertà e dell'esclusione sociale nell'Unione, nel 2021 oltre 95,4 milioni di persone continuavano a essere a rischio di povertà o esclusione sociale, con una maggiore esposizione delle donne a tale rischio. L'aumento del rischio di povertà per le persone che vivono in famiglie (pressoché) senza occupati e il peggioramento della povertà in molti Stati membri, unitamente a una diminuzione dell'effetto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà, sono fonte di preoccupazione. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero fare di più, per aiutare le persone più vulnerabili e svantaggiate.
- (12) Un'occupazione sostenibile e di qualità è il modo migliore per uscire dalla povertà e dall'esclusione sociale. Al tempo stesso, garantendo la presenza di un maggior numero di persone sul mercato del lavoro si concorre al finanziamento dei sistemi di protezione sociale e se ne migliora la sostenibilità finanziaria, contribuendo così all'equità intergenerazionale e promuovendo la coesione sociale. Al fine di conseguire livelli occupazionali più elevati è di fondamentale importanza fornire sostegno alle persone per la riuscita delle transizioni nel mercato del lavoro.
- (13) I vantaggi sociali ed economici apportati da reti di sicurezza sociale adeguate e mirate hanno acquisito ulteriore importanza durante i periodi di lockdown della pandemia di COVID-19. Le misure di confinamento hanno avuto effetti sproporzionati sulle donne e sui gruppi svantaggiati, specialmente per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria per motivi di salute sia fisica sia mentale, all'istruzione e ai servizi pertinenti, il che ha aggravato anche le preesistenti restrizioni all'accesso all'occupazione⁽⁸⁾. Gli insegnamenti tratti dalla crisi COVID-19 hanno inoltre evidenziato l'importanza di sistemi di protezione sociale adeguati, completi e resilienti che fungano da strumenti preventivi e reattivi agli shock per sostenere la ripresa.
- (14) Le tendenze macroeconomiche associate alla globalizzazione, alle transizioni verde e digitale, ai cambiamenti demografici e all'evoluzione dei modelli di lavoro continuano a plasmare l'Unione. Reti di sicurezza sociale complete e solide, che garantiscano un adeguato sostegno al reddito e facilitino le transizioni verso il mercato del lavoro, compreso il sostegno alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze, possono contribuire a rendere tali processi giusti e inclusivi. I cambiamenti nei modelli di carriera, unitamente a un aumento delle forme di occupazione atipiche, possono rendere più difficile per le persone a basso reddito rispondere i criteri necessari per accedere ai sistemi di protezione sociale a carattere assicurativo e possono comportare un aumento della domanda di misure di sostegno alternative, come il reddito minimo. Inoltre, a seguito della guerra di aggressione ingiustificata e illegale intrapresa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, il forte aumento dei prezzi dell'energia e la conseguente inflazione stanno colpendo le famiglie a reddito basso e medio-basso. Le misure che intervengono sul reddito possono essere orientate verso i gruppi vulnerabili e sono compatibili con il mantenimento degli incentivi volti a ridurre la domanda di energia e a migliorare l'efficienza energetica.
- (15) La presente raccomandazione si concentra sulle «persone che non dispongono di risorse sufficienti», ossia coloro che vivono in famiglie che soffrono di penuria, irregolarità o precarietà delle risorse monetarie e materiali, indispensabili per la loro salute e il loro benessere e per la partecipazione alla vita economica e sociale. Per le persone che sono in grado di lavorare, solide reti di sicurezza sociale devono agevolare la (re)integrazione nel mercato del lavoro attraverso misure di sostegno specifiche, che associno misure attive per il mercato del lavoro, il sostegno alla ricerca di un impiego, l'istruzione e la formazione. A coloro che ne hanno bisogno, compresi coloro che non sono in grado di lavorare, tali reti garantiscono un adeguato sostegno al reddito e servizi abilitanti. Pertanto le reti di sicurezza sociale non rappresentano uno strumento passivo, anzi fungono, per quanto possibile, da trampolino di lancio per l'integrazione socioeconomica e la mobilità sociale ascendente, migliorando l'inclusione e le prospettive occupazionali.
- (16) Le reti di sicurezza sociale comprendono una serie di prestazioni monetarie e in natura che forniscono sostegno al reddito e accesso ai servizi abilitanti ed essenziali. Una componente importante del sostegno al reddito è costituita dalle prestazioni di reddito minimo, definite come prestazioni monetarie di ultima istanza a carattere non contributivo e soggette ad accertamento volte a colmare lo scarto che separa una famiglia da un determinato livello di reddito complessivo quando altre fonti di reddito o prestazioni sono state esaurite o non sono adeguate a garantire una vita dignitosa. In alcuni Stati membri le prestazioni di reddito minimo possono essere combinate con altre prestazioni monetarie fornite alla famiglia e ai suoi membri quali assegni familiari e per figli a carico, prestazioni per l'abitazione, prestazioni di disoccupazione, prestazioni di invalidità, prestazioni di vecchiaia o prestazioni collegate all'esercizio di un'attività lavorativa. Possono inoltre integrare le pensioni minime e il reddito da lavoro. La presente raccomandazione riguarda principalmente il reddito minimo e non pregiudica la raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Commissione europea, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, Relazione comune sull'occupazione 2022, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.

⁽⁹⁾ Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

- (17) Il reddito minimo è un elemento fondamentale delle strategie per uscire dalla povertà e dall'esclusione e può fungere da stabilizzatore automatico. In momenti di crisi economica, può contribuire a favorire una ripresa sostenibile e inclusiva, ad attenuare il calo dei redditi delle famiglie e a contenere il livello delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe comprendere incentivi adeguati e una condizionalità personalizzata e proporzionata alla (re)integrazione nel mercato del lavoro. Al tempo stesso, il reddito minimo dovrebbe essere concepito in combinazione con incentivi al lavoro onde evitare effetti di isteresi nel mercato del lavoro e favorire livelli occupazionali elevati, un'alta intensità di lavoro, una transizione sostenibile al mercato del lavoro e una mobilità ascendente dei redditi.
- (18) Le prestazioni in natura possono integrare le prestazioni monetarie agevolando l'accesso a servizi specifici quali l'educazione e cura della prima infanzia conformemente alla raccomandazione (UE) 2021/1004 ⁽¹⁰⁾ del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia, l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine, gli alloggi sociali, l'occupazione e la formazione come pure l'accesso a servizi essenziali. L'erogazione di tali prestazioni in natura può contribuire a contestualizzare la valutazione dell'adeguatezza del sostegno al reddito. Nel valutare l'adeguatezza del sostegno al reddito è possibile tenere conto di talune prestazioni in natura erogate, mediante regimi mirati e a sostegno dei consumi in generale (per esempio buoni alimentari o compensazione dei costi direttamente connessi all'alloggio, incluse tariffe energetiche ridotte), a persone che non dispongono di risorse sufficienti nella misura in cui tali prestazioni contribuiscono direttamente a migliorare la situazione del reddito dei beneficiari del reddito minimo.
- (19) Intensificare l'impegno per realizzare reti di sicurezza sociale integrate e solide può non solo migliorare gli esiti sociali e sanitari per le persone più lontane dal mercato del lavoro, ma anche assicurare benefici sociali ed economici duraturi per l'Unione, stimolare la coesione economica, sociale e territoriale e creare società più eque, coese e resilienti. È necessario un impegno costante per migliorare l'accesso delle persone a basso reddito al sistema di protezione sociale a carattere assicurativo, aiutarle ad acquisire diritti di protezione sociale, in particolare agevolando l'occupazione di qualità, e coordinare l'erogazione del sostegno al reddito nell'ambito dei rispettivi regimi. Tali reti di sicurezza sociale dovrebbero inoltre contribuire ad aumentare l'accesso delle persone in condizioni di povertà all'assistenza sanitaria e a un'alimentazione sana. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per aumentare l'efficacia e l'efficienza dei loro sistemi di protezione sociale nel loro complesso, anche favorendo l'accesso al mercato del lavoro, onde evitare che le persone si trovino in condizioni di povertà o debbano fare affidamento sul reddito minimo nel lungo periodo.
- (20) Sebbene tutti gli Stati membri dispongano di reti di sicurezza sociale, i progressi compiuti per renderle accessibili e adeguate sono stati disomogenei. La concezione di tali reti differisce da uno Stato membro all'altro, in linea con le diverse tradizioni nazionali, l'architettura generale dei sistemi di protezione sociale e l'interazione tra prestazioni monetarie e in natura. Ciononostante, gli Stati membri si trovano ad affrontare sfide analoghe. Benché vi sia stata una certa convergenza, le riforme adottate sinora non sono sempre state sufficienti o la loro attuazione è stata lenta, come dimostrano le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese ricorrenti da tempo nel processo del semestre europeo. I piani nazionali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza prevedono un sostegno alle riforme e agli investimenti negli Stati membri interessati allo scopo di rafforzare l'efficacia, la concezione e la resilienza dei loro sistemi di protezione sociale, anche migliorando la concezione del reddito minimo e garantendo una convergenza verso l'alto in termini di adeguatezza e copertura dello stesso. Diversi investimenti si concentrano inoltre sulla lotta alla povertà energetica e sul miglioramento dell'accesso delle famiglie vulnerabili ai servizi essenziali.
- (21) Il sostegno al reddito è considerato adeguato quando garantisce una vita dignitosa in tutte le fasi della vita. Per garantire l'adeguatezza del sostegno complessivo al reddito è necessaria una metodologia solida e trasparente che stabilisca, riesamini a intervalli regolari e, ogniqualvolta pertinente, adegui annualmente il reddito minimo, sulla base di indicatori pertinenti e tenendo conto delle esigenze specifiche delle famiglie. Valori di riferimento, quali la soglia nazionale di rischio di povertà o le metodologie basate su un paniere di beni e servizi definito a livello nazionale che rispecchi il costo della vita e le esigenze delle persone che non dispongono di risorse sufficienti in un determinato Stato membro o in una data regione, possono contribuire a orientare la valutazione dell'adeguatezza. L'adeguatezza può anche essere valutata rispetto al reddito da lavoro, come il reddito di un lavoratore a basso salario o di un lavoratore che percepisce il salario minimo, rispettando nel contempo la soglia di rischio di povertà o garantendo il costo della vita e le esigenze delle persone che non dispongono di risorse sufficienti. Benché sia evidente che il reddito da lavoro (al livello del salario minimo) dovrebbe essere superiore al reddito derivante dalle

⁽¹⁰⁾ Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).

prestazioni, non vi sono dati che indichino, in media, un impatto negativo significativo sulla probabilità di trovare un lavoro per chi percepisce il sostegno al reddito minimo. Date le disparità in termini di adeguatezza tra i paesi, gli Stati membri dovrebbero raggiungere livelli adeguati di sostegno complessivo al reddito in modo graduale. Nel determinare e adeguare il livello del reddito minimo, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del livello dell'inflazione (in particolare con riferimento ai prodotti alimentari e all'energia), degli aumenti del costo della vita e dell'andamento dei salari.

- (22) I criteri di ammissibilità al reddito minimo possono costituire un ostacolo all'accesso da parte di determinati gruppi. In linea di principio, i minori sono coperti in quanto parte integrante del nucleo familiare. Tuttavia, la soglia di età dei richiedenti fissata a più di 18 anni può limitare l'accesso dei giovani adulti. Le restrizioni relative alla durata minima del soggiorno legale possono limitare l'accesso dei cittadini stranieri, mentre la mancanza di un indirizzo permanente rende difficile beneficiare del reddito minimo per i senzatetto o le persone che vivono in aree svantaggiate (ad esempio negli insediamenti Rom). Benché l'accertamento delle fonti di reddito sia un elemento essenziale per garantire l'adeguata destinazione delle prestazioni di reddito minimo, la copertura può essere insufficiente anche quando la soglia massima del valore totale del reddito e del patrimonio esaminate nel corso di tale accertamento è fissata a un livello basso, escludendo così alcune famiglie, anche se versano in condizioni di povertà. L'introduzione di criteri non discriminatori per l'accesso a un reddito minimo non pregiudica le eccezioni alla parità di trattamento previste o consentite dal diritto dell'Unione, come la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (23) È opportuno colmare le lacune nella copertura del reddito minimo e garantire la continuità della copertura nelle diverse fasi della vita mediante l'introduzione di criteri di accesso trasparenti e non discriminatori. L'età, la disponibilità di un indirizzo permanente o il requisito di un soggiorno legale sproporzionatamente lungo non dovrebbero costituire un ostacolo all'accesso al reddito minimo. L'accertamento delle fonti di reddito include vari tipi di redditi (quali quelli da lavoro o le prestazioni già concesse) e determinati patrimoni (quali i beni immobili). Le soglie utilizzate per l'accertamento delle fonti di reddito e i tipi di reddito e di patrimonio esclusi dall'accertamento delle fonti di reddito dovrebbero essere stabiliti in base a quanto è necessario a famiglie di diverso tipo e di diverse dimensioni in un determinato Stato membro per condurre una vita dignitosa. I redditi bassi da lavoro (ad esempio i redditi *tantum* o discontinui) dovrebbero essere trattati proporzionalmente nell'accertamento delle fonti di reddito, in modo da salvaguardare gli incentivi al lavoro per chi può lavorare e non escludere i richiedenti dalla possibilità di percepire prestazioni (eventualmente inferiori). L'accesso al reddito minimo deve essere concesso in maniera tempestiva e senza inutili ritardi e il diritto a ricevere le prestazioni dovrebbe essere illimitato, purché i richiedenti continuino a soddisfare i criteri di ammissibilità e gli specifici criteri di condizionalità, da verificare mediante riesami periodici. Il previsto termine di 30 giorni per il trattamento delle domande a decorrere dalla data della presentazione può essere interrotto in caso di necessità al fine di accertare tutti i fatti a condizione che, ove possibile, le persone che non dispongono di risorse sufficienti ricevono adeguata assistenza provvisoria.
- (24) In tempi caratterizzati da recessioni economiche e da vari tipi di situazioni di crisi, la flessibilità nella configurazione del reddito minimo, anche prevedendo un accesso temporaneamente semplificato alle prestazioni, allentando i criteri di ammissibilità o prorogando la durata delle prestazioni, può contribuire in maniera rilevante ad attenuare le conseguenze sociali negative e svolgere un ruolo stabilizzante nell'economia. Le misure di risanamento del bilancio che comportano una riduzione dei livelli di protezione, anziché un miglioramento dell'efficacia dei regimi, dovrebbero essere utilizzate solo in ultima istanza e dovrebbero essere accompagnate da una valutazione dell'impatto distributivo per attenuare gli effetti negativi sulle persone più svantaggiate; il livello di protezione dovrebbe in ogni caso rimanere adeguato.
- (25) Oneri amministrativi sproporzionati, una scarsa consapevolezza o timori di stigmatizzazione o discriminazione possono far sì che le persone ammissibili al reddito minimo non chiedano di accedervi. Evitare regimi frammentati, garantire l'accessibilità generale e la semplicità delle procedure di domanda e offrire sostegno amministrativo ai potenziali richiedenti possono aumentare l'utilizzo del reddito minimo. Sono necessarie ulteriori misure per agevolare l'utilizzo del reddito minimo da parte delle famiglie monoparentali, nelle quali il capofamiglia è prevalentemente una donna. Inoltre, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, gli sforzi proattivi di sensibilizzazione dovrebbero essere rivolti in particolare alle aree socialmente svantaggiate e alle famiglie più emarginate, compresi i Rom. Anche la scarsa accessibilità degli strumenti digitali o la mancanza di competenze legate al loro utilizzo può costituire un ostacolo all'accesso effettivo alle prestazioni, anche per le persone con disabilità. Un monitoraggio e un'analisi periodici dei dati in materia possono contribuire a capire le cause del mancato utilizzo delle prestazioni e migliorare la risposta strategica.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- (26) Anche se viene effettuato a livello di nucleo familiare, l'accertamento delle fonti di reddito spesso non tiene conto della posizione dei singoli componenti della famiglia, di potenziali disparità nella ripartizione dei redditi familiari e del desiderio di autonomia. Ciò si ripercuote in particolare sulle donne, poiché è più probabile che i loro redditi siano inferiori, le loro retribuzioni più basse e le loro responsabilità di assistenza maggiori. Senza necessariamente modificare la prassi in materia di accertamento delle fonti di reddito e aumentare il livello complessivo delle prestazioni percepite dal nucleo familiare, le soluzioni adottate conformemente alla prassi e al diritto nazionali che agevolano la percezione, da parte dei singoli componenti della famiglia, della rispettiva quota di sostegno al reddito possono contribuire alla parità di genere, nonché all'indipendenza economica e alla sicurezza del reddito delle donne, dei giovani adulti e delle persone con disabilità.
- (27) Il rafforzamento di mercati del lavoro che favoriscano l'inserimento e che siano accessibili a tutti è importante per ridurre la dipendenza a lungo termine dal sostegno al reddito. I requisiti di attivazione e le politiche attive del mercato del lavoro possono incoraggiare un maggiore impegno nella ricerca di un impiego e l'accettazione delle offerte di lavoro, se accompagnati da servizi di sostegno quali consulenza, coaching e assistenza nella ricerca di un lavoro e da misure volte a garantire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata. In linea con la raccomandazione del Consiglio del 30 ottobre 2020 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani ⁽¹²⁾, dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (*not in employment, education or training* — NEET) a rischio di povertà o di esclusione sociale, reintroducendoli nell'istruzione, nella formazione o nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile, mentre la percezione del sostegno al reddito dovrebbe essere collegata a misure di attivazione particolarmente incisive. In linea con la strategia della Commissione per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 ⁽¹³⁾, un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta anche alle esigenze delle persone con disabilità. Le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, un sostegno e un orientamento personalizzati che rispondano a esigenze specifiche, la garanzia di posti di lavoro di qualità, la promozione della conservazione del posto di lavoro e le possibilità di fare progressi nell'attività lavorativa possono sostenere la transizione verso l'occupazione a tutte le età. I riesami periodici degli incentivi e degli effetti dissuasivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali, la graduale eliminazione del sostegno al reddito dopo che il beneficiario ha intrapreso un'attività lavorativa o la possibilità di combinare tale sostegno con i redditi da lavoro possono aumentare il reddito disponibile della famiglia, contribuendo in tal modo a rendere il lavoro proficuo, riducendo la povertà lavorativa e incentivando l'occupazione formale. Allo stesso tempo, le prestazioni collegate all'esercizio di un'attività lavorativa devono essere concepite con attenzione in modo da evitare le trappole dei salari bassi.
- (28) Lavorare nell'economia sociale potrebbe costituire un primo passo verso altri settori del mercato del lavoro. L'agevolazione della transizione verso l'occupazione dovrebbe essere sostenuta mediante l'adozione di misure specifiche per i datori di lavoro, accompagnate, ove necessario, da incentivi finanziari mirati.
- (29) Per realizzare solide reti di sicurezza sociale sono inoltre necessari servizi di inclusione sociale, ad esempio assistenza sociale, consulenza, coaching, tutoraggio, sostegno psicologico e vari programmi di riabilitazione, nonché misure che agevolino l'accesso ad altri servizi abilitanti o essenziali. Dovrebbero inoltre proseguire gli sforzi volti a migliorare la qualità dei servizi, in linea con il quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali, sviluppato dal comitato per la protezione sociale ⁽¹⁴⁾, e a garantire la continuità dell'accesso ai servizi essenziali. Dovrebbero inoltre essere rafforzate le misure volte a far fronte agli ostacoli finanziari e non finanziari che pregiudicano l'accesso paritario e universale ai servizi.
- (30) Un sostegno più personalizzato, volto a individuare e soddisfare le complesse esigenze delle persone che non dispongono di risorse sufficienti e delle loro famiglie, può contribuire in modo significativo alla riuscita della loro integrazione sociale ed economica. Una valutazione delle esigenze è una condizione preliminare per la conclusione di un piano di inclusione su misura che copra le persone che non dispongono di risorse sufficienti in seno a una determinata famiglia (a livello individuale o collettivo), determinando il tipo di sostegno necessario e obiettivi concordati. Il sostegno dovrebbe comprendere misure di inclusione sociale o misure di politica attiva del mercato del lavoro opportunamente scaglionate, a seconda della situazione individuale della persona e della sua disponibilità al lavoro, garantendo nel contempo un equilibrio tra incentivi positivi e requisiti di attivazione. Anche gli accordi di inserimento lavorativo conclusi conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro ⁽¹⁵⁾ possono servire a tale scopo e, se necessario, possono essere adeguati di conseguenza.

⁽¹²⁾ Raccomandazione del Consiglio del 30 ottobre 2020 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» del 3 marzo 2021[COM(2021) 101 final].

⁽¹⁴⁾ Un quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali (SPC/2010/10 final).

⁽¹⁵⁾ Raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).

- (31) Per realizzare solide reti di sicurezza sociale sono essenziali meccanismi di governance efficaci. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni e della fornitura dei servizi è opportuno sfruttare gli strumenti offerti dalla transizione digitale, evitando nel contempo l'esclusione dovuta al divario digitale. È opportuno adoperarsi per garantire uno stretto coordinamento e l'allineamento dei regimi e delle prestazioni esistenti, nonché il loro coordinamento con altre politiche. Occorre prestare particolare attenzione al rafforzamento della capacità operativa di tutte le istituzioni coinvolte. Lo scambio di dati e una più stretta collaborazione tra i diversi livelli di governance e servizi, anche attraverso accordi formali o sportelli unici, agevolano un sostegno più integrato. Un monitoraggio affidabile e una valutazione periodica dell'impatto delle politiche, con il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi, possono contribuire a una maggiore efficienza, all'elaborazione di politiche informate e a una maggiore trasparenza dei sistemi nazionali.
- (32) Le organizzazioni della società civile svolgono spesso un importante ruolo complementare nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. Le loro attività specifiche possono sostenere le autorità pubbliche nella concezione e nell'attuazione di politiche di inclusione e attivazione. Fornendo sostegno sia materiale che psicosociale ai più vulnerabili, le organizzazioni della società civile contribuiscono a ristabilire la dignità umana e a sostenere l'inclusione sociale, indirizzando al contempo verso l'occupazione coloro che possono lavorare.
- (33) L'apprendimento reciproco e lo scambio delle migliori pratiche a livello di Unione, unitamente ad attività di analisi volte a sviluppare ulteriormente l'attuale quadro di riferimento dell'Unione per l'analisi comparativa del reddito minimo, anche attraverso il miglioramento della disponibilità e della comparabilità degli indicatori pertinenti e della regolarità dei dati, dovrebbero aiutare gli Stati membri a elaborare e attuare le riforme nazionali.
- (34) Sono disponibili fondi dell'Unione a sostegno dell'attuazione della presente raccomandazione. Nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus, istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, ogni Stato membro dovrebbe destinare almeno il 25 % di tale Fondo alla lotta contro l'esclusione sociale. Dal canto loro il Fondo europeo di sviluppo regionale e InvestEU possono sostenere gli investimenti nelle infrastrutture sociali abilitanti, quali gli alloggi sociali e l'educazione e cura della prima infanzia, nonché nelle attrezzature e nell'accesso a servizi di qualità. Lo strumento di sostegno tecnico e il dispositivo per la ripresa e la resilienza sostengono già gli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione di riforme strutturali nel settore del reddito minimo.
- (35) La sostenibilità complessiva delle finanze pubbliche e l'adeguato finanziamento del reddito minimo sono essenziali per la loro resilienza, efficienza ed efficacia. L'attuazione della presente raccomandazione non dovrebbe incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri.
- (36) La valutazione d'impatto distributivo è uno strumento utile per rilevare l'impatto delle misure di bilancio e di altri investimenti e riforme sui diversi gruppi di reddito, compresi quelli più svantaggiati. Può pertanto contribuire a un'elaborazione più efficiente ed efficace delle riforme fiscali e previdenziali, garantendo che nessuno sia lasciato indietro. La comunicazione della Commissione del 28 settembre 2022 dal titolo «Valutare meglio l'impatto distributivo delle politiche degli Stati membri» ⁽¹⁷⁾ fornisce orientamenti agli Stati membri su come integrare al meglio la valutazione d'impatto distributivo nei loro processi di elaborazione delle politiche.
- (37) L'attuazione della presente raccomandazione non può essere utilizzata per abbassare il livello di protezione previsto dalla legislazione nazionale vigente o previsto dalla raccomandazione 92/441/CEE. Gli Stati membri sono invitati a introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente raccomandazione.
- (38) La presente raccomandazione non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di definizione e organizzazione dei rispettivi sistemi di protezione sociale,

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Valutare meglio l'impatto distributivo delle politiche degli Stati membri» [COM(2022) 494 final].

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OBIETTIVO

- 1) Nell'ottica di garantire una vita dignitosa in tutte le fasi della vita, la presente raccomandazione mira a combattere la povertà e l'esclusione sociale promuovendo un adeguato sostegno al reddito, in particolare mediante un reddito minimo, e un accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse sufficienti, nonché favorendo l'integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare, in linea con l'approccio di inclusione attiva.

DEFINIZIONI

- 2) Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
 - a) «persone che non dispongono di risorse sufficienti»: persone che vivono in famiglie che soffrono di penuria, irregolarità o precarietà delle risorse monetarie e materiali, indispensabili per la loro salute e il loro benessere e per la partecipazione alla vita economica e sociale;
 - b) «sostegno al reddito»: l'insieme di tutti i tipi di prestazioni monetarie fornite a un nucleo familiare e ai suoi membri, comprese le prestazioni di reddito minimo;
 - c) «reddito minimo»: reti di sicurezza di ultima istanza per persone che non dispongono di risorse sufficienti, a carattere non contributivo e soggette ad accertamento delle fonti di reddito, che operano nell'ambito dei sistemi di protezione sociale;
 - d) «copertura»: il diritto a beneficiare del reddito minimo ai sensi della legislazione nazionale;
 - e) «utilizzo»: la percentuale di persone che non dispone di risorse sufficienti e che, avendo diritto a beneficiare del reddito minimo, ne fruisce effettivamente;
 - f) «servizi abilitanti»: servizi che rispondono a esigenze specifiche delle persone che non dispongono di risorse sufficienti affinché possano integrarsi nella società e, se del caso, nel mercato del lavoro, compresi servizi di inclusione sociale quali l'assistenza sociale, la consulenza, il coaching, il tutoraggio, il sostegno psicologico, la riabilitazione e altri servizi abilitanti a carattere generale, tra cui l'educazione e cura della prima infanzia, l'assistenza sanitaria, l'assistenza a lungo termine, l'istruzione e la formazione nonché gli alloggi;
 - g) «servizi essenziali»: servizi che comprendono l'acqua, i servizi igienici, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali;
 - h) «accesso effettivo ai servizi»: una situazione in cui i servizi pertinenti sono prontamente disponibili, accessibili, anche da un punto di vista economico, e di buona qualità e sono forniti tempestivamente e in cui i potenziali utenti hanno parità di accesso ad essi e sono consapevoli della loro esistenza e del fatto che hanno diritto a fruirne;
 - i) «piano di inclusione»: un accordo o una serie di accordi conclusi con persone che non dispongono di risorse sufficienti al fine di promuoverne l'inclusione sociale e, per chi può lavorare, l'integrazione nel mercato del lavoro.

ADEGUATEZZA DEL SOSTEGNO AL REDDITO

- 3) Si raccomanda agli Stati membri di fornire e, ove necessario, rafforzare solide reti di sicurezza sociale che garantiscano una vita dignitosa in tutte le fasi della vita, combinando un adeguato sostegno al reddito, mediante prestazioni di reddito minimo e altre prestazioni di accompagnamento monetarie e in natura, e fornendo un accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali. L'erogazione di prestazioni in natura può coadiuvare un solido sostegno al reddito.
- 4) Al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito, si raccomanda agli Stati membri di fissare il livello del reddito minimo mediante una metodologia trasparente e solida definita conformemente al diritto nazionale e coinvolgendo i pertinenti portatori di interessi. Si raccomanda che tale metodologia tenga conto delle fonti di reddito complessive, delle esigenze specifiche e delle situazioni di svantaggio delle famiglie, del reddito di un lavoratore a basso salario o di un lavoratore che percepisce il salario minimo, del tenore di vita e del potere d'acquisto, dei livelli dei prezzi e del relativo andamento, nonché di altri elementi pertinenti.

3.2.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/9

- 5) Pur salvaguardando gli incentivi alla (re)integrazione e alla permanenza nel mercato del lavoro per chi può lavorare, si raccomanda che il sostegno al reddito delle persone che non dispongono di risorse sufficienti raggiunga un livello almeno equivalente a uno degli elementi seguenti:
 - a) la soglia nazionale di rischio di povertà; oppure
 - b) il valore monetario dei beni e dei servizi necessari, tra cui un'alimentazione adeguata, l'alloggio, l'assistenza sanitaria e i servizi essenziali, secondo le definizioni nazionali; oppure
 - c) altri livelli comparabili ai livelli di cui alla lettera a) o b), stabiliti dalla legge o dalla prassi nazionale.
- 6) Si raccomanda agli Stati membri di raggiungere gradualmente l'adeguato livello di sostegno al reddito di cui al punto 5) entro il 2030, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.
- 7) Si raccomanda agli Stati membri di riesaminare periodicamente e, se del caso, adeguare il livello del reddito minimo per continuare a garantire l'adeguatezza del sostegno al reddito, tenendo conto nel contempo delle prestazioni in natura.
- 8) Al fine di promuovere la parità di genere, la sicurezza del reddito e l'indipendenza economica delle donne, dei giovani adulti e delle persone con disabilità, si raccomanda agli Stati membri di assicurare la possibilità di richiedere che il reddito minimo sia fornito a singoli componenti della famiglia.

COPERTURA DEL REDDITO MINIMO

- 9) Si raccomanda agli Stati membri di garantire che tutte le persone che non dispongono di risorse sufficienti, compresi i giovani adulti, siano coperte da un reddito minimo stabilito per legge, definendo:
 - a) criteri di ammissibilità trasparenti e non discriminatori che salvaguardino l'accesso effettivo al reddito minimo a prescindere dalla disponibilità di un indirizzo permanente, assicurando nel contempo che la durata del soggiorno legale sia proporzionata;
 - b) soglie per l'accertamento delle fonti di reddito stabilite in base al tenore di vita di famiglie di diverso tipo e di diverse dimensioni in un determinato Stato membro e che tengano conto in modo proporzionato degli altri tipi di redditi (e patrimoni) del nucleo familiare;
 - c) il tempo necessario per trattare la domanda, garantendo nel contempo che la decisione sia emessa senza inutili ritardi e nella pratica non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa;
 - d) la continuità dell'accesso al reddito minimo fintanto che le persone che non dispongono di risorse sufficienti soddisfano i criteri e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla legge, prevedendo nel contempo riesami periodici dell'ammissibilità e garantendo l'accesso a misure specifiche e proporzionate di inclusione attiva per le persone in grado di lavorare;
 - e) procedure di reclamo e di ricorso semplici, rapide, imparziali e gratuite, garantendo nel contempo che le persone che non dispongono di risorse sufficienti ne siano a conoscenza e abbiano un accesso effettivo a tali procedure;
 - f) misure volte a garantire che le reti di sicurezza sociale rispondano a vari tipi di crisi e siano in grado di attenuare efficacemente le conseguenze socioeconomiche negative di tali crisi.

UTILIZZO DEL REDDITO MINIMO

- 10) Si raccomanda agli Stati membri di incoraggiare o agevolare il pieno utilizzo del reddito minimo:
 - a) riducendo gli oneri amministrativi, anche mediante la semplificazione delle procedure di domanda e la fornitura di indicazioni passo per passo a coloro che ne hanno bisogno, prestando nel contempo attenzione alla disponibilità di strumenti digitali e non digitali;
 - b) garantendo l'accesso a informazioni facilmente fruibili, gratuite e aggiornate sui diritti e sugli obblighi connessi al reddito minimo;
 - c) rivolgendosi alle persone che non dispongono di risorse sufficienti per sensibilizzarle e agevolare l'utilizzo del reddito minimo, in particolare tra le famiglie monoparentali, anche attraverso il coinvolgimento dei pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale;

- d) adottando misure per combattere la stigmatizzazione e i pregiudizi inconsci legati alla povertà e all'esclusione sociale;
- e) adottando misure per migliorare o sviluppare metodologie di valutazione e valutando periodicamente il mancato utilizzo del reddito minimo in base a tali metodologie e, se del caso, le relative misure di attivazione del mercato del lavoro, individuando gli ostacoli e mettendo in atto misure correttive.

ACCESSO A MERCATI DEL LAVORO CHE FAVORISCONO L'INSERIMENTO

- 11) Al fine di promuovere elevati tassi di occupazione e mercati del lavoro che favoriscono l'inserimento, si raccomanda agli Stati membri di garantire, se del caso in cooperazione con le parti sociali, l'attivazione del mercato del lavoro, eliminare gli ostacoli incontrati nel (ri)trovare o mantenere un'occupazione, sostenere le persone che sono in grado di lavorare nei loro percorsi verso un'occupazione di qualità, garantire incentivi al lavoro, far fronte alla povertà lavorativa e alla segmentazione del mercato del lavoro, incentivare l'occupazione formale, contrastare il lavoro sommerso e agevolare l'offerta di opportunità di lavoro:
- a) assicurando che i requisiti di attivazione forniscano sufficienti incentivi a (ri)entrare nel mercato del lavoro, pur rimanendo gradualmente e proporzionati; dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai giovani adulti al fine di reintrodurli nell'istruzione, nella formazione o nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile;
 - b) migliorando gli investimenti nel capitale umano attraverso politiche inclusive in materia di istruzione e formazione, sostenendo il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare a vantaggio delle persone scarsamente qualificate o con competenze obsolete, anche attraverso la collaborazione con le parti sociali;
 - c) prevedendo la possibilità di combinare il sostegno al reddito con i redditi da lavoro, un'eliminazione graduale del sostegno al reddito o il mantenimento del diritto di ricevere il sostegno al reddito durante il lavoro di breve durata o sporadico, i periodi di prova e i tirocini;
 - d) riesaminando periodicamente gli incentivi e gli effetti dissuasivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali;
 - e) sostenendo le opportunità di lavoro nel settore dell'economia sociale, anche tramite la possibilità di maturare esperienze pratiche di lavoro;
 - f) agevolando la transizione verso l'occupazione offrendo ai datori di lavoro e ai lavoratori dipendenti misure quali incentivi all'assunzione, sostegno al collocamento e sostegno post-collocamento, tutoraggio, consulenza, promozione della conservazione del posto di lavoro e dei progressi nell'attività lavorativa.

ACCESSO AI SERVIZI ABILITANTI ED ESSENZIALI

- 12) Si raccomanda agli Stati membri di:
- a) garantire un accesso effettivo e paritario ai servizi abilitanti, anche conformemente ai principi di qualità definiti nel quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali;
 - b) salvaguardare la continuità dell'accesso effettivo ai servizi essenziali, compresa l'energia;
 - c) far fronte agli ostacoli finanziari e non finanziari che si frappongono all'accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali.

SOSTEGNO PERSONALIZZATO

- 13) Al fine di far fronte ai diversi ostacoli che si frappongono all'inclusione sociale delle persone che non dispongono di risorse sufficienti e, per chi può lavorare, all'occupazione, si raccomanda agli Stati membri di sviluppare un approccio personalizzato e coordinare la fornitura di servizi:
- a) effettuando una valutazione multidimensionale delle esigenze che esamini gli ostacoli che si frappongono all'inclusione sociale e all'occupazione, individuando i servizi abilitanti ed essenziali necessari per far fronte a tali ostacoli e determinando il sostegno necessario; e
 - b) elaborando, sulla base di tale valutazione ed entro tre mesi dall'accesso al reddito minimo, un piano di inclusione che dovrebbe:
 - i) definire obiettivi e tempistiche comuni;
 - ii) delineare un pacchetto di sostegno adattato alle esigenze individuali, comprendente misure attive del mercato del lavoro e/o misure volte a promuovere l'inclusione sociale;

- iii) designare un responsabile del caso o un punto unico di contatto e di servizio che garantisca un sostegno continuo, organizzzi rinvii tempestivi ai servizi competenti e monitori regolarmente i progressi compiuti nell'attuazione del piano di inclusione;
- c) per i disoccupati di lungo periodo che non dispongono di risorse sufficienti, riesaminando e, se necessario, adeguando l'accordo di inserimento lavorativo esistente conformemente alla raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro per integrarlo con elementi del piano di inclusione di cui alla lettera b).

GOVERNANCE, MONITORAGGIO E PRESENTAZIONE DI RELAZIONI

- 14) Ai fini dell'efficace elaborazione e realizzazione di solide reti di sicurezza sociale a livello nazionale, regionale e locale, si raccomanda agli Stati membri di:
 - a) evitare lacune, sovrapposizioni e frammentazioni delle varie prestazioni e dei vari regimi, onde garantire un pacchetto coerente di misure di sostegno al reddito, misure di attivazione e servizi abilitanti;
 - b) rafforzare la capacità operativa delle autorità responsabili del sostegno al reddito, dei servizi per l'impiego e dei fornitori di servizi abilitanti e intensificarne la collaborazione, anche attraverso la condivisione di dati e la promozione di modelli di servizi più integrati;
 - c) dotare i pertinenti portatori di interessi, quali le autorità regionali e locali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli attori dell'economia sociale, dei mezzi per partecipare efficacemente alla concezione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei regimi di reddito minimo;
 - d) garantire un finanziamento adeguato delle reti di sicurezza sociale coerentemente con la sostenibilità generale delle finanze pubbliche.
- 15) Per orientare meglio l'elaborazione delle politiche, si raccomanda agli Stati membri di:
 - a) monitorare costantemente l'attuazione delle politiche di sostegno al reddito, in particolare il reddito minimo, e delle relative misure di attivazione del mercato del lavoro, nonché dell'accesso ai servizi, anche attraverso il miglioramento della disponibilità e della qualità dei dati pertinenti, disaggregati per sesso, età e, se disponibili, disabilità, a tutti i livelli di governance e attraverso l'esecuzione di valutazioni periodiche, nonché apportare adeguamenti per conseguire gli obiettivi della presente raccomandazione nel modo più efficiente;
 - b) sviluppare o rafforzare, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, meccanismi che consentano di monitorare l'inclusione sociale delle persone che non dispongono di risorse sufficienti o la loro transizione verso l'occupazione;
 - c) informare la Commissione a intervalli regolari in merito alla serie di misure adottate o previste per l'attuazione della presente raccomandazione basandosi, se del caso, su strategie, piani o relazioni nazionali esistenti, compresi quelli presentati nell'ambito dei meccanismi di comunicazione esistenti, quali il metodo di coordinamento aperto, il semestre europeo e altri pertinenti meccanismi di programmazione e comunicazione dell'Unione; la prima relazione dovrebbe comprendere i risultati e le raccomandazioni delle valutazioni di cui alla lettera a).
- 16) Il Consiglio accoglie con favore l'intenzione della Commissione di:
 - a) continuare a collaborare con gli Stati membri in seno al comitato per la protezione sociale sul quadro di riferimento per l'analisi comparativa del reddito minimo e migliorare la disponibilità e la comparabilità degli indicatori e dei dati pertinenti;
 - b) consolidare l'apprendimento reciproco e la diffusione dei risultati e delle buone pratiche tra gli Stati membri;
 - c) riesaminare periodicamente, sulla base dei documenti di cui al punto 15), lettera c), e in seno al comitato per la protezione sociale, in stretta collaborazione con il comitato per l'occupazione e la rete dei servizi pubblici per l'impiego, i progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione per quanto riguarda l'accesso a mercati del lavoro che favoriscono l'inserimento ed elaborare ogni tre anni una relazione congiunta della Commissione e del comitato per la protezione sociale sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione;

- d) monitorare i progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione nel contesto del semestre europeo, anche in cooperazione con il comitato per la protezione sociale;
 - e) tracciare un bilancio delle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sulla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, sull'aumento dei livelli occupazionali e sul miglioramento della partecipazione alla formazione, nonché riferire al Consiglio entro il 2030.
- 17) La raccomandazione 92/441/CEE è sostituita dalla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN

Legge regionale 7 febbraio 2024, n. 6

Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare.

(BURC n. 31 del 8 febbraio 2024)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria tutela la famiglia e attua il principio di sussidiarietà favorendo l'iniziativa di singoli e associati, famiglie e altre formazioni sociali.
2. In attuazione dei principi statutari, al fine di sviluppare una rete integrata di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, favorisce e sostiene politiche e azioni integrate per la realizzazione di welfare di comunità, valorizzando l'apporto di singoli cittadini, associazioni e altre forme di volontariato.
3. La Regione Calabria promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la solidarietà familiare riconoscendo e valorizzando la figura del caregiver familiare quale attore della rete dei servizi di assistenza alla persona, sostenendo l'attività di cura non professionale prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari; ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.
4. La figura del caregiver familiare è componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
5. Ai fini di cui al comma 3, la Regione definisce le modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari anche attraverso adeguate attività formative e di supporto.

Art. 2

(Il caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della [legge 20 maggio 2016, n. 76](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della [legge 104/1992](#), o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della [legge 11 febbraio 1980, n. 18](#) (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
2. Il caregiver familiare viene riconosciuto come risorsa dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e opera, in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita, nell'ambito del Piano assistenziale individualizzato (PAI), assistendo il parente nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, contribuendo al suo benessere psico-fisico, aiutandolo nella mobilità e nell'espletamento delle pratiche amministrative.

3. Il caregiver familiare interagisce e si integra con gli operatori di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi di cura pubblici e privati, favorendo e privilegiando le organizzazioni non profit del Terzo settore.

Art. 3

(Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari del sistema regionale)

1. I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) riconoscono il caregiver familiare quale elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.
2. Nell'ambito delle proprie competenze gli Ambiti territoriali sociali, di concerto con le ASP e gli enti del Terzo settore, attraverso i Piani di zona, e la Regione attraverso il Piano sociale regionale, possono promuovere, nei limiti delle risorse nazionali disponibili, iniziative di informazione e orientamento relative a servizi, o finanziamenti, che interessano la figura del caregiver familiare.
3. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio e la normale vita di relazione, il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI.
4. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire, nei limiti delle risorse nazionali disponibili, al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo. I Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali - di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per come richiamata dall'articolo 9 della [legge regionale 26 novembre 2003, n. 23](#) (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) - preposti alla pianificazione dei servizi socioassistenziali, istituiscono l'elenco dei caregiver familiari.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, le modalità e i requisiti di iscrizione e cancellazione dallo stesso.

Art. 4

(Interventi a favore del caregiver)

1. Le rappresentanze dei caregiver familiari sono sentite nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente e dal regolamento di cui all'articolo 8.
2. La Regione, nei limiti delle risorse nazionali disponibili:
 - a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai Comuni e alle ASP per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 3;
 - b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico, come previsto nell'ambito della normativa vigente per la non autosufficienza;

- c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile connessi all'attività prestata;
 - d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali, volti a una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, incentivando il telelavoro o il lavoro agile;
 - e) cura, in accordo con gli Ambiti territoriali e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi.
3. Gli Ambiti territoriali, di concerto con le ASP e gli enti del Terzo settore, attraverso i Piani di zona, secondo le normative nazionali già previste e nei limiti delle risorse nazionali disponibili, assicurano:
- a) l'informazione e la formazione del caregiver attraverso: un percorso educativo strutturato e documentato con l'utilizzo di specifici strumenti condivisi tra i diversi setting di cura; la previsione di momenti di addestramento, sia a livello ospedaliero sia domiciliare, al fine di promuovere l'empowerment del caregiver familiare;
 - b) con il raccordo tra il Servizio sociale e il nucleo familiare, per le persone in carico, il servizio di sostituzione temporanea dei caregiver familiari, anche attraverso l'utilizzo dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, supporti utili a evitare l'isolamento e il rischio di burnout, come esito patologico di un processo stressogeno che può colpire le persone coinvolte nelle attività di cura; nei casi più complessi, l'attivazione di reti solidali, supporto psicologico e partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari e degli altri congiunti coinvolti nelle attività di assistenza;
 - c) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PAI della persona assistita;
 - d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o la ridefinizione del PAI stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
 - e) il sollievo di emergenza e di tipo programmato;
 - f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5

(Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
 - a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PAI è la figura di riferimento e il referente del caregiver familiare;
 - b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico della persona assistita e l'infermiere referente o case manager;
 - c) i servizi sociali, sociosanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari, chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
 - d) le organizzazioni del Terzo settore senza fini di lucro e in particolar modo il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della

rete e possono arricchire il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 6

(Riconoscimento delle competenze)

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare operante nell'ambito del PAI può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 8, ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area sociosanitaria.
2. La Giunta regionale definisce le modalità e gli istituti autorizzati al rilascio delle certificazioni delle competenze e determina il valore dei crediti formativi in riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 7

(Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, la Regione Calabria istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi indicativamente l'ultimo sabato di maggio di ogni anno, con la collaborazione degli enti locali e delle ASP, delle associazioni di tutela dei malati e delle persone con disabilità, del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali.
2. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione, attraverso i canali già in uso, delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.

Art. 8

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato ed allocate nel bilancio di previsione regionale 2024-2026, alla Missione 12, Programma 02 (U.12.02).
2. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 7, quantificati nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse stanziata alla Missione 12, Programma 02 (U.12.02) mediante contestuale diminuzione, per pari importo, degli stanziamenti relativi al Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocati alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.

Bur n. 122 del 15/09/2023

(Codice interno: 511418)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1077 del 04 settembre 2023
Prosecuzione misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) e Sostegno all'abitare (So.A.). Determinazioni in merito all'annualità 2023/2024.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si propone di dare prosecuzione alle misure: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) e Sostegno all'abitare (So.A.) per l'annualità 2023/2024.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto sostiene ormai da diversi anni la misura del Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), che si è sviluppata anche con gli interventi di Sostegno all'Abitare (So.A.), al fine di contrastare ogni forma di povertà quale, ad esempio, quella economica, relazionale, lavorativa ed abitativa, con il fine di promuovere l'inclusione sociale attraverso un welfare generativo e di comunità.

Queste misure rappresentano un importante punto di riferimento nel sistema integrato degli interventi e servizi sociali e come testimoniato dagli stessi assistenti sociali, uno strumento flessibile che consente di adattare il progetto personalizzato alle esigenze del nucleo familiare preso in carico.

Nel corso dell'annualità, per rafforzare l'approccio del welfare generativo e di comunità connesso alle misure del R.I.A. Sostegno, è stato condotto un percorso di comunità di pratiche che ha visto coinvolti i rappresentanti di alcuni Ambiti Territoriali Sociali. Il tema del welfare generativo, molto sentito dagli operatori, è diventato strategico proprio perché costituisce un test fondamentale dello stato di salute degli Ambiti, mettendo a fuoco la capacità del sociale di produrre una visione adeguata del territorio, di relazionarsi con lo stesso attraverso una rete che si compone di diversi attori (lavoro, terzo settore, servizi socio-sanitari ecc..) e permettendo una serie di sperimentazioni e di buone pratiche sul tema della ricerca delle nuove vulnerabilità.

L'importanza che le misure R.I.A. e So.A. hanno nel territorio è evidenziata dall'attuale congiuntura economico-sociale, caratterizzata da diversi aspetti di criticità che rischiano di far scivolare i nuclei più fragili in situazioni di marginalità più accentuata.

Il rapporto ISTAT pubblicato a Giugno 2023 sulla povertà indica come le persone a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2022 siano state pari al 12,6% della popolazione nel Nord-Est. Nonostante questo valore sia in miglioramento rispetto al 2021, grazie alla ripresa economica e all'incremento dell'occupazione, la contrazione dei redditi familiari rispetto al 2007 (anno che precede la crisi economica) rimane ancora notevole. Resta stabile, inoltre, la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, evidenziando una fascia di popolazione che non ha accesso a un paniere di beni primari e di base.

I dati ISTAT relativi ai redditi delle famiglie in Italia nell'ultimo trimestre del 2022, tracciano in tal senso un quadro che desta preoccupazione per il futuro, con redditi sostanzialmente uguali o contenuti a fronte di una inflazione in crescita, che spinge quindi le famiglie a ridurre i consumi di tutti i giorni, in particolare per le spese alimentari e per l'abbigliamento (-4%). In media il potere d'acquisto è calato del 3,7% alla fine del 2022, obbligando quindi molti cittadini a dover scegliere fra le tipologie di spesa necessarie al proprio sostentamento quotidiano.

Il rapporto Oxfam "La Pandemia della disuguaglianza" a testimonianza di quanto descritto, evidenzia come, se da un lato si può assistere al progressivo venir meno dell'emergenza pandemica, dall'altro lato gli effetti sociali ed economici generati dalla crisi perdurano ancora e sono stati ulteriormente esacerbati dalla crisi internazionale, con il conseguente aumento dei prezzi dei beni di consumo. Sono aumentate le situazioni di fragilità nei territori, che hanno coinvolto famiglie non sempre provenienti da vissuti di povertà e disagio sociale.

Questo ha prodotto una serie di conseguenze misurabili anche sul piano socio-economico per le famiglie del nostro territorio, con particolare riferimento ai nuclei a basso reddito o a reddito fisso, che non sono in grado di incrementare in tempi rapidi il volume delle proprie entrate e che si trovano in crisi al momento dell'insorgere di un evento imprevisto nella propria vita.

Fra i target più colpiti ci sono le famiglie con il maggior numero di componenti, soprattutto con figli minori a carico, gli stranieri e le famiglie in affitto, confermando il problema abitativo come uno degli scogli principali da affrontare per l'uscita dallo stato di disagio, problema spesso dovuto alla carenza di strutture disponibili.

I risultati ottenuti finora dalle misure R.I.A., So.A. e Fondo Nuove Vulnerabilità per far fronte alle criticità sopra descritte sono incoraggianti: nel corso dell'ultima annualità (DGR n. 1240/2021) esse hanno raggiunto 7.186 utenti per un totale di 10.225 prestazioni, di cui 3.311 per il R.I.A. Sostegno, 722 per il R.I.A. Inserimento, 3.052 per il So.A., 647 per il Fondo Nuove Vulnerabilità e 2.493 per la P.E. (prevista dalla DGR n. 1240/2021). I dati sono stati raccolti attraverso il portale SILS (Sistema Informativo Lavoro Sociale), istituito con L.R. n. 5/2022, che rappresenta un importante strumento realizzato con la collaborazione dell'area lavoro, non solo per sistematizzare i dati di monitoraggio e rendicontazione, ma anche per disporre di una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate.

Alla luce di quanto sopra espresso, con il presente atto si propone di dare prosecuzione, per l'annualità 2023/2024, alle misure Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) e Sostegno all'abitare (So.A.), inserite anche nella cornice di riferimento dei principi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nell'Atto di programmazione regionale per il contrasto alla povertà adottato con DGR n. 593/2022 e nelle Linee Guida dei piani di zona.

Per quanto sopra esposto, si determina in Euro 6.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore dei 21 Ambiti Territoriali Sociali, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 103383 "*Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale - Trasferimenti correnti* (Art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L.23/12/2000, n. 388)" del Bilancio regionale di previsione 2023-2025, esercizio 2023.

La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza e che il suddetto ammontare è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall'accertamento in entrata n. 2390/2023 di complessivi euro 28.558.500,17 disposto con DDR n. 6 del 14/06/2023, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "*Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte* (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)".

Nell'**Allegato A**, parte integrante e necessaria del presente atto, in prosecuzione delle attività descritte dall'Allegato A della DGR n. 1403/2022, sono riportate le determinazioni con i criteri di natura tecnica per l'annualità 2023/2024, in particolare evidenziando gli obiettivi delle misure R.I.A. Sostegno, R.I.A. Inserimento e Sostegno all'Abitare, i destinatari e le modalità operative delle stesse. Nell'**Allegato B**, anch'esso parte integrante e necessaria del presente atto, sono contenuti i criteri di ripartizione dei fondi, composti da una quota fissa di euro 50.000,00 ed una proporzionale al numero totale degli abitanti per ciascun Ambito territoriale, e alle modalità di monitoraggio e rendicontazione che vengono assicurate attraverso la piattaforma SILS.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. n. 20 della L. 328/2000 e n. 80 della L. 388/2000;

VISTI il D.lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39; 4 marzo 2022, n. 5 e 23 dicembre 2022 n. 32;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento regionale n. 1/2016;

VISTE la DGR n. 1240 del 14 settembre 2021, n. 593 del 20 maggio 2022; n. 1403 del 11 novembre 2022 e n. 60 del 26 gennaio 2023;

VISTO il DDR n. 6 del 14 giugno 2023;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e necessarie del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la prosecuzione per l'annualità 2023/2024 delle misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A) e Sostegno all'abitare (So.A.);
3. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e necessaria del presente atto, in cui sono indicate le determinazioni con i criteri di natura tecnica per l'annualità 2023/2024;
4. di approvare l'**Allegato B**, parte integrante e necessaria del presente atto, in cui sono contenute le disposizioni relative alla ripartizione dei fondi e alle modalità di monitoraggio e rendicontazione;
5. di determinare in Euro 6.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore dei 21 Ambiti Territoriali Sociali come riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e necessaria del presente atto, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo 103383 "*Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale - Trasferimenti correnti* (Art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L.23/12/2000, n. 388)";
6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che l'ammontare di euro 6.000.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall'accertamento in entrata n. 2390/2023 di complessivi euro 28.558.500,17, disposto con DDR n. 6 del 14/06/2023, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "*Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte* (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)";
8. di incaricare il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione dell'esecuzione del presente atto e di ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Consiglio Regionale della Puglia Portale Ufficiale

Martedì 23 Gennaio 2024

[Home](#) | [Mappa](#) | [Aiuto alla navigazione](#) | [Crediti](#) | [Ubicazione](#) | [Sito della Regione Puglia](#) | 

Informazione legislativa e giuridica

Codice delle Leggi

a cura della [Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi](#) 

 [Ritorna alla lista](#) |  [Nuova ricerca](#)

Legge Vigente

Anno	2016
Numero	3
Data	14/03/2016
Abrogato	☐
Materia	Assistenza sociale
Titolo	Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva
Note	Bollettino n° 28 pubblicato il 15-03-2016
Allegati	»» Raccomandazione2008_867_CELR n. 3-2016.pdf »» Legge n. 208-2015 -LR n. 3-2016.pdf »» Legge 8 novembre 2000, n. 328-Art. 22 LR n. 3-206.pdf »» Dlgs118-2011lr n. 2-2016.pdf »» DL 76-2013- LR n. 3-2016.pdf »» D.LEG. 2015-150- LR n. 3-2016.pdf

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI (1)

Art. 1

Principi

1. La Regione Puglia promuove una strategia complessiva di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana e nell'ambito d'azione delineato dalla raccomandazione n. 2008/867/CE della Commissione del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro.

2. La Regione Puglia promuove le politiche di inclusione sociale attiva di cui al comma 1, attraverso un sistema integrato di interventi e servizi negli ambiti sociosanitario, delle politiche attive del lavoro, formazione e diritto allo studio e casa, in attuazione dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell'[articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19](#) (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e a seguito della sperimentazione dei cantieri di cittadinanza di cui all'[articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37](#) (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014).

3. La Regione Puglia promuove l'inclusione sociale attiva delle persone e dei nuclei familiari che vivono situazioni di disagio socio economico, organizzando e coordinando un sistema integrato di interventi e promuovendo azioni di prossimità, al fine di riattivare capitale sociale ed economico, a partire dalle persone beneficiarie degli interventi.

4. Nel quadro della strategia complessiva di contrasto al disagio socioeconomico e per l'inclusione attiva, la Regione Puglia promuove il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.

(1) A integrazione di quanto disposto dalla presente legge vedi l'art. 4, della [l.r. 54/2017](#)

Art. 2

Obiettivi

1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 1, la Regione Puglia nell'ambito delle proprie competenze in materia di coordinamento e programmazione delle politiche sociali integrate e delle politiche di inclusione sociale attiva e nelle more della determinazione ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, con legge dello Stato, dei livelli essenziali di assistenza connessi al contrasto delle povertà, promuove i seguenti obiettivi:

- a) favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo, in un quadro di politiche integrate, l'inserimento al lavoro nonché sostenendo l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
- b) promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno delle rete integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui alla lettera a);
- c) sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accoglienti e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

Art. 3

Azioni

1. Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione Puglia promuove un sistema integrato di interventi quali:

- a) istituzione del Reddito di dignità regionale, per il sostegno economico e l'inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, la cui situazione economica non consenta di disporre dei mezzi sufficienti a una vita dignitosa;
- b) erogazione tramite gli ambiti sociali di zona di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e attivazione di interventi volti a favorirne l'accessibilità, al fine di contrastare la marginalità sociale, rispondere ai fabbisogni, anche di cura, della popolazione più fragile e promuovere la qualità della vita del nucleo familiare;
- c) attivazione di politiche attive per il lavoro e politiche formative rivolte a favorire l'inserimento sociolavorativo e la crescita personale e professionale, nonché ad accrescere l'occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all'auto-impresa, in favore di soggetti svantaggiati in condizioni di rischio di disagio sociale ed economico;
- d) attivazione di percorsi di tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, come disciplinato dall'[articolo 1, comma 2, lettera d\), della legge regionale 5 agosto 2013, n. 23](#) (Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro), come aggiunta dall'[articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14](#);
- e) attivazione di misure di microcredito sociale e altri strumenti di micro-finanza a supporto dei percorsi di attivazione connessi, a titolo esemplificativo, all'autocostruzione o edilizia sociale, all'auto-impresa, al superamento di condizioni di particolare e transitoria difficoltà;
- f) attivazione di misure di sostegno per l'accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi;

g) promozione di percorsi sperimentali per la attivazione di una piattaforma regionale per la condivisione e la valorizzazione delle risorse individuali al servizio delle comunità locali, in ottica di mutuo-aiuto per favorire comunità accoglienti, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, condivisione di risorse individuali per interessi collettivi, percorsi di cittadinanza attiva.

2. I comuni associati e i servizi regionali e territoriali competenti in materia di politiche attive del lavoro, accreditati ai sensi della [legge regionale 29 settembre 2011, n. 25](#) (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro), operano attivando tutti gli strumenti di inclusione sociale e di inserimento socio-lavorativo e di politica attiva del lavoro previsti dalla normativa statale e regionale e sostenuti dalla programmazione UE del Fondo sociale europeo e dalla programmazione sociale regionale.

3. Le strutture della Giunta regionale assicurano che le misure previste siano coordinate con le eventuali misure statali in materia di sostegno al reddito e al contrasto alla povertà.

TITOLO II

IL REDDITO DI DIGNITA'

Art. 4

Definizioni e finalità

1. Il Reddito di dignità (Red) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di contrasto alla povertà assoluta e un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui l'indennità economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio.

2. Il patto è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali e finalizzato alla presa in carico complessiva del nucleo familiare.

3. Il Reddito di dignità regionale mira a fornire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di povertà.

4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione dei servizi sociali e politiche attive del lavoro, la Regione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissate con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), per il riconoscimento della misura di sostegno al reddito nazionale di cui al comma 386 della stessa l. 208/2015, assicura il coordinamento delle azioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 5 del presente articolo, che concorrono alla attuazione della politica nazionale e regionale di inclusione attiva.

5. Il Reddito di dignità regionale, riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato, ai beneficiari selezionati sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni e che abbiano sottoscritto il patto di inclusione sociale attiva di cui al comma 6, comprende:

a) una indennità economica nella forma di integrazione al reddito;

b) un programma di inclusione sociale e lavorativa, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, ovvero al lavoro di cura in favore del proprio nucleo familiare;

c) l'accesso a opportunità formative;

d) un programma di prestazioni sociali a sostegno delle funzioni educative e genitoriali nei confronti dei minori e della cura per i familiari in condizioni di non autosufficienza.

6. Il patto individuale di inclusione sociale attiva è un accordo in forma scritta tra il comune capofila dell'ambito territoriale di riferimento, ovvero il comune di residenza all'uopo delegato dall'ambito territoriale e il soggetto richiedente per conto del proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento socio-lavorativo, gli impegni e gli obblighi reciproci, i risultati attesi dal percorso di inclusione attiva.

7. I comuni si impegnano, ove non già presenti, ad attivare appositi protocolli di intesa con la Guardia di finanza e altre forze di polizia per lo svolgimento di attività di verifica rispetto alla selezione dei beneficiari e alle dichiarazioni rese dagli stessi in sede di presentazione delle istanze, nonché di controllo rispetto al permanere nel tempo dei medesimi requisiti di accesso.

Art. 5

Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso

1. Fermi restando i requisiti e i criteri di accesso alla misura di sostegno al reddito nazionale di cui all'articolo 1, comma 386, della l. 208/2015, che saranno definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della medesima l. 208/2015, possono accedere al Reddito di dignità regionale, con riferimento alle misure di attivazione e alle altre misure a titolarità regionale e comunale, tutte le persone e le famiglie residenti in Puglia da almeno dodici mesi dalla data di presentazione della istanza che si trovino in una condizione di fragilità e vulnerabilità socioeconomica e che siano disponibili a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva.
2. Accedono, inoltre, i cittadini comunitari ovvero i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, che possano dimostrare di avere la propria residenza, ovvero il luogo in cui hanno la dimora abituale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del codice civile, in uno dei comuni pugliesi da almeno dodici mesi e non siano beneficiari di altri sussidi per un valore superiore alla soglia dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla presente legge.
3. I beneficiari sono individuati sulla base dei requisiti soggettivi di accesso e subordinatamente al conseguimento di un punteggio minimo da valutazione multidimensionale, come da procedura di cui all'articolo 8, comma 4.
4. Ai fini della valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone concorrono:
 - a) la situazione reddituale e patrimoniale familiare;
 - b) altre condizioni di maggiore fragilità sociale tra le quali la composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla presenza di figli in minore età, la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, figli a carico conviventi, soggetti inabili, invalidi civili, disabili, portatori di handicap, anziani, nuclei mono-genitoriali, la durata del periodo di assenza di occupazione o di esclusione dal mercato del lavoro e la condizione abitativa.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la situazione reddituale e patrimoniale familiare è definita con riferimento all'ISEE di cui al decreto Presidente Consiglio ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE).
6. Potranno accedere al Reddito di dignità i richiedenti con ISEE familiare non superiore a euro 3 mila, soglia che potrà essere elevata in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, con apposito provvedimento di Giunta regionale.
7. Con apposito provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 13, sono individuate le griglie per la valutazione delle ulteriori condizioni di fragilità sociale indicate al comma 4, lettera b).
8. Per ciascun nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di accesso al beneficio economico di cui all'articolo 4.
9. Costituisce condizione di accesso alla misura di Reddito di dignità la espressa disponibilità del richiedente e del suo nucleo familiare a sottoscrivere apposito patto individuale di inclusione sociale attiva, per l'adesione al percorso concordato di attivazione e di inclusione sociale attiva.

Art. 6*Determinazione dell'importo della misura di sostegno al reddito*

1. Fermi restando i criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale di cui all'articolo 1, comma 386, della l. 208/2015, che saranno definiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della medesima l. 208/2015, la misura dell'indennità economica riconosciuta a titolo di Reddito di dignità regionale, con riferimento alle misure di attivazione e alle altre misure a titolarità regionale, è determinata in relazione ai seguenti indicatori:
 - a) reddito disponibile e situazione patrimoniale del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - b) composizione del nucleo familiare stabilmente convivente;
 - c) condizione abitativa e titolo di godimento dell'abitazione principale;
 - d) altre eventuali condizioni di maggiore fragilità sociale;
 - e) articolazione del percorso obbligatorio di orientamento formativo e di inserimento socio-lavorativo per l'inclusione sociale attiva che il richiedente concorda con i servizi territoriali.
2. In prima applicazione, l'ammontare mensile del Reddito di dignità regionale non potrà superare l'importo di euro 600 erogabile per un nucleo familiare con cinque componenti, limite massimo che rimodulato per le famiglie

di diversa composizione applicando la scala di equivalenza ISEE.

3. Con apposito provvedimento di Giunta regionale, di cui all'articolo 13, può essere rideterminata la misura dell'importo economico, con riferimento ai criteri di cui al comma 1.

4. In deroga alla previsione di cui all'[articolo 6, comma 1, della l.r. n. 23/2013](#), come sostituito dall'[articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14](#), ai soggetti impiegati in tirocini attivati con il Reddito di dignità non si applica il limite minimo dell'importo mensile pari a euro 450 da riconoscersi a titolo d'indennità forfettaria di partecipazione.

5. Concorrono, alla composizione dell'importo economico riconosciuto, i seguenti elementi:

a) il sostegno al reddito per il contrasto alla povertà, come da apposita disciplina del Ministero del lavoro e politiche sociali;

b) il corrispettivo monetario riconosciuto ai sottoscrittori del patto individuale di inclusione sociale attiva in corrispondenza del tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione, svolto per un periodo non superiore ai dodici mesi;

c) il voucher formativo per l'accesso ai percorsi formativi di aggiornamento professionale necessari per l'adesione a uno specifico percorso di inserimento socio-lavorativo.

6. Le prestazioni economiche di cui al comma 1, sono personali e non cedibili e non sono cumulabili con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali e i trattamenti previdenziali.

7. Il Reddito di dignità regionale è un trasferimento condizionato, per la sua stretta integrazione in un più articolato percorso di inclusione sociale e lavorativa.

Art. 7

Durata della misura di sostegno al reddito

1. In prima attivazione, la misura Reddito di dignità regionale, con riferimento alle misure a titolarità regionale, è finanziata per un periodo triennale e sottoposta a valutazione periodica, da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con cadenza semestrale.

2. La durata massima dell'intervento per ciascun richiedente e beneficiario del contributo monetario è di dodici mesi, ferma restando la possibilità di rientro nel percorso di inclusione socio-lavorativa e di sostegno al reddito dopo un periodo di sospensione dall'ultimo beneficio percepito, come definito con il provvedimento di Giunta regionale, di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 8

Domanda di accesso alla misura

1. Con proprio provvedimento la Giunta regionale approva la procedura di presentazione della domanda, di istruttoria e di ammissione delle domande, avvalendosi di apposita piattaforma informatica unica regionale.

2. La domanda di accesso alla misura è presentata dai richiedenti, anche attraverso i soggetti abilitati, per il tramite di una piattaforma unica regionale, al servizio sociale dei comuni territorialmente competenti, mediante apposito modello contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura, e tramite apposita piattaforma telematica.

3. Le richieste di accesso al beneficio economico sono istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base della scala multidimensionale di valutazione definita dal provvedimento di cui all'articolo 13, con il supporto della apposita piattaforma unica regionale.

4. I soggetti beneficiari sono individuati nei limiti della quota di risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, con i provvedimenti di riparto a livello nazionale e regionale.

5. I comuni di ciascun ambito territoriale accantonano per ogni beneficiario un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio calcolato rispetto ai criteri di cui all'articolo 6.

6. Le richieste di beneficio economico presentate, ovvero istruite su piattaforma unica regionale successivamente all'esaurimento delle risorse assegnate e accantonate, compongono un elenco ordinato in base all'ordine

cronologico di presentazione delle istanze e al punteggio conseguito, cui fare esclusivo riferimento in caso di rifinanziamento della misura.

Art. 9

Obblighi del beneficiario

1. Il richiedente, il cui nucleo familiare sia risultato beneficiario del Reddito di dignità regionale, stipula con il servizio sociale dell'ambito territoriale di riferimento, nelle forme e con le modalità previste all'articolo 11, un patto di inclusione sociale per l'inserimento socio lavorativo e per la propria attivazione.
2. Il richiedente, il cui nucleo familiare sia risultato beneficiario della misura, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al servizio sociale del comune dove ha presentato domanda ogni variazione migliorativa della situazione economica del nucleo familiare, nonché ogni modifica nella propria posizione lavorativa.

Art. 10

Sospensione e revoca del beneficio

1. L'erogazione dell'indennità economica di cui all'articolo 4, è sospesa, salvo il recupero temporale del periodo sospeso in coda al periodo di fruizione del periodo stesso, al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) condizioni di malattia, secondo quanto previsto dalla [l.r. n. 23/2013](#) e al [regolamento regionale del 10 marzo 2014, n. 3](#) (Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro), nonché secondo gli indirizzi attuativi di cui all'articolo 13;
 - b) assunzione a tempo determinato per periodi inferiori a sei mesi; in tale fattispecie l'erogazione del Reddito di dignità viene sospesa per il corrispondente periodo del contratto a tempo determinato e riprende al termine dello stesso;
 - c) esigenza di allontanamento dal luogo di residenza per periodi superiori a trenta giorni per indifferibili esigenze personali e familiari;
 - d) assenza ingiustificata dal luogo del tirocinio superiore a tre giorni.
2. Al beneficiario è revocata la misura di sostegno economico di cui all'articolo 4, al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) mancata sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 11, entro il primo bimestre dell'ammissione alla misura;
 - b) grave e accertata violazione del patto di inclusione individuale per cause riferite al beneficiario;
 - c) mancata comunicazione al servizio sociale del comune dove è stata presentata la domanda di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
 - d) mancata frequenza dei corsi formativi individuati come integranti del patto per l'inclusione individuale per il rafforzamento del profilo professionale;
 - e) assunzione superiore a sei mesi, ovvero inferiore a sei mesi ma con ISEE corrente superiore alla soglia massima per l'accesso al beneficio economico, di cui all'articolo 5, comma 6.
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori cause di sospensione e revoca, anche in relazione alle risultanze del periodico monitoraggio della misura.

Art. 11

Patto individuale di inclusione sociale attiva

1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 4 e il servizio sociale dell'ambito territoriale sociale di riferimento stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione sociale attiva, che riguarda sia il beneficiario, sia il suo nucleo familiare, con diritti e obblighi a carico del solo beneficiario.
2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità, connessi all'intero nucleo familiare, nonché obiettivi di attivazione.

3. Il patto individuale di inclusione sociale attiva prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario nonché il rispetto dell'obbligo di frequenza scolastico dei figli minori, e riporta le cause di revoca dalla misura.
4. Il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui di orientamento con il richiedente medesimo.
5. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i servizi competenti in materia di lavoro, accreditati ai sensi della [l.r. n. 25/2011](#), e il servizio sociale dell'ambito territoriale di riferimento procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.

Art.12

L'accesso alle misure complementari

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, in sede di attivazione dei patti individuali per l'inclusione sociale attiva in favore dei beneficiari del Reddito di dignità e del loro nucleo familiare, sono previsti anche interventi mirati per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale, il rafforzamento individuale e la crescita del pronostico di occupabilità dei suddetti beneficiari, rispetto ai fabbisogni di competenze nei contesti produttivi in cui si svolgono i tirocini di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera d\) della l.r. n. 23/2013](#), come aggiunta dall'[articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14](#).
2. Sono, altresì, previsti programmi di inserimento nella vita sociale delle città attraverso la partecipazione dei soggetti beneficiari del Reddito di dignità alle attività senza scopo di lucro, promosse da associazioni di volontariato operanti nel settore della promozione sociale.
3. In sede di presentazione della manifestazione di interesse ad attivare un tirocinio per l'inclusione socio-lavorativa in favore di beneficiari del Reddito di dignità, i soggetti proponenti indicano anche il fabbisogno di accesso a opportunità formative per accrescere le capacità professionali delle persone e il pronostico di occupabilità dei percorsi da attivare, facendo riferimento alle attività formative previste dal catalogo formativo della Regione Puglia, consultabile su piattaforma telematica e in continuo aggiornamento da parte degli organismi formativi accreditati sulla base della normativa e delle procedure regionali vigenti.
4. Al fine della definizione dei contenuti del patto individuale per l'inclusione sociale attiva, in ciascun ambito territoriale sociale una apposita equipe multi-professionale competente valuta, con l'apporto del servizio sociale professionale dei comuni e del centro per l'impiego di riferimento, mediante apposito bilancio di competenze, l'appropriatezza del tirocinio prescelto dal richiedente il Reddito di dignità e la corrispondenza con uno specifico fabbisogno formativo.
5. L'equipe professionale realizza anche azioni di informazione e di orientamento per il corretto e pieno utilizzo delle prestazioni sociali per integrare i patti individuali e accrescerne l'efficacia in termini di inclusione sociale per l'intero nucleo familiare.
6. La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione dell'abitazione del nucleo familiare beneficiario dell'intervento, supporta nell'ambito dei cantieri di innovazione sociale, iniziative di autocostruzione a esempio nell'ambito del patrimonio abitativo delle Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA), strumenti di micro-finanza e micro-credito sociale, nonché lo svolgimento dei tirocini per l'inclusione con l'obiettivo di migliorare la propria condizione abitativa, con l'affiancamento di imprese edili e artigiane impegnate nel settore.
7. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione europea, a beneficio dei datori di lavoro che si impegnino ad attivare progetti di tirocinio con un positivo pronostico di occupabilità e con forte integrazione con le opportunità di riqualificazione del capitale umano, nonché a stipulare contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di concorrere all'inserimento sociolavorativo delle stesse.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 13

Modalità attuative

1. Con proprio regolamento, la Giunta regionale assicura la coerenza con gli indirizzi attuativi delle misure statali in materia di sostegno al reddito e l'integrazione tra la misura regionale di sostegno al reddito e inclusione sociale attiva con le altre politiche di settore, definendo le specifiche modalità attuative della misura del Reddito di dignità secondo quanto già richiamato nella presente legge e definendo inoltre:

- a) le modalità di erogazione dell'intervento economico e degli altri benefici;
- b) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'indennità economica nei casi in cui, in corso di erogazione, si verifichino modificazioni nella composizione del nucleo familiare;
- c) le modalità di coordinamento tra la misura di cui all'articolo 4, e le altre misure erogate dal sistema pubblico;
- d) eventuali meccanismi incentivanti rispetto alla dimensione di attivazione nella ricerca di lavoro e disincentivanti rispetto a comportamenti opportunistici;
- e) le modalità procedurali e il supporto informatico per la gestione delle domande, l'istruttoria e il monitoraggio dei benefici economici concessi;
- f) le modalità di istruttoria delle domande e di valutazione delle stesse per la assegnazione di un punteggio sulla base della scala multidimensionale, facendo leva sulla piattaforma unica regionale;
- g) i contenuti del patto individuale di inclusione sociale attiva;
- h) l'iniziativa a regia regionale per la promozione delle equipe multi-professionali e il raccordo operativo tra centro per l'impiego e le strutture dedicate a supporto degli uffici di piano, ovvero le strutture dedicate costituite da singoli comuni dell'ambito territoriale, senza ulteriori oneri a carico del finanziamento della legge regionale;
- i) i criteri e le modalità per promuovere interventi a sostegno della responsabilità sociale di impresa per gli enti pubblici, privati e no-profit, con i connessi meccanismi premiali;
- j) le forme e le modalità di controllo e verifica da parte della Regione in ordine alla corretta applicazione della presente legge, specie con riferimento all'effettivo possesso dei requisiti per poter accedere alla misura da parte dei soggetti beneficiari.

2. La Giunta regionale, attraverso l'apposita struttura, di cui all'articolo 14, comma 12, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, assicura il coordinamento delle azioni di sistema realizzate sul territorio regionale di concerto con i comuni associati, a valere sul PON "Inclusione" 2014-2020, nonché il raccordo operativo con le azioni di cui agli Obiettivi tematici VIII, IX, X del POR Puglia 2014-2020.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, di concerto con l'assessore competente in materia di lavoro, è approvato il provvedimento di cui al comma 1, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, che si esprimono con procedura d'urgenza, ai sensi dell'[articolo 44, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2007, n. 7](#) (Statuto della Regione Puglia).

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, si prescinde dal parere.

Art. 14

Governance

1. Al fine di supportare tutte le fasi di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e di assicurare il confronto, la concertazione e la definizione di scelte programmatiche e organizzative condivise, presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Tavolo di partenariato socioeconomico per la concertazione e il monitoraggio del Reddito di dignità e degli interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, cui partecipano le organizzazioni sindacali confederali e più rappresentative sul territorio regionale, le associazioni datoriali già aderenti al Partenariato socioeconomico del POR Puglia 2014-2020, il Forum del terzo settore regionale, tre rappresentanti degli ambiti territoriali maggiormente rappresentativi, e con esperienze di inclusione sociale e lavorativa, e le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali, lavoro e formazione.

2. E' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale una cabina di regia regionale per favorire la cooperazione interistituzionale in tutte le fasi di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, a cui partecipano rappresentanti dell'Amministrazione regionale, rappresentanti delle principali amministrazioni periferiche dello Stato, competenti per materia, il Presidente di ANCI Puglia e il Sindaco della Città metropolitana.

3. I percorsi integrati di inclusione sociale attiva in favore delle persone richiedenti il Reddito di dignità regionale sono promossi e attivati dai comuni associati in ambiti territoriali sociali, di cui alla [l.r. n. 19/2006](#), con i rispettivi servizi sociali, in collaborazione con le agenzie attive sul territorio regionale per la promozione delle politiche attive del lavoro e con i soggetti socioeconomici del territorio.

4. Concorrono alla realizzazione dei percorsi integrati di cui al comma 3, tutte le istituzioni, associazioni, cittadini, imprese, terzo settore, definendo una strategia condivisa di ambito territoriale degli interventi di presa in carico

delle comunità, a partire dai bisogni e dalle risorse disponibili per ciascun ambito, al fine di implementare un sistema virtuoso di imprese e pubbliche amministrazioni per consentire maggiore occupabilità e la realizzazione di dinamiche di autoimprenditorialità-autoimpiego.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituita in ciascun ambito territoriale sociale una equipe multi-professionale, che opera con le modalità organizzative definite dai comuni dell'ambito, per assicurare la valutazione multidimensionale delle domande e i relativi interventi per la presa in carico complessiva e integrata del beneficiario e del suo nucleo familiare e dei suoi componenti.

6. Alla equipe di cui al comma 5, concorrono risorse umane del servizio sociale professionale di ambito o del comune competente per residenza, dell'ufficio di piano dell'ambito territoriale e del centro per l'impiego, per le rispettive competenze.

7. Per le finalità di cui al comma 4, gli ambiti territoriali fanno riferimento alle risorse di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), nonché alle risorse ordinariamente assegnate al funzionamento degli uffici di piano.

8. Al fine di supportare le equipe multi-professionali di cui al comma 5, nelle fasi di orientamento e bilancio delle competenze, ricognizione di opportunità aziendali e relativi abbinamenti, tutoraggio e monitoraggio, potranno attivarsi forme di collaborazione con soggetti privati e del privato sociale che erogano servizi per le politiche attive del lavoro, anche secondo le modalità previste dalla [l.r. n. 25/2011](#), e dal [regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34](#) (Modifiche al regolamento regionale recante "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro" di cui alla [legge regionale 29 settembre 2011, n. 25](#)) .

9. Per le finalità di cui al comma 7, gli ambiti territoriali e i centri per l'impiego fanno riferimento alle risorse di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché alle risorse ordinariamente assegnate al funzionamento della rete dei servizi per l'impiego accreditati.

10. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale nell'ambito del processo di riorganizzazione dei servizi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), costituisce i propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, modificando gli ambiti territoriali di competenza degli stessi, adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti sociosanitari e ambiti territoriali sociali, di cui all'[articolo 5 della l.r. n. 19/2006](#).

11. Agli operatori delle equipe di cui al comma 5, sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici sociali integrati.

12. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e condivisi sulla base delle modalità previste al comma 1, è istituita una specifica struttura, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, cui concorrono le strutture regionali preposte alla programmazione sociale e organizzazione della rete dei servizi, quelle preposte alla promozione e attuazione delle politiche attive del lavoro, nonché i servizi regionali preposti alla gestione delle risorse dei Fondi strutturali europei assegnati agli Obiettivi tematici VIII, IX, X del POR Puglia 2014-2020, se diversi.

13. La Giunta regionale provvede alla istituzione della suddetta struttura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del modello organizzativo regionale vigente.

Art. 15

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale ai sensi del comma 2 controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia dei risultati ottenuti nel contrastare l'esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell'ambito del patto di inclusione.

2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del provvedimento di cui all'articolo 13, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici e privati coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.

3. La Giunta regionale, attraverso la struttura di cui all'articolo 14, comma 12, avvalendosi di soggetti di ricerca indipendenti e qualificati nel settore, promuove la predisposizione di rapporti periodici di valutazione, previa raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni necessarie ad analizzare i seguenti aspetti:

- a) composizione delle domande presentate per ambito territoriale del servizio sociale dei comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla

platea dei potenziali aventi diritto;

b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;

c) media delle ore prestate in tirocinio e tipologia di attività svolta nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare;

d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio;

e) esiti dei percorsi individuali di inclusione sociale;

f) impatto delle misure sulle condizioni socioeconomiche e lavorative dei beneficiari.

4. Il rapporto di cui al comma 3, è pubblicato sul sito dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali della Regione Puglia e rappresenta uno dei documenti di riferimento per la valutazione dell'impatto della misura, anche ai fini del rifinanziamento della stessa.

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della conclusione della sperimentazione dei "Cantieri di cittadinanza", attivata in attuazione dell'[articolo 15 della l.r. n. 37/2014](#), e al fine di assicurare continuità alle buone pratiche attivate per la gestione delle procedure di formazione del catalogo dei progetti di tirocinio e di raccolta, istruttoria e valutazione delle domande presentate dai potenziali beneficiari, la struttura di cui all'articolo 14, si avvale della piattaforma telematica già attiva e promuove ogni azione utile al suo aggiornamento per la piena funzionalità.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove il pieno accesso alle informazioni sulla nuova misura di sostegno al reddito di cui all'articolo 4, per tutti i richiedenti il beneficio oggetto della sperimentazione di cui all'[articolo 15 della l.r. n. 37/2014](#), e che non vi abbiano avuto accesso per esaurimento delle risorse finanziarie, ovvero perché non già ammissibili rispetto ai criteri di selezione propri della misura sperimentale.

3. Nelle more dell'esercizio di delega di cui all'articolo 1, comma 388, della l. 208/2015 e fermi restando i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale di cui all'articolo 1, comma 386 della medesima l. 208/2015, quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13 si applica alle misure a titolarità regionale.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Fermo restando l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 386 della l. 208/2015, secondo i requisiti e i criteri che saranno definiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387 della suddetta l. 208/2015, la Regione Puglia, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento a scopo ricognitorio di seguito elencate:

a) Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014 - 2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui agli Obiettivi tematici VIII, IX e X per l'integrazione lavorativa e la riqualificazione professionale, nonché per l'acquisizione di servizi qualificati per l'orientamento e l'affiancamento a progetti di autoimpiego e auto-impresa e per il rafforzamento dei servizi per l'impiego accreditati in Puglia;

b) Fondo sociale europeo - Programma operativo nazionale "Inclusione" 2014 - 2020 con riferimento alle risorse assegnate nell'ambito dell'Asse III per le azioni a supporto del funzionamento degli uffici di piano e delle reti territoriali con servizi pubblici per il lavoro;

c) altri fondi di derivazione nazionale a destinazione vincolata;

d) Fondo nazionale per l'estensione della carta per l'inclusione alle regioni del mezzogiorno, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), per la quota assegnata alla Regione Puglia;

e) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;

f) le risorse da bilancio regionale, come al comma 2;

g) le risorse già ripartite agli ambiti territoriali e non ancora assegnate ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'[articolo 15 della l.r. n. 37/2014](#);

h) le risorse di cui al cap. 785040 – missione 12, programma 07, titolo 1, del bilancio regionale – esercizio finanziario 2016, con riferimento alle azioni di monitoraggio e valutazione delle misure di cui alla presente legge, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, nell'ambito del bilancio regionale, sono assegnate nella missione 12, programma 4, titolo 1, risorse a titolo di "Spese per il riconoscimento del Reddito di dignità nei percorsi di inclusione attiva" pari a euro 5 milioni in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2016, alla cui copertura si fa fronte, con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, mediante applicazione della parte accantonata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, di cui al prospetto Allegato A) alla [legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2](#) (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia), come riveniente dalla destinazione a tale fine e per pari importo del fondo leggi in corso di adozione anno 2015.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con legge di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 14 marzo 2016

REGOLAMENTO REGIONALE 23 giugno 2016, n. 8

Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”. Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, e comma 4 lett. e L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 861 del 15/06/2016 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l’attuazione della Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”, di seguito nominata legge regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 15 della medesima legge regionale e ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto Regionale approvato con Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7, come novellato dall’articolo 3 della legge regionale n. 44/2014.
2. La disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale è definita nel rispetto dei requisiti e modalità di accesso, nonché dei criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, delle medesima l. 208/2015.
3. Ai fini dell’attuazione della legge regionale, il Reddito di Dignità è disciplinato in coerenza con i principi, gli obiettivi e le azioni di cui alla legge regionale, con i principi e i criteri di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) n. 1304/2013, nonché in coerenza con gli obiettivi di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva di cui all’articolo 1 comma 386 e seguenti della legge n. 208/2015 e successivi provvedimenti attuativi, e con l’accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016 sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva.
4. Il presente Regolamento integra, per i soli effetti sull’attuazione del Reddito di Dignità, il Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, recante disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro, per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone con fragilità di cui all’articolo 1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per nucleo familiare si intende il nucleo familiare beneficiario della misura, anche monopersonale, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- b) per richiedente si intende il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5 della legge regionale, che presenta la domanda di accesso al Reddito di Dignità; il richiedente coincide con il soggetto beneficiario e, qualora lo stesso non sia il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, è tenuto ad indicare i riferimenti necessari ad individuare quest'ultimo in modo univoco;
- c) per Servizio sociale dell'Ambito territoriale si intende il Servizio sociale dei Comuni associati in Ambito territoriale sociale, di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, ove configurato come Servizio sovracomunale, ovvero il Servizio Sociale professionale del singolo Comune in cui ha la residenza il nucleo familiare beneficiario;
- d) per Servizi in materia di lavoro, per le rispettive competenze, si intendono:
 - i Centri per l'Impiego, quali servizi pubblici per il lavoro, che svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi attribuite ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2015;
 - i servizi accreditati per il lavoro, ai sensi della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25, e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 276 del 2003 e dal d.lgs. n. 150 del 2015;
 - i servizi per l'orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche associati in Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. n. 276 del 2003;
- e) per bimestre si intende ciascun bimestre solare che inizia il primo giorno del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre;
- f) per percorso di attivazione deve intendersi l'avvio di ogni attività capace di promuovere l'inserimento sociolavorativo dei beneficiari, di responsabilizzare rispetto a predefiniti obiettivi di crescita individuale e di comunità, di accrescere il pronostico di occupabilità dei soggetti a valle degli stessi percorsi;
- g) per equipe multiprofessionale, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 della legge regionale, si intende l'equipe responsabile della realizzazione operativa del programma "SIA — ReD" in ciascun Ambito territoriale. Ogni equipe è costituita da operatori sociali e socioeducativi, un operatore dell'amministrazione competente sul territorio in materia di servizi per l'orientamento e il lavoro, eventuali altre figure professionali da attivare in relazione ai bisogni rilevati in fase di preavvalutazione dei casi. L'equipe collabora con gli operatori di organizzazioni non profit attive nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, pronto intervento sociale e di inclusione sociale attiva;
- h) per Responsabile del Procedimento (RUP) dell'Ambito territoriale deve intendersi il funzionario pubblico

individuato dall'Ufficio di Piano di Zona o dal Comune capofila quale responsabile del procedimento amministrativo e di tutte le procedure connesse all'attuazione della misura denominata Reddito di Dignità, nonché referente per l'equipe multiprofessionale, per i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito e per i servizi per l'impiego territorialmente competenti.

Articolo 3

(Composizione della misura)

1. Ai fini della presente disciplina, e ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale, il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti:
 - a) sostegno al reddito per il contrasto alla povertà, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come disciplinato dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della medesima l. n. 208/2015;
 - b) indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al tirocinio sociolavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale, come definito nell'ambito del patto individuale di inclusione sociale attiva;
 - c) percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento di una qualifica professionale, se funzionale al percorso di attivazione;
 - d) altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, attività di affiancamento e supporto individuale per l'inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.

Titolo II

Requisiti soggettivi per l'accesso a ReD

Articolo 4

(L'accesso alla misura)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, i requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, nelle more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della medesima l. n. 208/2015.
2. Con riferimento agli altri elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b) e c) attivabili con il Reddito di Dignità di cui alla legge regionale, sono requisiti soggettivi di accesso per il soggetto richiedente i seguenti:
 - a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
 - b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
 - c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;
 - d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013, ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro 3.000,00; in caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata;

- e) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;
 - f) valutazione multidimensionale del bisogno superiore o uguale a un valore di 45 punti attribuito in base alla scala di valutazione di cui al successivo articolo 5.
 - g) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva.
3. Sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari, in quanto percettori di altra specifica misura di sostegno al reddito:
- a) coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino percettori di Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), ai sensi degli artt.1-14 del D.Lgs. n. 22/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", o percettori di Assegno di Disoccupazione (ASDI), ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale di cui al Decreto Interministeriale 10 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - b) coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 600,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rientrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre analoghe misure di sostegno. Per le regole di computo da applicare per la verifica di questo requisito si procede in analogia con quanto definito all'articolo 4 del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015.

Articolo 5

(Valutazione multidimensionale del bisogno)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, i criteri di priorità sono disciplinati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, nelle more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della medesima l. n. 208/2015.
2. Con riferimento agli altri elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b) e c) attivabili con il Reddito di Dignità di cui alla legge regionale, ferme restando le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di cui all'articolo 8, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda si basa sui seguenti criteri:
 - a) numero di figli
 - b) numero di figli minori
 - c) nucleo familiare monogenitoriale
 - d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza
 - e) valore ISEE
 - f) condizione lavorativa

I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole

informazioni desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità.

3. Con riferimento alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, costituisce requisito di ammissibilità della domanda di accesso al beneficio economico, in analogia a quanto disposto all'articolo 4 del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, superiore o uguale a 45 punti sui 100 punti totali attribuiti in base alla scala di seguito specificata:

g) presenza nel nucleo familiare di figli	max
25 punti	
n. 1 figlio	10 p.
n. 2 figli	20 p.
n. 3 figlio più	25 p.
h) presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a 36 mesi	5 punti
i) nucleo familiare monogenitoriale	25 punti
j) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza max	10 punti
disabilità grave	5 p.
non autosufficienza	10 p.
k) valore ISEE	max 25 punti
così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE diviso per 120	
l) condizione lavorativa	10 punti
attribuito con riferimento al nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.	
4. I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili in modo univoco dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità. Per l'applicazione dei suddetti criteri e per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si fa rinvio a quanto specificato all'articolo 4 del Decreto Ministeriale di cui all'art.1 comma 387 della legge n. 208 del 2015.

Titolo III

Le modalità e procedure per l'accesso

Articolo 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Con apposito provvedimento della Giunta Regionale preposta alla gestione della misura, è approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'accesso al Reddito di Dignità, nonché lo schema della domanda e il manuale per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma telematica unica per la presentazione delle domande, per l'istruttoria delle stesse, per la rendicontazione delle risorse utilizzate e per il monitoraggio dei patti per l'inclusione sociale attiva.
2. La piattaforma telematica unica assicura la cooperazione applicativa con la piattaforma INPS per:
 - la presentazione delle domande dei cittadini aventi i requisiti di accesso;
 - la verifica automatica dei requisiti di accesso, preliminare alle fasi di valutazione da parte delle equipe multiprofessionali di cui alla lett. g) dell'articolo 2;
 - la gestione integrata della copertura finanziaria dei fondi nazionali e dei fondi regionali per ciascuna delle domande prese in carico e il monitoraggio delle dotazioni finanziarie residue.

3. Le domande di accesso al Reddito di Dignità sono presentate esclusivamente mediante piattaforma telematica unica, a partire dal giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell'Avviso pubblico di cui al comma 1.
4. La piattaforma telematica unica integra le funzionalità richieste per l'accesso alla sola misura economica di sostegno al reddito di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, con le funzionalità richieste per l'accesso alle altre componenti del Reddito di Dignità, sviluppata in cooperazione applicativa tra INPS e Regione Puglia.

Articolo 7

(Soggetti abilitati alla presentazione della domanda)

1. I cittadini in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla misura, in risposta ad apposito Avviso pubblico regionale, a partire dalla data indicata come data di avvio della procedura possono presentare la domanda su piattaforma telematica unica:
 - a) come utenti diretti della piattaforma telematica unica, previa generazione delle credenziali personali di accesso;
 - b) mediante Centri di Assistenza Fiscale e Patronati già riconosciuti a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ovvero da quelli convenzionati con gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni di riferimento, alle medesime condizioni economiche previste per gli aderenti alla piattaforma SGATE, con oneri a carico degli stessi Comuni;
 - c) mediante i servizi per il lavoro accreditati, a condizione che si sia provveduto alla definizione di apposite convenzioni con i Comuni di riferimento, alle medesime condizioni di cui alla lett. b.
2. I Servizi Sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali non sono abilitati a presentare domande per conto dei cittadini, essendo gli stessi responsabili della fase istruttoria e di verifica dei requisiti soggettivi di accesso.

Articolo 8

(Fasi di istruttoria, verifica e valutazione delle domande e soggetti responsabili)

1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi tramite la piattaforma telematica unica predisposta dalla Regione, si svolgono le seguenti fasi di istruttoria:
 - Fase I - verifica preliminare dei requisiti di accesso e certificazione ISEE, a cura di Servizio Sociale dell'Ambito territoriale e INPS, che operano tramite piattaforma telematica unica, ciascuno per la rispettiva competenza: l'INPS per tutti i requisiti la cui verifica si basa sui dati desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, i Comuni per tutti i requisiti non desumibili dalla suddetta dichiarazione;
 - Fase II - valutazione multidimensionale del bisogno e attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 comma 2, attraverso l'applicazione delle funzionalità della piattaforma telematica unica;
 - Fase III - valutazione multiprofessionale delle domande e verifica della presenza di carichi familiari e sociali di specifico rilievo, ai fini della presa in carico del nucleo familiare, a cura dell'equipe multiprofessionale, in collaborazione con il Centro per l'Impiego competente, ove richiesto, e sottoscrizione del patto individuale per l'inclusione sociale.
2. I tempi di svolgimento delle Fasi I e II di cui al comma 1 sono definiti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015. I tempi di cui alla Fase III sono determinati in un massimo di 30 giorni dalla ammissione alla misura sulla base dell'esito di verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti.
3. Ai sensi dell'art.14 comma 10 della legge regionale con apposito provvedimento la Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva ai fini esclusivi dell'attuazione della misura Reddito di dignità, un regime transitorio per disciplinare un raccordo fra aree territoriali di competenza dei centri territoriali per l'impiego, e gli Ambiti territoriali sociali di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n.19

Titolo IV

Determinazione del beneficio economico

Articolo 9

(Modalità di calcolo del beneficio economico)

1. Per la parte del Reddito di Dignità riconducibile al beneficio economico di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, i criteri di determinazione dell'importo economico da riconoscere sono disciplinati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, nelle more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della medesima l. n. 208/2015.
2. Per la parte del Reddito di Dignità riconducibile al beneficio economico di cui alla lett. b) dell'articolo 3 comma 1, i criteri di determinazione dell'importo economico sono i seguenti:
 - a) composizione del nucleo familiare
 - b) impiego orario settimanale per lo svolgimento del tirocinio per l'inclusione socio lavorativa ovvero per il percorso di attivazione come definito con il patto individuale per l'inclusione sociale attiva.
3. L'ammontare massimo mensile della misura denominata Reddito di Dignità regionale, considerando, ove applicabile, il cumulo dei benefici economici di cui alla lett. a) e alla lett. b) dell'articolo 3 comma 1, è pari ad Euro 600,00 per un nucleo familiare con cinque componenti o più. Detto importo massimo è riparametrato per nuclei familiari con meno di cinque componenti.
4. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale sono determinati gli importi economici della misura di cui alla lett. b) dell'articolo 3 comma 1 in relazione ai criteri di cui al presente articolo.

Articolo 10

(Erogazione del beneficio economico)

1. Il beneficio economico determinato dalla somma degli importi di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 3 comma 1, come attivati in relazione al possesso dei rispettivi requisiti di accesso, è erogato con cadenza bimestrale, in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo di 12 (dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un periodo minimo di 6 mesi.
2. La Misura, previo un periodo di interruzione di almeno 6 mesi, può essere concessa nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.
3. Il beneficio economico concesso decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, per l'importo di cui alla lett. a) e b) dell'articolo 3 comma 1, salvo rinvio dettato dalla eventuale necessità di condurre verifiche specifiche ovvero acquisire documentazione integrativa.
4. L'erogazione del beneficio economico avviene mediante apposita Carta-Acquisti rilasciata da INPS-Poste Italiane ai titolari in quanto richiedenti il Reddito di Dignità che, a seguito di verifica, siano risultati ammessi al beneficio.

Titolo V

Il patto individuale di inclusione sociale attiva

Articolo 11

(Definizione e contenuti)

1. Il patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all'articolo 11 della legge regionale è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il Ambito territoriale. Il patto individuale di inclusione sociale attiva è stipulato entro 30 giorni dalla ammissione alla Misura Reddito di Dignità, e in ogni caso al termine della Fase III di cui all'articolo 8 comma 1.

2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva dichiara gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità sociale, nonché gli obiettivi di responsabilità genitoriale in favore dei minori componenti il nucleo e, a tal fine, prevede le attività destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra cui:
 - a) azioni di ricerca attiva di lavoro;
 - b) adesione a progetti di formazione ove necessari per il rafforzamento professionale;
 - c) adesione a un percorso di tirocinio per l'inclusione sociale attiva di cui all'articolo 1 comma 2 lett. d) della l.r. n. 23/2013 o ad altro percorso di attivazione;
 - d) frequenza e impegno scolastico dei figli minori
 - e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;
 - f) espletamento di lavoro di cura e assistenza diretta personalizzata in favore di componente non autosufficiente del proprio nucleo familiare.
3. Ai fini della definizione del patto, l'equipe multiprofessionale di cui all'articolo 12 comma 4 della legge regionale procede alla valutazione multidimensionale del fabbisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione approvato con apposito provvedimento della struttura amministrativa preposta alla gestione della misura, i cui esiti sono in sintesi riportati su piattaforma telematica unica ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo.
4. Al fine di accrescere il pronostico di efficacia dei patti individuali di inclusione sociale attiva e dei progetti personalizzati in essi compresi, in considerazione del contesto comunitario in cui gli stessi saranno definiti, i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali possono sottoscrivere appositi patti di comunità con le organizzazioni del terzo settore e le altre organizzazioni private per supportare la presa in carico e la piena integrazione delle persone beneficiarie del Reddito di Dignità

Articolo 12

(Obblighi del soggetto beneficiario e del nucleo familiare beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario del Reddito di Dignità e i componenti del suo nucleo familiare in età superiore ai 18 anni, hanno l'obbligo di:
 - a) impegnarsi nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione di cui all'articolo 11,
 - b) comunicare al Servizio Sociale dell'Ambito territoriale ogni variazione riguardo la presenza di minori o figli a carico presenti nel nucleo familiare, lo stato di occupazione, le componenti reddituali e patrimoniali già dichiarati nella DSU, entro 30 giorni dal verificarsi della **variazione**.

Titolo VI

Disciplina del tirocinio per l'inclusione sociale e l'inserimento socio lavorativo ai fini dell'attuazione del Reddito di Dignità

Articolo 13

(Ambito di applicazione e destinatari)

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano gli standard di riferimento, le modalità operative e le procedure per l'attivazione dei tirocini per l'inclusione sociale e l'inserimento sociolavorativo, attivati nell'ambito della Misura del Reddito di Dignità, quali elementi essenziali per la definizione dei patti individuali per l'inclusione sociale attiva di cui all'articolo 11 della legge regionale.
2. Obiettivi dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali di cui all'articolo 1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di

sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse” sono i seguenti:

- valorizzare le competenze di base e professionali del beneficiario nell’ambito di attività aggiuntive e non sostitutive rispetto alla organizzazione ordinaria del lavoro già in essere presso il soggetto ospitante;
 - accrescere il pronostico di occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente fuori dal mercato del lavoro
 - promuovere il valore aggiunto per le comunità locali e finalizzare le azioni di responsabilità sociale del sistema delle imprese profit e non profit sul territorio.
3. I tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo sono rivolti a tutti i soggetti, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri, comunitari e non, regolarmente soggiornanti in Italia, beneficiari del Reddito di dignità.
 4. Il soggetto promotore, di cui al successivo articolo 14, eroga in favore del tirocinante una indennità stabilita sulla base di quanto indicato all’articolo 9 e secondo quanto previsto nella convenzione di tirocinio.
 5. Il beneficio economico corrisposto in relazione al tirocinio svolto dai soggetti beneficiari ha natura di indennità economica in presenza di condizioni di fragilità economica e in relazione alla tipologia e intensità temporale di impegno settimanale prevista dal tirocinio medesimo.
 6. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina nazionale e alla disciplina di cui al Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, in quanto applicabile.

Articolo 14

(Soggetti promotori dei tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo)

1. Con riferimento ai tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo attivati nell’ambito del Reddito di Dignità, i soggetti promotori sono i Comuni associati in Ambiti territoriali, come definiti dalla Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i., i quali agiscono d’intesa con gli altri servizi territoriali competenti (socio-sanitari, del lavoro, educativi) così come indicato dal comma 2 dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2016.
2. I soggetti promotori, come individuati al comma precedente, sono garanti della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative, di integrazione ed inclusione che lo stesso prevede secondo le modalità definite con il Patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all’articolo 11 della legge regionale. A questo scopo, in sede di sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 16, il soggetto promotore individua il tutor responsabile delle attività che ha il compito di monitorare l’attuazione del progetto di tirocinio.
3. Ai sensi dell’articolo 11 comma 3 del Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, ogni tutor responsabile può seguire contemporaneamente un numero massimo di dieci progetti di tirocinio, con i rispetti posti attivabili.

Articolo 15

(Soggetti ospitanti i tirocini per l’inclusione sociale e Catalogo Regionale)

1. I soggetti che possono ospitare la realizzazione di un progetto di tirocinio per l’inclusione sono gli Enti locali, gli altri organismi pubblici, le imprese produttive del territorio, le organizzazioni del terzo settore ai sensi della normativa vigente e le altre organizzazioni private presenti in ciascun Ambito territoriale, nonchè tutti i soggetti in possesso dei requisiti che verranno individuati nell’Avviso pubblico di cui al successivo comma 3.
2. Nell’ambito delle procedure di attivazione dei tirocini sopra citati i soggetti ospitanti presentano apposita manifestazione di interesse nel Catalogo di “progetti di tirocinio per l’inclusione sociale”, costituito e consultabile su piattaforma telematica unica, e articolato in due distinte sezioni, quella dei tirocini attivati e ospitati da soggetti pubblici, e quella dei tirocini attivati e ospitati da soggetti privati, profit e non profit.
3. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale deputata alla gestione della misura Reddito di Dignità,

da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, è approvato apposito Avviso Pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse ad ospitare tirocini per l'inclusione e la disciplina della procedura di candidatura, valutazione e selezione delle Manifestazioni di interesse con il supporto della piattaforma telematica unica.

4. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini all'interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:
 - a. un tirocinante nelle unità produttive fino a tre dipendenti e nelle unità produttive con il solo datore di lavoro;
 - b. non più di un tirocinante ogni 3 dipendenti nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra quattro e ventuno;
 - c. un numero di tirocinanti che non rappresenti più del venti per cento dei dipendenti nelle unità produttive che contino più di ventuno dipendenti della medesima tipologia. E' consentito l'arrotondamento all'unità superiore.
5. Tutti i soggetti privati proponenti non devono versare in situazione di crisi, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, non devono aver proceduto al licenziamento per la riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'Avviso di cui al comma 3 del presente articolo, non devono avere avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali negli ultimi 12 mesi, non devono essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o accorpamento, non devono essere in pendenza di giudizio e/o con sentenza di condanna passata in giudicato in materia di licenziamenti collettivi. Devono inoltre essere in regola con la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili.
6. Il soggetto ospitante il tirocinio per l'inclusione può definire, in sede di manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco dei tirocini, il fabbisogno in termini di profili professionali nonché le caratteristiche anagrafiche e curriculari più indicate per la maggiore efficacia dei tirocini stessi. A seguito della valutazione multidimensionale, i servizi pubblici per l'impiego e i servizi per l'orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche associati in Ambiti territoriali sociali promuovono un dialogo con i soggetti ospitanti per favorire l'incontro domanda-offerta ai fini dell'abbinamento dei beneficiari della misura alle opportunità di tirocinio.
7. Al fine della presentazione della manifestazione di interesse per l'inserimento a Catalogo del progetto di tirocinio, il soggetto ospitante dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, nonché l'eventuale necessità di integrare e completare il percorso di tirocinio con apposito progetto formativo individuale, da individuare nell'ambito delle opportunità di cui all'apposito catalogo formativo regionale.

Articolo 16

(Contenuti della convenzione di tirocinio)

1. I tirocini per l'inclusione sono attivati sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dall'Ambito territoriale sociale e dal soggetto ospitante, al fine di definire gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori. Ciascuna convenzione può essere riferita a più tirocini da attivare.
2. Sono obblighi del soggetto ospitante il tirocinio:
 - a. la sottoscrizione con ciascun tirocinante di un apposito patto individuale che disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo tirocinio nell'ambito del più complessivo processo di attivazione;
 - b. la attivazione del tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati;
 - c. la individuazione di uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel Progetto di Tirocinio, per seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno n. 1 tutor ogni 5 partecipanti e in ogni caso per

- ciascuna sede del tirocinio;
- d. la richiesta presso il Centro per l'impiego competente di attivazione dei percorsi formativi a supporto del tirocinio, se previsto;
 - e. la valutazione finale degli esiti della partecipazione al tirocinio per ciascuno dei beneficiari, con la compilazione di apposita scheda individuale da trasmettere al Comune capofila dell'Ambito territoriale di riferimento, nonché al Centro per l'Impiego competente;
 - f. la gestione ordinata del registro presenze dei partecipanti, in qualità di tirocinanti;
 - g. il pagamento degli oneri assicurativi INAIL per i rischi di infortuni sui luoghi di lavoro e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia di assicurazione.
3. Gli oneri assicurativi e per la sicurezza connessi alla attivazione, di cui al comma 2 lett. g), sono rimborsati dall'Ambito territoriale a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell'ambito del PON Inclusione e del POR Puglia 2014-2020.
 4. Gli oneri per attività di tutoraggio e prestazioni specialistiche strettamente rivolti al supporto individuale per il pieno inserimento nel contesto produttivo e operativo del tirocinio, restano a carico dell'Ambito territoriale di riferimento rispetto alla residenza del soggetto beneficiario e a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell'ambito del PON Inclusione e del POR Puglia 2014-2020.

Articolo 17

(Monitoraggio dei tirocini)

1. La Regione per il tramite dei Centri per l'impiego, e in collaborazione con i tutor responsabili delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 14 designati dai soggetti promotori, promuove il corretto utilizzo dei tirocini in conformità alla disciplina vigente e alla relativa regolamentazione contrastando forme di abuso, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con i competenti organi ispettivi.
2. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma precedente, effettua una specifica attività di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva. Le attività di monitoraggio e valutazione hanno ad oggetto l'analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema informativo lavoro o altro sistema adottato dalla Regione.
3. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali atteggiamenti distorsivi da parte del soggetto ospitante presenti nell'attuazione del tirocinio, quali a titolo esemplificativo:
 - a) la reiterata attivazione da parte del soggetto ospitante di tirocini a copertura di specifica mansione;
 - b) le cessazioni anomale;
 - c) le attività svolta in maniera difforme dal progetto di tirocinio;
 - d) l'incidenza di tirocini non conformi alla presente normativa attivati da uno stesso soggetto ospitante;
 - e) la concentrazione dell'attivazione di tirocinio in specifici periodi dell'anno;
 - f) lo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle fasce orarie notturne.

Titolo VII

Cause di sospensione e revoca

Articolo 18

(Ulteriori cause di sospensione e revoca del beneficio economico)

1. Con riferimento alle cause di sospensione del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall'art. 10 comma 1 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di sospensione:
 - a) le cause di cui all'art. 15 del Reg. R. n. 3/2014;
 - b) le cause come specificate nel Decreto Interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n.

208/2015, di attuazione del SIA.

2. Con riferimento alle cause di revoca del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall'art. 10 comma 2 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di sospensione:
 - a) le cause di cui all'art. 17 del Reg. R. n. 3/2014;
 - b) le cause come specificate nel Decreto Interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, di attuazione del SIA.

Titolo VIII

Modifiche al regolamento n. 34 del 27 dicembre 2012

Articolo 19

(Modifiche al Regolamento Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012)

1. All'art. 3, comma 1, n.7 del Regolamento regionale n. 34/2012, "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia", che disciplina i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati, sono eliminate le parole "limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio assistenziali di cui alla L.R. n.19 del 20 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".
2. I Comuni che abbiano già presentato istanza per l'accreditamento, o risultino già inseriti nell'Albo dei soggetti accreditati dalla Regione Puglia ai sensi della previgente disciplina, sono automaticamente accreditati alla erogazione dei servizi per tutte le fasce di utenza.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 23 GIUGNO 2016

EMILIANO

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - (AMBITO DI APPLICAZIONE)

ARTICOLO 2 - (DEFINIZIONI)

ARTICOLO 3 - (COMPOSIZIONE DELLA MISURA)

TITOLO II - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO A RED

ARTICOLO 4 - (L'ACCESSO ALLA MISURA)

ARTICOLO 5 - (VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL BISOGNO)

TITOLO III - LE MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ACCESSO

ARTICOLO 6 - (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

ARTICOLO 7 - (SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

ARTICOLO 8- (FASI DI ISTRUTTORIA, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E SOGGETTI RESPONSABILI)

TITOLO IV - DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

ARTICOLO 9 - (MODALITÀ DI CALCOLO DEL BENEFICIO ECONOMICO) ARTICOLO 10 - (EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO)

TITOLO V - IL PATTO INDIVIDUALE DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA ARTICOLO 11 - (DEFINIZIONE E CONTENUTI)

ARTICOLO 12 - (OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E DEL NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO)

TITOLO VI - DISCIPLINA DEL TIROCINIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI DIGNITÀ

ARTICOLO 13 - (AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI)

ARTICOLO 14 - (SOGGETTI PROMOTORI DEI TIROCINI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO)

ARTICOLO 15 - (SOGGETTI OSPITANTI I TIROCINI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E CATALOGO REGIONALE)

ARTICOLO 16 - (CONTENUTI DELLA CONVENZIONE DI TIROCINIO) ARTICOLO 17- (MONITORAGGIO DEI TIROCINI) TITOLO VII - CAUSE DI SOSPENSIONE E REVOCA

ARTICOLO 18 (ULTERIORI CAUSE DI SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO ECONOMICO)

TITOLO VIII - MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 34 DEL 27 DICEMBRE 2012

ARTICOLO 19 - (MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 34 DEL 27 DICEMBRE 2012)

15236

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 29 del 23-2-2018

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 19 febbraio 2018, n. 2

Regolamento regionale di modifica del Reg. R. n. 8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016.**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 143 del 06/02/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Art. 1****(Modifiche all'art. 1 del Reg. R. n. 8/2016)**

1. All'articolo 1 del Reg. R. n. 8/2016 il comma 2 è così sostituito:
"2. La disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale è definita in coerenza con la disciplina della misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla l. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147."
2. All'articolo 1 del Reg. R. n. 8/2016 il comma 3 è così sostituito:
"3. Ai fini dell'attuazione della legge regionale, il Reddito di Dignità è disciplinato in coerenza con i principi, gli obiettivi e le azioni di cui alla legge regionale, con i principi e i criteri di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) n. 1304/2013, nonché in coerenza con la disciplina della misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla l. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, e con l'accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016 sul documento recante "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva".

Art. 2**(Modifiche all'art. 3 del Reg. R. n. 8/2016)**

1. L'articolo 3 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:

"Articolo 3**(Composizione della misura)**

1. *Ai fini della presente disciplina, e ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale, il Reddito di Dignità si*

compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti:

- a) indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al tirocinio sociolavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale, come definito nell'ambito del patto individuale di inclusione sociale attiva;*
 - b) percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento di una qualifica professionale, se funzionale al percorso di attivazione;*
 - c) altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, attività di affiancamento e supporto individuale per l'inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.*
- 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici gruppi sociali, le condizioni alle quali il Reddito di Dignità può integrare il Reddito di Inclusione di cui alla l. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari”.*

Art. 3

(Modifiche all'art. 4 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L'articolo 4 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:

“Articolo 4

(L'accesso alla misura)

- 1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 2 dell'articolo 3, i requisiti di accesso sono disciplinati dal di cui alla l. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari.*
- 2. Con riferimento al sostegno al Reddito di Dignità per il contrasto alla povertà di cui al comma 1 dell'articolo 3, sono requisiti soggettivi di accesso per il soggetto richiedente i seguenti:*
 - a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;*
 - b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;*
 - c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;*
 - d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro 6.000,00, con un ISRE non superiore al valore annualmente definito con apposito provvedimento di Giunta Regionale.*

In sede di prima applicazione il valore ISRE non deve superare euro 3.000,00. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata.
 - e) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in spesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;*
 - f) valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione la soglia è fissata a punti 35, attribuito in base alla scala di valutazione di cui al successivo articolo;*

- g) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;
h) *non essere beneficiari del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, salvo espressa deroga disposta con provvedimento della Giunta Regionale.*

3. Il ReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

4. Sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 1.000,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici gruppi sociali, le specifiche condizioni e modalità di accesso al Reddito di Dignità in presenza della necessità di interventi indifferibili e urgenti a completamento di progetti individuali di presa in carico per persone vittime di violenza e abuso sottratte ai nuclei familiari di provenienza e adulti in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora, nonché di persone con disabilità coinvolte in sperimentazioni a regia regionale finalizzate all'inclusione sociolavorativa e alla vita indipendente."

Art. 4

(Modifiche all'art. 5 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L'articolo 5 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:

"Articolo 5

(Valutazione multidimensionale del bisogno)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 2 dell'articolo 3 (Rel), i criteri di priorità sono disciplinati dal *D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari.*

2. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 1 dell'articolo 3, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda si basa sui seguenti criteri:

- a) numero di figli
- b) numero di figli minori
- c) nucleo familiare monogenitoriale
- d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza
- e) valore ISEE.

I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità.

Con riferimento alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, costituisce requisito di ammissibilità della domanda di accesso al beneficio economico, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, *con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione la soglia è fissata a punti 35 sui 100 punti totali attribuiti in base alla scala di seguito specificata:*

a) presenza nel nucleo familiare di figli	max 25 punti
n. 1 figlio	10 p.

n. 2 figli	20 p.
n. 3 figli o più	25 p.
b) presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a 36 mesi	5 punti
c) nucleo familiare monogenitoriale	25 punti
d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza	max 10 p.
disabilità grave	5 p.
non autosufficienza	10 p.
e) valore ISEE	max 35 punti
così attribuito: al valore massimo di 35 si sottrae il valore dell'ISEE diviso per 171,429	
Il punteggio massimo di pt. 35 si attribuisce a ISEE ORDINARIO "0".	

3. I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili in modo univoco dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità."

Art. 5

(Modifiche all'art. 7 del Reg. R. n. 8/2016)

1. Al comma 1 dell'art. 7 del Reg. R. n. 8/2016, è aggiunta la seguente lett. d):

"d) gli sportelli dei Servizi di Segretariato Sociale degli Ambiti territoriali che attivano espressamente il servizio di ricezione domande e caricamento su piattaforma telematica."

2. Il comma 2 del Reg. R. n. 8/2016 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto alla lett. d) del comma 1, i Servizi Sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali sono deputati ad assicurare l'accesso alle informazioni di base su tutte le fasi di istruttoria delle domande, essendo gli stessi responsabili della fase istruttoria e di verifica dei requisiti soggettivi di accesso".

Art. 6

(Modifiche all'art. 8 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L'articolo 8 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:

"Articolo 8

(Fasi di istruttoria, verifica e valutazione delle domande e soggetti responsabili)

1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi tramite la piattaforma telematica unica predisposta dalla Regione, si svolgono le seguenti fasi di istruttoria:

Fase I - verifica preliminare dei requisiti anagrafici di accesso, a cura dei Comuni associati in Ambito territoriale

Fase II (domande Rel) - se la domanda presenta i requisiti minimi per l'eligibilità Rel, la stessa è trasmessa, mediante cooperazione applicativa su portale INPS, per l'istruttoria e le determinazioni conseguenti;

Fase II (domande ReD) - se la domanda presenta i requisiti minimi per l'eligibilità ReD, non essendo ammissibile Rel, la stessa è istruita telematicamente mediante cooperazione applicativa con le banche dati del Casellario dell'Assistenza INPS, e mediante integrazione di istruttoria a cura dei Comuni;

Fase III - valutazione multidimensionale del bisogno e attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 comma 2, attraverso l'applicazione delle funzionalità della piattaforma telematica unica;

Fase IV - dopo il rilascio degli elenchi degli ammessi a Rel o a ReD, valutazione multiprofessionale delle domande e verifica della presenza di carichi familiari e sociali di specifico rilievo, ai fini della presa in carico del nucleo familiare, a cura dell'equipe multiprofessionale presso ciascun Ambito territoriale sociale, in collaborazione con il Centro per l'Impiego competente, ove richiesto, e sottoscrizione del patto individuale per l'inclusione sociale.

2. *I tempi di svolgimento delle Fasi di cui al comma 1 per l'istruttoria delle domande di accesso al ReD - Reddito di Dignità, sono disciplinati da apposito provvedimento della Giunta Regionale.*
3. *Ai sensi dell'art.14 comma 10 della legge regionale con apposito provvedimento la Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva ai fini esclusivi dell'attuazione della misura Reddito di dignità, un regime transitorio per disciplinare un raccordo fra aree territoriali di competenza dei centri territoriali per l'impiego, e gli Ambiti territoriali sociali di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n.19".*

Art. 7

(Modifiche all'art. 9 del Reg. R. n. 8/2016)

1. All'art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 1 è così sostituito:

"1. Per il beneficio economico di cui all'articolo 3 comma 2, i criteri di determinazione dell'importo economico da riconoscere sono disciplinati dal D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147."

2. All'art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 3 è così sostituito:

"3. L'ammontare massimo mensile della misura denominata Reddito di Dignità regionale di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1 è pari ad Euro 400,00. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale sono determinati gli importi economici in relazione ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo. [Ndr: art. 9 del Reg. R. n. 8/2016]"

3. All'art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 4 è così sostituito:

"4. L'ammontare massimo mensile del sostegno economico nei casi in cui con appositi provvedimenti di Giunta Regionale si disponga l'integrazione del ReD al Rel di cui al D.Lgs. n. 147/2017, è pari ad Euro 600,00 per un nucleo familiare con cinque componenti o più. Detto importo massimo è riparametrato per nuclei familiari con meno di cinque componenti."

Art. 8

(Modifiche all'art. 10 del Reg. R. n. 8/2016)

1. All'art. 10 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 3 è così sostituito:

"3. Il beneficio economico del Reddito di Dignità è erogato con cadenza bimestrale, in 6 rate bimestrali di uguale

importo a favore del beneficiario, per un periodo di 12 (dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un periodo massimo di 6 mesi, salvo espresse deroghe disposte con proprio provvedimento dalla Giunta Regionale per specifici target di beneficiari, ovvero per le successive fasi di attuazione della misura. L'importo maturato per un bimestre è erogato di norma entro il bimestre successivo".

Art. 9

(Modifiche all'art. 18 del Reg. R. n. 8/2016)

1. All'art. 18 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 2 è così sostituito:

"2. Con riferimento alle cause di revoca del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall'art. 10 comma 2 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di revoca:

- a) le cause di cui all'art. 17 del Reg. R. n. 3/2014;*
- b) le cause come specificate nel D. Lgs. n. 147/2017, di disciplina del SIA;*
- c) la irreperibilità del richiedente, che non consenta ai Servizi Sociali dei Comuni referenti entro 30 (trenta) gg dal provvedimento di ammissione di definire e far sottoscrivere il patto individuale di inclusione."*

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 FEB. 2018

EMILIANO



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 60 del 1 agosto 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

MATTIA

REDDITO DI DIGNITA' E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“REDDITO DI DIGNITA’ E POLITICHE PER L’INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA”

di iniziativa della consigliera

Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 01/08/2023 14:31:39

RELAZIONE

Con la presente legge si introduce il Reddito di Dignità regionale, una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che si caratterizza per l'universalità, per il riferimento alle risorse economiche familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica e sociale dei beneficiari.

Le motivazioni dell'introduzione del Reddito di Dignità sono forti ed evidenti.

A partire dal mese di Agosto 2023, per effetto della legge di Stabilità approvata a Dicembre 2022 e del Decreto "Lavoro" approvato nel Maggio 2023 dal Governo statale, si avvia il percorso di uscita dal Reddito di cittadinanza operativo dal 2019, peraltro in una congiuntura economica caratterizzata da un altissimo livello di inflazione e dall'innalzamento verticale dei tassi di interesse, che gravano soprattutto sui mutui per la casa, nonché dal caro affitti, su cui grava il mancato rifinanziamento da parte del Governo del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Gli effetti di questa decisione saranno dirompenti in particolare nella Regione Lazio, terza regione a livello nazionale per percettori di reddito di cittadinanza (coloro che nel 2022 hanno percepito almeno una mensilità di reddito o pensione di cittadinanza sono 358 mila, per 183 mila nuclei, per un assegno medio di 526 euro), e nella città di Roma, seconda città in Italia per percettori di reddito di cittadinanza, dove peraltro l'attuale Governo regionale ha appena annunciato di non riuscire a rifinanziare il fondo "taglia-tasse" attivo fino allo scorso anno.

I primi a perdere il sostegno economico previsto dal Reddito di cittadinanza saranno coloro che ne hanno fruito nel 2023 per sette mesi e che, non essendo presi in carico dai servizi sociali per situazioni di particolare fragilità, sono già stati preavvisati con un sms da parte dell'INPS. Nella Regione Lazio si tratta di circa 15.000 persone (12.000 nella sola città di Roma) che si vengono a trovare, dall'oggi al domani, senza il necessario per sostentarsi e vivere.

A regime, con la definitiva abolizione del Reddito di cittadinanza e il varo del nuovo Assegno di inclusione sociale, circa il 60% dei 120.000 percettori presenti in tutto il Lazio perderanno il sussidio economico. Con tutta evidenza, una vera e propria bomba sociale.

È quindi forte la necessità di un intervento che tenda a mitigare questa emergenza, a combattere la povertà, a riattivare le energie espulse dal mercato del lavoro, a porre le basi per uno sviluppo equo e duraturo.

Il Reddito di Dignità persegue queste finalità e si connota per le seguenti principali caratteristiche:

- si propone di essere universalistico: in una prima fase di implementazione è assegnabile a tutte le famiglie con risorse economiche inferiori alla soglia reddituale e patrimoniale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (ISEE < 9360 euro);

- è uno strumento di inclusione attiva: accanto al trasferimento monetario si prevede un programma di inserimento sociale e lavorativo e l'accesso ad opportunità formative. Il percorso di inclusione attiva, oltre ad avere una funzione di deterrenza rispetto a dichiarazioni non veritiere sullo stato di disagio economico familiare, colloca la misura nel quadro della strategia europea per l'inclusione sociale;

- è condizionato ad un patto di inclusione sociale sottoscritto tra il soggetto beneficiario e il servizio sociale di riferimento. Il Patto è condizione per la fruizione del beneficio, è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali ed è finalizzato ad una presa in carico complessiva del nucleo familiare;

- è stabile nel tempo (si prevede uno stanziamento di risorse per tre anni), ma è disciplinato in modo che a livello individuale si eviti la “trappola della povertà”: sono in particolare previsti meccanismi per disincentivare comportamenti opportunistici e elusivi (clausole di sospensione e revoca).

L'intervento sarà attuato mediante una procedura aperta o “a sportello”.

Il trasferimento economico è quantificato in un importo di 500 euro mensili.

La realizzazione del Reddito di dignità avrà una forte regia regionale e sarà gestita da equipe multiprofessionali nei territori, costituite dai Servizi sociali dei Comuni e dai Centri per l'impiego.

Le caratteristiche dell'intervento e la dimensioni delle risorse che saranno attivate consentono di stimare un impatto significativo in termini di contrasto alla povertà. Il Reddito di Dignità, già dal primo anno di applicazione, potrà raggiungere con le risorse regionali 5.000 nuclei familiari tra quelli che perderanno il Reddito di Cittadinanza dal 1 Agosto 2023, e fino a 20.000 nuclei con l'utilizzo delle risorse del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) finanziato dal PNRR.

L'articolato della proposta di disegno di legge si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 inquadra la presente proposta di legge nel contesto dei principi di riferimento, qualificando il Reddito di dignità quale misura di sostegno economico e inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, complementare e parallela alle altre misure nazionali di contrasto alla povertà.

L'articolo 2 specifica la composizione del Reddito di dignità, che comprende una indennità economica nella forma di integrazione al reddito e un patto individuale di inclusione sociale attiva, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, ovvero al lavoro di cura in favore del proprio nucleo familiare.

L'articolo 3 definisce i requisiti dei beneficiari, di età tra i 18 e i 59 anni compiuti, residenti in uno dei Comuni del Lazio, con un ISEE inferiore a euro 9.360, senza condanne per gravi reati, disponibili a sottoscrivere e rispettare il patto individuale di inclusione sociale attiva e, soprattutto, non già beneficiati da altre forme di sostegno al reddito previste dalla normativa statale con le medesime finalità della presente legge, quali ad esempio il nuovo Assegno di inclusione (Adi) e il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85.

L'articolo 4 disciplina le modalità di accesso al Reddito di Dignità, specificando la necessità di una valutazione multidimensionale del richiedente e del suo nucleo familiare da parte dei Servizi sociali che ricevono la domanda e con il coinvolgimento del Centro per l'impiego di riferimento in caso di necessità di inserimento lavorativo.

L'articolo 5 definisce l'ammontare della misura di sostegno economico, pari a 500 euro al mese, e la sua durata, pari a 12 mesi eventualmente rinnovabili.

L'articolo 6 disciplina il Patto individuale di inclusione sociale attiva, prevedendo che esso debba essere sottoscritto entro il primo bimestre di riconoscimento della misura di sostegno economico, il che chiarisce che il Reddito di Dignità una misura di sostegno al reddito condizionata (*conditional cash transfer*).

Da questo punto di vista le cause di sospensione e revoca della misura sono chiarite dall'articolo 7. Le prime consentono di riprendere l'erogazione del sostegno economico tramite il recupero temporale del periodo sospeso in coda al periodo di fruizione del periodo stesso, al verificarsi di determinati casi. Le seconde invece determinano l'interruzione definitiva del beneficio in presenza della mancata stipula del patto individuale o del suo mancato rispetto, nonché per il venir meno dei requisiti attraverso un aumento dell'ISEE o la sottoscrizione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 mesi.

L'articolo 8 disciplina il regolamento di attuazione e integrazione, che la Giunta regionale dovrà approvare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, per definire compiutamente:

- a) le modalità di presentazione, anche per via telematica, della domanda di accesso al Reddito di dignità tramite procedura di tipo aperto "a sportello";
- b) le dichiarazioni da allegare alla domanda di cui alla lettera a) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- c) le modalità di erogazione del Reddito di dignità;
- d) la disciplina delle condizioni di sospensione e revoca;

- e) le modalità per garantire il coordinamento tra le misure della presente legge e la misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85
- f) le modalità per promuovere il pieno accesso al Reddito di dignità anche attraverso campagne informative e la realizzazione di una pagina del sito istituzionale..

Copertura finanziaria

L'art. 9 della presente proposta di legge stanZIA per la copertura finanziaria del nuovo Fondo per il Reddito di dignità 30 milioni di euro per ciascuna annualità tra il 2023 e il 2025, attraverso i quali sarà possibile riconoscere la misura a 5000 nuclei familiari, mitigando l'effetto dell'abolizione del Reddito di Cittadinanza, di cui sono rimasti privi.

Si specifica anche che alla copertura degli oneri della legge potranno concorrere le risorse del Programma Attuativo Regionale del Lazio (PAR) del Programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 25 febbraio 2022. Si tratta di circa 89 milioni di euro aggiuntivi che, se destinati al Reddito di dignità, potranno garantire la copertura finanziaria della misura per altri 15.000 nuclei familiari.

Infine, l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove una strategia di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'istituzione del Reddito di dignità, quale misura di sostegno economico e inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, complementare e parallela alle altre misure nazionali di contrasto alla povertà, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana e nell'ambito d'azione delineato dalla raccomandazione del Consiglio UE (2023/C 41/01) del 30 gennaio 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, al fine di ampliare la platea dei potenziali beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85.

Art. 2

(Reddito di dignità)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito il Reddito di dignità, quale misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di contrasto alla povertà, accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio.

2. Il Reddito di dignità mira a fornire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di povertà.

3. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione dei servizi sociali e politiche attive del lavoro, la Regione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissate per il riconoscimento delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, assicura il coordinamento delle azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo, che concorrono alla attuazione della politica nazionale e regionale di inclusione attiva.

4. Il Reddito di dignità, riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato ai beneficiari di cui all'articolo 3, comprende:

a) una indennità economica nella forma di integrazione al reddito;

b) un patto individuale di inclusione sociale attiva, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, ovvero all'impiego in lavori di utilità sociale a favore del Comune di residenza o al lavoro di cura in qualità di *caregiver* in favore del proprio nucleo familiare.

5. Il patto individuale di inclusione sociale attiva è un accordo in forma scritta tra il servizio sociale del comune di residenza e il soggetto richiedente per conto del proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento socio-lavorativo, gli impegni e gli obblighi reciproci, i risultati attesi dal percorso di inclusione attiva.

6. I comuni si impegnano, ove non già presenti, ad attivare appositi protocolli di intesa con la Guardia di finanza e altre forze di polizia per lo svolgimento di attività di verifica rispetto alla selezione dei beneficiari e alle dichiarazioni rese dagli stessi in sede di presentazione delle istanze, nonché di controllo rispetto al permanere nel tempo dei medesimi requisiti di accesso.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Il Reddito di dignità è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in un comune della Regione;
- b) età tra i 18 e i 59 anni compiuti;
- c) valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
- d) disponibilità a sottoscrivere un patto individuale di inclusione sociale attiva e a impegnarsi con apposita dichiarazione a svolgere tutte le attività e le prestazioni inserite nel programma;
- e) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 8, comma 3, del d.l n. 48/2023, convertito con modificazioni in l. n. 85/2023;
- f) per ciascun componente del nucleo familiare, la mancata percezione di benefici economici previsti dalla normativa statale con le medesime finalità della presente legge per un valore superiore alla soglia dell'ISEE di cui alla lettera c).

Art. 4

(Accesso al Reddito di dignità)

1. La domanda di accesso al Reddito di dignità è presentata dal richiedente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 al servizio sociale del comune di residenza.
2. Il servizio sociale prende in carico il nucleo familiare ed effettua una valutazione multidimensionale dello stesso, che prende in considerazione le condizioni personali e sociali, la situazione economica, la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità, l'educazione, l'istruzione, la formazione, la condizione abitativa, le reti familiari, di prossimità e sociali.
3. In base alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, il servizio sociale ammette il richiedente al Reddito di dignità, promuovendo la sottoscrizione del patto di inclusione sociale attiva di cui all'articolo 6, mediante stipula del relativo accordo entro il primo bimestre dall'ammissione alla misura.

Art. 5

(Ammontare e durata)

1. L'ammontare del Reddito di dignità è pari a 500 euro mensili per nucleo familiare.
2. L'erogazione del Reddito di dignità è concessa per un periodo massimo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Art. 6

(Patto individuale di inclusione sociale attiva)

1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 2 e il servizio sociale del comune di residenza stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione sociale attiva, che riguarda sia il beneficiario, sia il nucleo familiare, con diritti e obblighi a carico del solo beneficiario, sottoscritto dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale e, in caso di necessario inserimento lavorativo anche attraverso il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), dal responsabile del centro per l'impiego.

2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva viene predisposto dal servizio sociale del comune di residenza, che opera in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit e contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità, connessi all'intero nucleo familiare, nonché obiettivi di attivazione, ivi compreso l'impiego in lavori di utilità sociale a favore del Comune di residenza o l'eventuale lavoro di cura per chi sia stato riconosciuto quale *caregiver* familiare ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della l.r. 11/2016.

3. Il patto individuale di inclusione sociale attiva prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario, per un minimo di 62 ore mensili di impegno personale, nonché il rispetto dell'obbligo di frequenza scolastico dei figli minori, e riporta le cause di revoca dalla misura.

4. Il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui di valutazione multidimensionale con il richiedente medesimo.

5. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i servizi competenti in materia di lavoro, accreditati ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale del 15 aprile 2014, n. 198 (Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4) e successive modifiche e integrazioni, e il servizio sociale del comune di residenza, procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.

Art. 7

(Sospensione e revoca del beneficio)

1. L'erogazione dell'indennità economica di cui all'articolo 2, è sospesa, salvo il recupero temporale del periodo sospeso in coda al periodo di fruizione del periodo stesso, al verificarsi dei seguenti casi:

- a) assunzione a tempo determinato per periodi inferiori a sei mesi; in tale fattispecie l'erogazione del Reddito di dignità viene sospesa per il corrispondente periodo del contratto a tempo determinato e riprende al termine dello stesso;
- b) esigenza di allontanamento dal luogo di residenza per periodi superiori a trenta giorni per indifferibili esigenze personali e familiari;
- c) assenza ingiustificata dal luogo del tirocinio superiore a tre giorni.

2. Al beneficiario è revocata la misura di sostegno economico di cui all'articolo 2, al verificarsi dei seguenti casi:

- a) venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) mancata sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6, comma 1, entro il primo bimestre dell'ammissione alla misura;
- c) grave e accertata violazione del patto individuale di inclusione sociale attiva per cause riferite al beneficiario;
- d) mancata comunicazione al servizio sociale del comune dove è stata presentata la domanda di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
- e) mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- f) assunzione superiore a sei mesi, ovvero inferiore a sei mesi ma con ISEE corrente superiore alla soglia massima per l'accesso al beneficio economico, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori cause di sospensione e revoca, anche in relazione alle risultanze del periodico monitoraggio della misura.

Art. 8

(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, il regolamento di attuazione e integrazione con il quale definisce:
 - a) le modalità di presentazione, anche per via telematica, della domanda di accesso al Reddito di dignità tramite procedura di tipo aperto “a sportello”;
 - b) le dichiarazioni da allegare alla domanda di cui alla lettera a) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - c) le modalità di erogazione del Reddito di dignità;
 - d) la disciplina delle condizioni di sospensione e revoca;
 - e) le modalità per garantire il coordinamento tra le misure della presente legge e la misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85
 - f) le modalità per promuovere il pieno accesso al Reddito di dignità anche attraverso campagne informative e la realizzazione di una pagina del sito istituzionale.

Art. 9

(Disposizioni finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione) della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociale e famiglia) titolo 1 (Spese correnti) del “Fondo per il Reddito di dignità”, le cui autorizzazioni di spesa pari a euro 30.000.000 per ciascuna annualità del triennio 2023-2025 sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 (Altri fondi) della missione 20 (Fondi e accantonamenti), titolo 1 (Spese correnti).
2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse del Programma Attuativo Regionale del Lazio (PAR) del Programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 25 febbraio 2022.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 1 dicembre 2023, n. 1258

PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità: 8. Welfare e Salute - Obiettivo specifico: ESO4.8 - Azione 8.9 "Percorsi integrati per l'inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione". Del. G.R. n. 1614 del 2023 – Approvazione Avviso pubblico regionale per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità 2023. Prenotazione di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

LA DIRIGENTE DI SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. che disciplina l'attuazione della Legge Regionale n. 19/2006;
- Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione atto di alta Organizzazione. Modello MAIA 2.0";
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0' ", comprensivo dei relativi allegati;
- Considerato che il D.P.G.R. su citato prevede che "a far data dall'insediamento dei Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell'allegato A-bis" e che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021;
- Vista la D.G.R n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state rinominate le Sezioni ed individuati i dirigenti di Sezione;
- Vista l'A.D. n. 1 del 16/02/2022 di rimodulazione dei Servizi afferenti alla Sezione Inclusione sociale Attiva;
- Vista la D.G.R. n. 1998 del 29/12/2022, con la quale sono state attribuite funzioni di direzione della Sezione Inclusione Sociale Attiva alla dott.ssa Caterina Binetti;
- Vista la DGR n. 580 del 28 aprile 2023 avente ad oggetto: "comando presso la Regione Puglia – Dipartimento Welfare - Sezione Inclusione sociale attiva - Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP, del dott. Emanuele Attilio Pepe, dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale di Foggia;
- Vista l'AD n. 13 del 02.05.2023 con la quale si è deliberato di affidare l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà e ASP della Sezione Inclusione Sociale Attiva al dott. Emanuele Attilio Pepe;
- Vista la L.R. n. 32 del 29.12.2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità Regionale 2023;
- Vista la L.R. n. 33 del 29.12.2022 "Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025;

- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
- Visto il PR Puglia FESR FSE+ 2021/2027, approvato con la citata Decisione C(2022) 8461/2022, che costituisce lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali per il periodo compreso tra il 01.01.2021 e il 31.12.2027, pienamente coerente con il cambio di paradigma proposto dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con il nuovo corso delle politiche dell’Unione europea e degli indirizzi della Commissione europea volti a creare “un’Europa resiliente, sostenibile e giusta”, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Regolamento generale Reg. (UE) n. 2021/1060, le norme specifiche del fondo FESR Reg. (UE) n. 2021/1058, del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) Reg. (UE) n. 2021/1057;
- Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Visto l’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”), adottato con la citata decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 finale del 15 luglio 2022;
- Vista la Comunicazione della Commissione 2021/C 200/01 “Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)”;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 1812 “Programmazione FESR-FSE+2021-2027. Presa d’atto Decisione di esecuzione C (2022) 8461 del 17/11/2022 e primi adempimenti”;
- Vista la D.G.R. n. 556 del 20/04/2022 con la quale il dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria, Gabinetto del Presidente è stato individuato quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR - FSE 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002);
- Vista la D.G.R. n. 603 del 03/05/2023 “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 - presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021”;
- Vista la D.G.R. n. 609 del 03/05/2023 con la quale sono state individuate le policy del PR FESR FSE+ 2021-2027, attribuite le Azioni del Programma alle singole Policy e conferiti gli incarichi di Responsabile di Policy e di Responsabile di Azione del Programma, con assegnazione dell’Azione 8.13 dell’Obiettivo Specifico Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4. 11 alla Sezione Inclusione Sociale Attiva;
- Vista la AD n 165/DIR/2023/00177 avente ad oggetto “PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 – Articolazione delle Azioni del programma in Sub-Azioni. Istituzione ai sensi della DGR 609/2023;
- Vista la D.G.R. n. 353 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024;
- Vista la L.R. n. 18 del 15.06.2023 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”
- Vista La legge Regionale n. 26 del 10.11.2023 “Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari”.

VISTE altresì

- la D.G.R. del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, come confermata dal Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità ai servizi e contrasto alle povertà e Asp, dalla quale emerge quanto segue:

PREMESSO CHE:

- il PR Puglia FESR FSE+ 2021/2027, approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17 novembre 2022, pienamente coerente con il cambio di paradigma proposto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e con il nuovo corso delle politiche dell'Unione europea e degli indirizzi della Commissione europea volti a creare "un'Europa resiliente, sostenibile e giusta", ha individuato priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Regolamento generale Reg. (UE) n. 2021/1060, le norme specifiche del fondo FESR Reg. (UE) n. 2021/1058, del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) Reg. (UE) n. 2021/1057;
- l'attuazione del PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027 comporta l'adempimento degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari di riferimento nonché, prettamente in capo all'Autorità di Gestione, l'espletamento sia delle attività relative all'attuazione e gestione del Programma, sia delle attività relative alle procedure di controllo di cui agli artt. 72-73-74-75 e 76 del Reg. UE 2021/1060.
- Il PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 dei competenti Servizi della Commissione Europea, all'Obiettivo specifico ESO4.8 fissa le direttrici di una più ampia strategia regionale finalizzata a "Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati";
- tra l'altro, all'azione 8.9 "Percorsi integrati per l'inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione", sono previste risorse FSE+ dedicate appositamente a sostenere azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, ex art. 14 del Reg. (UE) n. 1057/2021, comprese le azioni che consolidano approcci bottom-up basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali, il settore privato, e la società civile;
- l'azione strategica del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 mira ad innovare anche l'intervento del Reddito di Dignità (ReD), adottato con Legge Regionale n. 3/2016, ed attuato con tre edizioni nella programmazione 2014-2020, in coerenza con i regolamenti comunitari e nel pieno rispetto dei criteri di selezione delle operazioni per il FSE approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020;
- il Reddito di Dignità favorisce la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, promuovendo l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale e promuove l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023 con la quale si è provveduto a:

- attivare l'azione 8.9 dell'Obiettivo Specifico Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.8 del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027, nella misura di Euro 15.000.000,00 a valere sulla competenza 2024 e 2025 del bilancio vincolato e autonomo regionale, al fine di dare copertura finanziaria alle domande del

Reddito di Dignità 2023 del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, per il periodo di fruizione delle correlate prestazioni;

- autorizzare la variazione, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ii., al Bilancio di Previsione 2023 e Pluriennale 2023- 2025, approvato con Legge regionale n. 33 del 29/12/2022, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023, per complessivi € 13.560.000,00, previa istituzione di due capitoli di nuova istituzione in parte spesa;
 - provvedere alla copertura del cofinanziamento regionale pari a complessivi € 1.440.000,00 mediante imputazione al capitolo di bilancio autonomo U1204026;
 - autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva in qualità di Responsabile dell'Azione 8.9, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e del presente provvedimento, la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in attuazione della D.G.R. 609 del 03/05/2023;
 - approvare l'Allegato 1 "Indirizzi operativi necessari alla pubblicazione dell 'Avviso Pubblico per la selezione dei destinatari finali del Reddito di Dignità 2023" ;
 - approvare l'Allegato 2 contenente lo Schema di Accordo di collaborazione tra PP.AA ai sensi dell 'art 15 della L. 241/90 per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti(oppure Consorzi) e Regione Puglia;
 - approvare l'Allegato 3 contenente lo schema di Protocollo di Intesa tra il Dipartimento al Welfare e il Dipartimento politiche del Lavoro, istruzione e formazione, e le relative Linee Guida Regionali in materia di integrazione degli interventi per l'Inclusione Socio lavorativa nell'ambito della misura Red e del programma Gol;
 - di aggiornare i criteri di riparto agli ambiti dei fondi suindicati, al fine di renderli aderenti all'evoluzione dei bisogni e agli scenari di programmazione intervenuti, nel seguente modo:
- 50% delle risorse sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2023 in ogni Ambito territoriale;
 - 50% delle risorse sulla base dell'indice di benessere economico utilizzato da Istat (basato sull'incidenza dei nuclei familiari residenti in ogni Comune che dichiara meno di 10mila euro di redditi);
- prevedere la possibilità di rivedere il budget delle risorse, assegnate, impegnate e non liquidate, qualora le stesse risultino eccedenti i fabbisogni di specifici Ambiti Territoriali Sociali o deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera più puntuale ai fabbisogni reali emersi sul territorio regionale;
 - stabilire che si procederà all'elaborazione di un unico costo standard (opzioni di semplificazione di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett e), del Regolamento (UE) 2021/1060) da approvarsi con atto della Autorità di Gestione;
 - demandare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva - Sezione Responsabile dell'Azione 8.9 del PR Puglia FESR FSE+ ai sensi della DGR 609/2023, l'adozione di apposito Avviso Pubblico per la domanda del "Reddito di Dignità 2023", per l'attuazione del ciclo di programmazione PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027;
 - demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di accertamento, di impegno della spesa e riparto a favore dei Soggetti Beneficiari delle risorse stanziare.

RILEVATO CHE, in base ai criteri approvati dalla Giunta Regionale e all'interno della disponibilità di risorse finanziarie programmate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023, con successivo provvedimento si procederà a stimare il plafond di risorse assegnabili a ciascun ambito territoriale per l'attuazione della misura di inclusione e sostegno al reddito, c.d RED 2023, e all'interno del quale ciascun ambito potrà in essere le ammissioni a finanziamento relative ai cittadini afferenti allo stesso.

DATO ATTO CHE:

- in funzione del ciclo di programmazione PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027 e al fine di provvedere all'approvazione di un nuovo Avviso Pubblico sul RED, presso il Dipartimento al Welfare si sono tenuti, in data 30/06/2023, 19/07/2023 e 13/10/2023, appositi tavoli di confronto con il Partenariato socio-economico del ReD al fine di condividere le scelte strategiche da adottare;
- nel corso dei medesimi tavoli, le parti hanno convenuto, tra l'altro, di potenziare le prestazioni da erogare a favore dei cittadini ammessi alla Misura Reddito di Dignità 2023, il cui Avviso è oggetto di approvazione del presente atto, attraverso la previsione, accanto e in aggiunta al percorso di attivazione già previsto e all'indennità economica di attivazione ad esso connessa, di una "dote educativa e di comunità", composta da prestazioni e servizi di natura culturale, ludico-ricreativa e di promozione della persona, da disciplinare con successivo atto e finanziare con risorse proprie del civico bilancio;
- la proposta di "Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di Dignità 2023" ha seguito l'iter previsto per gli atti a valere sul Programma Comunitario 2021-2027 ed è stata sottoposta a valutazione in sede di partenariato debitamente convocato dall'Adg in data 15/11/2023;
- con A.D. n. 142 del 24/07/2023, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in attuazione della D.G.R. n. 918/2023, ha approvato l'Allegato 1, concernente la "Metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 53, comma 1, lett. b), d), e) e all'art. 56, comma 1 del Regolamento (UE) 1060/2021", contenente le tabelle standard di costi unitari per la quantificazione e rendicontazione dei costi dei servizi socio-educativi in forma semplificata;
- con proprio Atto n. 213 del 29/11/2023, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con riferimento all'Asse Prioritario 8 Welfare e salute, Azione 8.9" Percorsi integrati per l'inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione", ha adottato la metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060;
- che con la A. D. n. 213 del 29/11/2023 è stato approvato l'Allegato 1, parte integrante dello stesso atto, contenente il documento metodologico finale sulla determinazione dell'indennità economica e dell'impegno orario mensili da utilizzare per la misura Reddito di Dignità sull'Asse prioritario 8 azione 8.9 del PR Puglia 2021-2027;

RILEVATO altresì CHE:

- il Si.Ge.Co. 2014-2020, approvato con l'A.D. n. 143 del 14.04.2022, all'Allegato 3, relativamente alla POS A.9, limita l'applicabilità della Procedura Operativa Standard alle "sole operazioni a regia regionale";
- pertanto la suddetta Procedura Operativa Standard POS A.9 è inconferente rispetto alla Misura c.d. RED 2023, trattandosi di operazione a titolarità regionale, in cui Regione Puglia è soggetto beneficiario;

TANTO PREMESSO VISTO E RILEVATO

Con il presente atto dirigenziale si intende:

- **approvare** l'"Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di Dignità 2023", Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- **disporre la prenotazione in parte entrata e in parte spesa** di complessivi € 15.000.000,00 a valere sulla competenza del bilancio vincolato e autonomo competenza 2024 e 2025, come indicato nella sezione "adempimenti contabili" del presente atto;
- **nominare** il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente pro- tempore del Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e Asp;
- **dare atto** che la dotazione finanziaria potrà variare in caso di eventuale incremento di risorse disponibili

a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali;

- **disporre** che, con successivo atto, si provvederà a definire il plafond di risorse stimate per ciascun Ambito e utili a consentire l’ammissione al beneficio economico dei cittadini da parte degli ambiti territoriali di competenza;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente atto dispone l’accertamento di complessivi € 13.560.000,00 la prenotazione di spesa per complessivi € 15.000.000,00 come di seguito indicato:

CRA 02.06

Bilancio vincolato

Esercizio finanziario 2024 e 2025

PARTE ENTRATA

Capitolo E2127110 - TRASFERIMENTI PER IL PR 2021/2027 - QUOTA UE - FONDO FSE+

Tipologia 105

UE 1

Entrata ricorrente

Capitolo E2127120 - TRASFERIMENTI PER IL PR PUGLIA 2021/2027 QUOTA STATO - FONDO FSE+

Tipologia 101

UE 1

Entrata ricorrente

Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 13.560.000,00 quale quota parte delle risorse stanziare con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023, secondo il prospetto di seguito riportato:

Capitolo	Oggetto	Piano dei conti	e.f 2024	e.f 2025
E2127110	TRASFERIMENTI PER IL P.R. 2021/2027 - QUOTA U.E. – FONDO FSE+	E.2.01.05.01.000	€ 6.120.000,00	€ 4.080.000,00
E2127120	TRASFERIMENTI PER IL P.R. 2021/2027 - QUOTA STATO – FONDO FSE+	E.2.01.01.01.000	€2.016.000,00	€ 1.344.000,00

Causale dell’accertamento: Finanziamento dell’Avviso Pubblico ai cittadini nell’ambito della Misura ReD 2023 ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023

Titolo giuridico che supporta il credito: PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 (CCI 2021IT16FFPR002), approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17 novembre 2022

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.

PARTE SPESA

Capitolo U1175890 - **PR 2021/2027. FONDO FSE+**. Azione 8.9-Percorsi integrati per l'inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione. Interventi assistenziali -

Quota UE

Missione Programma e Titolo 12.10.1 UE 3

CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 2 ALL. 7 D. LGS. 118/2011: 4

Spesa Ricorrente

Capitolo U1176890 - **PR 2021/2027. FONDO FSE+**. Azione 8.9-Percorsi integrati per l'inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione. Interventi assistenziali -

Quota Stato

Missione Programma e Titolo 12.10.1 UE 4

CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 2 ALL. 7 D. LGS. 118/2011: 4

Spesa Ricorrente

Si dispone la prenotazione di spesa per complessivi **€ 13.560.000,00** quale quota parte delle risorse stanziare con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023, secondo il prospetto di seguito riportato:

Capitolo	Oggetto	Piano dei conti	e.f 2024	e.f 2025
U1175890	PR 2021/2027. FONDO FSE+. Azione 8.9- Percorsi integrati per l'inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione. Interventi assistenziali - Quota UE	U.1.04.02.02.000	€ 6.120.000,00	€ 4.080.000,00
U1176890	PR 2021/2027. FONDO FSE+. Azione 8.9- Percorsi integrati per l'inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione. Interventi assistenziali - Quota Stato	U.1.04.02.02.000	€ 2.016.000,00	€ 1.344.000,00

Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà ad impegnare e liquidare le somme in favore degli aventi diritto al contributo.

Causale della prenotazione di impegno: Copertura delle spese derivanti dall'Avviso Pubblico ai cittadini nell'ambito della Misura ReD 2023 ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023 – PR Puglia FESR –FSE+ 2021-2027 – Azione 8.9.

CRA 17.02**Bilancio autonomo****Esercizio finanziario 2024 e 2025**

Capitolo U1204026 - Spese per il riconoscimento del Reddito di Dignità nei percorsi di inclusione attiva-Trasferimenti ai cittadini

Missione Programma e Titolo 12.04.1

UE 8

Spesa Ricorrente

Si dispone la prenotazione di spesa per complessivi € 1.440.000,00 quale quota parte (imputazione cofinanziamento regionale)delle risorse stanziare con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023, secondo il prospetto di seguito riportato:

Capitolo	Oggetto	Piano dei conti	e.f 2024	A discarico prenotazione	e.f 2025	A discarico prenotazione
U1204026	Spese per il riconoscimento del Reddito di Dignità nei percorsi di inclusione attiva-Trasferimenti ai cittadini.	U.1.04.02.02.000	864.000,00 €	3524000309	576.000,00 €	3525000175

73618

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 4-12-2023

Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà ad impegnare e liquidare le somme in favore degli aventi diritto al contributo.

Causale della prenotazione di impegno: Copertura delle spese derivanti dall'Avviso Pubblico ai cittadini nell'ambito della Misura ReD 2023 ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023 – PR Puglia FESR –FSE+ 2021-2027 – Azione 8.9 (imputazione cofinanziamento regionale).

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
- Esiste disponibilità sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- L'atto è soggetto agli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

di **approvare** l' "Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di Dignità 2023", Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

di **disporre l'accertamento in entrata** della somma di **€ 13.560.000,00** a valere sugli esercizi 2024/2025 quale quota parte delle risorse stanziare con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023, secondo quanto riportato nella sezione Adempimenti contabili del presente provvedimento;

di **disporre la prenotazione di spesa** di complessivi **€ 15.000.000,00** di € 13.560.000,00 a valere sul bilancio vincolato esercizi 2024 e 2025 e € 1.440.000,00 a valere su bilancio autonomo a valere sugli esercizi 2024/2025 quale quota parte delle risorse stanziare con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023, secondo quanto riportato nella sezione Adempimenti contabili del presente provvedimento;

di **nominare** il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente pro-tempore del Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e Asp;

di **dare atto** che la dotazione finanziaria potrà variare in caso di eventuale incremento di risorse disponibili a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali;

di **disporre** che, con successivo atto, si provvederà a definire il plafond di risorse stimate per ciascun Ambito e utili a consentire l'ammissione al beneficio economico dei cittadini da parte degli ambiti territoriali di competenza;

di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n.14 facciate, oltre all'allegato 1 (pubblicabile) di n. 22 facciate, per un totale di n. 36 facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.03.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- viene redatto in forma integrale, con parti oscure non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/679;
- viene trasmesso telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
- diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato in forma integrale all'Albo telematico-provisorio delle determinazioni del Dipartimento WELFARE sul SistemaPuglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021;
- sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente"/Sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"/Sottosezione di II livello "Criteri e modalità";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all'assessorato al Welfare;
- sarà trasmesso all'Autorità di Gestione Unitaria.

LA DIRIGENTE DI SEZIONE
Sezione Inclusione sociale attiva Dott.ssa
Caterina Binetti

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Basato sulla proposta n. 146/DIR/2023/01302 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Responsabile Sub Azione 9.4.1
Valentina Donati

Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, Accessibilità dei servizi sociali,
Contrasto alle povertà
Emanuele Attilio Pepe

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Caterina Binetti

Allegato A



PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027
Approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17/11/2022

Priorità: 8. Welfare e Salute
Obiettivo specifico: ESO4.8

Azione 8.9
Percorsi integrati per l'inclusione sociale
per i soggetti a rischio di esclusione.

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
accesso al

Reddito di dignità 2023

Il presente Allegato si compone di n. 22 pagine, inclusa la copertina.

LA DIRIGENTE
della Sezione Inclusione sociale attiva
Dott.ssa Caterina Binetti

INDICE

Riferimenti legislativi e normativi 3

Art. 1 - Obiettivi generali, finalità dell’avviso, applicazione dei principi dell’Agenda di Genere e complementarietà con misure nazionali..... 5

Art. 2 - Caratteristiche della misura e azioni finanziabili 8

Art. 3 - Modalità di attuazione della misura 10

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande 11

Art. 5 - Destinatari della misura 13

Art. 6 - Procedura di valutazione delle domande e definizione della graduatoria..... 15

Art. 7 - Fase di assessment e sottoscrizione dei Patti di Inclusione..... 16

Art. 8 - Cause di sospensione e revoca dei percorsi di attivazione..... 17

Art. 9 - Monitoraggio dei percorsi di attivazione e disposizioni di pagamento 17

Art. 10 - Risorse disponibili e quantificazione dell’indennità economica di attivazione 17

Art. 11 - Spese ammissibili..... 18

Art. 12 - Trasparenza e Pubblicità 19

Art. 13 - Responsabile del procedimento 19

Art. 14 - Rispetto della privacy 19

Art. 15 - Foro competente 21

Art. 16 - Norme di rinvio..... 21

Riferimenti legislativi e normativi

La Regione Puglia – Sezione Inclusione Sociale Attiva, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 679 del 16/05/2023, adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente normativa:

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 finale del 15.07.2022 che approva l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, comprendente l'elenco dei Programmi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per Fondo;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8461 finale del 17.11.2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi Sie).

NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice della privacy;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e ss.mm. e ii., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Legge Regionale del 5 agosto 2013, n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro";

- La legge Regionale n. 26 del 10.11.2023 “Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari”;
- Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”.
- Regolamento Regionale 23 giugno 2016, n. 8 “Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”. Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014”;
- Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 2 “Regolamento regionale di modifica del Reg. R. n. 8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 (GU n. 71 del 26.03.2018);
- PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - (CCI 2021IT16FFPR002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 07.12.2022 di approvazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022 della Commissione Europea del 17/11/2022;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 603/2023, avente ad oggetto: “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017 “Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii. da ultimo modificato con Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 143 del 14.04.2022”;
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18;
- D.G.R. n. 609 del 03/05/2023 con la quale sono state individuate le policy del PR FESR FSE+ 2021-2027, attribuite le Azioni del Programma alle singole Policy, conferiti gli incarichi di Responsabile di Policy e di Responsabile di Azione del Programma, con assegnazione dell’Azione 8.9 - Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ESO4.8 alla Sezione Inclusione Sociale Attiva;
- Determinazione Dirigenziale n. 177 del 31.10.2023 dell’A.d.G. di individuazione delle sub azioni del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023 - Attivazione dell’az. 8.9 dell’OS Priorità 8, Welfare e Salute O.S. ESO 4.8 del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027. Indirizzi operativi, schema di Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e ATS, Prot.

Intesa tra il Dip. Politiche del Lavoro, Istr. e Formazione e Dip. Welfare. Variazione al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, ai sensi degli art. 42 e 51 D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

- Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Deliberazione della Giunta Regionale 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
- Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

Art. 1 - Obiettivi generali, finalità dell'avviso, applicazione dei principi dell'Agenda di Genere e complementarità con misure nazionali

Obiettivi generali

Con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socio-economico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 38 della Costituzione italiana.

Tale strategia viene attuata attraverso un sistema integrato di interventi e servizi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dell'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".

La strategia delineata prevede su tutto il territorio regionale l'organizzazione ed il coordinamento di un sistema integrato di interventi ed azioni di prossimità, al fine di riattivare il capitale sociale ed economico, a partire dalle persone che risulteranno destinatarie degli interventi di inclusione sociale. In tal senso viene promosso, altresì, il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.

In coerenza con l'obiettivo strategico di un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, ex art. 5, lettera d), del Reg. (UE) n. 2021/1060 e con l'Agenda ONU 2030, la politica regionale di inclusione attiva mira a consentire a tutti i cittadini, in particolare ai più svantaggiati, di partecipare pienamente alla società, compreso l'esercizio di un lavoro. Il PR intende attuare un approccio basato sull'inclusione attiva definita attraverso tre paradigmi:

- adeguato sostegno al reddito;
- mercati del lavoro inclusivi;

- accesso a servizi di qualità.

Tale approccio mira ad affrontare alcune sfide quali: la povertà, l'esclusione sociale, la povertà lavorativa, la segmentazione del mercato del lavoro, la disoccupazione di lunga durata e l'inattività.

Di seguito si riporta la scheda sintetica relativa all'ambito di pertinenza dell'intervento rispetto al PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027:

Tabella 1 - scheda sintetica Azione 8.9

<i>Priorità</i>	8. Welfare e Salute
<i>Obiettivo specifico</i>	ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+)
<i>Azione</i>	Azione 8.9 Percorsi integrati per l'inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione
<i>Indicatori di output</i>	EECO01 Numero complessivo dei partecipanti
<i>Indicatori di risultato</i>	EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento

L'azione strategica del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 mira ad innovare anche l'intervento del Reddito di Dignità (ReD), adottato con Legge Regionale n. 3/2016, ed attuato con ben tre edizioni nella programmazione 2014-2020.

Il Reddito di Dignità 2023 include misure integrate e personalizzate di inclusione attiva che possono coniugare il sostegno al reddito con un pacchetto di servizi e prestazioni, orientate a qualificare i percorsi di inclusione sociale e l'inserimento lavorativo. Nella programmazione 2021-2027 dovrà profondamente rinnovarsi, al fine di tenere conto: della condizione sociale post pandemica dei destinatari; dell'integrazione con i sistemi della formazione e del lavoro; della scalabilità delle nuove politiche attive del lavoro; dell'integrazione con strumenti di micro-finanza ed autoimpiego.

Il presente OS mira, inoltre, a sostenere azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, ex art. 14 del Reg. (UE) n. 1057/2021, comprese le azioni che consolidano approcci bottom-up basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali, il settore privato, e la società civile.

Finalità dell'Avviso

Con il presente avviso pubblico ai cittadini, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, ed in coerenza con la strategia definita, la Regione Puglia intende promuovere le seguenti finalità:

1. favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, promuovendo l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
2. promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno della rete integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui al precedente punto;
3. sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accoglienti e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

Tali finalità sono coerenti con la Priorità n. 8, che fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto

alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione.

Applicazione dei principi dell'Agenda di Genere

La Regione Puglia ha approvato con D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 la Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia c.d. "Agenda di Genere", documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, si integra con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e individua a sua volta 5 assi prioritari di intervento, declinando ciascuno di essi in obiettivi strategici e obiettivi operativi, da perseguire con l'apporto di tutte le aree di policy regionali e le strutture amministrative cui afferiscono.

Con l'avviso in oggetto, pertanto, si intende ottemperare a quanto descritto nella scheda 8, Area 1 – Obiettivo operativo "Migliorare il sistema di Welfare a livello territoriale, Intervento *"Red women: il Reddito di Dignità per donne sole, donne sole con figli minori, donne vittime di violenza e discriminazione, in condizione di grave fragilità economica"*.

Come si potrà osservare, infatti, l'Avviso in oggetto risponde sia in termini di *target individuati*, sia in termini di *azioni previste* che, infine, per ciò che rileva *il monitoraggio e il tracciamento*, a quanto previsto dal documento dell'Agenda di Genere.

I target individuati nella scheda succitata (donne sole, donne sole con figli minori, donne vittime di violenza e discriminazione, in condizione di grave fragilità economica) non solo rientrano tra i destinatari della Misura in oggetto (si veda art. 5) ma si è previsto che a determinate categorie venga assegnato uno specifico punteggio ai fini della graduatoria (genitore solo con almeno 3 figli minori, nucleo familiare composto da una sola persona).

Di particolare importanza è la categoria delle "donne vittime di violenza" che, con specifici fondi regionali ulteriori rispetto alla dotazione finanziaria del presente Avviso, saranno incluse nella Misura del Reddito di Dignità direttamente dagli Ambiti Territoriali, d'ufficio, stante la loro particolare situazione e fragilità sociale.

Le prestazioni dell'Avviso in oggetto (si veda art. 2) ben soddisfano le azioni previste dalla scheda 8 in quanto, oltre all'indennità economica di attivazione, sarà garantito a ciascun nucleo beneficiario di tale Misura dotazione una dote educativa e di comunità, a valere su risorse autonome di bilancio ulteriori rispetto alla dotazione finanziaria del presente Avviso, che consenta, in base al bisogno percepito, di fruire di specifici servizi dedicati.

Il monitoraggio e il tracciamento delle persone destinatarie avverrà attraverso la costruzione di adeguato sistema informativo all'interno della piattaforma informatica dedicata alla Misura.

Complementarietà con le misure nazionali

Il Reddito di Dignità si configura, da sempre, come Misura complementare e parallela rispetto alle misure nazionali di sostegno al reddito ed inclusione sociale sperimentate negli ultimi anni a livello nazionale (Sostegno all'Inclusione Attiva – SIA; Reddito di Inclusione – REI; Reddito di Cittadinanza – RdC; Assegno di Inclusione – AdI; Sostegno alla Formazione e al Lavoro – SFL). La misura regionale in questione, infatti, mira ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari del "Reddito di Cittadinanza" (come introdotto con Decreto-Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in data 28 marzo 2019 con Legge n. 26) e delle due Misure previste dal Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito in data 3 luglio 2023 con Legge n. 85 (Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro), cercando di mettere in protezione con percorsi di attivazione ed inclusione globale persone e famiglie non raggiunte (oppure parzialmente raggiunte) dalle misure nazionali citate.

In questo contesto, la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 1614 del 23/11/2023, ha stabilito di dare avvio alla versione 2023 del Reddito di Dignità prevedendo la sottoscrizione,

con ogni Ambito territoriale pugliese di cui alla Legge Regionale n 19/2006, di idoneo Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Art. 2 - Caratteristiche della misura e azioni finanziabili

Caratteristiche della misura

L'art. 4 della Legge Regionale n. 3 del 2016 e s.m.i. stabilisce al comma 1 che: "Il Reddito di dignità (Red) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di contrasto alla povertà assoluta e un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui l'indennità economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio".

Come previsto dall'articolo 3 del RR n. 8 del 23 giugno 2016 e s.m.i., attuativo della citata L.R. n. 3 del 14 marzo 2016, il ReD si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti, in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti ed in ragione del profilo del nucleo familiare del richiedente e dei suoi bisogni, come individuati in sede di presa in carico:

- a) indennità economica di attivazione, strettamente connessa alla partecipazione del titolare della domanda RED al tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione, ai progetti di sussidiarietà (di cui alla DGR 928/2016) o a lavori di comunità extra – familiari (di cui alla DGR 972/2017);
- b) percorso teso all'empowerment del soggetto destinatario della misura con l'intento di migliorare il suo pronostico di occupabilità e il suo grado di inclusione, se ritenuto funzionale al percorso di attivazione;
- c) altri servizi ed interventi destinati all'intero nucleo del titolare della domanda RED ammesso alla misura, in relazione al bisogno evidenziato, finalizzati, a titolo di esempio, alla conciliazione, al supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, alla mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, ad alleviare l'eventuale lavoro di cura e all'affiancamento ed al supporto individuale per l'inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità, se funzionali al percorso di attivazione ed inclusione sociale e con prioritario riferimento ai servizi ed agli interventi previsti dal vigente Piano sociale di Zona dell'Ambito territoriale di riferimento.

In relazione agli specifici bisogni rilevati in sede di valutazione multidimensionale dei casi condotta dall'equipe multiprofessionale di Ambito (prevista dall'articolo 12 comma 4 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016), la fruizione della misura da parte dei soggetti destinatari diventa effettiva solo attraverso la sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale attiva che preveda alternativamente forme e percorsi di attivazione ed empowerment per il titolare della domanda RED ammesso alla misura e per l'intero nucleo familiare di riferimento, qualora presente.

Tutte le forme di attivazione previste, anche in combinazione fra loro, strutturate sulle specifiche esigenze del nucleo familiare di riferimento, saranno puntualmente tracciate secondo le consuete prassi nazionali (timesheet, fogli presenze, relazioni del case manager e/o dei professionisti impegnati in affiancamento al soggetto destinatario per la implementazione del Patto di inclusione, ecc.) e saranno costantemente monitorate dal *case manager* di Ambito territoriale che potrà avvalersi, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche dell'apporto di soggetti del terzo settore specializzati nell'attuazione di interventi di presa in carico, tutoraggio ed accompagnamento nell'esecuzione di percorsi di inclusione a favore di soggetti fragili.

Azioni finanziabili

A seguito dell'ammissione alla misura, il soggetto destinatario, titolare della domanda RED, viene chiamato a sottoscrivere un Patto per l'inclusione sociale attiva con cui l'Ambito territoriale (per il tramite del Comune capofila ovvero del Consorzio dei Servizi Sociali laddove istituito), attraverso il servizio sociale professionale e l'equipe multidisciplinare attivata per il ReD, prende in carico sia il titolare della domanda che il suo nucleo familiare e, una volta ammesso al beneficio, sarà chiamato a svolgere le attività previste e descritte nel Patto d'inclusione sociale attiva sottoscritto, così come specificato in seguito.

La misura finanzia la corresponsione dell'indennità economica di attivazione mensile, determinata come specificato al successivo art. 10 del presente Avviso, maturata attraverso la realizzazione delle attività previste nel Patto di inclusione sociale attiva prima citato.

Le attività finanziabili sono:

1. frequenza di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge Regionale del 10 novembre 2023, n. 26 "Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari", selezionato anche tra quelli disponibili nell'ambito del catalogo dei percorsi di attivazione per il ReD attivato in Puglia ai sensi della Del. G.R. n. 928/2016 e s.m.i.;
2. frequenza di un progetto di sussidiarietà ai sensi di quanto previsto con la Del. G.R. n. 928/2016, selezionato anche tra quelli disponibili nell'ambito del già citato catalogo dei percorsi di attivazione per il ReD;
3. frequenza di un lavoro di comunità concernente progetti di empowerment e cittadinanza attiva finalizzati all'inclusione sociale attivati direttamente dagli Ambiti territoriali, anche in collaborazione con Enti del Terzo Settore, ai sensi di quanto previsto dalla Del. G.R. n. 972/2017;
4. percorsi di formazione, addestramento ed alfabetizzazione di base finalizzati ad aumentare le competenze e le conoscenze dei soggetti ammessi alla misura nell'ottica di una loro migliore capacità di inclusione sociale ed anche di un possibile innalzamento del loro pronostico di occupabilità;
5. altre azioni finalizzate all'inclusione sociale ed all'empowerment svolte dal soggetto ammesso alla misura, con il supporto di operatori specializzati individuati dall'Ambito territoriale, riferite, per esempio, ai seguenti ambiti tematici: orientamento al lavoro e formulazione di un proprio bilancio delle competenze, supporto alle competenze genitoriali e di cura dei minori, counselling psicosociale, supporto al miglioramento del grado di autonomia personale (soprattutto per soggetti con particolari forme di fragilità).

Tutte le attività sopra indicate potranno essere attivate anche in forma "mista" e modulare nell'ambito del Patto di inclusione sociale.

Le attività afferenti ai punti 1, 2 e 3 dell'elenco precedente devono prevedere una durata pari ad almeno il 50% del totale delle ore previste nel Patto di inclusione sottoscritto ed effettivamente svolte.

Art. 3 - Modalità di attuazione della misura

In relazione al presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dal riparto di competenze definito con LL.RR. n. 19/2006 e n. 3/2016 e ss.mm.ii., con i rispettivi regolamenti attuativi n. 4/2007 e n. 8/2016 e ss.mm.ii., con l'Accordo di collaborazione tra PP.AA. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023, la Regione Puglia si impegna a:

- garantire il coordinamento operativo del progetto che sarà condotto nell'ambito del citato Accordo di collaborazione, nonché a rendere disponibili tutti i documenti, i dati e le informazioni che saranno ritenute necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, assicurare la disponibilità e la collaborazione delle strutture tecniche della Sezione Inclusione sociale attiva per la realizzazione di tutte le attività previste;
- definire l'ammontare del contributo economico da assegnare ai cittadini (ed ai nuclei familiari) destinatari della misura, individuato attraverso lo studio sull'individuazione di una unità di costo standard (art. 53 del Regolamento (UE) 1060/2021) approvato con AD del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 213 del 29/11/2023;
- adottare i criteri di selezione dei destinatari finali, disponendo i termini temporali di presentazione delle istanze di candidatura e le modalità di presentazione delle istanze, secondo quanto contenuto nel presente "Avviso ai cittadini";
- definire il riparto delle risorse disponibili tra gli Ambiti Territoriali relative alle indennità di attivazione;
- mettere a disposizione dell'Ambito la piattaforma informatica per gestione della Misura di che trattasi, garantendo all'utenza registrata del Responsabile di Procedimento di Ambito l'usabilità di tutte le funzioni gestionali utili all'espletamento dei compiti assegnati;
- definire e rendere disponibili tutti gli strumenti di monitoraggio e gestione della fase di presa in carico dei cittadini beneficiari della misura;
- adottare appositi atti di impegno e liquidazione al fine di eseguire il pagamento di tutte le indennità economiche di attivazione ai cittadini, secondo quanto disposto dal Responsabile del Procedimento dell'Ambito, mediante bonifico bancario del proprio Tesoriere;
- rendicontare la spesa sostenuta a valere delle risorse del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) a copertura dell'azione 8.9 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 ai competenti organi istituzionali, avvalendosi della collaborazione e del supporto dell'Ambito territoriale con riferimento alla documentazione ed alle attività di competenza di quest'ultimo..

Gli Ambiti Territoriali Sociali si impegnano a:

- mettere a disposizione la propria organizzazione, le strutture, le attrezzature ed il personale, per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- individuare con proprio provvedimento il Responsabile del Procedimento e comunicarlo tempestivamente alla Regione;
- utilizzare le informazioni ed i dati di cui verrà in possesso nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo sempre e solo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy;
- effettuare, per quanto di propria competenza, i controlli istruttori sul possesso dei requisiti di accesso e di selezione dei destinatari finali, impegnandosi ad adottarne gli esiti con proprio atto;
- attuare i controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati in tutte le fasi del procedimento;
- realizzare, per i cittadini ammessi alla Misura, la presa in carico dell'intero nucleo familiare del cittadino richiedente, attraverso l'analisi multidimensionale dei bisogni del nucleo (assessment) e la sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale attiva che preveda un programma di azioni sinergiche di promozione dell'autonomia e dell'inclusione sociale;
- prevedere, seppur con risorse ulteriori rispetto alla dotazione finanziaria del presente Avviso, il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore pugliesi al fine di implementare al meglio la presa in carico dell'intero nucleo familiare del cittadino richiedente, il monitoraggio e la verifica dei risultati raggiunti durante l'attuazione dei percorsi

personalizzati di attivazione previsti nei Patti di inclusione sociale attiva sottoscritti tra Ambito e cittadino;

- definire, con i soggetti che ospitano i percorsi di tirocinio e i progetti di sussidiarietà, apposite "Convenzioni", con le modalità consentite dalle norme vigenti;
- disporre i dispositivi di pagamento delle indennità economiche di attivazione, ordinariamente a cadenza mensile, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti e del buon andamento del Patto di inclusione, rendendoli disponibili attraverso la piattaforma di gestione della misura a Regione Puglia per consentire le liquidazioni ai cittadini;
- disporre la sospensione, la revoca di ufficio ovvero prendere atto della rinuncia del cittadino nei casi previsti dalla normativa, dalla regolamentazione e dagli atti di indirizzo regionali vigenti e contemplati nel citato Avviso pubblico per la selezione dei cittadini beneficiari della misura;
- assicurare il monitoraggio delle attività e dei percorsi delineati nei Patti di inclusione mediante la compilazione degli appositi strumenti definiti a livello regionale;
- inserire puntualmente e tempestivamente nella piattaforma telematica sviluppata per la gestione dell'Avviso e per l'attuazione della misura tutte le informazioni e gli atti richiesti;
- conservare accuratamente tutta la documentazione amministrativa di propria competenza ed offrire collaborazione e supporto alla struttura tecnica delle Regione Puglia in sede di rendicontazione della spesa;
- assicurare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, il rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e per l'affidamento dei servizi, oltre alle normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ove applicabili;
- garantire l'applicazione della vigente normativa UE in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari;
- rispettare le disposizioni di legge in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sul PR Puglia 2021/2027;
- assicurare il rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D. lgs. N. 33/2013 e s.m.i. e alla legge regionale 20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26/10/2006, n. 28, e ss.mm.ii., in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- provvedere alla registrazione delle informazioni relative ai destinatari della misura nel sistema informativo di monitoraggio regionale, secondo la tassonomia del sistema, nonché all'aggiornamento delle informazioni di avanzamento fisico e finanziario della misura, ed alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, reso disponibile dalla Regione;
- ottemperare alle richieste periodiche di dati ed informazioni (monitoraggi, report, relazioni, ecc.) avanzate dalla Regione sullo stato di avanzamento della misura.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate direttamente dai cittadini oppure tramite gli sportelli dei CAF e dei Patronati, convenzionati all'uopo con gli Ambiti territoriali, oppure tramite gli sportelli di segretariato sociale degli Ambiti territoriali, utilizzando l'apposita piattaforma

informatica accessibile all'indirizzo <https://pugliasociale-spido.regione.puglia.it>, messa a disposizione dalla Regione Puglia, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Le istanze potranno essere inserite a partire dalle ore 10:00 del giorno 05/12/2023 alle ore 14:00 del giorno 05/01/2023 e si prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità alla data di generazione del "codice famiglia" (cfr. più avanti) senza omissioni o difformità. Le credenziali SPID devono essere intestate al cittadino titolare della domanda.

Qualora il cittadino non sia in possesso di credenziali SPID è possibile delegare un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID per la presentazione della domanda. In mancanza, non sarà possibile procedere alla presentazione della domanda. In caso di presentazione per delega, il delegato dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni necessarie per l'acquisizione d'ufficio dall'INPS del valore dell'ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità senza omissioni o difformità in cui sia presente l'eventuale beneficiario della misura: codice fiscale del dichiarante DSU, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell'ISEE.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito <https://www.spido.gov.it/>.

Le fasi "a" e "b" di seguito riportate sono descritte in dettaglio nel "Manuale per la procedura telematica di accreditamento al portale Bandi Puglia Sociale", presente sulla piattaforma telematica dedicata <https://pugliasociale-spido.regione.puglia.it>

a. Accreditamento del cittadino RED

Il cittadino o il delegato accede con le proprie credenziali SPID (rilasciate da un fornitore accreditato) alla piattaforma della procedura telematica. Nel caso del primo accesso, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica e il proprio numero di telefono cellulare cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche. Il referente familiare o il delegato risulterà il responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

La procedura telematica provvederà a inviare un messaggio e-mail contenente un codice di verifica utile ad attestare il corretto inserimento dell'indirizzo e-mail indicato dal referente e un messaggio sms contenente un ulteriore codice di verifica del numero di telefono cellulare del referente stesso. Questi codici dovranno essere riportati nella pagina di certificazione proposta dalla procedura telematica.

Questa fase potrà essere avviata già dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è condizione necessaria a generare un "Codice Famiglia".

b. Generazione Codice Famiglia

Al termine della fase di accreditamento del cittadino, previa convalida, il sistema genera il "Codice Famiglia" inviandolo via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente un indirizzo di posta elettronica certificata, indicati dal referente/delegato nella fase precedente. L'anagrafica del nucleo familiare viene generata automaticamente sulla base delle informazioni presenti nell'Attestazione ISEE (ordinario o corrente) rilasciata al richiedente e acquisito automaticamente tramite cooperazione applicativa tra i sistemi INPS e piattaforma telematica.

Non è quindi possibile modificare i dati relativi al nucleo familiare, se non aggiornando la dichiarazione ISEE. E', invece, necessario integrare le informazioni relative ai componenti del nucleo familiare riguardanti lo stato di occupazione, i titoli di studio, e lo stato di disabilità

richieste dalla piattaforma informatica tramite l'apposita funzione. Solo al termine di tali azioni sarà possibile procedere al successivo punto.

Si ricorda che, ai fini della verifica del possesso del requisito di accesso relativo alla situazione economica (di cui all'art. 5 dell'Avviso) e per la determinazione del punteggio da attribuire in base alla stessa (di cui all'art. 5 dell'Avviso), fanno fede i valori di cui all'attestazione ISEE collegata al "codice famiglia" generato.

Qualora tale codice famiglia sia agganciato a dei valori Isee non aggiornati e ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 e dall'art. 7 del Decreto legge 101/2019 per la richiesta di Isee corrente, sarà possibile, prima di procedere alla compilazione e trasmissione della domanda di candidatura al Reddito di Dignità 2023, annullare eventuali codici famiglia già generati e procedere alla generazione di un nuovo codice famiglia collegato alla aggiornata attestazione.

c. Compilazione e invio della domanda. Generazione del "Codice Domanda"

Dopo aver effettuato l'accreditamento e la generazione del Codice Famiglia, ove ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5, il cittadino RED o il delegato presenta la domanda di accesso alla Misura Reddito di Dignità 2023.

La compilazione e l'invio della domanda può essere effettuato esclusivamente on-line, accedendo allo stesso indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>- PROCEDURE TELEMATICHE – RED 2023 previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del cittadino RED (a) e Generazione del Codice Famiglia (b).

La procedura di presentazione della domanda è di tipo "a termine" in quanto può essere effettuata esclusivamente nei termini di cui sopra.

Al termine della compilazione della domanda online, il cittadino RED o il delegato deve cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. La procedura telematica genera un documento in formato pdf, firmato digitalmente dalla piattaforma telematica mediante sigillo elettronico, contenente tutti i dati inseriti in domanda, al quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione della domanda.

Se il cittadino RED o il delegato non INVIA espressamente la domanda, la stessa non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.

Non è possibile modificare una domanda già inviata. Nel caso in cui il cittadino/delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda compilata, la stessa dovrà essere compilata ex novo previo annullamento della precedente domanda, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 5, ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda per la misura del Reddito di Dignità 2023.

Art. 5 - Destinatari della misura

Requisiti di accesso

L'avviso si rivolge ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

A. Alla data di generazione del "codice famiglia":

- 1) con riferimento al Nucleo familiare, essere in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità, senza omissioni o difformità di cui all'art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, dalla quale risulti:

- un valore ISEE non superiore ad € 9.360,00;
- un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 30.000,00;
- un valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 15.000,00.

Per le famiglie numerose (nuclei familiari di 5 componenti o più oppure genitore solo con almeno tre figli minori), essere in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità, senza omissioni o difformità di cui all'art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, dalla quale risulti:

- un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
- un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 30.000,00;
- il valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 20.000,00.

B. Alla data di trasmissione della domanda di candidatura

1) con riferimento al richiedente:

- avere compiuto almeno 18 anni di età e non avere compiuto il 65esimo anno di età;
- essere residente da almeno 12 mesi in un Comune pugliese oppure essere stato iscritto negli ultimi 12 mesi all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
- essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero apolide in possesso di analogo permesso ovvero titolare di protezione internazionale (asilo politico - protezione sussidiaria) ovvero straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- essere disponibili a sottoscrivere un Patto di inclusione sociale attiva e a impegnarsi con apposita dichiarazione a svolgere tutte le attività e le prestazioni inserite nel percorso di inclusione per il numero di ore necessarie;

C. alla data di sottoscrizione del Patto di inclusione e per tutto il periodo della sua vigenza:

1) con riferimento al nucleo familiare:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 2 della L.R. 3/2016, dell'art. 10 commi 1 e 2 del R.R. 8/2016, dell'art. 8 comma 1 del R.R. 2/2018 e dell'A.D. 595/2018, nessun componente deve essere sottoscrittore di un Patto del ReD vigente nei precedenti 6 mesi (incluso quanto previsto dalla Del. G. R. n. 2077 del 13/12/2021 relativa alla sperimentazione del ReD nell'area penale minorile);
- nessun componente deve essere titolare del Reddito di Cittadinanza di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019;
- nessun componente deve essere titolare dell'Assegno di inclusione e/o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui alla Legge n. 85 del 3 luglio 2023;
- nessun componente deve essere titolare di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati previsti dal D.lgs. n. 22/2015;
- nessun componente deve essere titolare del Reddito di Libertà di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020;
- nessun componente deve essere titolare di quanto previsto nell'ambito del Programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani" di cui alla

Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11.7.2014 (cosiddetto "Garanzia Giovani - Youth Guarantee");

- nessun componente deve essere titolare di altre forme di sostegno economico di integrazione al reddito erogate, con carattere di continuità, da parte dei servizi sociali territoriali (art. 102 del Reg. R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.);

2) con riferimento al richiedente:

- essere in possesso di capacità residue di autonomia sufficienti a svolgere le mansioni e le attività individuate nel Patto di inclusione sociale attiva;

Criteri di punteggio

A coloro in possesso dei requisiti di accesso saranno assegnati dei punteggi che andranno a formare la graduatoria degli ammessi finanziabili in base alle risorse disponibili. Il massimo punteggio attribuibile sarà pari a 20 punti, così suddivisi:

- max 10 punti in base al valore Isee in possesso del nucleo familiare alla data di generazione del codice famiglia;
- max 10 punti in base ad altri criteri sotto indicati.

Il primo criterio (valore Isee) consentirà di attribuire un punteggio da 0 a 10 punti secondo la seguente formula:

$$(1 - \text{valore Isee} / \text{max Isee}) * \text{max punteggio}$$

Il secondo criterio consentirà di attribuire un punteggio da 0 a 10 punti secondo i seguenti requisiti:

Tabella 2 - criteri di punteggio non economici

presenza nel nucleo familiare di immigrati con meno di 5 anni di residenza in Italia (di cui almeno 2 continuativi)	0,5 per ogni componente per max 2 punti totali
essere una "giovane coppia"; Per "giovani coppie" si intende un nucleo familiare esclusivamente composto da due componenti che alla data della domanda: - risultino conviventi more uxorio da almeno 3 anni (come attestato dallo stato di famiglia) oppure risultino coniugati; - almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni - nessuno dei due componenti sia di età inferiore ad anni 18, o pari e/o superiore ad anni 60 o con disabilità come definita ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159	2 punti
Essere una famiglia numerosa (5 o più componenti oppure genitore solo con almeno 3 figli minori)	4 punti
Essere un nucleo familiare con almeno un componente disoccupato con un'età superiore ai 50 anni	2 punti per ogni componente per max 4 punti totali
Essere un nucleo familiare unipersonale (composto da una sola persona)	2 punti

Si specifica che per il conseguimento del punteggio le caratteristiche familiari su indicate potranno essere cumulabili fino ad un massimo di 10 punti.

In caso di *ex aequo* tra due o più domande con esito istruttorio positivo che non trovano tutte capienza nella dotazione finanziaria assegnata, verranno finanziate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, le istanze con valore Isee più basso e, in caso di *ex aequo* anche nel valore Isee, quelle trasmesse per prime, in stretto ordine cronologico di trasmissione come risultante dai dati della piattaforma gestionale informatica.

Art. 6 - Procedura di valutazione delle domande e definizione della graduatoria

L'attività istruttoria e l'ammissione al beneficio è svolta dagli Ambiti Territoriali Sociali territorialmente competenti, che provvedono ad individuare un Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura ReD.

L'attività istruttoria è effettuata, con procedura dematerializzata, sulla piattaforma regionale di gestione della misura, dagli uffici preposti degli Ambiti territoriali, con il supporto di specifiche funzionalità, anche tramite le informazioni ed i dati ISEE/DSU contenuti nell'apposita banca dati INPS collegata, in regime di cooperazione applicativa, della piattaforma citata.

E' demandato agli Ambiti, attraverso apposita funzionalità della piattaforma di gestione della misura, confermare, validare e/o integrare il lavoro istruttorio determinando l'esito dell'istanza pervenuta con riferimento ai criteri di accesso richiamati nell'art. 5. Gli uffici preposti dell'Ambito territoriale dovranno verificare i requisiti di accesso in ordine alle seguenti dimensioni:

- criteri anagrafici (età, residenza, cittadinanza, disponibilità a realizzare le attività previste nel Patto);
- criteri relativi alla situazione economica del nucleo familiare (ISEE ed altre condizioni come indicate all'art. 5).

L'attività istruttoria sui requisiti di accesso è svolta secondo il criterio cronologico di arrivo delle istanze così come certificato dalla piattaforma telematica di gestione della procedura (salvo esigenze di servizio certificate) e potrà essere avviata solo a condizione che l'Ambito territoriale procedente (cioè quello in cui è ricompreso il Comune di residenza del cittadino istante) abbia preventivamente sottoscritto l'Accordo di collaborazione con la Regione Puglia di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023.

Al termine del suddetto iter istruttorio, l'ufficio competente dell'Ambito territoriale provvede ad approvarne gli esiti, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.

I suddetti provvedimenti sono caricati sulla piattaforma regionale di gestione della misura, onde consentire un facile costante monitoraggio dello stato di avanzamento dell'azione da parte degli uffici competenti dell'Ambito territoriale e da parte degli uffici competenti della Regione Puglia.

Gli esiti dell'iter istruttorio sono comunicati ai cittadini che hanno presentato istanza da parte degli Ambiti territoriali nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

La definizione della graduatoria di ogni Ambito territoriale consentirà di dichiarare:

- "ammessi alla Misura" tutti i richiedenti in possesso dei requisiti che trovano copertura finanziaria nella quota di risorse assegnate (a partire dal primo in graduatoria in base ai punteggi assegnati);
- "ammessi non finanziabili" coloro che non trovano copertura nella quota assegnata ma risultano in possesso dei requisiti;
- "esclusi" coloro che risultano non essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti.

Le domande che verranno dichiarate "ammesse non finanziabili" potranno essere reindirizzate ai Centri per l'Impiego competenti per territorio ai fini della loro eventuale ammissione al programma del Piano Attuativo Regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1167 del 09/08/2022, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 23/11/2023.

Art. 7 - Fase di assessment e sottoscrizione dei Patti di Inclusione

A seguito dell'ammissione alla misura, gli uffici competenti degli Ambiti Territoriali, per il tramite delle equipe specialistiche multi-professionali, provvedono alla valutazione dei casi ammessi (assessment), in linea con le previsioni nazionali in materia introdotte normativamente con il D. Lgs. 147/2017. Anche l'attività di assessment è tracciata sulla piattaforma regionale di gestione della misura.

L'attività di assessment sarà svolta prioritariamente sulle domande dichiarate "ammesse alla Misura" ma proseguirà anche sulle domande dichiarate "ammesse non finanziabili", preferibilmente di concerto con i referenti territoriali dei Centri per l'Impiego.

La fase di assessment ha l'obiettivo di inquadrare il caso ammesso (bisogni, esigenze, risorse disponibili ed attivabili, contesto di riferimento, ecc.) e di definire, in sinergia con l'intero sistema dei servizi socio-sanitari, del lavoro e dell'istruzione presenti sul territorio, un Patto per l'inclusione sociale attiva (brevemente Patto) avente l'obiettivo di individuare il miglior percorso possibile al fine di favorire l'inclusione sociale, economica, lavorativa e culturale del nucleo familiare preso in carico.

L'assessment si conclude con l'effettiva presa in carico del cittadino richiedente, che dovrà contemplare la definizione del nominativo del "case-manager" e della tipologia di attività ed azioni previste.

La sottoscrizione del patto e la dichiarazione di disponibilità a svolgere le ore previste nel suo percorso di inclusione, da parte del titolare della domanda RED, rappresentano un requisito fondamentale per l'attivazione del beneficio economico.

L'attivazione del percorso dovrà essere preceduta dalla verifica dei requisiti richiesti alla data di sottoscrizione del Patto come illustrati nell'art. 5.

La vigenza del Patto di inclusione e, quindi, anche l'avvio dell'erogazione dell'indennità economica di attivazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione. Il patto, salvo revoche di ufficio o rinunce del cittadino, ha la durata di 12 mesi.

Il Patto di inclusione deve essere differenziato, cioè strutturato sulle reali esigenze di inclusione dei cittadini presi in carico, e flessibile, modulare e modificabile nel tempo in relazione alle esigenze di contesto, ai bisogni del cittadino destinatario e del suo nucleo familiare e agli obiettivi conseguiti in itinere in termini di inclusione sociale.

I destinatari della misura possono rinunciare al beneficio in qualsiasi momento, sia prima della sottoscrizione del patto che successivamente, mediante trasmissione di rinuncia espressa ai competenti uffici dell'Ambito territoriale.

Art. 8 - Cause di sospensione e revoca dei percorsi di attivazione

Gli Ambiti procedono alla sospensione oppure alla revoca del beneficio qualora ricorrano le fattispecie sotto riportate, quali, ad esempio, la mancata adesione al progetto o la mancata disponibilità allo svolgimento delle ore previste nel percorso di inclusione oppure l'adozione di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario.

Sospensione:

Il RUP di Ambito territoriale, in esito alla verifica delle cause previste dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 3/2014, ivi ricorrendone le condizioni, adotta il provvedimento di sospensione del percorso di attivazione, nonché del beneficio attribuito al partecipante, disponendo l'interruzione motivata dei pagamenti relativi all'indennità di attivazione.

Revoca:

Il RUP di Ambito territoriale adotta il provvedimento di revoca del beneficio attribuito al partecipante, nei casi previsti dall'art. 10, commi 1 e 2, della L.R. n. 3/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 5 del presente avviso. E' fatta salva la corresponsione delle indennità comunque già liquidate per i periodi di attivazione pregressi.

Art. 9 - Monitoraggio dei percorsi di attivazione e disposizioni di pagamento

Durante il percorso di inclusione attivato, sarà compito dell'Ambito territoriale porre in essere tutte le attività finalizzate al monitoraggio costante dei percorsi di inclusione, determinando, al termine di ciascun mese di vigenza del Patto, l'erogazione del contributo economico nella forma di indennità di attivazione nell'ammontare determinato ex ante e previsto nel Patto sottoscritto.

Le singole disposizioni di pagamento mensile saranno ufficialmente comunicate alla struttura tecnica regionale attraverso la piattaforma di gestione della misura, nelle medesime modalità adottate per le edizioni precedenti cui si fa espresso rinvio.

L'invio/comunicazione di tale disposizione dovrà avvenire da parte dell'Ambito territoriale ordinariamente entro il 15mo giorno del mese successivo a quello di competenza del contributo in questione, salvo particolari esigenze all'uopo comunicate dalla struttura tecnica regionale.

La struttura regionale provvederà, sulla base delle disposizioni ricevute dagli Ambiti territoriali, al pagamento delle indennità di attivazione calcolata su base mensile da effettuarsi ordinariamente entro la metà del secondo mese successivo a quello di competenza, salvo diverse e specifiche esigenze che dovessero intervenire.

L'indennità economica di attivazione verrà erogata, di norma, con cadenza mensile mediante bonifico bancario su un codice Iban intestato al titolare della domanda RED ammessa al beneficio. Essa è strettamente connessa alla sottoscrizione del Patto di inclusione e allo svolgimento delle prestazioni previste nel percorso da questo delineato assegnato.

In particolare, gli uffici regionali non procederanno all'erogazione del pagamento disposto dall'Ambito, qualora si registrino ritardi nel caricamento in piattaforma della documentazione giustificativa delle ore svolte nelle mensilità precedenti.

Art. 10 - Risorse disponibili e quantificazione dell'indennità economica di attivazione

Risorse disponibili

La dotazione di risorse disponibili per il presente Avviso pubblico è pari ad € 15.000.000,00 a valere sull'Azione 8.9 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Tale stanziamento comprende le indennità di attivazione per i cittadini ammessi alla Misura del Reddito di Dignità 2023.

Come stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1614 del 23 novembre 2023, le risorse in questione saranno imputate ai 45 Ambiti Territoriali Sociali della Puglia in base alla popolazione residente e in base all'indice di benessere economico utilizzato da Istat (basato sull'incidenza dei nuclei familiari residenti in ogni Comune che dichiara meno di 10mila euro di redditi), al fine della definizione del budget massimo entro il quale ammettere al reddito di Dignità 2023 i cittadini residenti in ciascun Ambito territoriale.

Resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere l'ammontare delle risorse assegnate, qualora le stesse risultino eccedenti i fabbisogni di specifici Ambiti Territoriali Sociali o deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera più puntuale ai fabbisogni reali emersi sul territorio regionale.

La dotazione di risorse così individuata potrà altresì eventualmente essere incrementata in ragione di eventuali ulteriori disponibilità di risorse a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali al fine di aumentare la platea dei destinatari finali della Misura.

Quantificazione dell'indennità economica di attivazione

L'indennità economica di attivazione da corrispondere agli utenti presi in carico con la misura ammonta ad euro 500,00 su base mensile, per un massimo di euro 6.000,00 per 12 mensilità, a fronte di 57 ore di attivazione per le attività previste nel patto, così come definito dallo studio sull'individuazione di una unità di costo standard (art. 53 del Regolamento (UE) 1060/2021) approvato con AD del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 213 del 29/11/2023.

Art. 11 - Spese ammissibili

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività condotte devono essere opportunamente ed adeguatamente tracciate e quindi monitorabili e verificabili, anche da parti indipendenti, in ogni fase del percorso;
- la durata complessiva delle azioni svolte nell'ambito del Patto di inclusione sottoscritto (ricomprese fra quelle citate) non potrà essere inferiore alle 57 ore mensili, salvo che nei casi di sospensione, assenza, revoca e/o rinuncia;
- le ore di assenza eccedenti il 30% del monte ore assegnato potranno essere recuperate nel mese successivo o comunque nei mesi successivi di vigenza del Patto;

La regolare esecuzione della politica attiva è attestata dai time sheet di presenza, sottoscritti dal *case manager* e dal cittadino ammesso. Per le ore di tirocinio, la stessa è attestata da quanto previsto, per la forma dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, dalla Legge Regionale n. 10 novembre 2023, n. 26 "Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari" e sua regolamentazione applicativa, cui si fa rinvio.

Il RUP di Ambito territoriale, nell'attuazione dell'intervento, monitora le presenze dei partecipanti alle attività previste nei percorsi di attivazione. Pertanto, la verifica delle ore di partecipazione alle attività previste nel Patto costituisce strumento di validazione delle disposizioni di pagamento mensili relative all'indennità di attivazione e si conclude:

- con esito positivo se il partecipante non ha superato il 30% di assenze rispetto al monte ore assegnato (come rateo mensile) al percorso di attivazione;
- con esito negativo se il partecipante ha superato il 30% di assenze rispetto al monte ore assegnato nel mese al percorso di attivazione. Le ore eccedenti il 30% delle assenze potranno essere recuperate nel mese successivo. L'effettivo recupero delle ore consentirà l'erogazione dell'indennità.

Art. 12 - Trasparenza e Pubblicità

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione Avvisi (www.regione.puglia.it) e sui portali tematici eventualmente dedicati.

Vi è l'obbligo per gli Ambiti Territoriali Sociali di evidenziare con apposita dicitura, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzata in attuazione del progetto, che lo stesso è "Progetto cofinanziato dal PR FESR FSE+ Puglia 2021-2027 Azione 8.9".

La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria da parte dei destinatari della misura ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, fatto salvo il rispetto della normativa Privacy e di quanto previsto al successivo articolo 14.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento per la fase di presentazione delle istanze di cui al presente avviso è il Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e Asp della SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA della Regione Puglia con sede in via Gentile, 52 – 70126 BARI. Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e Asp.

Per i compiti assegnati alla competenza dell'Ambito territoriale (come enunciati all'art. 3 e successivi del presente Avviso e nell'Accordo di collaborazione sottoscritto), ciascun Ambito Territoriale nomina con proprio atto un Responsabile del procedimento.

Le informazioni di carattere generale sono fornite a mezzo news e F.A.Q. sulla piattaforma dedicata. Eventuali richieste specifiche di informazione sui contenuti del presente Avviso devono pervenire esclusivamente tramite l'apposita funzione di "Richiedi info" disponibile sulla medesima piattaforma.

Per eventuali richieste di supporto tecnico-informatico, in riferimento all'usabilità e all'efficienza della piattaforma, sarà possibile utilizzare l'apposita funzione di "Supporto tecnico" disponibile sulla medesima piattaforma.

Art. 14 - Rispetto della privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati, comuni e particolari, forniti in sede di generazione del codice famiglia e di presentazione dell'istanza e a tal fine acquisiti avviene, da parte della Regione Puglia e degli Ambiti Territoriali Sociali competenti, nell'esercizio dei poteri pubblici ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) e dell'art. 9, par. 2 lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679 e ai sensi di ogni ulteriore atto disciplinare da approvarsi da parte della Giunta Regionale.

Lo stesso sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento con le specifiche indicate nell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 che verrà fornita nella trasmissione della domanda e che si riporta di seguito:

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Regione Puglia Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.

Desideriamo altresì informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i soggetti interessati all'accesso alla Misura del Reddito di Dignità che il trattamento dei dati, comuni e particolari,

forniti in sede di presentazione dell'istanza e a tal fine acquisiti, è svolto nell'esercizio dei poteri pubblici ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) e dell'art. 9, par. 2 lett. g) del GDPR, ai fini della gestione delle procedure di assegnazione di contributi e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.

Titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva, in qualità di Designato del trattamento di dati personali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30 gennaio 2019.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") della Regione Puglia è contattabile inviando una mail all'indirizzo rpd@regione.puglia.it.

I Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR sono individuati :

- negli Ambiti Territoriali, rappresentati dal comune capofila nella persona del legale rappresentante o dal Consorzio in qualità di soggetto deputato alla gestione delle politiche di welfare nella persona del legale rappresentante e
- in InnovaPuglia S.p.A.

Il trattamento dei suoi dati sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede che possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il conferimento dei dati per le finalità suindicate, pertanto, è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso alla Misura del Reddito di Dignità e la mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione dall'accesso al contributo. I dati conferiti verranno conservati, in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla conclusione del procedimento.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e formati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679.

L'esattezza e l'aggiornamento dei dati è effettuato dal personale autorizzato nelle modalità previste dalla piattaforma di gestione che garantisce, attraverso specifici controlli, la qualità del dato trattato, sia in fase di prima acquisizione che con verifiche postume attraverso specifica procedura.

Comunicazione, diffusione dei dati e trasferimento Extra UE

I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ai sensi degli articoli dai 15 ai 22 del Regolamento il diritto di:

- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Per l'esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all'indirizzo rpdp@regione.puglia.it.

Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell'art. 77 del regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 79 del GDPR.

Art. 15 - Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bari.

Art. 16 - Norme di rinvio

La Sezione Inclusione Sociale Attiva si riserva di produrre apposite linee guida o circolari interpretative in favore dei RUP individuati dagli Ambiti Territoriali pugliesi per la gestione amministrativa della presente misura, laddove richieste e necessarie per l'omogeneo e spedito svolgimento delle procedure su tutto il territorio regionale.

La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva

Dott.ssa Caterina Binetti